



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 26/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56" (Deliberazione di Giunta n. 97 del 31/3/2015);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	29/4/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	29/4/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 26/10[^] di iniziativa della Giunta regionale recante: pag. 5
“Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56” (Deliberazione n. 97 della seduta del 31 marzo 2015)

Normativa nazionale

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni) pag. 17
Costituzione della Repubblica italiana.

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma pag. 28
735)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

L. 7 aprile 2014, n. 56. pag. 39
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2) pag. 91
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2) pag. 97
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

D.Lgs. 06/05/2011, n. 68 (Art. 24) pag. 105
Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

L. 5 giugno 2003, n. 131. pag. 107
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

D.P.C.M. 20 dicembre 2014. pag. 122
Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

D.P.C.M. 26 settembre 2014. pag. 127
Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.

Documentazione correlata

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Circ. 29 gennaio 2015, n. 1. pag. 137

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. pag. 163

Accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze Repertorio atti n. 106/CU dell'11 settembre 2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica pag. 176

Nota questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane.

Normativa regionale

L.R. 27 dicembre 2012, n. 69. (Art. 38) pag. 182

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).

L.R. 11-5-2007 n. 9 (Art. 28) pag. 183

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

L.R. 12 agosto 2002, n. 34. pag. 185

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

D.P.G.R. 12 gennaio 2015, n. 2 pag. 284

Costituzione dell'Osservatorio regionale previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza Unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge 56/2014.

Del. G. R. 10 febbraio 2015, n. 22 pag. 287

Ratifica e parziale rettifica decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 12 gennaio 2015.

Normativa comparata

REGIONE LIGURIA - L.R. 10 aprile 2015, n. 15. pag. 290

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

REGIONE MARCHE - L.R. 3 aprile 2015, n. 13. pag. 362

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

REGIONE UMBRIA - L.R. 2 aprile 2015, n. 10. pag. 375

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.

REGIONE TOSCANA - L.R. 3 marzo 2015, n. 22. pag. 391

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - L.R. 18 luglio 2014, n. 17. (Art. 48) pag. 434

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione.

Giurisprudenza Costituzionale

Sentenza Corte Cost. 50/2015. pag. 435

Giurisprudenza di legittimità

C. Conti Lombardia Sez. contr., Delib., n. 85/2015. pag. 453

PROPOSTA DI LEGGE

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 24.172 del 29.06.15Classificazione..... 01.15.01.....N.ro 26/X^a **1^a COMM. CONSILIARE****2^a COMM. CONSILIARE**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALEDeliberazione n. 37 della seduta del 31/3/2015

Oggetto: disegno di legge regionale "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56". Proposta al Consiglio Regionale.

Presidente o Assessori Proponenti: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigenti Generali: _____

Il Dirigente Generale Reggente
Dott. Giuseppe A. Bianco

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Vincenzo Antonio Ciconte	Vice Presidente	X	
3	Antonino De Gaetano	Componente	X	
4	Carlo Guccione	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il dirigente di Settore

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.2002, n° 8 si esprime il prescritto visto di regolarità contabile, in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.

Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale

LA GIUNTA REGIONALE

vista la LEGGE 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Considerato che tale provvedimento detta un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione delle città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province ed una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni.

Preso atto che, al fine di intraprendere tempestivamente il conseguente processo di riordino delle funzioni rientranti nelle materie di loro competenza, Stato e Regioni si sono impegnate ad avviare gli iter legislativi di rispettiva competenza, favorendo la piena applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nell'allocazione delle funzioni, assicurando la continuità amministrativa, la semplificazione delle procedure, la razionalizzazione dei soggetti e la riduzione dei costi della pubblica amministrazione.

Ritenuto pertanto che, nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri indicati dall' art. 1 comma 89, della predetta legge n. 56/2014, la Regione Calabria debba avviare l' iter legislativo recante disposizioni urgenti per l' attuazione di tale processo;

Dato atto:

-che l' approvazione della proposta di legge allegata al presente provvedimento non può comportare incrementi di spesa a carico del Bilancio regionale rispetto alla data dell' 8 aprile 2014, data di entrata in vigore della legge n. 56/2014;


Visto l' art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, che dispone in materia di iniziativa legislativa;

su proposta del Presidente della Giunta regionale, formulata sulla scorta dell' istruttoria compiuta dalla competente struttura:


DELIBERA

- 1) **Proporre** al Consiglio Regionale il disegno di legge recante "disposizioni urgenti per l' attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) **Trasmettere**, ai sensi dell' art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale a cura della Segreteria di Giunta.
- 3) **Disporre** la pubblicazione integrale del presente atto sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria, su richiesta del Dipartimento proponente, così come previsto dalla legge 6 aprile 2011, n. 11.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA



IL PRESIDENTE



Si attesta che la deliberazione è conforme alla volontà
espressa dalla Giunta regionale nella seduta del 31/3/2013
Catanzaro 3/4/2013

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

F
C

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____
al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DDL "DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIORDINO DELLE FUNZIONI A SEGUITO DELLA L. 7 APRILE 2014 N. 56"

1. La l. 7 aprile 2014 n. 56, generalmente nota come "legge Del Rio", ha dato avvio ad una radicale ridefinizione strutturale e funzionale del sistema delle autonomie locali, in particolare per quanto riguarda le Province. Com'è ben noto, detta legge prevede il mantenimento in capo alle strutture intermedie di alcune funzioni aventi carattere fondamentale e, al contempo, dispone che Stato e Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedano a riallocare le altre funzioni secondo scelte autonome coerenti con quanto sancite dall'art. 118 Cost. e attuate secondo i criteri indicati dall'art. 1, commi 92 e ss., della stessa legge.

2. All'evidente fine di sollecitare una compiuta attuazione del processo di revisione istituzionale, il più recente art. 1, comma 421, della l. 23 dicembre 2014 n. 190 ha disposto la ridefinizione della dotazione organica delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario «in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente (...) in misura pari al 30 e al 50 per cento» prevedendo al contempo il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore per l'individuazione del «personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e (di) quello da destinare alle procedure di mobilità».

3. Dalla lettura congiunta delle disposizioni appare dunque evidente una duplice esigenza: per un verso, di provvedere alla ponderata riallocazione delle funzioni non fondamentali sulla base di una strategia che tenga conto dei criteri indicati dalla stessa legge n. 56/2014 in coerenza con quanto previsto dall'art. 118 Cost.; per altro verso, di governare l'emergenza correlata alla necessaria riduzione delle spese del personale, al fine precipuo di ridurre il rischio di collocamento in mobilità di quote significative di unità di personale già dipendente dalle cinque Province.

4. A questa seconda esigenza intende dare risposta il DDL che qui si presenta, nella consapevole prospettiva che la prima delle esigenze indicate non può risolversi in un progetto di mera ingegneria istituzionale, imposto dall'alto, ma deve derivare da una discussione pubblica e partecipata tale da coinvolgere attivamente gli enti locali, le loro associazioni rappresentative, i soggetti sociali e collettivi. Tale circostanza emerge già dal titolo del DDL, là dove si definiscono le norme dettate a stregua di «Disposizioni urgenti» e dall'art. 1 del medesimo DDL ove si precisa che dette disposizioni sono dettate «nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni» (comma 1) e che «la legge generale di riordino (...) dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 2015 sulla base di prassi deliberative partecipative» (comma 3).

5. Il principio cardine del DDL, comune peraltro ad altre Regioni, è espresso dall'art. 1, comma 1, e tiene conto dell'assetto già determinato per effetto della l.r. 12 agosto 2002 n. 34 (e s.m.i), recante norme in materia di «Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali». In base ad esso, la Regione riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della predette l.r. 34/2002 (e s.m.i.); conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli regionali secondo le modalità e per gli effetti inderogabilmente stabiliti dall'art. 1, comma 96, l. 56/2014.

6. Al riguardo è bene precisare, fin da subito, almeno due elementi. Da un lato, si prevede che il processo considerato abbia decorrenza dal giorno 1 aprile 2015, e ciò al fine di impedire soluzioni di continuità nelle relazioni di lavoro, tenendo conto del termine del 31 marzo 2015 per la prevista riduzione della spesa per il personale imposta dalla l. 190/2014 e per il conseguente collocamento in mobilità del personale in eccedenza. Dall'altro lato, si richiama l'attenzione sull'art. 8 del DDL che intende assicurare il necessario principio di neutralità finanziaria, in guisa tale che la riallocazione delle funzioni e del personale non può comportare incrementi di spesa a carico del bilancio regionale rispetto alla spesa effettiva sostenuta alla data di entrata in vigore della l. 56/2014 (8 aprile 2014), non potendo la Regione accollarsi spese aggiuntive rispetto a quanto già da essa impegnato per l'esercizio delle funzioni trasferite. Tanto è affermato esplicitamente nelle «Linee Guida del Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane», diffuse con circolare del 29 gennaio 2015 n. 1, là dove si afferma testualmente: «in termini finanziari deve essere garantita la neutralità del processo, attese le risorse economiche già stanziata ed assegnate (...)».

7. Deve ancora precisarsi che, per ragioni connesse a scelte ancora *in progress* del legislatore nazionale e dunque fino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia, continuano ad essere svolte dalla Province le funzioni di Polizia provinciale e quelle relative ai Servizi per l'impiego, giusto quanto previsto dall'accordo di cui all'art. 1, comma 91, della l. 56/2014. Al riguardo, è noto che la l. 10 dicembre 2014 n. 183 (generalmente conosciuta come "Jobs Act") prevede la confluenza dei servizi per l'impiego nella costituenda Agenzia Nazionale per l'Occupazione e che, sulla base dell'art. 1, comma 429, l. 190/2014 è sancita la possibilità di recuperare transitoriamente le necessarie risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali.

8. Al fine di assicurare un equilibrato processo di riorganizzazione, anche nella prospettiva di redistribuire gli oneri di carattere organizzativo e gestionale, l'art. 2, comma 1, del DDL prevede che le funzioni connesse alla materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" siano direttamente esercitate dalla Regione, anche in considerazione della necessaria integrazione delle medesime nell'ambito di un più generale processo di riorganizzazione settoriale che la Regione intende promuovere. Le altre funzioni, riassunte sempre nella competenza amministrativa della Regione, continuano ad essere svolte presso l'Amministrazione Provinciale. Tanto si è disposto in considerazione del fatto che lo stesso legislatore nazionale ha previsto la possibilità di «forme di avvalimento (...) mediante intese o convenzioni» (art. 1, comma 89, l. 56/2014) nonché «altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni (...)» (art. 1, comma 427, l. 190/2014). A tale stregua, le funzioni di cui è questione rimangono materialmente allocate per il solo esercizio presso le Amministrazioni provinciali, anche al fine di garantire una continuità dei servizi ai cittadini. E' comunque del tutto evidente che soluzioni diverse potranno essere adottate nell'ambito




del preannunciato processo di elaborazione della legge generale di riordino delle funzioni di cui si è sopra detto.

9. Conseguentemente, fermo restando il principio generale di cui all'art. 1 del DDL, anche l'allocazione materiale del personale risente dell'allocazione funzionale delle competenze amministrative, risultando riallocato presso la Regione il personale riferibile alle funzioni connesse alla materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" laddove il restante personale assegnato alle altre funzioni continua a svolgere le proprie mansioni presso l'Amministrazione provinciale di riferimento. Da qui l'esigenza di assicurare una comprensibilmente necessaria integrazione organizzativa e gestionale del medesimo personale mediante gli specifici protocolli cui rinvia il secondo periodo dell'art. 2, comma 2, e dei quali si dirà tra poco.

10. Il personale che transita dalle Province alla Regione dovrà essere identificato sulla base delle previsioni in materia dettate dalla legislazione nazionale; è dunque opportuno che di tale questione non si occupi direttamente il legislatore regionale. A tale stregua, si comprende la formulazione dell'art. 2, comma 3, del DDL. Giova tuttavia rimarcare il ruolo in materia degli Osservatori (nazionale e regionale) nonché le cautele disposte in sede di Accordo Stato-Regioni recepito nel d.P.C.M. 26 settembre 2014 soprattutto per quanto riguarda la tutela della correlazione professionale tra compiti esercitati e funzioni trasferite.

11. Ciò che invece appare necessario è che tutto il processo di trasferimento sia governato in modo consensuale e partecipato. A tal fine, il comma 5 dell'art. 2 del DDL prevede che la Regione provveda a curare, attraverso i Dipartimenti competenti, gli adempimenti necessari all'attuazione del medesimo processo mediante protocolli d'intesa con le Province, per quanto necessario e comunque pur sempre in coerenza con le disposizioni legislative e contrattuali collettive che regolano l'intera materia. In proposito, deve evidenziarsi che l'auspicato metodo partecipativo trova radicamento ed espressione proprio nella *ratio* istitutiva degli Osservatori (nazionale e regionale): a questa logica, la Regione intende conformare la propria azione, anche mediante la previsione di specifici protocolli d'intesa con le Province.

4



12. Il termine per la conclusione del processo di trasferimento, la cui determinazione formale è imposta dal terzo periodo del comma 89 dell'art. 1 della l. 56, è stato individuato, per esigenze connesse a ragioni di carattere contabile, nel giorno 1 luglio 2015, prevedendosi al contempo la possibilità di una sola proroga per un mese con decreto del Presidente della Regione Calabria. Nelle more, a salvaguardia dei diritti e degli interessi dei cittadini, trova applicazione il principio di continuità espresso dall'art. 89 sopra citato.

13. Una attenzione particolare merita l'art. 3 del DDL, là dove si prevede che in via straordinaria, su richiesta motivata dell'Ente interessato che abbiano riguardo a ragioni di carattere finanziario o gestionale, e previa stipulazione di apposita convenzione approvata dalla Giunta Regionale, l'esercizio di specifiche funzioni fra quelle ancora allocate presso l'Amministrazione provinciale possa essere riportato direttamente nell'ambito organizzativo della Regione con conseguente allocazione del relativo personale presso la medesima Regione. Tale previsione è maturata nell'ambito dell'Osservatorio regionale ed è destinata a venire incontro alle esigenze delle Amministrazioni con maggiori difficoltà ad assicurare l'effettiva erogazione di servizi adeguati. Si tratta di una ipotesi residuale, che invoca ed impegna la responsabilità dell'Amministrazione interessata e la decisione politica dell'organo di Governo regionale, volta a fronteggiare eventuali situazioni di oggettiva e conclamata difficoltà. In presenza di tali eccezionali situazioni è ragionevole ritenere che sia onere della Regione farsi carico di assicurare adeguati livelli nell'erogazione dei servizi ai cittadini. Pertanto, sarebbe profondamente errato ritenere che la previsione in esame sia in contraddizione con il principio informatore del DDL dovendosi semmai vedere in essa una norma di chiusura destinata ad evitare che oggettive ed insuperabili difficoltà finanziarie o gestionali di una Amministrazione possano produrre effetti negativi in capo ai cittadini nella fruizione di funzioni e servizi riassunti nell'ambito delle competenze amministrative della Regione.

14. L'art. 2, comma 6, ribadisce la facoltà di avvalimento prevista dalla legislazione nazionale (art. 1, comma 427, l. 190/2014) e a tale previsione affianca il principio di

consensualità del personale interessato: è del tutto evidente che l'avvalimento, non essendo obbligo ma facoltà dell'Amministrazione interessata (che sia avvale, appunto, di personale nelle more della conclusione delle procedure di mobilità), può per quest'ultima risultare veramente proficuo se e nella misura in cui il personale interessato sia consenziente all'utilizzo (anche in considerazione della programmata concentrazione degli uffici regionali in una unica sede).

15. Gli artt. 5, 6 e 7 dettano disposizioni di indirizzo e di impegno per la Regione. Il primo prevede che la Regione possa, nei limiti delle competenze proprie e delle risorse disponibili, promuovere e sostenere ogni iniziativa opportuna per favorire la ricollocazione del personale in eccedenza anche mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale e di outplacement. Il secondo, assicurando alle Province le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni affidate per l'esercizio, pur sempre nel limite massimo complessivo precisato dall'art. 8, assicura l'impegno della Regione a promuovere l'accesso delle istituzioni intermedie alle risorse comunitarie in conformità a quanto stabilito in materia. Il terzo prende atto delle specificità della istituita, ma - allo stato - ancora costituenda, Città metropolitana di Reggio Calabria per la quale si prevede che sarà dettata specifica disciplina, ferma restando, sempre allo stato delle cose, l'applicazione di quanto previsto dal DDL in esame.

16. Infine, l'art. 8, già citato, prevede che l'intero processo di trasferimento debba avvenire nel rispetto del limite massimo di spesa effettiva sostenuta, alla data dell'8 aprile 2014, dalla Regione in connessione all'esercizio delle funzioni di cui alla l.r. 34/2002. L'applicazione del DDL considerato deve dunque darsi sulla base di una obbligata neutralità finanziaria. Rispettata questa inderogabile previsione di carattere generale, la Regione assicura comunque, ai sensi dell'art. 6, del DDL le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni affidate per l'esercizio, rideterminando per l'effetto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, il *quantum* delle risorse trasferite alle Province anche in considerazione delle risorse eventualmente utilizzate dalle medesime per assicurare lo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.

Il Dirigente Generale Reggente
Dot. Giuseppe Antonio Bianco

allegato alla deliberazione
n° 97 del 31-03-2015

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIORDINO DELLE FUNZIONI A SEGUITO DELLA L. 7 APRILE 2014 N. 56.

Versione 27 marzo 2015

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 89, della l. 7 aprile 2014 n. 56, nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma, la Regione Calabria riassume nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della l.r. 12 agosto 2002 n. 34 e s.m.i. Conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli della Giunta Regionale secondo le modalità e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 96, della l. 7 aprile 2014 n. 56 con decorrenza 1 aprile 2015.
2. In conformità a quanto previsto dall'accordo di cui all'art. 1, comma 91, l. 7 aprile 2014 n. 56, fino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia, continuano ad essere svolte dalle Province le funzioni di polizia provinciale e quelle relative ai servizi per l'impiego.
3. La legge generale di riordino di cui al comma 1 dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 2015 sulla base di prassi deliberative partecipative.

Art. 2

1. Fermo restando quanto previsto dal terzo periodo dell'art. 1, comma 89, della l. 7 aprile 2014 n. 56, le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della l.r. 12 agosto 2002 n. 34 sono direttamente esercitate dalla Regione. Le altre funzioni di cui alla l.r. 34 del 2002 e s.m.i., trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 1 della presente legge, continuano ad essere svolte presso l'Amministrazione Provinciale, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 427 della l. 23 dicembre 2014 n. 190.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 96, della l. 7 aprile 2014 n. 56 e dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, il personale addetto, alla data dell'8 aprile 2014, alle funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" è riallocato presso la Regione; il restante personale assegnato alle altre funzioni, alla data dell'8 aprile 2014, continua a svolgere le proprie mansioni presso l'Amministrazione provinciale di riferimento. Ai fini di una migliore erogazione del servizio nei confronti degli utenti, l'integrazione organizzativa e gestionale del predetto personale è assicurata anche sulla base di quanto stabilito dai Protocolli di cui al comma 5.
3. Il personale addetto alle funzioni riassunte dalla Regione ai sensi del comma 2 è individuato sulla base delle norme vigenti e secondo le modalità ivi previste.
4. Conseguentemente, sono rideterminate le risorse di cui alla l.r. 12 agosto 2002 n. 34 e s.m.i., anche per quanto concerne l'attribuzione e l'uso dei beni strumentali.
5. La Regione cura, con i Dipartimenti competenti, gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali in materia, anche mediante protocolli di intesa con le Province, ove necessari.

6. Resta ferma la possibilità di avvalimento da parte della Regione mediante specifiche convenzioni stipulate ai sensi del comma 427 dell'art. 1 della l. 23 dicembre 2014 n. 190. L'avvalimento del dipendente può darsi solo previo consenso del medesimo.

Art. 3

1. In via straordinaria, su richiesta motivata dell'Ente interessato per ragioni di carattere finanziario o gestionale, e previa stipulazione di apposita convenzione approvata dalla Giunta Regionale, l'esercizio di specifiche funzioni fra quelle di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge, può essere direttamente riassunto dalla Regione, ed in tal caso il relativo personale è riallocato presso la medesima. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 96, della l. 7 aprile 2014 n. 56 e dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, nelle suddette ipotesi trova applicazione il comma 5 dell'art. 2.

Art. 4

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 89, terzo periodo, della l. 7 aprile 2014 n. 56, è stabilito in data 1 luglio 2015. Tale termine può essere eccezionalmente e per una sola volta prorogato di un mese, con decreto del Presidente della Regione Calabria. Nelle more dell'effettivo avvio di esercizio trova applicazione quanto previsto nel comma 89 prima citato.

Art. 5

Nell'ipotesi in cui il personale delle Province non addetto alle funzioni di cui all'art. 1 della presente legge risulti in eccedenza rispetto ai limiti di spesa fissati dal comma 421 dell'art. 1 della l. 23 dicembre 2014 n. 190, la Regione Calabria, nei limiti delle competenze proprie e delle risorse disponibili, promuove e sostiene ogni iniziativa opportuna per favorirne la ricollocazione anche mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale e di outplacement.

Art. 6

1. La Regione assicura alle Province le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni affidate per l'esercizio, promuovendone anche l'accesso alle risorse comunitarie in conformità a quanto stabilito in materia.

Art. 7

Specificata disciplina, anche in via straordinaria, sarà dettata per la istituita Città Metropolitana di Reggio Calabria, ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge.

Art. 8

L'applicazione della presente legge non può comportare incrementi di spesa a carico del bilancio regionale rispetto alla spesa effettiva sostenuta alla data dell'8 aprile 2014.

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(...)

TITOLO V

Le Regioni, le Province, i Comuni

114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni (160) e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (161) .

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento (162)(163) .

(160) Vedi gli artt. 131 e 132 .

(161) Per l'attuazione del presente comma vedi l' art. 4, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(162) Vedi, anche, l' art. 24, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(163) Articolo così sostituito dall' art. 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

115. [Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione] (164) .

(164) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

116. Il Friuli Venezia Giulia (165) , la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale (166) .

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata (167)(168).

(165) Vedi anche X disp. Trans. Fin.

(166) Vedi art. 138.

Vedi anche L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia».

(167) Vedi, anche, l' art. 14, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(168) Articolo così sostituito dall' art. 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a*) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b*) immigrazione;
- c*) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d*) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e*) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (169) ;
- f*) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (170) .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (171) .

(169) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell' art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(170) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell' art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(171) Articolo così sostituito dall' art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b*) e *h*) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (172) .

(172) Articolo così sostituito dall' art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (173) .

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (174)(175) .

(173) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell' art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(174) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell' art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(175) Articolo così sostituito dall' art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la L. 5 maggio 2009, n. 42.

120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (176) , né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione (177) .

(176) Vedi art. 16, comma primo.

(177) Articolo così sostituito dall' art. 6, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione (178) e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione (179) e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere (180) .

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione (181) , conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica (182) .

(178) Vedi art. 117.

(179) Vedi artt. 75, comma primo; 83, comma secondo; 122, comma quinto; 123, comma secondo; 132; 138, comma secondo.

(180) Comma così modificato dall' art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi art. 71, comma primo.

(181) Vedi art. 118, comma secondo.

(182) Comma così sostituito dall' art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità (183) del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (184) .

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta (185) .

(183) Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto.

(184) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 2 luglio 2004, n. 165.

(185) Articolo così sostituito dall' art. 2, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.

123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione (186) .

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi (187) .

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (188) .

(186) Per l'attuazione del presente comma vedi l' art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(187) Articolo così sostituito dall' art. 3, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

(188) Comma aggiunto dall' art. 7, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

124. [Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione] (189) .

(189) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

125. [Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale] (190) .

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

(190) Comma abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (191) .

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (192) .

(191) Vedi, anche, la lettera e) del comma 1 dell' art. 17, L. 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

(192) Articolo così sostituito dall' art. 4, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale (193) dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (194) .

(193) Vedi artt. 134 e 136.

(194) Articolo così sostituito dall' art. 8, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

128. [Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni] (195) .

(195) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

129. [Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento] (196) .

(196) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione] (197) .

(197) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

131. Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta (198) ;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige (199) ;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia (200) ;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise (201) ;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia (202) ;

Sardegna (203) .

(198) Vedi artt. 57, comma terzo; 83, comma secondo; 116.

(199) Vedi art. 116.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

(200) Vedi art. 116 e X disp. Trans. Fin.

(201) Originariamente Abruzzi e Molise costituivano una sola regione. La costituzione del Molise come regione a se stante è stata disposta dall' art. 1, L.Cost. 27 dicembre 1963, n. 3 che ha modificato in tal senso l'art. 131. Vedi anche IV disp. Trans. Fin.

(202) Vedi art. 116.

(203) Vedi art. 116.

132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse (204) .

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra (205) .

(204) Vedi anche XI disp. Trans. Fin.

(205) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.*

133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni .

(...)

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.

(...)

Comma 418**In vigore dal 1 marzo 2015**

418. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. (26)

(26) Comma così modificato dagli artt. 4, comma 5-ter, e 14, comma 1-bis, lett. a), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

Comma 419**In vigore dal 1 marzo 2015**

419. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418, entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all' articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città

Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all' *articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. (27)

(27) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1-bis, lett. b), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 420

In vigore dal 1 gennaio 2015

420. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto:

- a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
 - b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
 - c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;
 - d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
 - e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
 - f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all' *articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni;
 - g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.
-

Comma 421

In vigore dal 1 gennaio 2015

421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura

Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della *legge 7 aprile 2014, n. 56*, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima *legge 7 aprile 2014, n. 56*, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all' *articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.

Comma 422

In vigore dal 1 gennaio 2015

422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall' *articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

Comma 423

In vigore dal 1 gennaio 2015

423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall' *articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al *comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata *legge n. 56 del 2014* e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l' *articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56*. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.

Comma 424

In vigore dal 1 gennaio 2015

Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al *comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall' *articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

Comma 425

In vigore dal 1 gennaio 2015

425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all' *articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all' *articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. (28)

(28) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 426

In vigore dal 1 marzo 2015

426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall' *articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell' *articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall' *articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. (29)(30)

(29) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 12-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(30) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 427

In vigore dal 1 gennaio 2015

427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari. (31)

(31) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 428

In vigore dal 1 gennaio 2015

428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell' *articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. (32)

(32) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 429

In vigore dal 1 gennaio 2015

429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della *raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013* sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all' *articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all' *articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845*, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. (33)

Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

(33) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 430

In vigore dal 1 gennaio 2015

430. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all' *articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell' *articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell' *articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente.

(...)

Comma 611

611. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni, e dall'*articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Comma 612

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.

Comma 613

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Comma 614

Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'*articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del *comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013* si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Comma 615

615. Il secondo periodo del *comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

Comma 616

616. All'*articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» sono inserite le seguenti: «o azienda speciale»;

b) al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Comma 617

617. I *commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, sono abrogati. Le risorse finanziarie di cui all'*articolo 16-bis, comma 8*, abrogato dal precedente periodo, ove non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti da

Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190(Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

economie di progetto, sono trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale e utilizzate dalla stessa Agenzia per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi all'Agenzia per l'Italia digitale. All'*articolo 3-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, le parole: «, rilasciato ai sensi dell'*articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*,» sono soppresse. Il *comma 3-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*, è abrogato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Comma 618

618. Il Commissario di Governo per il Friuli-Venezia Giulia, previa intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, adotta, d'intesa con le istituzioni competenti, i provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di punto franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali.

Comma 619

619. In conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 618, le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti al demanio marittimo comprese nel confine della circoscrizione portuale, escluse le banchine, l'Adriaterminal e la fascia costiera del Porto vecchio di Trieste, sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del comune di Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici. Il comune di Trieste aliena, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le aree e gli immobili sdemanializzati e i relativi introiti sono trasferiti all'Autorità portuale di Trieste per gli interventi di infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di punto franco. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per la porzione di aree relative, in diritto di uso in favore del concessionario per la durata residua della concessione. Il presidente dell'Autorità portuale, d'intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, delimita le aree che restano vincolate al demanio marittimo.

Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

Comma 620

620. L'uso delle aree demaniali del Porto vecchio di Trieste è disciplinato da apposito regolamento dell'Autorità portuale di Trieste, da emanare in esecuzione di quanto previsto dall'*articolo 6, comma 1, lettera a)*, dall'*articolo 8, comma 3, lettera h)*, e dall'*articolo 13, comma 1, lettera a)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

(...)

Comma 735

In vigore dal 1 gennaio 2015

735. La presente legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 e 701, entra in vigore il 1° gennaio 2015.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(...)

L. 7 aprile 2014, n. 56.***Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.***

Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

Vedi, anche, l' art. 1, commi 421 e 422, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1.

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.
4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.
5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.
6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via

definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

[13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. ⁽⁴⁾]

14. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico". ⁽⁵⁾

15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto. ⁽⁶⁾

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni

caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 60, comma 1:
 - 1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
 - 2) il numero 12) è sostituito dal seguente:
«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;
- b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽⁶⁾

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. ⁽¹⁵⁾

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al

voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza. ^{(9) (24)}

49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento,

rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽¹⁰⁾

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'*articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. ⁽¹⁰⁾

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'*articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso

dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della *legge 21 marzo 1990, n. 53*, e successive modificazioni, dopo le parole: '*legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*,'. ⁽¹⁶⁾

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in

cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61. ⁽¹⁷⁾

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. ⁽¹⁸⁾

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38. ⁽¹⁹⁾

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: ⁽¹¹⁾

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; ⁽²⁰⁾

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. ⁽¹²⁾

82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. ⁽¹³⁾

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽²¹⁾

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. ⁽²⁵⁾

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica *l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della *legge 5 maggio 2009, n. 42*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi

soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al *decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'*articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e i commi da 1 a 13 dell'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'*articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.

113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65*, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente:
«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118-bis. L'*articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, è sostituito dal seguente:

'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'*articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le

modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'. ⁽²²⁾

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli

ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune.

Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'*articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni. ⁽²³⁾

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'*articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'*articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico. ⁽⁷⁾

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'*articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito. ⁽¹⁴⁾

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. ^{(3) (26)}

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. ⁽³⁾

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

- (3) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.
- (4) Comma abrogato dall' *art. 19, comma 01, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.
- (5) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall'*art. 23, comma 1, lett. 0a), nn. 1) e 2), ed f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (6) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall' *art. 23, comma 1, lett. a-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (7) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. d), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.
- (8) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (9) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (10) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (11) Alinea così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. d), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (12) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. e), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (13) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (14) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. g), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (15) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (16) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (17) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

(18) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quater*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(19) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quinquies*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(20) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1, lett. d*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(21) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. f-bis*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(22) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-ter*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(23) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-quater*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(24) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 luglio 2014*.

(25) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 26 settembre 2014*. Vedi, anche, l'*art. 47, comma 6, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 16 settembre 2014* e il *D.M. 29 maggio 2015*.

Allegato A

In vigore dal 19 agosto 2014

(articolo 1, comma 34)

Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

- b)* per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;
- c)* qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
- d)* qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera *b)*, eventualmente rideterminato ai sensi della lettera *c)*, sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera *c)*; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera *c)*;
- e)* si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera *c)*, ovvero *d)*, per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000. ⁽²⁷⁾

(27) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1 -bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

L. 7 aprile 2014, n. 56.***Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.***

Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

Vedi, anche, l' *art. 1, commi 421 e 422, L. 23 dicembre 2014, n. 190.*

Art. 1.

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.
4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.
5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.
6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via

definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

[13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. ⁽⁴⁾]

14. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico". ⁽⁵⁾

15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto. ⁽⁶⁾

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni

caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 60, comma 1:
 - 1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
 - 2) il numero 12) è sostituito dal seguente:
«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;
- b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽⁶⁾

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. ⁽¹⁵⁾

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al

voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza. ^{(9) (24)}

49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento,

rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽¹⁰⁾

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'*articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. ⁽¹⁰⁾

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'*articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso

dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della *legge 21 marzo 1990, n. 53*, e successive modificazioni, dopo le parole: '*legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*,'. ⁽¹⁶⁾

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in

cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61. ⁽¹⁷⁾

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. ⁽¹⁸⁾

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38. ⁽¹⁹⁾

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: ⁽¹¹⁾

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; ⁽²⁰⁾

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. ⁽¹²⁾

82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. ⁽¹³⁾

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽²¹⁾

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. ⁽²⁵⁾

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della *legge 5 maggio 2009, n. 42*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi

soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al *decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'*articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e i commi da 1 a 13 dell'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'*articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni*»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'*articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.*

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della *legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.*

113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65*, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente:

«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118-bis. L'*articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, è sostituito dal seguente:

'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'*articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le

modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'. ⁽²²⁾

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli

ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune.

Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'*articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni. ⁽²³⁾

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'*articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'*articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico. ⁽⁷⁾

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'*articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito. ⁽¹⁴⁾

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente

corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. ^{(3) (26)}

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. ⁽³⁾

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

- (3) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.
- (4) Comma abrogato dall' *art. 19, comma 01, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.
- (5) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall'*art. 23, comma 1, lett. 0a), nn. 1) e 2), ed f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (6) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall' *art. 23, comma 1, lett. a-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (7) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. d), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.
- (8) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (9) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (10) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (11) Alinea così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. d), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (12) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. e), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (13) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (14) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. g), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (15) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (16) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (17) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

(18) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quater*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(19) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quinquies*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(20) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1, lett. d*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(21) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. f-bis*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(22) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-ter*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(23) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-quater*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(24) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 luglio 2014*.

(25) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 26 settembre 2014*. Vedi, anche, l'*art. 47, comma 6, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 16 settembre 2014* e il *D.M. 29 maggio 2015*.

Allegato A

In vigore dal 19 agosto 2014

(articolo 1, comma 34)

Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

- b)* per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;
- c)* qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
- d)* qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera *b)*, eventualmente rideterminato ai sensi della lettera *c)*, sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera *c)*; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera *c)*;
- e)* si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera *c)*, ovvero *d)*, per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000. ⁽²⁷⁾

(27) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1 -bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2)***Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.***

Publicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204.

(...)

Art. 2 *Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale*

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 11, l'alea è sostituito dal seguente:

"Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:"; ⁽⁷⁾

2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016"; ⁽⁷⁾

3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"; ⁽⁷⁾

4) al comma 11, lettera c), le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni";

5) al comma 12, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over."

2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'*articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva. ⁽⁸⁾

2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ad eccezione dell'*articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, ad eccezione dell'*articolo 14* nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. ⁽⁹⁾

3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'*articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le disposizioni previste dall'*articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge*, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, come modificato dal presente articolo.

4. L'*art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito in *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.

5. L'*articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito in *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

5-bis. L'*articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o

Normativa nazionale
D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni.

indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'*articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.⁽⁹⁾

5-ter. L'*articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.⁽⁹⁾

6. L'*articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.

7. Le amministrazioni di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'*articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, già prorogato dall'*articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è differito al 28 febbraio 2014.^{(12) (14)}

8. Le amministrazioni di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135* mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'*articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'*articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'*articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi

Normativa nazionale
D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni.

di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'*articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo *articolo 19* determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.

8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'*articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*.⁽⁹⁾

8-ter. All'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'*articolo 23*, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2*, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo *articolo 23* e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6."⁽⁹⁾

8-quater. All'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509."⁽⁹⁾

8-quinquies. All'*articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".⁽⁹⁾

9. Il comma 2 dell'*articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303* si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza, senza incremento degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi.⁽¹⁰⁾

Normativa nazionale
D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni.

9-bis. Il comma 10 dell'*articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è abrogato. ⁽⁹⁾

10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute nell'*articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'*articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* è sostituito dal seguente:
"3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'*articolo 70, comma 4* e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica." ⁽¹⁰⁾

11-bis. All'*articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "alla Corte dei conti" sono inserite le seguenti: "e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica";

b) le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse. ⁽⁹⁾

12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga all'*articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'*articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. ⁽¹³⁾

13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA è autorizzata ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2005, n. 231*.

13-bis. All'*articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, le parole da: "su proposta del Ministro dello

Normativa nazionale
D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni.

sviluppo economico" fino a: "con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Dipartimento della funzione pubblica,". ⁽¹¹⁾

13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*". ⁽¹¹⁾

13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'*articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, anche eccedenti la quota di cui all'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono essere prorogati, in mancanza di professionalità interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'*articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'*articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*. ⁽¹¹⁾

13-quinquies. All'*articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.";

b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché di docenza e di ricerca scientifica". ⁽¹¹⁾

13-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, le parole: "acquisita presso" sono sostituite dalle seguenti: "acquisita esclusivamente attraverso". ⁽¹¹⁾

13-septies. L'*articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, è abrogato.». ⁽¹¹⁾

(7) Numero così modificato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(8) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(9) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(10) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(11) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(12) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 6, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2014, n. 15*.

(13) Sull'applicabilità per l'anno 2015 della disposizione di cui al presente comma, limitatamente ai profili professionali specialistici, vedi l' *art. 1, comma 9, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(14) Vedi, anche, l' *art. 21-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

Publicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

Art. 2 *Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni* ^{(21) (35) (38)}

1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi ^{(36) (23)}.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'*articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148* per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'*articolo 17*, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. ^{(15) (20)}

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'*articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010*. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli *articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di

Normativa nazionale
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente. ^{(15) (37)}

4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo. ⁽¹⁵⁾

6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'*articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001* avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi. ⁽¹⁵⁾

7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'*articolo 23-quinquies*, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012*. ⁽¹⁵⁾

8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 16, comma 8*.

9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:

a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;

Normativa nazionale
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

- b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
- d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
- e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
- f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'*articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario. ⁽¹⁶⁾

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'*articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. ^{(31) (22) (39)}

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies. ⁽¹⁶⁾

11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'*articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: ^{(24) (41)}

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'*articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.*

Normativa nazionale
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

201, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'*articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'*articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'*articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011* e sulla base di quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*; ^{(25) (26) (27)}

b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013 ⁽³⁴⁾, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; ⁽²⁸⁾

c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); ^{(29) (32)}

d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato; ⁽³²⁾

e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale ^{(32) (40)}

12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'*articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001* può essere

Normativa nazionale
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico. ^{(30) (33)}

13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'*articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

15-bis. All'*articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilità dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale». ⁽¹⁶⁾

16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

17. Nell'*articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9». ⁽¹⁵⁾

18. Nell'*art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*:

a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»; ⁽¹⁷⁾

b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».

Normativa nazionale
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'*articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa. ⁽¹⁸⁾

20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'*articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. ⁽¹⁹⁾

20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione. ⁽¹⁹⁾

20-quater. All'*articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-bis»;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.

5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni». ⁽¹⁹⁾

20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽¹⁹⁾

Normativa nazionale
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

- (15) Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.
- (16) Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.
- (17) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.
- (18) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.
- (19) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.
- (20) Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, vedi l'*art. 1, comma 115, L. 24 dicembre 2012, n. 228* e, successivamente, l'*art. 2, comma 2, L. 15 ottobre 2013, n. 119*.
- (21) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'*art. 1, comma 192, L. 24 dicembre 2012, n. 228*.
- (22) Per la proroga del termine, di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 406, L. 24 dicembre 2012, n. 228* e, successivamente, l'*art. 2, comma 7, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (23) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'*art. 2, comma 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (24) Alinea così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (25) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (26) Per l'interpretazione autentica della presente lettera vedi l'*art. 2, comma 6, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (27) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nella presente lettera, vedi l'*art. 2, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* e, successivamente, l'*art. 11, comma 13, D.L. 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.
- (28) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (29) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (30) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (31) Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*. Il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 27 febbraio 2014, n. 15*).

Normativa nazionale
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

- (32) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nella presente lettera, vedi l' *art. 15, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.
- (33) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l' *art. 15, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.
- (34) Per la proroga del presente termine vedi l'*art. 21-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (35) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la *Direttiva 24 settembre 2012, n. 10/2012*.
- (36) Per la riduzione delle dotazioni organiche di cui alla presente lettera vedi l'*art. 1, comma 111, L. 24 dicembre 2012, n. 228*.
- (37) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 11 gennaio 2013*.
- (38) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al presente articolo, vedi, per alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, il *D.P.C.M. 22 gennaio 2013*, per ventiquattro Enti parco, il *D.P.C.M. 23 gennaio 2013*, per l'INPS e l'ENAC, il *D.P.C.M. 23 gennaio 2013*, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il *D.P.C.M. 6 marzo 2013*, per il Ministero degli affari esteri, l'Istituto agronomico per l'oltremare e l'Automobile club d'Italia, il *D.P.C.M. 25 luglio 2013* e, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e l'Agenzia industrie difesa, il *D.P.C.M. 13 gennaio 2014*.
- (39) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per il Ministero dell'economia e delle finanze, il *D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67*; per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il *D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105*; per il Ministero dello sviluppo economico, il *D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158*; per il Ministero della salute, il *D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59*; per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il *D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72*; per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il *D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98*; per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il *D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121*.
- (40) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 2, comma 12, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (41) In deroga a quanto previsto dal primo periodo del presente alinea, vedi l'*art. 3, comma 4-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

D.Lgs. 06/05/2011, n. 68 (Art. 24)

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2011, n. 109.

(...)

Art. 24 Sistema finanziario delle città metropolitane

1. In attuazione dell'*articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009*, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma dell'*articolo 23*, comma 8, della medesima legge.

2. Sono attribuite alle città metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:

a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana;

b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, stabilita dalla regione secondo quanto previsto dall'*articolo 19*, comma 2;

c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'*articolo 17*;

d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'*articolo 17*;

e) i tributi di cui all'*articolo 20*.

3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano:

a) le funzioni fondamentali della città metropolitana già attribuite alla provincia;

b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei servizi pubblici;

d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

e) le altre funzioni delle città metropolitane.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali;

5. La regione può attribuire alla città metropolitana la facoltà di istituire l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili solo ove l'abbia soppressa ai sensi dell'*articolo 8*.

6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988*, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'imposta di scopo delle città metropolitane, individuando i

Normativa nazionale
D.Lgs. 06/05/2011, n. 68 (Art. 24)

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita e nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011*.

7. Con la legge di stabilità, ovvero con disegno di legge ad essa collegato, può essere adeguata l'autonomia di entrata delle città metropolitane, in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

8. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali in base alla normativa vigente è conferita alle città metropolitane, in attuazione dell'*articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009*, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con conseguente e finanziamento degli enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite.

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono attribuite a ciascuna città metropolitana le proprie fonti di entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio.

10. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(...)

L. 5 giugno 2003, n. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

1. Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale.

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.

2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.

4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni», sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle

Normativa nazionale
L. 5 giugno 2003, n. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare (3)(4) .

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (5) .

6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:

a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;

c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;

e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione (6) .

(3) Comma così modificato prima dall' art. 1, L. 28 maggio 2004, n. 140 (Gazz. Uff. 29 maggio 2004, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dall' art. 4, L. 27 dicembre 2004, n. 306. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, in materia di professioni, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 170, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e il D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 171, in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

(4) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-27 luglio 2004, n. 279 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 come sostituito dall' art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e poi trasfuso nell' art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 280 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 280 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

2. Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Normativa nazionale
L. 5 giugno 2003, n. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2005, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento (7).
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
 - b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;
 - c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
 - d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;
 - e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Normativa nazionale
L. 5 giugno 2003, n. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

- f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
- h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati;
- i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;
- l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
- m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
- n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;
- o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;
- p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
- q) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al

Normativa nazionale
L. 5 giugno 2003, n. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(7) Comma così modificato prima dall' art. 1, L. 28 maggio 2004, n. 140 (Gazz. Uff. 29 maggio 2004, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dall' art. 5, L. 27 dicembre 2004, n. 306.

3. Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

4. Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

Normativa nazionale
L. 5 giugno 2003, n. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

5. Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (8)(9).

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome (10).

(8) Vedi, anche, il Provv. 16 marzo 2006, n. 2537.

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 239 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli artt. 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e agli artt. 3, 4 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 239 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli artt. 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e agli artt. 3, 4 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna.

6. Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni.

Normativa nazionale
L. 5 giugno 2003, n. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili (11) .
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione (12) .
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della *legge 12 febbraio 1974, n. 112*. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli (13) .
4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione (14) .
6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 238 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3 e 5,

Normativa nazionale
L. 5 giugno 2003, n. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna;

ha infine dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, all' art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.

(12) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 238 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna;

ha infine dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, all' art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.

(13) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 238 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna;

ha infine dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, all' art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 238 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna;

ha infine dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, all' art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.

7. Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative.

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate

risorse pubbliche, si applica l' articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell' Acc. 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.

5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli

Normativa nazionale
L. 5 giugno 2003, n. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all' articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno (15) .

8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

8- bis . Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385(16) .

9. [Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previa intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali] (17) .

(15) Comma così modificato dal comma 60 dell' art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 3 dell' art. 11, L. 4 marzo 2009, n. 15 e il comma 1 dell' art. 1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come sostituito dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213.

Normativa nazionale
L. 5 giugno 2003, n. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

(16) Comma aggiunto dal comma 4 dell' art. 11, L. 4 marzo 2009, n. 15.

(17) Comma abrogato dal comma 61 dell' art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo (18)(19) .

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento (20) .

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L' articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all' articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all' articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112(21) .

(18) Vedi, anche, i commi 81, 83 e 95 dell' art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56.

(19) Sull'applicabilità del potere sostitutivo, di cui al presente articolo, vedi il comma 9 dell' art. 35, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 1° - 12 dicembre 2014, n. 278 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2014, n. 52, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 120, secondo comma.

Normativa nazionale
L. 5 giugno 2003, n. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l' Acc. 14 luglio 2005, n. 863/CU. Vedi, anche, il Provv. 16 marzo 2006, n. 2540, il Provv. 16 novembre 2006, n. 992/CU, il Provv. 16 novembre 2006, n. 2673, il Provv. 16 novembre 2006, n. 2674, il Provv. 18 aprile 2007, n. 84/CSR, la Det. 10 maggio 2007, n. 93/CSR, la Det. 10 maggio 2007, n. 94/CSR, il Provv. 31 maggio 2007, n. 115/CSR, il Provv. 12 luglio 2007, n. 148, il Provv. 30 ottobre 2007, n. 99/CU, la Del. 15 novembre 2007, il Provv. 20 marzo 2008, n. 103/CSR, il Provv. 13 novembre 2008, n. 204/CSR, il Provv. 20 novembre 2008, n. 232/CSR, il Provv. 28 gennaio 2009, n. 7/CU, l'Intesa 26 febbraio 2009, n. 37/CSR, il Provv. 25 marzo 2009, n. 46/CSR, il Provv. 1 aprile 2009, n. 21/CU, l'Intesa 5 novembre 2009, il Provv. 3 dicembre 2009, n. 243/CSR, l'Intesa 8 luglio 2010, n. 79/CSR, l'Intesa 23 settembre 2010, n. 155/CSR, l'Intesa 23 settembre 2010, n. 159/CSR, l'Intesa 28 ottobre 2010, n. 189/CSR, il Provv. 7 ottobre 2010, n. 181/CSR, l'Intesa 16 dicembre 2010, n. 246/CSR, l'Intesa 10 febbraio 2011, n. 19/CSR, l'Intesa 10 febbraio 2011, n. 29/CSR, l'Intesa 10 febbraio 2011, n. 21/CSR, l'Intesa 20 aprile 2011, n. 79/CSR, l'Intesa 27 luglio 2011, n. 134/CSR, l'Intesa 22 febbraio 2012, n. 54/CSR, l'Intesa 15 marzo 2012, n. 33/CU, l'Intesa 20 dicembre 2012, n. 258/CSR, l'Intesa 5 luglio 2012, n. 83/CU, l'Intesa 11 aprile 2013, n. 46/CU, l'Intesa 6 febbraio 2014, n. 9/CU, l'Intesa 15 maggio 2014, n. 52/CU, l'Intesa 10 luglio 2014, n. 84/CSR, l'Intesa 27 novembre 2014, n. 146/CU e l'Intesa 18 dicembre 2014, n. 190/CSR.

9. Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale

1. ... (22) .

2. ... (23) .

3. Al primo comma dell' articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «dell' articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione».

4. ... (24) .

5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.

6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

(22) Sostituisce l' art. 31, L. 11 marzo 1953, n. 87.

(23) Sostituisce il secondo comma dell' art. 32, L. 11 marzo 1953, n. 87.

(24) Sostituisce l' art. 35, L. 11 marzo 1953, n. 87.

10. Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

Normativa nazionale
L. 5 giugno 2003, n. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
 - a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;
 - b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;
 - c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all' articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
 - e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
 - f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;
 - g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.
4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall' articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro

Normativa nazionale
L. 5 giugno 2003, n. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.

5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.

6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione (25) .

7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.

8. All' articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri».

9. All' articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (26) ;

b) i commi secondo e terzo sono abrogati;

c) ... (27) .

10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l' articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l' articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l' articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l' articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

(25) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 236 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(26) Sostituisce il primo comma dell' art. 11, L. 10 febbraio 1953, n. 62.

(27) Sostituisce la rubrica dell' art. 11, L. 10 febbraio 1953, n. 62.

11. Attuazione dell' *articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Normativa nazionale
L. 5 giugno 2003, n. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall' *articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell' *articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001*, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.

3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

12. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D.P.C.M. 20 dicembre 2014.

Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 2015, n. 78.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto, in particolare, l' *art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come modificato dall' *art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*;

Visto, in particolare, altresì il comma 2.3 del suddetto *art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001*, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo ivi previsto;

Visto l' *art. 1, comma 47*, della *legge 30 dicembre 2004, n. 311*, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visto l' *art. 14, comma 7*, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*;

Ritenuto di dover stabilire, per i processi di mobilità di cui ai commi 1 e 2 dell' *art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001* per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, i criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014* con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014* con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014* recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1. Finalità e definizioni

Normativa nazionale
D.P.C.M. 20 dicembre 2014.

Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. Il presente decreto stabilisce, per i processi di mobilità di cui ai commi 1 e 2 dell' *art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, per i quali è necessario un trasferimento di risorse, i criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi del predetto *art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001*.

2. Ai fini delle disposizioni del presente decreto e fermo restando che, salvo disposizioni speciali, la mobilità presuppone il posto disponibile nella dotazione organica, si intende per:

a) “mobilità volontaria”: le procedure avviate dalle amministrazioni pubbliche per ricoprire i propri posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all' *art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, secondo la disciplina del comma 1 del medesimo *art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001*;

b) “mobilità volontaria sperimentale”: le procedure di mobilità volontaria che interessano sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali per le quali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza per disporre il passaggio diretto. In tal caso l'amministrazione cedente, ai sensi dell' *art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di appartenenza;

c) “bando di mobilità”: il bando che l'amministrazione interessata pubblica per avviare le procedure di mobilità di cui alle lettere a) e b). Tale bando, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione per un periodo pari almeno a trenta giorni, indica i posti che si intendono ricoprire attraverso passaggio diretto, i requisiti e le competenze professionali richiesti e i criteri di scelta degli stessi;

d) “mobilità d'ufficio”: la mobilità disposta all'interno della stessa amministrazione in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui sono adibiti i lavoratori di cui all' *art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;

e) “mobilità obbligatoria tra PA”: nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all' *art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, la mobilità disposta, anche senza l'assenso del lavoratore, previo accordo tra amministrazioni pubbliche, in altra amministrazione la cui sede è collocata nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti;

f) “mobilità funzionale”: la mobilità di cui alle lettere d) ed e) disposta o derivante dai criteri definiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata di cui all' *art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico, secondo la disciplina prevista dal comma 2 dell' *art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001*;

g) “mobilità preliminare all'indizione di pubblici concorsi”: le procedure di mobilità volontaria che le amministrazioni attivano prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio, ai sensi del comma 2-bis dell' *art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001*;

h) “mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni”: la mobilità di cui all' *art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001* che deve essere finanziata con le risorse destinate alle assunzioni in quanto si svolge tra amministrazioni delle quali almeno una non è soggetta a limitazioni delle assunzioni;

i) “mobilità neutrale per la finanza pubblica”: la mobilità di cui all' *art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001* che si svolge, ferma restando la preventiva verifica della sostenibilità finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio dell'ente di destinazione, tra amministrazioni pubbliche interessate ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e per le quali le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;

j) “fondo per la mobilità”: il fondo previsto dall' *art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001* istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Normativa nazionale
D.P.C.M. 20 dicembre 2014.

Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

k) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni indicate dall' *art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.*

Art. 2. Mobilità finanziata con il fondo per la mobilità

1. In via ordinaria la mobilità si svolge, nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica, con le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche hanno nella disponibilità dei loro bilanci, nel rispetto della disciplina prevista per la mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni e per la mobilità per la quale ricorrono le condizioni di neutralità per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 2, lettera i).

2. Le procedure di mobilità finanziata con il fondo per la mobilità si configurano come speciali. In particolare, è consentito fare ricorso a tale fondo esclusivamente nei seguenti casi:

a) a fronte di specifiche disposizioni di legge, analogamente a quanto previsto dall'art. 30, comma 2.3;

b) mobilità funzionale, ove previsto il ricorso al fondo. Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che dispone e disciplina la mobilità funzionale specifica di volta in volta le modalità di finanziamento della predetta mobilità, previa verifica, per tale specifico aspetto, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) mobilità volontaria e mobilità obbligatoria, purché riconducibili alla fattispecie della mobilità neutrale per la finanza pubblica, laddove, in relazione ad una conclamata carenza di personale, con oggettivi effetti sul regolare funzionamento degli uffici, è necessario reclutare un consistente numero di dipendenti pubblici con riflessi contabili, in termini di oneri, significativi e non piena disponibilità di risorse finanziarie nel proprio bilancio.

3. Non sono in ogni caso ammesse richieste di utilizzo del fondo per la mobilità nei casi di:

a) mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni;

b) mobilità volontaria sperimentale, salvo quanto previsto dalla lettera c) del comma 2;

c) mobilità d'ufficio;

d) mobilità preliminare all'indizione di pubblici concorsi.

4. Resta fermo che la mobilità finanziata con il fondo dell'art. 30, comma 2.3, è consentita nei limiti della disponibilità del fondo medesimo.

Art. 3. Condizioni per accedere all'utilizzo del fondo per la mobilità

1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, le amministrazioni pubbliche dichiarano nel bando di mobilità che intendono avvalersi del fondo per la mobilità, specificando che gli enti, a cui appartengono i lavoratori interessati al passaggio diretto, nel manifestare il loro assenso al trasferimento, devono impegnarsi a provvedere al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale che sarà trasferito, secondo le modalità previste dall'art. 4. Il bando indica, altresì, che la conclusione della procedura di mobilità è condizionata dall'effettiva corresponsione all'amministrazione delle risorse del fondo per la mobilità. Per le risorse che le amministrazioni fanno confluire al fondo non si applica l' *art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012.*

2. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di presentare richiesta motivata, accompagnata dal bando di mobilità, al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di utilizzo del fondo per la mobilità. La motivazione della richiesta deve dare evidenza della grave carenza di personale, del rischio per il regolare funzionamento dei servizi, dell'oggettiva indisponibilità di risorse finanziarie in bilancio.

Normativa nazionale
D.P.C.M. 20 dicembre 2014.

Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le amministrazioni pubbliche che richiedono di essere ammesse all'utilizzo del fondo per la mobilità acquisiscono, dalle amministrazioni di provenienza del personale interessato al trasferimento, l'assenso sia alla mobilità, sia al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante, al lordo degli oneri ed imposte a carico dell'amministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 4. Esse predispongono, pertanto, un apposito prospetto che dà evidenza delle risorse che confluiranno nel fondo e di quelle necessarie per finanziare i relativi processi di mobilità.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato valutano le richieste di cui al presente articolo, corredate della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno redigono per il Consiglio dei ministri apposita relazione su:

- a) le istanze pervenute con indicazione dell'ammontare delle risorse richieste;
- b) l'ammontare delle risorse disponibili nel fondo per la mobilità.

5. Sulla base degli atti di cui al comma 4 il Consiglio dei ministri delibera sulle priorità di accesso al fondo e sull'accoglimento totale o parziale della richiesta, fermo restando il limite delle disponibilità del fondo. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla *legge 7 aprile 2014, n. 56*.

6. Nelle ipotesi di mobilità funzionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), finanziata con il fondo per la mobilità, il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione disciplina la procedura da seguire per accedere al fondo.

7. Alle amministrazioni pubbliche ammesse all'utilizzo del fondo per la mobilità, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite dell'ammontare delle risorse necessarie per corrispondere il trattamento economico del personale trasferito. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui all'art. 2, comma 2. Le amministrazioni interessate sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le cessazioni a qualsiasi titolo intervenute in ciascun anno del personale coinvolto nelle richiamate procedure di mobilità.

8. In sede di prima applicazione il fondo per la mobilità finanzia prioritariamente, in via di anticipazione, la mobilità degli uffici giudiziari e quella connessa all'applicazione della *legge n. 56 del 2014*.

9. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato monitora semestralmente la disponibilità del fondo per la mobilità tenuto conto dei flussi finanziari di entrata e di quelli di uscita e ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 4. Modalità di alimentazione del fondo per la mobilità

1. Ai sensi dell' *art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, il fondo per la mobilità, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento al capitolo n. 3606 di capo X dell'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. Rimangono acquisite al fondo le risorse che si rendono disponibili all'atto della cessazione dal servizio del personale trasferito a valere sul fondo medesimo.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione che si sia impegnata a provvedere al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale da trasferire ai sensi del precedente art. 3, comma 1, non provveda entro il 30 giugno di ciascun anno ovvero, nell'anno in cui avviene il trasferimento, entro

Normativa nazionale
D.P.C.M. 20 dicembre 2014.

Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

due mesi dalla data dello stesso, qualora questo avvenga dopo il 30 aprile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede al recupero delle somme non versate, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ad essa spettanti a carico del bilancio dello Stato. Qualora la riduzione non sia possibile per carenza di risorse iscritte in bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica all'Agenzia delle entrate, gli importi da recuperare nei confronti dell'Ente, a valere sulle entrate a qualsiasi titolo dovute allo stesso e riscosse tramite il sistema del versamento unificato, di cui all' *art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo per la mobilità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.P.C.M. 26 settembre 2014.***Criteria per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.***

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2014, n. 263.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Vista la *legge 7 aprile 2014, n. 56*, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modificazioni, di seguito anche “legge”;

Visto, in particolare, l'*art. 1, comma 92*, della legge, secondo cui: “Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'*art. 119 della Costituzione*, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale”;

Visto l'*art. 1, comma 16*, della legge secondo cui dal “1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno”;

Visto l'*art. 1, comma 44*, della legge che stabilisce “A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle

Normativa nazionale
D.P.C.M. 26 settembre 2014.

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative
connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.

funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'*art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione*” le funzioni fondamentali elencate dal medesimo comma;

Visto, altresì, quanto previsto dall'*art. 1, comma 47*, della legge, secondo cui “Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali”;

Visto, altresì, quanto previsto dall'*art. 1, comma 48*, della legge, secondo cui “Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento”;

Visto, altresì, il disposto dell'*art. 1, comma 89*, della legge, in base al quale, con riferimento alle funzioni di competenza statale trasferite dalle province ad altri enti territoriali, il presente decreto determina la data di effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;

Visto, altresì, quanto previsto dall'*art. 1, comma 90*, della legge, in relazione ad enti o agenzie che esercitano, in ambito provinciale o sub-provinciale, funzioni di organizzazione di servizi di rilevanza economica di competenza comunale o provinciale, a seguito di attribuzione ad opera di disposizioni normative statali;

Visto, altresì, il disposto dell'*art. 1, comma 95*, della legge, secondo cui “La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'*art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*”;

Visto, altresì, il disposto dell'*art. 1, comma 96*, della legge, che recita: “Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

Normativa nazionale
D.P.C.M. 26 settembre 2014.

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative
connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetti del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio”;

Visto, altresì, il disposto dell'*art. 1, comma 97*, della legge, secondo cui il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal medesimo comma 97;

Visto, il disposto dell'*art. 1, comma 150*, della legge che prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Visto, infine, il disposto dell'*art. 1, comma 150-ter*, della legge, secondo cui il presente decreto, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dell'*art. 1 commi da 85 a 97* della legge, tra le province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui all'*art. 1, comma 150-bis*, della legge;

Tenuto conto di quanto previsto dalla legge in merito ai criteri e alle modalità per il trasferimento di funzioni dalle province agli enti subentranti;

Visto, altresì, il *decreto legge 24 aprile 2014, n. 66*, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni con la *legge 23 giugno 2014, n. 89*;

Considerato l'Accordo ai sensi dell'*art. 1, comma 91*, della legge (di seguito anche Accordo) sancito in sede di Conferenza Unificata, in data 11 settembre 2014, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in merito all'individuazione delle funzioni oggetto del riordino e le relative competenze;

Considerato che nel predetto Accordo Stato e Regioni hanno convenuto che, per quanto riguarda il personale, sia garantito l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali per

Normativa nazionale
D.P.C.M. 26 settembre 2014.

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative
connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.

individuare i criteri per la mobilità, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 19 novembre 2013;

Consultate, per quanto attiene le risorse umane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed esaminati i criteri per la mobilità;

Acquisita, conformemente a quanto previsto dal comma 92, primo periodo dell'*art. 1* della legge, l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali in data 11 settembre 2014;

Su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'*art. 1, comma 92*, della legge:

a) stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'*art. 1* della stessa legge, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista;

b) tiene conto delle risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'*art. 119 della Costituzione*, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88 dell'*art. 1* della legge;

c) dispone, altresì, in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale;

d) stabilisce, fermo il rispetto di quanto previsto all'*art. 1, comma 96*, della legge, modalità e termini procedurali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino.

2. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali interessati applicano, secondo i rispettivi ambiti, le disposizioni di cui al presente decreto.

Normativa nazionale
D.P.C.M. 26 settembre 2014.

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative
connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.

Art. 2. Criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse

1. L'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge, anche ai fini del subentro nei rapporti attivi e passivi in corso.
2. In applicazione del criterio generale di cui al comma 1 e delle disposizioni di cui al presente decreto le province, anche quelle destinate a trasformarsi in città metropolitane, effettuano, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, una mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, fondamentali e non, alla data di entrata in vigore della legge, salvo per quanto riguarda i beni e le partecipazioni in enti e società per i quali prevale il termine di cui al successivo *art. 5* del presente decreto, compresi i rapporti attivi e passivi. Tale mappatura è comunicata alla Regione e al rispettivo Osservatorio di cui all'Accordo adottato ai sensi dell'*art. 1, comma 91*, della legge, secondo il modello adottato dall'Osservatorio nazionale. Il documento di cui al presente comma indica, per quanto riguarda le risorse umane, il contingente numerico complessivo e l'equivalente finanziario in termini di spesa del personale riferito alle singole funzioni tenendo conto anche del personale in posizione di comando o di distacco.
3. L'Osservatorio regionale verifica la coerenza della ricognizione con i criteri del presente decreto e ne valida i contenuti entro i successivi 15 giorni trasmettendo tempestivamente all'Osservatorio nazionale, di cui all'Accordo adottato ai sensi dell'*art. 1, comma 91*, della legge, la documentazione finale. In caso di incongruenze l'Osservatorio regionale individua e propone alle province interessate soluzioni per rendere conforme la ricognizione ai criteri previsti dal presente decreto. In caso di mancata ricognizione o qualora persistano le incongruenze segnalate, la Regione assume le relative determinazioni.
4. In esito all'attribuzione delle funzioni ai sensi dell'*art. 1, comma 89*, della legge, le amministrazioni interessate concordano, entro i termini previsti e secondo le modalità stabilite dalle Regioni, tenendo conto del documento validato di cui al comma 3, il trasferimento dei beni e delle risorse, ivi comprese le risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi. Resta fermo, per quanto riguarda il personale, il rispetto dell'*art. 4*. Concordano inoltre le compensazioni sulla spesa di personale e sulle facoltà ad assumere riferibili agli enti coinvolti nel rispetto del principio di invarianza di spesa complessiva e della normativa vigente in materia. A tale scopo le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente e sono considerati per gli enti cedenti quali riduzioni di spesa. Ove le amministrazioni interessate non concordino nei termini previsti, la Regione assume le relative determinazioni.
5. Quanto concordato ai sensi del comma 4 viene comunicato alle Regioni che ne informano l'Osservatorio nazionale unitamente alle determinazioni assunte ai sensi dello stesso comma 4, ai fini della conseguente presa d'atto con più decreti ricognitivi del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. Tali decreti, per la parte relativa alle risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi, ed eventualmente

non ancora trasferite all'ente subentrante, sono comunicati anche ai singoli Ministeri interessati, per la relativa riattribuzione.

Capo II

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative

Art. 3. Criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie

1. Le amministrazioni di cui all'*art. 2, comma 2*, procedono, nel rispetto dello stesso *art. 2*, alla ricognizione delle risorse finanziarie tenendo conto:

- a) dei dati desumibili dai rendiconti di bilancio provinciali dell'ultimo triennio;
- b) dei dati forniti dalle province relativamente alla quantificazione della spesa provinciale ascrivibile a ciascuna funzione o a gruppi omogenei di funzioni;
- c) della necessità che siano attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'*art. 119 della Costituzione*, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione, compatibilmente con il quadro finanziario di riferimento.

2. Ai fini della definizione delle risorse finanziarie relative alla spesa del personale, in relazione al contingente numerico complessivo di cui all'*art. 2, comma 2*, si tiene conto della spesa complessiva del personale dirigenziale e non dirigenziale risultante dagli impegni del rendiconto di bilancio dell'ultimo anno. Restano ferme le previsioni di cui all'*art. 1, comma 96, lettera a)*, della legge, che garantisce anche il mantenimento del trattamento fondamentale e accessorio in godimento del personale trasferito.

3. Le risorse finanziarie trasferite non potranno, in ogni caso, superare l'ammontare di quelle utilizzate dalle Province per l'esercizio delle funzioni precedente al riordino, tenuto conto del *decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*.

4. I decreti ricognitivi di cui al comma 5 dell'*art. 2*, per la parte relativa alle risorse finanziarie, sono trasmessi anche all'Agenzia delle Entrate la quale, attraverso la struttura di gestione di cui all'*art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, provvede, ove non siano state già trasferite dalle province o dalle città metropolitane, al recupero delle risorse dovute all'ente subentrante nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'*art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, riscossa tramite F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province o alle città metropolitane, con contestuale riversamento agli enti interessati.

Normativa nazionale
D.P.C.M. 26 settembre 2014.

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative
connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.

5. Gli obiettivi del patto di stabilità interno con corrispondenza fra funzione svolta, oneri finanziari, risorse trasferite e revisione degli spazi sul patto di stabilità interno per ciascun ente coinvolto sono modificati secondo quanto previsto dal comma 94 dell'*art. 1* della legge.

6. Gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni per gli enti subentranti, non rilevano ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, così come previsto dal comma 96, lett. d) dell'*art. 1 della legge n. 56/14*, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante.

7. Al recupero delle somme di cui al comma 150-bis dell'*art. 1* della legge si provvede con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi successivamente alla ricognizione di cui all'*art. 2*.

Art. 4. Criteri generali per l'individuazione delle risorse umane

1. Ai sensi dell'*art. 1, comma 89*, della legge, nei termini e secondo le modalità previste dallo Stato e dalle Regioni, le amministrazioni interessate al riordino delle funzioni individuano, nel rispetto della disciplina prevista all'*art. 1, comma 96, lettera a)*, della legge nonché delle forme di esame congiunto con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente, il personale e i rapporti di lavoro interessati al trasferimento secondo i seguenti principi e criteri:

- a) rispetto dei limiti finanziari e numerici previsti dall'accordo sottoscritto ai sensi dell'*art. 2, comma 4*, del presente decreto;
- b) garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché di quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista;
- c) svolgimento in via prevalente, alla data di entrata in vigore della legge, ferme restando le cessazioni eventualmente intervenute, di compiti correlati alle funzioni oggetto di trasferimento;
- d) subentro anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, e, con riferimento ai posti di organico correlati alle funzioni oggetto di trasferimento, le procedure concorsuali e le graduatorie vigenti;

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, anche in merito alle forme di esame congiunto con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni possono adottare criteri integrativi nel rispetto di principi di trasparenza ed imparzialità, tenendo altresì conto dei carichi di famiglia, delle condizioni di disabilità e delle condizioni di salute, dell'età anagrafica, dell'anzianità di servizio e della residenza.

3. In esito al processo di trasferimento del personale, ai fini del relativo monitoraggio, gli enti subentranti e gli Osservatori regionali trasmettono, una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, sulla base della modulistica definita dall'Osservatorio nazionale, rispettivamente all'Osservatorio regionale di riferimento e all'Osservatorio nazionale.

Normativa nazionale
D.P.C.M. 26 settembre 2014.

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative
connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.

Art. 5. Criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali e organizzative

1. I beni del demanio provinciale sono trasferiti al valore loro attribuito come indicato nell'ultimo bilancio approvato dall'ente che trasferirà il bene stesso o eventualmente attribuibile sulla base dei principi contabili nazionali in materia di valutazione degli immobili e tenuto conto della capitalizzazione degli investimenti effettuati su di essi. I beni del demanio culturale sono trasferiti con le procedure previste dalla legge.
2. I beni del patrimonio immobiliare sono trasferiti al loro costo storico desumibile dall'ultimo inventario dell'ente, attualizzato alla fine dell'esercizio antecedente il trasferimento e aumentato di eventuali capitalizzazioni intervenute nel corso degli anni sui medesimi immobili.
3. I beni mobili sono trasferiti al loro costo storico al netto del relativo fondo di ammortamento, come risultante dall'ultimo inventario dell'ente. Ai fini del trasferimento, si tiene conto del loro valore contabile.
4. Le partecipazioni aventi valore economico sono trasferite al valore del patrimonio netto, asseverato dal collegio sindacale della società.
5. Il trasferimento dei beni comporta il trasferimento di eventuali proventi da essi ricavati, e parimenti degli oneri finanziari di qualsivoglia natura, su di essi eventualmente gravanti.
6. Per quanto riguarda le società o altri enti partecipati che esercitano tutta o parte delle funzioni oggetto di riordino, le relative partecipazioni sono trasferite, ai sensi dell'*art. 2* del presente decreto, e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e statutarie. Le società o altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o in liquidazione al momento del trasferimento della funzione o per i quali sussistano i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione non sono soggetti al subentro dell'ente cui la funzione è trasferita.
7. I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla lett. b) del comma 96 dell'*art. 1* della legge.
8. La mappatura dei beni e delle partecipazioni in società di cui al presente articolo è fatta dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'*art. 2, comma 2* del presente decreto, con riferimento alla situazione esistente alla data della entrata in vigore del presente decreto.

Capo III

Funzioni amministrative di competenza statale

Normativa nazionale
D.P.C.M. 26 settembre 2014.

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative
connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.

Art. 6. Attribuzione delle funzioni amministrative oggetto di riordino nelle materie di competenza statale

1. Le funzioni oggetto di riordino, nelle materie di competenza statale sono così individuate e attribuite:

I. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni, di cui all'*art. 3, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482*, sono attribuite, ove previste, alle città metropolitane ed alle Province come enti di area vasta;

II. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di determinare, nelle Province in cui siano presenti i gruppi linguistici tutelati, nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle stesse, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche, di cui all'*art. 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482*, sono attribuite, ove previste, alle città metropolitane ed alle Province come enti di area vasta;

III. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di istituire appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali, di cui all'*art. 16 della legge 15 dicembre 1999, n. 482* sono attribuite, ove previste, alle città metropolitane ed alle Province come enti di area vasta.

2. Sono contestualmente confermati in capo alle Province i beni e le risorse umane, finanziarie e organizzative connesse alle funzioni di cui al comma 1.

Capo IV

Decorrenza e disposizioni finali

Art. 7. Decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte dell'ente subentrante

1. Ai sensi del comma 89 dell'*art. 1* della legge, le funzioni di cui all'*art. 6* del presente decreto sono esercitate, per quanto riguarda le province, dal momento dell'entrata in vigore del presente decreto e, per quanto riguarda le città metropolitane dal 1° gennaio 2015.

2. L'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante delle funzioni trasferite dalle Regioni ai sensi del presente decreto sarà determinato dalle singole Regioni con l'atto attributivo delle funzioni oggetto del trasferimento.

Art. 8. Disposizione finale

Normativa nazionale
D.P.C.M. 26 settembre 2014.
Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative
connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.

1. Eventuali ulteriori DPCM integrativi o esplicativi del presente saranno adottati solo previa intesa acquisita nella Conferenza unificata.

Art. 9. Pubblicazione e diffusione

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diffuso anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'
articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001

Attesa la rilevanza e l'urgenza di dare attuazione alle disposizioni in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, nonché di fornire chiarimenti in merito ad altri profili di raccordo tra le disposizioni di cui alla *legge 23 dicembre 2014, n. 190* (legge di stabilità 2015) e quanto previsto dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, si ritiene necessario adottare le seguenti linee guida. Sui contenuti del presente documento è stato sentito l'Osservatorio nazionale ed è stata data informativa alle Organizzazioni sindacali.

Maria Anna Madia

Maria Carmela Lanzetta

Comma 735 - Decorrenza delle misure della legge di stabilità

La *legge 23 dicembre 2014, n. 190* (legge di stabilità 2015), salvo quanto disposto dall'articolo 1, commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 e 701 della medesima legge, **entra in vigore il 1° gennaio 2015**.

Commi 418 e 419 - Contenimento della spesa per le province delle regioni a statuto ordinario.

Le province e le città metropolitane (di seguito **enti di area vasta**) concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. L'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

conseguire è definito da apposito decreto interministeriale tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.

La riduzione incrementale della spesa corrente si coordina anche con la graduale attuazione dei processi di mobilità del personale definiti dalla *legge 56 del 2014* e dai commi da 420 a 428. Tali processi determinano una progressiva riduzione della spesa del personale sostenuta dalle città metropolitane e dalle province attraverso una ricollocazione del personale in mobilità presso le amministrazioni titolari delle funzioni non fondamentali in attuazione della predetta *legge 56/2014* e in altre amministrazioni pubbliche, a cui si aggiunge, nello stesso arco temporale del biennio 2015-2016, la riduzione di spesa del personale in servizio presso gli enti di area vasta in ragione dell'estinzione dei rapporti di lavoro in relazione alle cessazioni dal servizio previste dalla disciplina vigente (anche mediante applicazione dell' *articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*).

Comma 420 - Contenimento della spesa di personale mediante divieti in materia di assunzioni a tempo indeterminato, di stipula di rapporti di lavoro flessibile e di attribuzione di incarichi di consulenza.

Finalità

La previsione del comma 420 è da collegare alla misura del comma 418 che dispone per le province e per le città metropolitane una significativa e progressiva riduzione della spesa corrente.

Ambito soggettivo

La previsione si applica solo alle **province**, comprese quelle con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri, delle Regioni a statuto ordinario. Non si applica alle città metropolitane. Questo si evince dalla formulazione del comma 420 (che parla solo delle province) raffrontata con quella del comma 418 (che cita espressamente sia le province, sia le città metropolitane). Pertanto con riguardo al comma 421, che contempla tra i destinatari tanto le province quanto le città metropolitane, il periodo secondo cui "Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo." si intende riferito **esclusivamente alle province**.

Si evidenzia che, poiché le misure del comma 418 sono destinate anche alle città metropolitane, pur non essendo le stesse destinatarie del comma 420, è evidente che la compressione delle spese correnti si rifletterà anche sulla spesa di personale riducendo notevolmente i margini di ampliamento della stessa anche per le medesime città metropolitane.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si aggiunge, inoltre, che, fintanto che permangono presso le predette città metropolitane situazioni di soprannumerarietà, non sarà comunque consentito alle stesse, in applicazione dei principi generali che vietano assunzioni in assenza di disponibilità di posti, ricorrere ad assunzioni di personale con la conseguente sostanziale applicazione dei divieti di cui alle lettere c) e d).

Chiarimenti in merito ai divieti per le province riguardanti il personale

Lettera c): divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità:

Il divieto era già previsto dall' *articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*. Tale divieto è stato confermato dall' *articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, e dall' *articolo 4, comma 5, secondo periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. Fino al 31 dicembre 2014 il divieto si applicava alle province secondo l'ordinamento anteriore alla *legge 56/2014*. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il divieto si applica alle sole province e non anche alle città metropolitane, fatti salvi gli effetti di riduzione della spesa corrente derivanti per queste ultime dal citato comma 418.

La lettera c) del comma precisa che il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, si estende anche all'acquisizione di personale mediante mobilità, anche laddove avviata anteriormente alla predetta data.

Resta fermo l'obbligo di assunzione per coprire la quota riservata alle categoria protette, anche in deroga al divieto di cui alla lettera c).

Lettera d): divieto di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi.

Il divieto scaturisce dal principio secondo cui l'onere del trattamento economico del personale in posizione di comando grava sull'amministrazione utilizzatrice.

Lettera e): divieto di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del TUEL (*D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*) I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Alle province è preclusa in modo assoluto, per le finalità di contenimento della spesa derivanti principalmente dalla misura di cui al comma 418, la possibilità di attivare nuovi rapporti di lavoro ai sensi dell' articolo 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e 110 (Incarichi a contratto) del TUEL, sia per le province che hanno svolto le nuove elezioni, sia per quelle che devono ancora svolgerle, ai sensi della *legge 56/2014*. Sul punto occorre operare una distinzione tra l' articolo 90 e l' articolo 110, nonché tra disciplina a regime e disciplina transitoria.

Disciplina a regime articolo 90.

Rispetto all' articolo 90 il divieto interviene impedendo l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro. Ne deriva che, per supportare il Presidente della Provincia nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge lo stesso può ricorrere esclusivamente ai dipendenti di ruolo dell'ente senza maggiori oneri. In nessun caso, invece, è consentito assumere collaboratori con contratto a tempo determinato, secondo le prescrizioni del predetto articolo 90.

Disciplina a regime articolo 110.

La distinzione tra personale interno e soggetti esterni non rileva ai fini dell' articolo 110 in quanto in entrambi i casi è presupposto necessario l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. In sostanza, le Province non possono stipulare contratti a tempo determinato ex articolo 110 neppure con personale interno, in quanto il predetto articolo presuppone **l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro** espressamente vietata dalla lettera e). Disciplina transitoria articolo 110.

La lettera e) prevede che i rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di prorogare gli stessi. Resta inteso che il contratto è risolto di diritto nel caso di ente che dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie (art. 110, c. 4). La disciplina transitoria dettata per l' articolo 110 si applica sia per le province che hanno svolto le nuove elezioni, sia per quelle che devono ancora svolgerle, ai sensi della *legge 56/2014*.

Disciplina transitoria articolo 90.

Per quanto riguarda i contratti in essere ai sensi dell' articolo 90, per le province che non hanno ancora proceduto alle nuove elezioni si applica la disciplina ordinaria sulla durata del contratto, con la conseguenza che alla scadenza prevista il rapporto di lavoro si estingue ed è vietata tanto la proroga, quanto l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Lettera f): divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

I rapporti di lavoro flessibile contemplati dal predetto articolo 9 comma 28 sono i contratti di lavoro: a) a tempo determinato, b) quelli flessibili scaturenti da convenzioni, c) di collaborazione coordinata e continuativa, d) di formazione-lavoro o altri rapporti formativi, e) di somministrazione di lavoro, f) di lavoro accessorio. Il divieto si estende anche alle proroghe o alla prosecuzione dei predetti rapporti di lavoro. In relazione alle finalità di contenimento della spesa, si ritiene che il divieto si estenda al caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea ritenendo che per i progetti connessi con tali fondi si possa utilizzare il personale già in servizio presso gli enti di area vasta. Si aggiunge, ad ogni buon fine e a supporto della coerenza esegetica, che la legge 56/2014, all' articolo 1, comma 92 prevede la garanzia dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. Pertanto, le proroghe sono ammesse nei limiti in cui eventuali disposizioni speciali di leggi le consentono come si andrà meglio a dire nel paragrafo dedicato alle proroghe.

Lettera g): divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Nella casistica rientrano tutte le tipologie di incarico disciplinate dall' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Disposizioni speciali in materia di proroghe dei contratti

Sono fatte salve, in materia di proroga, per le tipologie di lavoro e per la platea dei soggetti ivi indicate, le diverse previsioni di legge quali, per quanto concerne gli **enti di area vasta**, quelle contenute:

- a) nell' articolo 1, comma 429, della legge 190/2014.
- b) nell' articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192.

Comma 429 - Disciplina speciale per il personale degli enti di area vasta adibito a servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro (finanziamento della spesa di personale a tempo indeterminato e delle proroghe per i tempi determinati e per le collaborazioni coordinate e continuative)

Finalità, ambito soggettivo e vigenza temporale

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La previsione è indirizzata agli **enti di area vasta** e ha l'obiettivo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego e la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "garanzia per i giovani".

La norma deve intendersi di **vigenza annuale** in quanto, pur non fissando un dies ad quem delimitativo della propria efficacia, una norma di pari tenore, anch'essa priva di limite temporale, era già prevista nella legge di stabilità 2014 (*L. n. 147/2013*) e, malgrado ciò, il legislatore ha ritenuto di disporre la medesima previsione anche nella legge di stabilità 2015. Ciò comprova l'intenzione del legislatore di attribuire anche al comma 429 efficacia annuale.

Letture sistematiche con la legge n. 183 del 2014

La previsione detta una disciplina speciale per le città metropolitane e le province che, a seguito o nelle more del riordino delle funzioni fondamentali, continuino a esercitare le funzioni ed i compiti relativi ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro. La disciplina speciale per il personale dedicato alle predette funzioni va letta in relazione al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive per il lavoro di cui alla *legge delega n. 183/2014*. Tale legge prevede, tra i principi delega del comma 4, l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, la razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, la possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati. Come meglio si dirà nel prosieguo, **tale personale seguirà un percorso di ricollocazione separato da definire in sede di attuazione della legge 183/2014, secondo i criteri di delega sopra descritti.**

Contenuto

La norma autorizza gli enti suddetti a finanziare, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali, le seguenti fattispecie:

- rapporti di lavoro a tempo indeterminato: la disciplina del comma 429 rende possibile finanziare, a valere sui programmi dei fondi strutturali, le spese del personale di ruolo adibito ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro. Ciò determina, nelle more del riordino delle funzioni, anche per effetto della *legge 183/2014*, un effetto positivo sul bilancio degli enti di area vasta. Questo finanziamento straordinario è in linea con quanto detto in merito al percorso differenziato riservato al personale a tempo indeterminato adibito a tali funzioni;

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato e prosecuzione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che siano strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi e di interventi da essi finanziati. Si tratta di rapporti di lavoro finanziati a valere sui fondi comunitari, anche in applicazione della legge di stabilità 2014, a cui gli enti fanno ricorso per garantire la continuità del servizio.

La disciplina recata dal comma 429, in quanto derogatoria, è soggetta ad applicazione restrittiva. Resta fermo il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Ne consegue che, atteso il finanziamento con fondi comunitari, gli oneri sostenuti non si calcolano ai fini del rispetto dei limiti di cui all' *articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010* e dell' art. 1, comma 557, della *legge n. 296 del 2006*.

In merito alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità si rinvia alla *circolare n. 6 del 18 febbraio 2014* del Ministero dell'economia e delle finanze. Per completezza si fa rilevare che la previsione del comma 429 trova applicazione anche per le Regioni che hanno mantenuto la gestione dei servizi per l'impiego, come espressamente previsto dal comma 427.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà, per quanto di competenza, gli atti connessi con la parte della norma che autorizza lo stesso Dicastero, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all' *articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845*, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 - Proroga dei contratti a valere sui fondi dell' articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010

La previsione di cui al predetto comma 6 è applicabile sia alle province, sia alle città metropolitane. Infatti, il comma proroga al 31 dicembre 2015 il termine del 31 dicembre 2014 di cui all' articolo 4, comma 9, terzo periodo del *D.L. 101/2013* secondo cui, nel testo novellato, "Fermo restando il divieto previsto dall' *articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale." L'accezione " **province**" di cui al predetto comma 9 è riferita all'assetto istituzionale anteriore alla *legge 56/2014* e, pertanto, comprensiva delle città metropolitane succedute alle relative province a decorrere dal 1° gennaio 2015. La possibilità di proroga è da riferire, in base al contesto normativo di riferimento, al personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all' *articolo 4, comma 6, del D.L. 101/2013*. Sono altresì da rispettare i vincoli scaturenti dai seguenti articoli:

- 1, comma 557, della *legge 296/2006*;

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 9, comma 28, del *D.L. 78/2010*;

- 31, comma 26, lettera d), della *legge n. 183 del 2011*.

Resta ininfluente, in caso di violazione del patto, l'applicabilità del comma 429 in merito alla possibilità di finanziare con i fondi comunitari i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in quanto non determinano alcuna forma di assunzione o di maggiore onere per l'ente.

Comma 421 - Riduzione della dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario

Finalità e ambito soggettivo

Il comma ha l'obiettivo di ridurre ex lege la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario.

In relazione ai processi di riordino delle funzioni delle province, secondo la previsione della *legge 7 aprile 2014, n. 56*, il legislatore ha rapportato le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario al fabbisogno connesso con lo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite dalla predetta *legge 56/2014*. Le percentuali di riduzione sono tarate, infatti, in ragione della consistenza delle funzioni fondamentali rispettivamente attribuite agli enti di area vasta.

Percentuali di riduzione della dotazione organica

La previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è ridotta in misura rispettivamente pari al 30 e al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (8 aprile 2014). Per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all' articolo 1, comma 3, secondo periodo, della *legge 7 aprile 2014, n. 56*, la predetta misura di riduzione è fissata nella percentuale del 30. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore.

Si precisa, per esigenze di chiarezza, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il valore della spesa della dotazione organica è ridotto ex lege nelle percentuali indicate e che, entro 30 giorni (**31 gennaio 2015**), gli enti di area vasta possono effettuare una riduzione maggiore laddove ritengano che il loro fabbisogno complessivo di personale, necessario a consentire lo svolgimento delle funzioni fondamentali, possa essere inferiore.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 le amministrazioni provinciali e le città metropolitane comunicano, nel contesto degli osservatori regionali di cui all'accordo sottoscritto in applicazione dell' *articolo 1, comma 91, della legge 56/2014*, la **consistenza finanziaria** della dotazione organica ridotta, in misura non inferiore alle percentuali previste dalla legge, e la base di computo presa a riferimento. Per sottrazione si determinerà il valore finanziario dei soprannumeri. Il termine previsto per gli adempimenti di cui al presente paragrafo, data la complessità dell'operazione e i tempi richiesti per l'adozione delle linee guida, potrà, ove necessario, **coincidere con quello previsto per la definizione dei piani di riassetto organizzativo (1° marzo 2015), come si andrà a dire.**

In chiave di coordinamento sistematico del disposto del comma 421 con il comma 423, nonché di coerenza dei criteri che sovraordinano le misure di riorganizzazione, si ritiene che l'articolazione della dotazione organica ridotta possa essere declinata in sede di determinazione dei piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale di ciascuna ente di area vasta, piani da adottare entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (**1° marzo 2015**).

Alla data del 1° marzo 2015, ove l'ente ritenga di operare un'ulteriore riduzione di dotazione organica, dovrà procedere alla rideterminazione del valore finanziario della stessa e quindi del soprannumero. I termini di cui sopra presuppongono una sincronia con i processi di riordino delle funzioni. L'Osservatorio nazionale previsto dall'accordo di cui all' *articolo 1, comma 91, della legge 56/2014* adotta le iniziative necessarie di impulso e raccordo prevedendo, in caso di necessità, il riallineamento delle scadenze nella misura strettamente indispensabile, in relazione allo stato di attuazione del riordino.

Criteri di calcolo della spesa di personale di ruolo

Si deve precisare che con la nozione di "spesa del personale di ruolo" deve intendersi la spesa complessiva riferita a tutto il personale, (impegnato tanto nelle funzioni fondamentali quanto in quelle non fondamentali), appartenente al ruolo della provincia o della città metropolitana, ivi inclusi i dipendenti di ruolo che prestano servizio a qualsiasi titolo presso altre amministrazioni o enti o eventualmente in aspettativa. La commisurazione della spesa complessiva deve avvenire operativamente facendo riferimento alla spesa di personale "fotografata" all'8 aprile 2014 prendendo a riferimento, per definire la base di computo, il costo individuale dei dirigenti e delle singole posizioni economiche di ogni categoria calcolato per ciascun ente di area vasta. Il predetto costo si determina considerando il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

Valore finanziario dei soprannumeri ripartito per funzioni

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La quantificazione in termini di valore finanziario dei sovranumerari è ripartita, entro il 31 gennaio 2015, utilizzando, ove possibile, anche i dati già forniti agli osservatori regionali. **Ove necessario il termine può coincidere con quello del 1° marzo 2015.**

È utile distinguere il valore finanziario del personale soprannumerario stimandolo in relazione alle funzioni non fondamentali svolte [ad esempio: a) **personale impegnato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro;** b) personale con qualifiche riguardanti lo svolgimento dei compiti di vigilanza e di **polizia locale;** c) personale ripartito in base alle altre funzioni oggetto di riordino.] È opportuno, inoltre, stimare il valore finanziario del personale destinato al **collocamento a riposo** entro il 31 dicembre 2016 in relazione alla normativa vigente, comprese le previsioni di cui all' *articolo 2, comma 3, del D.L. 101/2013*. La ripartizione del valore finanziario dei soprannumerari consente di quantificare, già in questa fase, la consistenza finanziaria del personale che seguirà i vari percorsi che si andranno a delineare.

Comma 422 - Individuazione del personale che rimane assegnato agli enti di area vasta e del personale che sarà destinatario delle procedure di mobilità

La *legge 7 aprile 2014, n. 56* ha previsto un sistema di riordino delle funzioni che facevano capo agli enti di area vasta stabilendo, con procedure definite in sede di provvedimenti attuativi, le modalità di trasferimento delle risorse.

In particolare, rilevano i seguenti commi dell' articolo 1:

- comma 92 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...] sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione [...] delle risorse finanziarie, umane [...] connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

- comma 96, lettera a), secondo cui nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; **le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale.** I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Quanto sopra è opportunamente richiamato in quanto la *legge 56/2014* mantiene la sua portata primaria e le disposizioni della *legge 190/2014* si configurano come misure aggiuntive per favorire la ricollocazione del personale degli enti di area vasta. Il coordinamento tra le due leggi è operato in fase applicativa, sulla base delle presenti linee guida.

In merito ai provvedimenti attuativi si richiamano quelli di seguito indicati:

Accordo sottoscritto in attuazione dell' *articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*.

L'Accordo ¹ per i fini che ci riguardano ha previsto:

a) la costituzione di un **osservatorio nazionale** con funzioni, tra l'altro, di:

a. impulso e di raccordo per l'attuazione della *legge 56/2014* e di coordinamento con le sedi di concertazione istituite a livello regionale (ovvero gli osservatori regionali);

b. supporto al monitoraggio delle attività attuative del processo di riordino.

b) la costituzione di **osservatori regionali** come sedi di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino con formulazione di proposte concernenti la ricollocazione delle funzioni stesse presso il livello istituzionale più adeguato.

Decreto del presidente del consiglio 26 settembre 2014, in attuazione dell' *articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56*.

Il Decreto del Presidente del consiglio, adottato in attuazione dell' *articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56*² rileva per i seguenti punti o criteri:

- l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge (**risorse correlate alle funzioni**);
- in applicazione del criterio di cui al punto precedente, gli enti di area vasta hanno effettuato un **mappatura delle risorse** connesse a tutte le funzioni fondamentali e non alla data di entrata in vigore della *legge 56/2014* (8 aprile 2014);
- attribuzioni ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite delle risorse spettanti alle province dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali;
- garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché di quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

Gli osservatori regionali, tenuto conto del riordino delle funzioni provinciali, devono individuare le modalità e i criteri in base ai quali le Province e le Città metropolitane definiscono il personale che rimane a tali enti per l'esercizio delle loro funzioni e il personale che è destinato a procedure di mobilità. A tal fine occorre tenere conto di quanto segue.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

¹ Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, repertorio atti n. 106/CU

² Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, repertorio atti n. 107/CU

Partecipazione sindacale

In ogni fase dei processi che interessano il rapporto di lavoro del personale, sono garantite le forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

- Si rinvia alle previsioni del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* ed in particolare agli articoli:

- 6, comma 1, secondo cui nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità;

- 33 secondo la procedura individuata nell'articolo medesimo:

- La *legge 56/2014* ha previsto all'articolo 1:

- comma 91 che sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze;

- comma 92 che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...] sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite [...] dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

- comma 95 che la regione provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91.

- L'Accordo sopracitato (ex *articolo 1, comma 91, della legge 56/2014*) prevede, al punto 17, che lo Stato e le regioni convengono che, per quanto riguarda il personale, sentiti comuni, enti di area

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

vasta e loro rappresentanze territoriali sarà garantito l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali per individuare i criteri per la mobilità e per affrontare le altre questioni riguardanti i rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo di intesa stipulato in data 19 novembre 2013 e suoi aggiornamenti.

- Rileva, altresì, il Protocollo d'intesa del 19 novembre 2013.

In merito alla partecipazione sindacale si evidenzia che la stessa si svolgerà ai vari livelli previsti, fermo restando che quella ricadente nell'ambito di competenza del "datore di lavoro", in relazione all'impatto diretto degli atti adottati sui rapporti di lavoro dei dipendenti, dovrà essere curata dagli enti di area vasta.

Elenchi del personale e procedure di mobilità in relazione alle funzioni

In sede di osservatori regionali, sulla base del riordino delle funzioni, gli enti determinano i criteri affinché gli enti di area vasta definiscano l'elenco del personale che rimane a carico della dotazione organica degli enti medesimi di ciascuna regione a statuto ordinario e quello da destinare, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, alle procedure di mobilità. Il termine del 31 marzo 2015, previsto dal comma 422 per l'individuazione del personale, si intende che può essere diversamente modulato in relazione al completamento degli adempimenti che costituiscono il presupposto dell'indicazione nominativa del personale. Gli elenchi nominativi sono definiti in relazione al criterio del citato D.P.C.M. 26 settembre 2014, secondo cui l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge (**risorse correlate alle funzioni**). I percorsi di mobilità previsti sono:

a) *ex legge 56/2014*. Qualora la Regione, sulla base del precedente assetto, avesse delegato alla provincia l'esercizio di funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie (anche in forma di potestà impositiva, comprese le entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni) a copertura degli oneri di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con la provincia, lo stesso personale è trasferito alla regione con relative risorse corrispondenti all'ammontare dei precedenti trasferimenti (v. punto 15 lettera e) dell'accordo *ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014*). In tal caso il personale provinciale adibito allo svolgimento di funzioni non fondamentali è trasferito alla Regione con possibilità, ove necessario, di ampliamento della dotazione organica. In termini finanziari deve essere garantita la neutralità del processo, attese le risorse economiche già stanziare e assegnate dalla Regione alla Provincia, comprese le entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni. L'operazione di cui alla presente lettera si esaurisce nel corso dell'anno 2015 in relazione ai tempi di attuazione del riordino delle funzioni definito con legge regionale. Gli atti necessari sono tempestivamente adottati dall'ente di area vasta d'intesa con le regioni, sulla base dei criteri definiti in sede di osservatorio regionale. Si applica, per quanto riguarda le entrate tributarie, quanto previsto dal punto 15 lettera e) dell'accordo *ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014*.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) ex commi da 421 a 425. Nei casi diversi da quelli descritti dalla lettera a), ossia nelle ipotesi in cui la Regione in base al precedente assetto non avesse delegato l'esercizio di funzioni alla Provincia il personale è trasferito presso la Regione con ampliamento, ove necessario, della dotazione organica, a valere sulle risorse destinate alle assunzioni, secondo la disciplina prevista dal comma 424. Rispetto alle altre amministrazioni che in base alla *legge 56/2014* **non ereditano la titolarità delle funzioni non fondamentali, al passaggio di personale, secondo le procedure di mobilità derivanti dai commi 424 e 425, non corrisponde anche l'ampliamento della dotazione organica.**

In sede di osservatori regionali vengono, perciò definiti gli elenchi del personale di cui alle lettere a) e b). Sono esclusi dai predetti elenchi, in quanto interessati a percorsi diversi, i dipendenti che:

- svolgono i compiti di **polizia provinciale**. Per questo personale saranno definiti specifici percorsi di ricollocazione a valle degli interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, garantendo in ogni caso la neutralità finanziaria;

- svolgono le funzioni presso i centri per l'impiego. Il personale sarà ricollocato in sede di attuazione del **riordino delle funzioni in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro** (*art. 1, comma 4, della legge 183/2014*);

- saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche in virtù dell' *articolo 2, comma 3, D.L. 101/2013*.

Verifica del rispetto degli obblighi di riduzione della dotazione organica

Il valore finanziario degli oneri del personale di cui ai predetti elenchi, destinatario delle procedure di mobilità, nonché quello che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016, non può essere inferiore al valore finanziario del soprannumero come individuato dall'ente di area vasta al 31 gennaio o al 1° marzo. È fatta salva la possibilità di un valore finanziario superiore laddove, in esito ai piani di riassetto organizzativo, le dotazioni organiche sono ridotte in misura superiore rispetto al valore del 31 gennaio 2015.

Comma 423 Piani di riassetto organizzativo, decreto che fissa i criteri per la mobilità, informatizzazione dei processi

Come anticipato nel precedente paragrafo, nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall' *articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, sono determinati, con il supporto dei soggetti o enti in house delle amministrazioni centrali competenti (SOSE s.p.a. e Associazione Formez), piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di area vasta. In particolare i dati elaborati da SOSE connessi con le

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

funzioni, potranno essere presi a riferimento per realizzare adeguati processi di razionalizzazione.

Sempre in tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri, anche in riferimento all'ambito territoriale, sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell' *articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (**1° marzo 2015**). Tali criteri tengono conto di quanto previsto nelle presenti linee guida.

La mobilità si svolgerà tenendo conto delle tabelle di equiparazione adottate in applicazione dell' *articolo 29-bis del D.Lgs. 165/2001*.

Gli altri criteri, che potranno tenere conto di caratteristiche professionali, di anzianità anagrafica e contributiva, di sede di domicilio, saranno condivisi in sede di osservatorio nazionale e recepiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste.

È il caso di evidenziare che le procedure di mobilità sono finalizzate a garantire la continuità dei rapporti di lavoro del personale interessato e a valorizzare la professionalità acquisita favorendo la ricollocazione in relazione alle competenze ed alle precedenti esperienze. In tale senso il criterio delle funzioni svolte è prioritario laddove il personale è trasferito per effetto del riordino di cui alla *legge 56/2014*.

Laddove il personale si dovrà ricollocare presso altre amministrazioni, non interessate ai processi di riordino delle funzioni, per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, si fa ricorso a strumenti informatici gestiti dai predetti soggetti o enti in house. Essi predisporranno, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni centrali competenti, apposite banche dati del personale, previa ricognizione delle informazioni necessarie per quantificare e censire qualitativamente il personale da ricollocare (Domanda di mobilità) e per rilevare le capacità di assorbimento da parte delle amministrazioni di destinazione (Offerta di mobilità), in relazione alle loro esigenze funzionali.

Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato presso le regioni e gli enti locali secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425.

Resta ferma l'applicazione dell' *articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014*, come sopra richiamato.

Commi 424 e 425 - Ricollocazione del personale a valere sui budget delle assunzioni 2015 e 2016 delle amministrazioni pubbliche

In relazione alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, al netto di quello interessato a percorsi diversi secondo l'illustrazione precedente, il legislatore ha previsto di

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

vincolare le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni dei commi 424 e 425 rispondono alla medesima finalità.

Ambito soggettivo e disciplina del comma 424

Le regioni (strutture di tutta l'amministrazione regionale, nonché enti da queste dipendenti) e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma. Le regioni valutano se estendere l'obbligo anche agli enti del Servizio sanitario regionale in relazione al loro fabbisogno di personale amministrativo e adottano appositi atti di indirizzo per un'applicazione del comma coerente con il regime delle assunzioni degli enti del medesimo Servizio sanitario regionale. Gli enti locali sono quelli definiti dal TUEL.

Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015.

Il regime previsto dalla normativa vigente prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità (*articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014*) una percentuale di turn over pari al 60% per l'anno 2015 e dell'80% per l'anno 2016. La percentuale è fissata al 100% per gli enti sottoposti al patto la cui spesa di personale in rapporto a quella corrente è pari o inferiore al 25% (*articolo 3, 5-quater, del D.L. 90/2014*). La percentuale di turn over legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle **facoltà ad assumere** al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

In sostanza il legislatore vincola gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta, salvaguardando l'assunzione dei vincitori esclusivamente a valere sulle facoltà ordinarie di assunzione. Sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall' *articolo 3, comma 101, della legge 244/2007*.

Il vincolo descritto si applica anche agli enti non sottoposti al patto nel rispetto del regime delle assunzioni previsto.

Secondo i criteri di mobilità definiti con le modalità sopra illustrate, qualora l'osservatorio nazionale rilevi che il bacino del personale da ricollocare è completamente assorbito, vengono adottati appositi atti per ripristinare le ordinarie facoltà di assunzione alle amministrazioni interessate.

Le assunzioni sono consentite soltanto per gli enti che sono in regola con i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno sostenibilità finanziaria di bilancio.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Le spese per il personale assorbito in mobilità secondo il comma in argomento non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell' *articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall' *articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Si precisa al riguardo che, in sede di osservatorio nazionale, saranno predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica schede di rilevazione delle capacità di assunzione e dei processi di mobilità realizzati dagli enti, in analogia alla ricognizione prevista dal comma 425.

La possibilità di superamento della spesa di cui al comma 557 citato è consentita, al netto delle assunzioni fatte per i vincitori in applicazione del comma 424, per assorbire il personale in mobilità. Tale incremento va quantificato e si decurta gradualmente in coerenza con la disciplina prevista per il turn over. In sostanza rimane permanente nella misura in cui le facoltà ad assumere a tempo indeterminato lo consentono.

I dati rilevati per via informatica potranno assolvere, previa valutazione di coerenza, agli obblighi di comunicazione previsti dal comma 424.

Ambito soggettivo e disciplina del comma 425

Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all' *articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma 425.

Sono fatte salve le assunzioni, secondo il regime ordinario, del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia presso le citate amministrazioni una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente. Saranno predisposte apposite schede di rilevazione a cui le amministrazioni risponderanno per via informatica. Le schede indicheranno i parametri finanziari da prendere a riferimento.

Anche in questa circostanza le risorse da destinare ai processi di mobilità degli enti di area vasta sono da considerare al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall' *articolo 3, comma 101, della legge 244/2007*.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Incontro domanda e offerta di mobilità

Il Dipartimento della funzione pubblica predispone apposita piattaforma pubblica al fine di rendere trasparente l'incontro tra domanda e offerta di mobilità in applicazione dei commi 424 e 425, nonché dei criteri definiti nell'apposito decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Mobilità prioritaria verso gli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda le amministrazioni di cui al comma 425, le procedure di mobilità **si svolgono prioritariamente verso gli uffici giudiziari e facendo ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente.** Il bando di mobilità volontaria adottato dal Ministero della giustizia con provvedimento del 25 novembre 2014, per la copertura di 1.031 posti vacanti, è destinato a riassorbire il personale degli enti di area vasta e solo in via residuale, in assenza di domanda di mobilità da parte del predetto personale, a processi di mobilità di altro personale.

Divieti ed effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le amministrazioni pubbliche

Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle.

Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali.

Per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette resta fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva. A tale obbligo si può adempiere anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette.

Le procedure concorsuali avviate, anche se finanziate su una programmazione che prevedeva l'utilizzo dei budget 2015 e 2016, possono essere proseguite ove l'amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi. Lo stesso dicasi per le procedure di avviamento mediante collocamento.

Saranno fornite istruzioni separate in merito all'applicazione dell'*articolo 1, comma 5, del D.L. 192/2014* secondo cui "Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della *legge 7 aprile 2014, n. 56*. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all' *articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e di quello non amministrativo degli enti di ricerca."

Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità. Le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse. Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria **riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta.**

Categorie infungibile

Per il personale infungibile (es.: magistratura, carriera prefettizia e diplomatica, docenza universitaria; personale educativo e docente degli enti locali) l'eventuale assunzione anche di idonei, nel rispetto delle procedure di autorizzazione previsti dalla normativa vigente, non può superare la percentuale di turn over consentita secondo il regime ordinario. Dell'assunzione di tali categorie ne va data comunicazione all'osservatorio nazionale e al Dipartimento della funzione pubblica, mediante i sistemi informativi previsti.

Comma 426 - Proroga del termine per le procedure di stabilizzazione

Finalità

La previsione mira a dilazionare di un biennio il termine per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni. Il disegno di politica legislativa di contrasto del precariato nel lavoro pubblico non viene quindi interrotto ma post-posto al fine di offrire una finestra temporale negli anni 2015-2016 per il riassorbimento del personale sovranumerario degli enti di area vasta.

Contenuto

La norma proroga al 31 dicembre 2018 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016 per l'espletamento delle procedure previste dall' *art. 4, commi 6 e 8 del D.L. n. 101 del 2013*; si

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

prevede altresì che si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l'adeguato accesso dall'esterno, alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018. Le graduatorie definite in esito alle previste procedure di reclutamento speciale transitorio sono utilizzabili per assunzioni fino al 31 dicembre 2018. I contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili, nei limiti previsti dall' *articolo 4, comma 9, del D.L. 101/2013* fino al 31 dicembre 2018.

Comma 427 utilizzo del personale nelle more della conclusione delle procedure di mobilità e forme di mobilità temporanea in caso di delega di funzioni

Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

In merito alla possibilità delle regioni di utilizzare le facoltà previste dal comma 429, si rinvia al relativo paragrafo.

A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.

È facilmente desumibile che in tale fattispecie, ove la funzione fosse delegata all'ente di area vasta, il personale interessato alla funzione, ove sia transitato in mobilità verso la regione, può essere distaccato all'ente di area vasta e di fatto non mutare la sua sede lavorativa, pur mutando il suo rapporto di lavoro.

Comma 428 - Riassorbimento e mobilità del personale non utilmente ricollocato

Finalità

La disposizione reca una disposizione di chiusura dell'intero processo di riassorbimento del personale sovranumerario, prendendo in considerazione l'ipotesi residuale in cui vi siano unità sovranumerarie non utilmente ricollocate all'esito delle procedure previste dai commi 421- 425.

La previsione si può applicare solo al 31 dicembre 2016.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A tal riguardo, il legislatore prevede l'implementazione, nel rispetto delle prerogative sindacali, di istituti contrattuali di solidarietà che consistono nel ricorso al contratto a tempo parziale al fine di ripartire tra tutto il personale rimasto in servizio nell'ente di area vasta, senza più distinzione tra personale adibito alle funzioni fondamentali e quello precedentemente individuato in soprannumero, il valore finanziario del personale soprannumerario non ricollocato.

In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui l'applicazione di tali istituti risulti infruttuosa ai fini del completo riassorbimento dei soprannumerari, il legislatore prevede come extrema ratio l'attivazione del collocamento in disponibilità di tali unità secondo la disciplina generale dell'articolo 33 commi 7 e 8 del D.Lgs.165/2001.

Ambito soggettivo

La norma si indirizza espressamente a tutti gli enti di area vasta, pertanto ne sono interessate sia Province sia Città metropolitane. Gli atti da adottare sono in capo a tali amministrazioni.

Contenuto

La norma stabilisce che, in caso di mancato ricollocamento di tutto il personale soprannumerario, si definiscono entro 30 giorni criteri e tempi per l'utilizzo, presso ogni ente di area vasta, di forme contrattuali a tempo parziale che riguardino tutto il personale e non solo il contingente dei soprannumerari. In particolare, la definizione dei criteri per il ricorso a queste forme contrattuali deve avvenire previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, tenendo conto che la norma stabilisce espressamente come criterio prioritario **la maggiore anzianità contributiva**.

Si precisa che l'attivazione di questi istituti contrattuali deve avvenire nel limite necessario per il riassorbimento dell'onere finanziario relativo alle unità soprannumerarie

In via esclusivamente residuale, in caso di mancato completo assorbimento con le modalità appena illustrate, la norma prevede da ultimo il ricorso al collocamento in disponibilità ai sensi dell' *art. 33, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 165 del 2001*.

Comma 430 - Rinegoziazione delle rate di ammortamento dei mutui

Finalità e contenuto

La disposizione prevede la facoltà per le province e le città metropolitane - in considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all' *articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56* - di rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui non trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell' *articolo 5, commi 1 e 3, del*

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Ne deriva la rimodulazione del relativo piano di ammortamento, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell' articolo 204 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione stessa restano a carico dell'ente richiedente.

Modalità di rinegoziazione

Le operazioni di rinegoziazione dei mutui, da effettuare entro il 30 giugno 2015 ai fini di garantire la sterilizzazione del pagamento, possono essere effettuate con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la "CDP"), nonché con gli altri soggetti finanziatori.

Non possono essere oggetto delle suddette operazioni di rinegoziazione i mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell' *articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.*

La CDP, previa autorizzazione dei propri organi deliberanti, regola le operazioni di rinegoziazione dei propri mutui attraverso l'emanazione di apposite Circolari che ne rendono note le condizioni, i termini e le modalità. Le Circolari sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, nonché nel sito internet della CDP onde consentirne la massima pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 13 del D.M. 6 ottobre 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda i mutui concessi da altri soggetti finanziatori, gli enti potranno formulare apposita richiesta di rinegoziazione al fine di consentire l'attivazione dei processi di valutazione istruttoria da parte degli stessi finanziatori.

Chiarimenti aggiuntivi e altre iniziative operative

Partita IVA

Le Città Metropolitane possono mantenere la Partita IVA/Codice Fiscale delle omonime Province.

Collegio revisori

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La città metropolitana può deliberare che il collegio dei revisori già in carica presso la provincia possa rimanere in carica sino alla naturale scadenza del mandato anche presso la Città Metropolitana, al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo.

Comparto di contrattazione delle città metropolitane

Fino alla nuova tornata contrattuale, le città metropolitane, poiché succedono alle province, applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali.

Alienazione del patrimonio immobiliare

Con riferimento al patrimonio immobiliare di proprietà delle Province, nell'ottica di una progressiva alienazione dello stesso, è possibile procedere al trasferimento, a titolo oneroso, ad un fondo immobiliare sottoscritto da investitori professionali privati, appositamente istituito da Invimit Sgr, società detenuta al 100% dal MEF.

Gli immobili oggetto della vendita possono, in prima istanza, essere individuati fra quelli condotti attualmente in locazione passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato.

Tale operazione consente di rendere disponibile per le Province risorse economiche importanti, eliminando anche i costi di gestione degli immobili, e per lo Stato di avviare processi di razionalizzazione mirati accompagnati da azioni di efficientamento energetico senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto sono a carico del fondo tutti gli oneri connessi al portafoglio immobiliare.

Cronoprogramma

Adempimento	Scadenza	Ente procedente	Atto
1. Riduzione dotazione organica enti di area vasta e determinazione del valore finanziario della nuova dotazione organica (comma 421)	31 gennaio 2015° oppure, ove necessario, 1° marzo 2015	Enti di area vasta	Trasmissione della delibera agli osservatori regionali
2. Quantificazione finanziaria dei soprannumeri e ripartizione in relazione alle	31 gennaio 2015° oppure, ove necessario, 1° marzo 2015	Enti di area vasta	Trasmissione della delibera agli osservatori regionali

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

funzioni (**comma 421**)

3. Determinazione piani riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale (**comma 423**)

1° marzo 2015

Enti di area vasta

Adozione dei piani e trasmissione agli osservatori provinciali

4. Eventuale rideterminazione in riduzione del valore finanziario della dotazione organica e in aumento del valore finanziario del soprannumero rispetto al punto 2.

1° marzo 2015

Enti di area vasta

Trasmissione della delibera agli osservatori regionali

5. Adozione del d.m. che fissa i criteri per le procedure di mobilità

1° marzo 2015

Ministro per la semplificazione e la P.A. e altre soggetti coinvolti (Autonomie, osservatori, parti sociali)

Decreto del Ministro

6. Articolazione della dotazione organica del personale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti di area vasta (**comma 423**)

31 marzo 2015

Enti di area vasta

Adozione della dotazione organica e trasmissione agli osservatori regionali

7. Elenco del personale che rimane assegnato all'ente di area vasta per l'esercizio delle funzioni fondamentali (**comma 422**)

31 marzo 2015 o termine derivante dal completamento d egli adempimenti

Enti di area vasta

Adozione dell'elenco e trasmissione agli osservatori regionali e nazionale

8. Elenco del personale distinto in relazione alle diverse procedure di mobilità di cui potrà essere

31 marzo 2015 o termine derivante dal completamento d egli adempimenti

Enti di area vasta

Adozione degli elenchi e trasmissione agli osservatori regionali e nazionale

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

destinatario:

- legge 56/2014

- legge 190/2014

- ecc.

Elenco del personale che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016 (**comma 422**)

9. Verifica del rispetto degli obblighi di riduzione di cui al comma 421
10. Trasferimento del personale degli enti di area vasta alle regioni per le funzioni che, anteriormente alla legge 56/2014, erano nella titolarità delle regioni ed erano state delegate ai predetti enti con relativi trasferimenti finanziari (**commi 422 e 423**)

31 marzo 2015

Enti di area vasta

Comunicazione dei dati agli osservatori regionali

11. Avvio rilevazioni domanda e offerta di mobilità

31 marzo 2015

Soggetti vigilati da amministrazioni centrali competenti

Messa in linea delle schede di rilevazione e del portale

12. Avvio contratti a tempo parziale con tutto il personale rimasto in servizio presso gli enti di area vasta (adibito a funzioni fondamentali o soprannumerario non ricollocato)

31 dicembre 2016

Enti di aria vasta

Comunicazione alle OO.SS.

13. Definizione di

30 gennaio

Enti di area vasta

Piano attuativo

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

critéri e tempi per il ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale	2017		
14. Dichiarazione di messa in disponibilità del personale in esubero	31 marzo 2017	Enti di area vasta	Comunicazione dell'elenco alle amministrazioni competenti.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze

Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Repertorio atti n. 106 I C U dell'11 settembre 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta dell'11 settembre 2014:

VISTO l'articolo, 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che questa Conferenza "promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune";

VISTO il comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", il quale stabilisce che: "fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale";

VISTO il comma 91 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 56 del 2014 il quale stabilisce che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito da questa Conferenza, le funzioni di cui al comma 89 della medesima legge, oggetto del riordino e le relative competenze;

CONSIDERATO che l'accordo di cui al predetto comma 91 dell'articolo 1 della citata legge n. 56 del 2014 è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 5 agosto 2014, ma rinviato con l'impegno, formalizzato in un Protocollo di intenti tra Stato, Regioni, Comuni e Province sull'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, siglato nella medesima seduta (atto rep. 93/CU del 5 agosto 2014), di ripresentarlo nella odierna seduta di questa Conferenza;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, a seguito di numerosi incontri con le Regioni, l'ANCI e l'UPI, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha fatto pervenire il predetto accordo che, in data 11 settembre 2014, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, sono state esaminate e concordate talune modifiche al testo dell'accordo diramato in data 11 settembre 2014, tenendo conto delle proposte formulate in sede di consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in merito alla individuazione delle funzioni oggetto del riordino e delle relative competenze;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e degli Enti locali;

SANCISCE

ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, l'accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo 1, oggetto del riordino e delle relative competenze, nella formulazione che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Antonio Maddeo



Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

Maria Carmela Lanzetta


Accordo ai sensi del comma 91 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo

Stato, Regioni, Comuni e Province, nella seduta della Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014, sanciscono il seguente


ACCORDO

tra Stato e Regioni, nel rispetto di quanto previsto dal comma 89 dell'art.1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (di seguito, la Legge), ai sensi del comma 91 del medesimo articolo, si conviene quanto segue:

1. Al fine di procedere al riordino delle funzioni non fondamentali delle province (di seguito, enti di area vasta) previsto dall'art. 1 comma 89 della Legge, Stato e Regioni si impegnano, ciascuno nelle materie di rispettiva competenza, a garantire la piena applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, assicurando la continuità amministrativa, la semplificazione e razionalizzazione delle procedure, la riduzione dei costi dell'amministrazione.
2. Nel processo di riordino Stato e Regioni si impegnano al rispetto e alla valorizzazione delle funzioni fondamentali delle città metropolitane e degli enti di area vasta come definite dai commi 44 e 85 dell'art. 1 della Legge.



3. Nel processo di riordino Stato e Regioni si impegnano a dare piena attuazione a quanto previsto dal comma 90 dell'art. 1 della Legge. In particolare lo Stato si impegna ad operare, nell'adottare il dpcm di cui al comma 92 dell'art. 1 della Legge in coerenza con quanto previsto dal comma 90 lettera a). Analogo impegno assumono le Regioni nell'ambito delle loro competenze e nell'ambito del processo di riordino che tocca ad esse assicurare.
4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli Affari regionali e previa intesa in Conferenza Unificata, saranno altresì individuate, entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione del presente Accordo, le misure premiali previste dalla lettera b) del comma 90.
5. Fermo restando che le città metropolitane, in base all'art 1, comma 16, succedono alle province omonime in tutti i rapporti attivi e passivi, Stato e Regioni, ciascuno per il proprio ambito di competenza, convengono che ai sensi del combinato disposto dei commi 44, 85, e 89 dell'art. 1 della Legge:
 - a) le città metropolitane esercitano le funzioni fondamentali ad esse esplicitamente attribuite dal comma 44, lett. a) ss. nonché le funzioni fondamentali degli enti di area vasta come individuati nel comma 85;
 - b) tenuto conto delle finalità istituzionali generali proprie delle città metropolitane come definite dal comma 2 della Legge, Stato e Regioni valutano, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, quali altre funzioni già esercitate dalle province siano da conferire alle città metropolitane, tenendo conto del loro ruolo costituzionale e al fine di valorizzare tale livello quale elemento di innovazione istituzionale.




Pertanto, vanno ricercate le opportune sinergie con le Regioni e con lo Stato;

- c) le residue funzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 Cost., sono conferite dallo Stato o dalle singole Regioni a livello comunale, definendo se debbano essere esercitate in forma singola o associata, ovvero, per quelle che richiedono un esercizio unitario, a livello regionale;
 - d) Stato e Regioni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, adeguano le normative di settore al quadro di funzioni delle città metropolitane e degli enti di area vasta, come disciplinato dalla legge.
6. Stato e Regioni convengono che quanto previsto dal precedente punto 6 debba orientare anche il conferimento delle funzioni alle province con territorio interamente montano di cui al comma 3 dell'art. 1 della l. n. 56 del 2014. In particolare per queste province deve essere assicurata la piena valorizzazione delle funzioni fondamentali ad esse specificamente riconosciute dal comma 86.
7. Con riferimento alle funzioni di cui all'art. 1, comma 88, della Legge 56/2014, Stato e Regioni convengono sull'esigenza di favorire, per conto dei Comuni, l'esercizio da parte degli enti di area vasta e delle città metropolitane delle funzioni individuate nel medesimo comma 88 nonché in generale quella, individuata come fondamentale dall'art. 1, comma 85, lett. d) della Legge, di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.



8. Stato e Regioni, fermo restando quanto stabilito nei punti precedenti, convengono sui seguenti criteri:
- a) le funzioni oggetto di riordino non assegnate degli enti di area vasta o alle città metropolitane ovvero non riassorbite dalle Regioni, devono essere assegnate ai comuni o alle loro forme associative, anche definendo gli ambiti territoriali e le soglie demografiche nel rispetto delle quali devono essere esercitate, sempre che nel processo di riordino non ne venga disposta, anche nel quadro dei processi di semplificazione, la soppressione ovvero la rimodulazione;
 - b) il riordino terrà conto della possibile valorizzazione delle autonomie funzionali e delle più ampie forme di sussidiarietà orizzontale;
 - c) in capo agli enti di area vasta devono essere mantenute unicamente le funzioni coerenti con le finalità proprie di questi enti ai sensi di quanto previsto dal comma 3, che rinvia a quanto previsto dai commi 51 a 100 dell'art. 1 della Legge. Pertanto ad esse devono essere riassegnate solo le funzioni che, tenendo conto di quelle fondamentali di cui al comma 85 e 88 e della piena attuazione del comma 90 dell'art. 1 della Legge, sono ad esse riferibili, anche con riguardo al contesto proprio di ciascuna Regione.
9. Ai fini di dare piena attuazione all'individuazione puntuale delle funzioni, come prevista dal comma 91 dell'art. 1 della Legge, Stato e Regioni convengono quanto segue:
- a) ai sensi del comma 89 Stato e Regioni attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali secondo le rispettive competenze. Ne consegue che lo Stato può e deve provvedere solo per le competenze che rientrano nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 117 secondo comma Cost.,




mentre alle Regioni spetta di provvedere per tutte le altre attualmente esercitate dalle province;


b) lo Stato dichiara che rientra nelle proprie competenze il riordino delle seguenti funzioni amministrative, non riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della Legge, attualmente esercitate dalle province:

- I. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
- II. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di determinare, nelle province in cui siano presenti i gruppi linguistici tutelati, nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle stesse, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
- III. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di istituire appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali, di cui all'art. 16 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

c) quanto alle funzioni il cui riordino spetta alle Regioni, Stato e Regioni prendono atto e condividono che le funzioni attualmente svolte dalle province che rientrano nelle competenze regionali sono necessariamente differenziate Regione per Regione. Si concorda a tal fine che ciascuna Regione provveda a definire l'elenco delle funzioni esercitate dalle rispettive Province, non riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della Legge, e ad operarne il riordino nel rispetto dei principi e secondo le modalità concordati nel presente Accordo.



10. Lo Stato si impegna ad adottare il dpcm di cui al comma 92 dell'art. 1 della Legge, anche per la parte relativa alle funzioni amministrative degli enti di area vasta di competenza statale, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo in sede di Conferenza Unificata. Le Regioni si impegnano ad adottare le iniziative legislative di loro competenza entro il 31 dicembre 2014.
11. Nel rispetto del più generale principio di coerenza dell'ordinamento, si conviene che lo Stato e le Regioni, per le funzioni che rientrano nell'ambito di applicazione di disegni di legge delega o di deleghe già in atto relativi a riforme di settori organici di cui all'Allegato 1 del presente Accordo, sospendono l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore delle riforme in discussione. Fino a tale data, le predette funzioni, nel rispetto del principio di continuità amministrativa, continuano ad essere esercitate dagli enti di area vasta o dalle città metropolitane a queste subentrate.
12. Allo scopo di favorire, anche attraverso la semplificazione organizzativa e gestionale, i nuovi investimenti, le Regioni, le città metropolitane, dove istituite, gli enti di area vasta e i comuni interessati o loro unioni, promuovono l'integrazione unitaria delle strutture amministrative a tal fine già operanti. Le strutture così integrate dovranno consentire l'interlocuzione unitaria con gli investitori e, al fine di favorire certezza nei tempi, la unitarietà del processo decisionale.
13. Al fine di assicurare, nel rispetto della necessaria autonomia e differenziazione regionale, la opportuna uniformità di orientamenti e il coinvolgimento costante di comuni, enti di area vasta e città




metropolitane nel processo di riordino di cui al presente Accordo, sono istituite:

- a) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, un Osservatorio nazionale presieduto dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie e composto dal Sottosegretario per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'Ance e dal Presidente dell'Upi, o loro delegati.

All'Osservatorio sono attribuite: funzioni di impulso e di raccordo per l'attuazione della Legge 56 del 2014 e di coordinamento con le apposite sedi di concertazione istituite a livello regionale, ai sensi del successivo punto b); il supporto al monitoraggio delle attività attuative del processo di riordino, anche in relazione alla tempistica fissata dalla legge, ivi compresa l'attuazione del comma 90 dell'art. 1 della Legge; il costante presidio delle attività delle amministrazioni statali e regionali, anche in relazione alla tempistica definita dal presente Accordo; l'informazione periodica alla Conferenza Unificata sull'attuazione della Legge.

- b) presso ciascuna Regione, sono istituiti Osservatori regionali, come sedi di impulso e coordinamento - composti secondo le modalità definite da ciascuna Regione in modo che sia comunque assicurata la presenza di rappresentanti di ANCI e UPI e del sindaco della città metropolitana ove istituita - per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui



all'art. 118 della Costituzione e di quanto previsto nel presente Accordo. Le Regioni garantiscono un flusso costante di informazioni all'Osservatorio di cui alla lett. a) anche ai fini del monitoraggio dell'attività riorganizzativa.

L'Osservatorio nazionale e gli Osservatori regionali svolgono le proprie attività senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

14. Le leggi regionali di cui all'art. 1, comma 95, della Legge sono approvate, sentiti gli Osservatori regionali, previa consultazione con il sistema delle autonomie locali, anche attraverso i Consigli delle autonomie locali, e l'effettiva decorrenza di esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti è subordinata alla garanzia di adeguata copertura finanziaria delle funzioni stesse.
15. Si conviene, altresì, al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, che:
 - a) siano modificati, secondo quanto previsto dal comma 94 dell'art. 1 della Legge, gli obiettivi del patto di stabilità interno con corrispondenza fra funzione svolta, oneri finanziari, risorse trasferite e revisione degli spazi sul patto di stabilità interno per ciascun ente coinvolto;
 - b) al fine di consentire il trasferimento di personale nella misura richiesta dal trasferimento delle funzioni si procederà, laddove necessario, alle modifiche legislative volte a rendere possibile il trasferimento e a non aggravare gli adempimenti degli enti subentranti;
 - c) le procedure di mobilità che accompagnano il processo di riordino siano disciplinate in base al comma 96, lett. a) dell'art. 1 della Legge n. 56/14, prevedendo la sterilizzazione della corrispondente spesa ai fini dei




limiti e dei vincoli di cui al Decreto Legge 78 del 2010 e successive modificazioni, fermo restando il principio di invarianza della spesa di cui al comma 150 dell'art. 1 della Legge;

d) non rilevino gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, così come previsto dal comma 96, lett. d) dell'art. 1 della Legge n. 56/14, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante;

e) siano attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione compatibilmente con il quadro normativo di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

f) in applicazione dei principi e criteri di cui al comma 97, lett. b) dell'art. 1 della Legge 56 del 2014, si provvederà all'attribuzione ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite di una parte delle entrate tributarie già spettanti alle province nell'ambito di un riassetto complessivo della capacità fiscale degli enti interessati dal processo di riordino, garantendo l'unitarietà del sistema.

16. Stato e Regioni concordano sulla necessità di condividere, sentiti comuni, enti di area vasta e loro rappresentanze territoriali, metodologie per la ricognizione delle spese necessarie alla gestione delle funzioni oggetto del trasferimento con la conseguente quantificazione finanziaria, di personale, l'indicazione dei rapporti attivi e passivi, lo stato patrimoniale e l'indebitamento.



17. Stato e Regioni convengono altresì che, per quanto riguarda il personale, sentiti comuni, enti di area vasta e loro rappresentanze territoriali, sarà garantito l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali per individuare i criteri per la mobilità e per affrontare le altre questioni riguardanti i rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 19 novembre 2013 e suoi aggiornamenti.
18. Le indicazioni metodologiche contenute nel presente Accordo sono vevoli anche ai fini di quanto previsto dal comma 149, ultimo periodo dell'art. 1 della Legge.



ALLEGATO

- A) Disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (AS 1428), limitatamente all'articolo 2 in materia di riforma dei servizi per l'impiego;
- B) Disegno di legge recante Riorganizzazione della Pubblica Amministrazione (AS 1577) limitatamente all'articolo 7, comma 1, lettera a), in materia di riforma delle forze di polizia.

Il presente Allegato potrà essere integrato o modificato con accordo tra Stato e Regioni da adottare in sede di Conferenza Unificata.





Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0020506 P-4.17.1.7.4
del 27/03/2015



11272429

All'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani

Via dei Prefetti, 46
 00186 Roma

All'UPI - Unione delle Province d'Italia

Piazza Cardelli, 4
 00186 Roma

Alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Via Parigi, 11
 00185 Roma

e, p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretario generale

Palazzo Chigi
 Piazza Colonna 370
 00187 Roma

Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport

Via della Stamperia, 8
 00187 Roma

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico

Via XX Settembre, 97
 00187 ROMA

All'INPS

Via Ciriaco De Mita, 21
 00144 ROMA

Oggetto: questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane (articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

L'ANCI, l'UPI e il CINSEDO della Conferenza in indirizzo, rispettivamente con note del 6 marzo 2015 e dell'11 marzo 2015, hanno posto alcune questioni di carattere applicativo ed interpretativo in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane, richiamando i contenuti delle linee guida fornite in materia dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (circolare n. 1/2015).



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

Al fine di chiarire alcuni degli aspetti che le amministrazioni hanno segnalato come particolarmente rilevanti nell'applicazione della disciplina normativa in argomento si forniscono le seguenti indicazioni tecniche.

Stato di attuazione e cronoprogramma

Tablette di equiparazione

Si è conclusa la fase istruttoria relativa al decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che definisce le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni. E' stato avviato l'iter procedurale previsto dalla legge per l'adozione del provvedimento.

Criteri di ricollocazione del personale soprannumerario mediante processi di mobilità

Sono in corso di elaborazione i criteri relativi alla ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta da sottoporre all'osservatorio nazionale; i predetti criteri sono definiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del d.lgs. 165/2001, come richiamato dal comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il decreto definirà anche le procedure di svolgimento dei processi di mobilità che saranno gestiti dall'apposito portale. Il Dipartimento della funzione pubblica, infatti, ha rappresentato, nella riunione del 12 marzo 2015, con i direttori del personale delle amministrazioni pubbliche centrali, nonché con i rappresentanti dei destinatari della presente nota, il sistema informativo a supporto della rilevazione dei fabbisogni di personale e delle capacità di assunzione da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di attivare i processi di incontro tra domanda e offerta di mobilità. Il sistema è andato in linea il 23 marzo scorso e le altre funzionalità, necessarie a gestire il complesso delle attività relative ai processi di mobilità, saranno rilasciate nei prossimi giorni.

Il citato decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione darà, altresì, indicazioni sulla disciplina del trattamento economico del personale trasferito, sull'eventuale applicazione delle previsioni in materia della legge di stabilità 2015 alle regioni a statuto speciale e sulle altre questioni pertinenti non trattate nella presente nota.

Portale mobilità ed elenco del personale in soprannumero

Al fine di favorire una più efficace programmazione del fabbisogno coerente con la domanda di mobilità, nel sistema informativo dedicato ai processi di mobilità, è utile acquisire l'elenco nominativo del personale degli enti di area vasta interessato ai processi di mobilità, elenco da redigere entro il 31 marzo 2015. La funzionalità sarà messa in line a breve e prevederà, oltre all'inserimento dell'elenco anche la compilazione di informazioni necessarie per elaborare, sempre informaticamente, eventuali graduatorie.

Come previsto dalla circolare 1/2015, gli enti di area vasta potranno applicare, al personale in soprannumero, la disciplina del collocamento a riposo di cui all'articolo 2, comma 3, del d.l.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

101/2013 concordando con l'INPS ogni utile forma di collaborazione al fine di rendere più celere i rispettivi adempimenti.

Risorse economiche articolo 30, comma 2.3 d.lgs. 165/2001

Il decreto (dPCm 20 dicembre 2014) che stabilisce, per i processi di mobilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per i quali è necessario un trasferimento di risorse, i criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 30, comma 2.3, del d.lgs. 165/2001, è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne - Prev. n. 634, ed è pubblicato sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica (<http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/notizie/2015/marzo/dpcm-utilizzo-fondo-allocazione-personale-pa.aspx>).

Nel provvedimento si chiarisce che il trasferimento delle risorse finanziarie da parte dell'amministrazione cedente nei processi di mobilità di personale è limitato a casi eccezionali che, per i riflessi sul bilancio dello Stato, riguardano le sole amministrazioni centrali e che sono connessi con la mancata disponibilità finanziaria dell'amministrazione di destinazione o con la previsione di processi di mobilità massiva.

In particolare, il provvedimento chiarisce che è consentito fare ricorso al fondo, su richiesta, nei casi di mobilità volontaria - riconducibili, in linea teorica, alla fattispecie della mobilità neutrale per la finanza pubblica - laddove, in relazione ad una conclamata carenza di personale, con oggettivi effetti sul regolare funzionamento degli uffici, è necessario reclutare un consistente numero di dipendenti pubblici con riflessi finanziari significativi e non piena disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio dell'amministrazione ricevente.

Ne deriva che bandi di mobilità indetti da amministrazioni con autonomia di bilancio e disponibilità di risorse, nel rispetto dei principi generali in materia di mobilità, non si svolgono, in via ordinaria, ricorrendo all'utilizzo del fondo. Conseguentemente l'onere del dipendente trasferito ricade interamente sull'amministrazione di destinazione e non trova applicazione la disposizione dell'articolo 30, comma 2.3, d.lgs. 165/2001. Gli enti di area vasta non dovranno perciò provvedere ad alcun trasferimento di risorse finanziarie.

La riduzione della spesa corrente, disposta per effetto dei commi 418 e 419 della legge 190/2014, determina che, per gli enti di area vasta, la mobilità del personale dipendente dagli stessi enti non comporta trasferimento di risorse finanziarie.

La predetta mobilità, ove si configuri come mobilità volontaria, si svolge secondo i criteri generali.

Nel caso in cui i processi siano quelli disciplinati dalla legge 190/2014 la mobilità è finanziata a valere sulle risorse finanziarie da destinare alle assunzioni o sui finanziamenti appositamente stanziati dalle regioni.

Resta fermo che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ovvero al fondo destinato alla contrattazione integrativa, deve essere ridotto in misura proporzionale al trasferimento del personale.

Articolo 34-bis d.lgs. 165/2001

Come già chiarito con parere n. 1440/9S.P del 17 marzo 2003, per effetto dell'introduzione dell'articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001 viene creato un collegamento tra le esigenze di assunzione



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

delle amministrazioni e il riassorbimento del personale che si trovi in situazione di eccedenza. A tale scopo, vengono introdotti degli obblighi di comunicazione preventivi rispetto all'attivazione delle procedure concorsuali o di avviamento tramite centro per l'impiego, in modo da assicurare l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e reclutamento.

Dunque, gli adempimenti dell'articolo 34-*bis* d.lgs. 165/2001 sono da riferire al caso in cui le amministrazioni procedono al reclutamento di personale dall'esterno e non all'ipotesi della mobilità volontaria di personale.

Restano fermi gli adempimenti in materia di mobilità, previsti dagli articoli 30, comma 2-*bis*, e 34-*bis*, nell'ipotesi di espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione di personale dall'esterno. In relazione a ciò, prima di avviare nuove procedure concorsuali le amministrazioni dovranno esperire le procedure di mobilità preventiva di cui potranno avvalersi anche i dipendenti degli enti di area vasta.

Nulla osta

Nella circolare n.1/2015 si chiarisce che, fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni pubbliche possono indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta.

Tale facoltà è stata riconosciuta alle amministrazioni al fine di favorire il riassorbimento del personale dichiarato in soprannumero, in coerenza con la *ratio* delle disposizioni della legge di stabilità.

Nel processo di trasferimento del personale presso altre amministrazioni, gli enti di area vasta, nell'esercizio dei poteri datoriali e tenendo conto della suddetta finalità, si attengono ai principi generali in materia di mobilità volontaria, valutando se adottare un provvedimento unico o piuttosto singoli provvedimenti di nulla osta per il trasferimento del personale interessato ai processi di mobilità volontaria.

Mobilità per interscambio

La definizione di "mobilità per interscambio" o "mobilità per compensazione" può essere mutuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante "*Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni*", che, all'articolo 7, dispone che è consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.

La descritta definizione va oggi calata nel contesto dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che disciplina le procedure di mobilità di personale tra amministrazioni diverse. Nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza che devono guidare l'azione e la gestione delle risorse da parte delle pubbliche amministrazioni, il comma 1 del predetto articolo 30 prevede l'obbligo, in ogni caso, di far precedere i passaggi per mobilità dalla pubblicazione di appositi bandi.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. B.', located in the bottom left corner of the page.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

A fronte della disciplina di carattere generale il Dipartimento della funzione pubblica si è già espresso nel senso di ritenere che rispetto alla mobilità per interscambio si possa prescindere dall'adozione di avvisi pubblici ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del d.lgs. 165/2011¹.

In ogni caso, rimane ferma la necessità che le amministrazioni coinvolte accertino che non vi siano controinteressati al passaggio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza già richiamati, eventualmente ricorrendo, a seconda della dimensione organizzativa e del numero dei dipendenti, ad un interpello interno finalizzato a verificare l'eventuale contestuale interesse alla mobilità di altri dipendenti da sottoporre a valutazione.

Proroga dei contratti a tempo determinato nelle more delle procedure di stabilizzazione.

Il comma 426 dell'articolo 1 della legge 190/2014, così come di recente modificato dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, dilaziona di un biennio (2017-2018) il termine per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni e, contestualmente, prevede la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato nelle more delle procedure di stabilizzazione.

L'obiettivo della disposizione è quello di evitare che le norme in materia di stabilizzazione introdotte dal d.l. 101/2013 perdano, nei fatti, gli effetti voluti atteso che con l'entrata in vigore dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 190/2014 la precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, a gravare sui budget 2015 e 2016, è riconosciuta in capo ai vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015 e al personale in soprannumero delle province e delle città metropolitane.

La possibilità di proroga si applica anche per la fattispecie di cui all'articolo 36, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 che prevede che le disposizioni dell'articolo 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.

Ne consegue che l'assunzione del personale destinatario del diritto di precedenza, secondo gli articoli sopra richiamati del d.lgs. 368/2001, è differita agli anni 2017 e 2018 in base a quanto disposto dal comma 426 dell'articolo 1, della legge 190/2014 con possibilità di prorogare i relativi contratti nelle more della procedura di assunzione a tempo indeterminato, in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.

Disciplina per il personale adibito a servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro

In ordine alle modalità di rendicontazione della spesa per il personale a tempo indeterminato e per le proroghe dei contratti a tempo determinato e delle collaborazioni coordinate e continuative, secondo quanto disposto dal comma 429 dell'articolo 1 della legge 190/2014, si rinvia alla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 marzo 2015, prot. n. 39/0004979, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero - sezione pubblicità legale.

Mobilità, facoltà assunzionali e ampliamento della dotazione organica.

Le amministrazioni pubbliche che, in base alla legge 56/2014 o per effetto delle leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali, sono titolari di tali funzioni, a prescindere da chi le

¹ V. Parere prot. n. 0023913 dell'11 aprile 2011.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

svolgeva precedentemente, in sede di mobilità del personale possono procedere, ove necessario, all'ampliamento della propria dotazione organica.

Nelle ipotesi in cui, secondo la legge regionale di riordino, la titolarità della funzione non fondamentale fosse attribuita al comune piuttosto che alla regione, il passaggio del personale in soprannumero, con l'eventuale ampliamento della dotazione organica, avverrà direttamente in capo al comune senza un passaggio intermedio presso l'amministrazione regionale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Maria Barilà
Maria Barilà

L.R. 27 dicembre 2012, n. 69. (Art. 38)

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).

Publicata nel B.U. Calabria 17 dicembre 2012, n. 23, S.S. 28 dicembre 2012, n. 6.

(...)

Art. 38 *Riordino delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province.*

1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'*art. 23, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201*, convertito con modificazioni dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, è delegata ad approvare una proposta di legge per la disciplina, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province.

2. La proposta di legge è trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione provvede a quantificare il debito maturato nei confronti delle Province derivante dalle minori risorse assegnate alle stesse rispetto al costo teorico del personale previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto il 27 marzo 2006 dal Presidente della Giunta regionale e dai Presidenti delle Province. A tal fine, nel bilancio di previsione pluriennale 2013-2015, all'U.P.B. 1.5.01.01 è allocato l'importo massimo di euro 16.000.000,00, di cui 8.000.000,00 nell'anno 2013.

4. L'erogazione alle Province delle somme di cui al comma precedente è effettuata in subordine a tutti gli adempimenti connessi al recupero delle somme percepite dalle stesse Province in ordine alle operazioni del POR Calabria 2000-2006 revocate o non completate entro il 30 settembre 2012, in attuazione di quanto stabilito dall'*art. 37, comma 5, della presente legge*.

5. Per l'annualità 2013, alle Province sono assegnate le risorse finanziarie corrispondenti al costo effettivo del personale trasferito ai sensi della *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* effettivamente in servizio alla data del 1° gennaio 2013, nonché le risorse connesse alle spese necessarie di funzionamento rideterminate alla luce delle misure di razionalizzazione previste nel *decreto legge 31 maggio 2010 n. 78*, convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010 n. 122*, nel *decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201*, convertito con modificazioni dalla *legge 22 dicembre 2011 n. 214*, nel *decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012 n. 135* e al Titolo I della presente legge.

6. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino, alle stesse Province sono altresì trasferite per l'annualità 2013 risorse complessive per euro 7.800.000,00 allocate alle UPB 3.6.01.01 (capitoli 36010101 e 36010102) e 4.6.01.01 (capitolo 46010101) dello stato di previsione della spesa, al fine di adempiere alle funzioni a suo tempo trasferite in materia di diritto allo studio, difesa del suolo e presidio idraulico.

(...)

L.R. 11-5-2007 n. 9 (Art. 28)

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Publicata nel B.U. Calabria 16 maggio 2007, n. 9, suppl. straord. 21 maggio 2007, n. 1.

(...)

Art. 28

Disposizioni in materia di personale⁽⁵³⁾.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, un piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici, di cui alla *legge regionale 5 maggio 1990, n. 57* e successive modifiche ed integrazioni, già destinato ai sensi dell'*art. 37 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23* alle strutture dei servizi sociali degli enti presso cui esso presta servizio, fatta salva la possibilità del comando presso gli enti, diversi dalle Aziende sanitarie, dove attualmente il detto personale si trova occupato.
2. Nell'ambito del piano, sono determinati gli importi da utilizzare in ciascun anno, con carattere decrescente, per le finalità di cui al comma 1, a valere sulle somme iscritte alla pertinente UPB 1.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007, nonché le quote di finanziamento da porre corrispondentemente a carico del fondo indistinto nazionale per le politiche sociali di cui all'UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) e del fondo sanitario regionale (UBP 6.1.01.01 - capitolo 4211103), in relazione alla natura degli interventi prestati.
3. Dall'attuazione delle precedenti disposizioni, deve derivare, nell'anno 2007, una minore spesa, a carico dell'UPB 1.2.01.01 (capitolo 1003123) richiamata al comma 2, pari a Euro 5.000.000,00.
4. Le disposizioni della *legge regionale 4 aprile 1986, n. 13*, e della *legge regionale 23 ottobre 2006, n. 10*, in conformità alle norme contenute nell'*articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18*, e nell'*articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8*, e successivi atti attuativi, sono estese al personale dipendente dell'Ente Autonomo Fiere di Cosenza in servizio alla data d'inizio della Gestione Commissariale Straordinaria Regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti per l'attuazione della presente norma.
5. In applicazione dell'*articolo 17, comma 11, della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, la Provincia di Vibo Valentia è autorizzata ad assumere le 26 unità di personale risultate idonee alle procedure selettive di cui alla *legge regionale 16 marzo 1990, n. 15*. I relativi oneri, a decorrere dal 2007, sono posti a carico del bilancio regionale, con le risorse finalizzate alla copertura finanziaria del costo del personale trasferito alle Province ai sensi dell'*articolo 17 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*.

Normativa regionale
L.R. 11-5-2007 n. 9 (Art. 28)

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

6. All'articolo 15, comma 4, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- le parole: «4 unità di personale selezionate dal Ministero dell'Ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «12 unità di personale selezionate dal Ministero dell'Ambiente»;

- dopo le parole: «funzionalmente dislocate presso la stessa Agenzia» sono inserite le seguenti: «e presso l'Autorità Ambientale Regionale».

(53) Con *Delib.G.R. 28 settembre 2007, n. 620* è stato definito, ai sensi del presente articolo, il Piano per il trasferimento alle aziende sanitarie di cui al presente articolo. Vedi anche, per il personale regionale non ancora trasferito alle aziende sanitarie in attuazione del presente articolo, l'*art. 17, comma 2, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*.

(...)

L.R. 12 agosto 2002, n. 34 ⁽¹⁾.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali ⁽²⁾.

Publicata nel B.U. Calabria 19 agosto 2002, n. 15, supplemento straordinario n. 1.

Vedi anche l'art. 5, comma 6, L.R. 26 febbraio 2003, n. 2, l'art. 5, comma 10, L.R. 13 giugno 2008, n. 15 e l'art. 3, L.R. 17 agosto 2009, n. 28. Vedi altresì il D.Dirig. 1° dicembre 2005, n. 18601 e la *Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397*. Con *Delib.G.R. 29 giugno 2006, n. 422* è stato disposto il differimento al 31 dicembre 2006 della data di conferimento delle funzioni amministrative ai comuni, alle comunità montane e alla Camera di commercio. Con *Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498* è stata data attuazione alla presente legge.

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I - Oggetto e principi

Art. 1

Oggetto.

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'articolo 118 della Costituzione, nell'*articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59* e negli *articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la presente legge detta i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai comuni, dalle province, dagli altri Enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, così come individuate nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime.
2. Con la presente legge la Regione Calabria provvede al pieno conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali, riservando a sé esclusivamente le funzioni ed i compiti che richiedono necessariamente l'esercizio unitario a livello regionale.
3. Il conferimento di cui ai commi precedenti avviene con riferimento ai seguenti settori:
 - a) sviluppo economico e attività produttive;
 - b) territorio, ambiente e infrastrutture;
 - c) servizi alla persona e alla comunità;
 - d) polizia amministrativa regionale e locale.
4. Il riordino di funzioni e competenze tra Regione e gli Enti locali avviene secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel pieno rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, oltre che nel perseguimento dell'obiettivo della piena integrazione tra i sistemi organizzativi dei vari Enti interessati.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

5. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli Enti locali è attuato, per ogni singola materia, nei tre mesi dal trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, ovvero, se il trasferimento è precedente all'entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni.

Art. 2

Funzioni degli Enti locali.

1. La generalità delle funzioni amministrative nelle materie di competenza della Regione sono esercitate dai comuni, tranne quelle conferite alle province ed agli altri Enti locali o quelle riservate alla Regione per assicurarne l'esercizio unitario.

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, sono conferite alle province le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale ambito:

a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;

b) realizzano opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, ambientale, produttivo, turistico e commerciale, sia in quello sociale e culturale;

c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

d) concorrono alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;

e) formulano ed adottano, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali di carattere sia generale che settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni;

f) adottano il piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui formazione concorrono i comuni, ed accertano la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni dello stesso;

g) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano.

3. La Regione, con propria legge, può conferire ai comuni, alle province ed agli altri Enti locali ulteriori funzioni amministrative riservate a se stessa in questa legge.

4. I comuni e le province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ⁽³⁾.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

(3) Vedi, anche, l'*art. 5, comma 1, L.R. 21 agosto 2007, n. 18.*

Art. 3

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

2. Nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo, spettano alla Regione le funzioni concernenti:

a) il concorso all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;

b) la concertazione con lo Stato delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;

c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovraregionali;

d) riscossione e l'introito delle entrate tributarie o patrimoniali delegate alla Regione dalla normativa nazionale ⁽⁴⁾.

(4) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 5, L.R. 31 dicembre 2009, n. 58*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della stessa legge).

Art. 4

Esercizio associato delle funzioni e definizione dei livelli ottimali.

1. In attuazione dell'*art. 3, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica, sono determinati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni.

2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono individuati secondo indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo.

3. Lo stesso atto che individua i livelli ottimali definisce gli incentivi per promuovere l'esercizio associato delle funzioni e ne fissa principi e criteri direttivi, in conformità a quanto stabilito dal capo V del titolo II del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

4. I comuni interessati e d'intesa tra loro, in coerenza e in armonia con le disposizioni regionali, individuano gli strumenti, le forme e le metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni conferite e ne danno comunicazione alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1.
 5. In caso di inadempienza da parte dei comuni interessati, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, conferisce le funzioni relative alla Provincia competente per territorio che le esercita entro i successivi sessanta giorni.
 6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali.
 7. La Regione promuove le Unioni tra i comuni anche per le finalità di cui all'*art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.
 8. La decisione sulla fusione dei comuni è rimessa alla libera iniziativa degli stessi, in qualunque fase o stadio dell'esperienza dell'Unione. La legge regionale che sancisce la fusione è, in ogni caso, preceduta da referendum consultivo tra le popolazioni interessate.
 9. Le province, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, possono disciplinare nello statuto, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, la suddivisione del proprio territorio in circondari nel cui ambito organizzare gli uffici, i servizi e gli strumenti di partecipazione popolare. Il circondario è organo decentrato dell'amministrazione provinciale.
 10. Le province disciplinano con appositi regolamenti il funzionamento dei circondari e l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.
-
-

Art. 5

Indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo.

1. Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla presente legge e previo parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali, ovvero, se mancante, dell'ANCI, UPI, dell'Associazione Piccoli comuni e della Lega delle Autonomie Locali.
 2. La Regione esercita il controllo delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali.
-
-

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 6

Potere sostitutivo.

[1. In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone l'intervento sostitutivo con un commissario ad acta, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che deve provvedere entro sessanta giorni. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'ente inadempiente] ⁽⁵⁾.

(5) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L.R. 24 novembre 2006, n. 15.

Art. 7

Valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini.

1. La Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo II - Conferenza Regione - Autonomie locali ⁽⁶⁾

Art. 8

Composizione.

[1. È istituita la Conferenza Regione - Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.

2. La Conferenza Regione - Autonomie locali è presieduta dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresì ai lavori della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.

3. La Conferenza è composta inoltre, per gli Enti locali, da:

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

a) i Presidenti delle province;

b) i Sindaci dei comuni capoluogo;

c) tredici Sindaci di comuni non capoluogo, eletti secondo le procedure indicate dall'articolo 9 ⁷⁾.

4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati] ⁸⁾.

(6) Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 15), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

(7) Per le modalità di elezione dei tredici componenti della Conferenza di cui alla presene lettera c), vedi il *Reg. 24 aprile 2003, n. 4*.

(8) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 9

Elezione dei rappresentanti dei comuni.

[1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Conferenza di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei Sindaci dei comuni interessati.

2. L'assemblea dei Sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nella Conferenza.

3. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati composta dai Sindaci che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione.

4. I Sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella lettera di convocazione dell'assemblea, il Presidente della Regione indica le modalità per la eventuale espressione del voto per corrispondenza tali da garantire la segretezza dello stesso.

5. Dopo la verifica delle schede il Presidente della Regione dichiara eletti tredici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

6. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali. Con il medesimo decreto convoca la seduta di primo insediamento] ⁽⁹⁾.

(9) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 10

Durata in carica.

[1. I componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali, di cui alle lettere a), b) e c), comma 3, articolo 8, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.

2. La Conferenza Regione - Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lettera c) del comma 3, articolo 8, entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei comuni della Regione.

3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, il Presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5, articolo 9.

4. Qualora nel corso della legislatura decadono più della metà dei componenti di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'articolo 9, a nuove elezioni di tutti i componenti.

5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori] ⁽¹⁰⁾.

(10) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 11

Convocazioni.

[1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di affari istituzionali, delegato ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. La Conferenza è

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

convocata inoltre qualora ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un quinto dei componenti espressione degli Enti locali] ⁽¹¹⁾.

(11) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 12

Compiti.

[1. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la Conferenza Regione - Autonomie locali:

a) formula proposte sui temi di interesse delle autonomie locali;

b) esprime pareri, ai sensi dell'articolo 13;

c) promuove e sancisce intese, ai sensi del successivo articolo;

d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione, le province e i comuni;

e) promuove ed esamina rapporti e studi sul processo di attuazione della riforma amministrativa, sul pubblico impiego e sulla attuazione delle politiche pubbliche regionali e locali] ⁽¹²⁾.

(12) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 13

Esitazione dei pareri.

[1. La Conferenza Regione - Autonomie locali esprime pareri alla Giunta regionale in ordine a:

a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;

b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina delle funzioni degli Enti locali;

c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

d) atti generali di programmazione regionale.

2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri alla Conferenza Regione - Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.

3. I pareri di competenza della Conferenza Regione - Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della Conferenza.

4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente] ⁽¹³⁾.

(13) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 14

Intese.

[1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella Conferenza Regione - Autonomie locali.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali espressione degli Enti locali.

3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali espressione degli Enti locali è espresso di regola all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.

4. L'intesa di cui al comma 2 è comunicata ai Sindaci dei comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.

5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Regione - Autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.

6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Regione - Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza Regione - Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni successive] ⁽¹⁴⁾.

(14) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 15

Spese di partecipazione.

[1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza di ogni singolo componente sono a carico dell'Amministrazione di cui egli è espressione] ⁽¹⁵⁾.

(15) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo III - Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative

Art. 16

Obbligo di trasferimento delle risorse.

1. È fatto obbligo alla Regione di provvedere al trasferimento agli Enti locali delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.

2. La Regione trasferisce annualmente agli Enti locali le risorse finanziarie per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze di perequazione, della capacità di autofinanziamento dell'ente beneficiario, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di competenze e di sviluppo della relativa progettualità.

3. Le Unità Previsionali di Base del bilancio regionale che riguardano i trasferimenti di cui al precedente comma 2 sono proporzionalmente ridotte od estinte.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 17

Trasferimento del personale ⁽¹⁶⁾.

1. Il personale del ruolo organico della Giunta regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni conferite alle province, ai comuni e agli altri Enti locali è posto in distacco funzionale, sino alla data di trasferimento di cui al comma 8, presso i medesimi Enti a decorrere dalla data di effettivo passaggio delle funzioni disposto con le modalità e nei tempi previsti dai commi 19, 20 e 21 del presente articolo.
2. I dirigenti regionali che all'entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni conferite agli Enti locali vengono posti in distacco funzionale presso i medesimi Enti con la medesima decorrenza di cui al comma 1.
3. A tutto il personale posto in distacco funzionale viene riconosciuto ed erogato dall'amministrazione regionale lo stesso trattamento economico - giuridico che già fruisce presso la Regione, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
4. Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi, il dirigente competente in materia di personale con uno o più provvedimenti, acquisito il parere del "Comitato per le politiche del personale", di cui al comma 15, definisce con riguardo al personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale:
 - a) il contingente, suddiviso per qualifiche e figure professionali, da distaccare presso gli Enti locali;
 - b) il quadro del personale regionale che svolge le funzioni conferite previste nei commi 1 e 2;
 - c) il quadro del personale anche di qualifica dirigenziale, non direttamente coinvolto nel processo di conferimento, che ha richiesto il distacco presso gli Enti destinatari di trasferimenti e deleghe;
 - d) il contingente nominativo finale del personale regionale da distaccare presso gli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.
5. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'insieme delle competenze di interesse strutture della Giunta regionale, tutto il personale alle stesse assegnato viene distaccato presso Enti locali.
6. L'assegnazione in distacco funzionale del personale regionale agli Enti locali è assistita da adeguati interventi formativi di riqualificazione, attivati su indicazione del comitato di cui al comma 15, con oneri a carico della Regione.
7. La Regione può avvalersi degli uffici degli Enti locali per l'esercizio di funzioni amministrative di interesse anche non esclusivamente locale.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

8. Con decreto del dirigente competente in materia di personale, il personale regionale posto in distacco funzionale è trasferito presso gli Enti di cui al comma 1 non oltre il termine di cui al comma 20.

9. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli Enti locali avviene in conformità alle tabelle di equiparazione formulate, previo parere del comitato di cui al comma 15, sulla base delle posizioni giuridiche e del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza.

10. I dipendenti trasferiti presso gli Enti locali ai sensi della presente legge, conservano i benefici derivanti dallo stato giuridico ed economico maturato o da maturare per effetto di norme statali, regionali o contrattuali, nonché i benefici derivanti dalle disposizioni recate dalla *legge regionale 2 maggio 1986, n. 19*. Il termine di scorrimento di graduatorie di selezione per le sole progressioni verticali è prorogato a mesi 24 dalla data di pubblicazione dei relativi decreti. Le modifiche intervenute nello stato giuridico ed economico dei dirigenti e dei dipendenti ancorché trasferiti per effetto della norma di cui sopra, restano a carico del bilancio della Regione ⁽¹⁷⁾.

11. Al fine di assicurare la continuità dell'azione formativa regionale e di non disperdere un patrimonio significativo di esperienze, le amministrazioni provinciali possono assumere con procedure selettive riservate i dipendenti dei centri convenzionati di cui alla tabella A della legge n. 15/1990, modificata dalla *legge n. 10/1994*, non già transitati nei ruoli regionali e continuativamente alle dipendenze dei medesimi centri negli ultimi tre anni.

12. Il personale inquadrato nei ruoli degli Enti locali non può chiedere il comando o il trasferimento nei ruoli della Giunta o del Consiglio regionale per almeno cinque anni dalla data dell'effettivo trasferimento.

13. Al personale regionale trasferito ai sensi dei precedenti commi, la Regione riconosce incentivi economici *una tantum* calcolati sulla base delle quote erogate dalla stessa a titolo di trattamento accessorio, di retribuzione di posizione e di risultato. Tali incentivi sono determinati previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da concludersi entro e non oltre la data di adozione del provvedimento di distacco funzionale ⁽¹⁸⁾.

14. Il personale trasferito ai sensi delle norme contenute nel presente articolo conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata presso l'ente di appartenenza e fatti salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale.

15. Al fine di una corretta ed efficace gestione dei processi di mobilità del personale da trasferire presso gli Enti locali, è istituito il comitato per le politiche del personale, cui sono affidati compiti di indirizzo e consultivi in ordine alla elaborazione dei criteri e delle modalità di:

a) gestione del personale regionale posto in distacco funzionale;

b) inquadramento del personale stesso nei ruoli degli Enti locali;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) gestione del personale, proveniente dallo Stato;

d) salvaguardia della professionalità acquisita, formazione e riqualificazione del personale interessato dalla mobilità.

16. Il comitato esprime pareri obbligatori per l'adozione di tutti gli atti a carattere generale relativi alla mobilità del personale impegnato nell'assolvimento delle funzioni oggetto di conferimento alla Regione e agli Enti locali.

17. Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è costituito da:

a) l'assessore regionale competente in materia di personale, o un dirigente regionale da lui delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante della delegazione regionale dell'ANCI;

c) un rappresentante dell'UPI regionale;

d) un rappresentante della delegazione regionale dell'UNCEM;

e) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dotate della rappresentatività fissata dalle norme vigenti.

18. La data di passaggio delle funzioni è stabilita, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con uno o più decreti del direttore generale competente per materia.

19. Contestualmente al passaggio delle funzioni e con i medesimi decreti si dispone il distacco funzionale delle unità di personale, come individuate ai sensi del comma 4.

20. I decreti di cui al comma 18 sono adottati entro 4 mesi dagli accreditamenti di risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite.

21. Il trasferimento agli Enti locali di risorse umane deve comunque concludersi non oltre 6 mesi dalla data di passaggio delle funzioni fissata dai decreti di cui al comma 18.

(16) Vedi anche l'*art. 15, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

(17) Comma così sostituito dall'*art. 14, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*. Il testo originario era così formulato: «10. Ai dipendenti trasferiti presso gli Enti locali ai sensi della presente legge sono assicurate le progressioni orizzontali e verticali, ove spettanti. La Regione provvede ad accreditare i relativi fondi, soggetti a rendiconto, da erogare a favore dei dipendenti in questione.».

(18) A parziale modifica di quanto disposto nel presente comma vedi l'*art. 16, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 18

Risorse finanziarie, strumentali, organizzative e patrimoniali.

1. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 8, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione.
 2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale e, di regola, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi Enti delle risorse di cui al precedente comma 1.
 3. Le disponibilità finanziarie di cui al comma precedente sono destinate a coprire sia gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti mantenuti in capo alla Regione che quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali e alle autonomie funzionali. Alla ripartizione dei fondi tra i destinatari delle funzioni trasferite dallo Stato si provvede con la legge di bilancio.
 4. Sono, altresì, previste e stanziare nel bilancio di previsione annuale, le somme occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni.
 5. I beni mobili, necessari per l'esercizio delle funzioni conferite, sono ceduti sulla base di intese tra la Regione e gli Enti destinatari del conferimento delle funzioni.
 6. Tutte le attività di cui al presente articolo ed all'articolo 17 devono concludersi, comunque, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
-

Art. 19

Obbligo di informazione.

1. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente, sia su richiesta sia con cadenza periodica, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.
 2. La Regione garantisce a tutti gli Enti locali l'accesso alle sue banche dati relative alle funzioni conferite, nonché promuove la costituzione e l'implementazione di nuove banche dati nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.
-

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 20

Osservatorio sulla riforma amministrativa e monitoraggio.

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio sulla riforma amministrativa con compito di monitorare i cambiamenti introdotti dalla legislazione statale e regionale, le fasi di attuazione della riforma e la sua concreta realizzazione nel sistema delle autonomie.

2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un rapporto sullo stato delle autonomie e una relazione sull'andamento del conferimento delle funzioni e sui suoi riflessi in materia di impiego pubblico, con particolare riferimento alle risorse finanziarie impiegate ed agli esiti della contrattazione in sede decentrata.

Art. 21

Termine per l'esitazione dei pareri.

1. I pareri previsti dalla presente legge, anche se obbligatori, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il parere si intende positivamente acquisito.

TITOLO II

Sviluppo economico ed attività produttive

Capo I - Ambito di applicazione

Art. 22

Oggetto.

1. Il presente titolo individua e disciplina le funzioni ed i compiti di competenza della Regione e quelle da conferire agli Enti locali nei settori dell'"artigianato", "agricoltura", "industria", "sportello unico", "ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "cooperazione", "fiere e mercati", "commercio", "turismo".

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 23

Sportello unico per le attività produttive.

1. La Regione riconosce lo Sportello unico per le attività produttive quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.
2. Lo sportello unico per le attività produttive è istituito a cura dei comuni.
3. I comuni, singoli o associati con altri Enti locali, esercitano le funzioni amministrative concernenti:
 - a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;
 - b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di imprese e consorzi di imprese.
4. La struttura del Comune, a cui è affidata la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese, cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi dell'*art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997*.
5. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa, lo sportello unico per le attività produttive sviluppa le necessarie forme di raccordo e integrazione con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge n. 214/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai comuni, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli Enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi su tutto il territorio regionale, nonché di realizzare, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione, ai sensi dell'*articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998*, per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.
7. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli Enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
8. Nei comuni facenti parte di Comunità Montane le funzioni relative allo sportello unico delle attività produttive possono essere delegate alle Comunità Montane dagli stessi comuni.
9. Spetta alle province concedere contributi ai comuni, singoli o associati, per la istituzione e gestione dello sportello unico per le attività produttive, favorendo forme di gestione associata entro àmbiti territoriali individuati come ottimali.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 24

Attività di coordinamento esercitata dalla Regione e dalle province.

1. La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le province.
 2. Le province:
 - a) istituiscono, a livello provinciale, lo "Sportello delle attività produttive", il quale assicura ai comuni ed alle loro associazioni la necessaria assistenza per lo svolgimento dei compiti degli sportelli unici per le attività produttive;
 - b) promuovono, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, corsi di formazione, aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici per le attività produttive, preposti allo svolgimento delle funzioni e compiti di cui al precedente articolo;
 - c) provvedono all'ammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi;
 - d) curano le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.
 3. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, le province stipulano appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.
 4. La Regione organizza un sistema regionale di monitoraggio delle attività degli sportelli unici provinciali e comunali.
-
-

Art. 25

Agevolazione del credito.

1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono riservati alla Regione gli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, di anticipazione e di quote di concorso destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

2. La Regione, di concerto con le province, determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
3. La Regione favorisce le iniziative promosse dalle province dirette a garantire agevolazioni creditizie alle imprese.

TITOLO II

Sviluppo economico ed attività produttive

Capo II - Agricoltura

Art. 26

Funzione della Regione, delle province, delle Comunità Montane e dei comuni.

1. La Regione, le province, le Comunità Montane ed i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla *legge regionale 23 luglio 1998, n. 9*.
2. Alle Province, oltre alle funzioni e ai compiti di cui al comma precedente, sono conferiti compiti di istruttoria tecnico-amministrativa di cui alle lettere b), h), p) e q) dell'*art. 2, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9* ⁽¹⁹⁾.
3. Per il trasferimento del personale e dei beni di cui al Capo 4, *legge regionale 23 luglio 1998, n. 9*, si osservano le stesse modalità, procedure e termini di cui alla presente legge.
4. [Rientra nella competenza della Regione la redazione, valutazione e approvazione dei programmi e dei piani di intervento di tutto il settore agricolo, nonché la definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione degli stessi] ⁽²⁰⁾.
5. Sono, altresì, attribuite alle Province le funzioni e i compiti amministrativi relative a:
 - a) patti agrari;
 - b) interventi per calamità naturali: definizione aree danneggiate;
 - c) formazione proprietà contadina: piani di riordino;
 - d) orientamento prodotti agroalimentari;
 - e) meccanizzazione agricola e UMA;
 - f) insediamento giovani agricoltori: rilascio qualifica I.A.P.;
 - g) piante aromatiche e officinali;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

- h) vivaismo ed attività sementiera;
 - i) contabilità aziendale;
 - j) statistica agraria;
 - k) cartografia;
 - l) ecologia agraria ⁽²¹⁾.
-

(19) Comma così sostituito, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 2, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*. Successivamente detto comma 2 è stato soppresso dall'art. 31, comma 4, primo alinea, *L.R. 11 maggio 2007, n. 9*. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con la soppressione del citato comma 2, l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare la formulazione precedente alla sostituzione da esso disposta; qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, che tornerebbe ad essere pertanto la seguente: «2. Alle province, oltre alle funzioni e i compiti amministrativi previsti dalla legge regionale di cui al precedente comma, possono essere conferiti quelli di cui alle *lettere b), f), h), p) e q), comma 1, articolo 2 e lettera g), comma 1, articolo 4, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9*.».

(20) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 3, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*, poi soppresso per effetto dell'art. 31, comma 4, secondo alinea, *L.R. 11 maggio 2007, n. 9*, il quale ha soppresso il testo del presente comma ivi riportato.

(21) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 3, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

TITOLO II

Sviluppo economico ed attività produttive

Capo III - Artigianato

Art. 27

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo, nonché:

a) il coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali ed alle autonomie funzionali orientate allo sviluppo del sistema delle autonomie attraverso le forme concertative istituzionali;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

- b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane,
 - c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'*art. 13 del D.Lgs. n. 112 del 1998*;
 - d) la disciplina della convenzione con l'Artigiancassa e degli interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonché i rapporti con gli istituti di credito,
 - e) la promozione e la qualificazione del prodotto artigianale calabrese;
 - f) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata.
-
-

Art. 28

Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del piano territoriale regionale;
 - b) le funzioni conferite alla Regione dall'*articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*;
 - c) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali;
 - d) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo;
 - e) il sostegno a progetti speciali di rilievo provinciale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore.
-
-

Art. 29

Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano:

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

a) funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico - sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in tale quadro, propri strumenti di programmazione e pianificazione in sintonia con le esigenze della comunità e del territorio;

b) funzioni e compiti concernenti la promozione e la qualificazione dei prodotti artigianali di esclusivo interesse locale.

2. Sono, altresì, attribuiti ai comuni, anche in forma associata, le funzioni ed i compiti relativi all'apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale.

Art. 30

Funzioni delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ⁽²²⁾.

1. La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che si avvalgano per le attività di accertamento e controllo degli uffici provinciali regionali .

(22) Articolo così sostituito dall'art. 38, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 30. Funzioni delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. 1. La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che la svolgono attraverso le Commissioni provinciali dell'artigianato.».

TITOLO II

Sviluppo economico ed attività produttive

Capo IV - Industria

Art. 31

Oggetto.

1. Le funzioni regionali concernenti la materia industria sono comprensive di qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione ed alla trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati, di beni e merci anche immateriali, nonché l'erogazione e scambio di servizi finalizzati al sostegno di tali attività.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 32

Fondo unico regionale per l'industria.

1. È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'*art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 112 del 1998* e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria.

Art. 33

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti:

a) la partecipazione alla elaborazione ed attuazione delle politiche e degli interventi comunitari e nazionali in materia di industria, salvo quanto previsto dall'*art. 18 del D.Lgs. n. 112 del 1998*;

b) l'elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico tenuto conto della vocazione delle specifiche parti del territorio;

c) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese;

d) l'attribuzione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'*art. 32*;

e) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, attraverso lo sportello regionale di cui all'*art. 23*;

f) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese;

g) la determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto concerne le relazioni tra Regione, Enti locali e soggetti privati, anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

2. La Regione, con apposita legge da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, disciplina l'individuazione delle aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, nell'ambito delle linee di assetto territoriale di cui all'*art. 5 della L.R. n. 7/1987*, garantendo la partecipazione degli Enti locali interessati al procedimento di individuazione di tali aree. Con il medesimo provvedimento legislativo vengono, altresì, disciplinate le forme di gestione di cui all'*art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1998* e le modalità di acquisizione dei terreni ricompresi nelle aree di cui al periodo precedente.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 34

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l'erogazione di contributi a consorzi, nei casi e per i fini di cui all'*art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998*;

b) la programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale;

c) la promozione ed il coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali;

d) la promozione ed il coordinamento dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali;

e) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico

f) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali ed agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;

g) i programmi per lo sviluppo aziendale finalizzati ad incrementare l'occupazione;

h) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa nonché il sostegno alla realizzazione, al potenziamento ed alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese;

i) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificatamente richieste dalla legislazione vigente;

l) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali.

2. Le province, inoltre, concorrono, anche in riferimento all'*articolo 3 della legge n. 488/1992*, alla formazione delle attività di cui alla lettera b) all'articolo 33.

3. Al fine di favorire lo sviluppo socio - economico locale, le province promuovono gli istituti e gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione nazionale vigente, anche mediante apposite modalità di confronto e concertazione tra Enti locali, forze economiche e sociali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 35

Funzioni dei comuni.

1. Ai comuni sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione e pianificazione degli obiettivi comunali di sviluppo territoriale, economico, sociale e culturale, in sintonia con il programma provinciale e regionale;

b) individuazione e gestione, singolarmente o in forma associata, delle aree ecologicamente attrezzate per attività produttive e individuano le aree industriali per insediamenti produttivi da parte di consorzi di imprese;

c) rilascio delle concessioni o autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi in conformità alle disposizioni della legge regionale, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

Art. 36

Programmazione degli interventi.

1. Con apposita legge regionale da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, sono disciplinate le procedure della programmazione degli interventi nel settore "sviluppo economico ed attività produttive" di cui al Titolo II del *D.Lgs. n. 112 del 1998*, garantendo l'effettiva partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Nei successivi novanta giorni, in conformità con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione e nel rispetto dei principi di cui al *D.Lgs. n. 123 del 1998*, con provvedimento legislativo regionale si assicura:

a) il coordinamento della programmazione regionale con quella locale anche mediante un piano regionale dello sviluppo economico articolato in piani di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse attivabili;

b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali, quelli statali e dell'Unione europea;

c) il coordinamento della programmazione regionale con gli strumenti della programmazione negoziata;

d) la semplificazione e lo snellimento procedurale relativamente all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

e) il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive tenuto conto delle disposizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2064/1997 della Commissione del 15 ottobre 1997;

f) le modalità di amministrazione del Fondo unico regionale per l'industria di cui all'art. 32, prevedendo le conseguenti modifiche alla normativa regionale in materia di bilancio.

2. In conformità a quanto disposto dalle leggi regionali di cui al precedente comma, le province assicurano il coordinamento dei programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali.

TITOLO II

Sviluppo economico ed attività produttive

Capo V - Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

Art. 37

Funzioni della Regione.

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi, concernenti:

a) la definizione delle procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;

b) la stipula di convenzioni ed accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali per l'aggiornamento dei tecnici responsabili della conservazione e dell'uso razionale dell'energia e per programmi di diagnosi energetica;

c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del *D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412*, nonché compiti di assistenza agli stessi; di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo di impianti termici;

d) l'elaborazione e l'attuazione del piano energetico regionale, in riferimento anche ai contributi ed agli incentivi di cui agli *articoli 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento, nonché degli obiettivi e delle linee della politica energetica di cui all'*art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1998*;

e) la promozione di azioni dirette alla riduzione dei consumi energetici, allo sviluppo ed all'uso di fonti rinnovabili ed al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano l'energia.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

2. È, altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato e non conferiti agli Enti locali ivi compresi quelli relativi alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas.

Art. 38

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione;

c) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti in coerenza con quanto previsto dall'*art. 31 della legge n. 10/1991*;

d) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui alla lettera c) dell'articolo 39, facendo riferimento ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;

e) le funzioni amministrative concernenti l'erogazione dei contributi di cui agli *articoli 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991*, compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

Art. 39

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di cui all'*art. 30 della legge n. 10/1991*, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge stessa;

b) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella *legge n. 10/1991*, in relazione al progetto delle opere, la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle disposizioni della legge stessa e le prescrizioni relative all'adeguamento dell'edificio;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, nell'ambito del Piano strutturale comunale (P.S.C.), ai sensi dell'*art. 5, comma 5, della legge n. 10/1991*, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

d) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ai sensi del *D.P.R. n. 412/1993*, per i comuni superiori a quindicimila abitanti.

Art. 40

Esercizio delle funzioni provinciali e comunali.

1. Province e comuni esercitano le funzioni di cui ai precedenti articoli nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal piano energetico regionale.

TITOLO II

Sviluppo economico ed attività produttive

Capo VI - Miniere e risorse geotermiche

Art. 41

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative che ne assicurano l'esercizio unitario a livello regionale ed in particolare le seguenti:

a) la verifica delle autorizzazioni per i permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario e dei programmi di ricerca;

b) la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dalle leggi statali a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessione per la coltivazione di minerali solidi e risorse geotermiche;

c) la determinazione delle tariffe, da corrispondersi da parte dei richiedenti, per le autorizzazioni, verifiche, collaudi e la determinazione dei canoni dovuti dai titolari di concessioni e permessi, nei limiti stabiliti dalla Regione;

d) la valutazione di impatto ambientale, sentiti i comuni interessati, dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui alla lettera a) del presente comma e di idrocarburi con esclusione di quelli in mare;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

e) l'organizzazione dei sistemi informativi telematici e delle banche dati relativi alle attività del settore.

Art. 42

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario, nonché dei programmi regionali di ricerca;

b) la vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee. Le province si avvalgono delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza;

c) l'elaborazione dei Piani di Settore dell'Attività estrattiva in conformità con le linee di programmazione regionale.

2. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo può essere attuato anche mediante accordi di collaborazione interprovinciali.

Art. 43

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la tenuta del registro comunale dei permessi di ricerca e delle concessioni in materia di cave e torbiere;

b) l'esercizio dell'attività di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee, anche attraverso le Aziende sanitarie locali (A.S.L.);

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) la trasmissione alla Regione delle relazioni informative delle imprese titolari di permessi e concessioni previste dalla legislazione vigente.

TITOLO II

Sviluppo economico ed attività produttive

Capo VII - Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 44

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come disciplinate dalla *legge 29 dicembre 1993, n. 580*, collaborano con la Regione e gli Enti locali nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, al fine dello sviluppo economico locale, attraverso l'aggregazione delle componenti socio-economiche presenti sul territorio. La Regione e gli Enti locali promuovono periodiche riunioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di realizzare e mantenere la collaborazione di cui al precedente comma.

Art. 45

Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

1. La Regione promuove forme di collaborazione con le Camere di Commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attività inerenti:

a) l'analisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche, raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema economico produttivo calabrese;

b) l'internazionalizzazione delle imprese calabresi, la promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi e dei prodotti calabresi;

c) l'informazione alle imprese in ordine all'accesso agli incentivi o ai benefici concessi dalla Regione;

d) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificamente prescritte ai fini della concessione ed erogazione di incentivi o benefici alle imprese da parte della Regione.

3. La Regione, sentita la Unione regionale delle Camere di Commercio, trasmette annualmente al Ministero delle Attività produttive una relazione sulle attività delle Camere di Commercio, ai sensi dell'*articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 46

Controllo sugli organi camerali.

1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali, ai sensi dell'*art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998*, attraverso la Giunta regionale.
 2. Lo scioglimento dei Consigli camerali, nei casi previsti dall'*art. 5 della legge n. 580/1993*, è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, salvo quanto previsto all'*art. 38, comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998*.
 3. Al fine di consentire il controllo di cui al comma 1, nonché di acquisire le informazioni necessarie alla relazione di cui all'*art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998*, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura presentano annualmente alla Regione una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.
 4. La relazione annuale di cui al comma precedente, deve contenere:
 - a) lo statuto e le relative modificazioni;
 - b) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
 - c) il bilancio consuntivo e i relativi allegati.
 5. Su richiesta della Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono ogni atto o documento rilevante ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo disciplinate nel presente articolo.
 6. I rappresentanti della Regione nei Collegi dei revisori dei conti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono designati ai sensi della *legge regionale n. 39/1995*.
-
-

Art. 47

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:
 - a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
 - b) L'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) la redazione e la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

d) il sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione in materia;

e) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche attraverso lo sportello regionale per le attività produttive;

f) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni fuori dai confini nazionali;

g) la realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese calabresi;

h) la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale;

i) l'emanazione dei regolamenti per la gestione del piano dei mercati all'ingrosso;

l) la realizzazione dei centri merci.

TITOLO II

Capo VIII - Fiere e mercati

Art. 48

Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

TITOLO II

Capo IX - Commercio

Art. 49

Oggetto.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

1. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita.

Art. 50

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio per come definite dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 17* e dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 18*.

2. La Regione disciplina, ove occorra, con successivi provvedimenti attuativi, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione ed allo sviluppo del commercio secondo gli obiettivi e le finalità contenute nel Titolo I della *L.R. 11 giugno 1999, n. 17*, e nel Titolo I della *L.R. 11 giugno 1999, n. 18*, sentite le rappresentanze delle autonomie territoriali e funzionali, nonché le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Sono di competenza della Regione, in particolare, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) il coordinamento delle funzioni conferite alle province, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;

b) l'istituzione dell'osservatorio regionale del commercio come definito dall'*art. 19, comma 1, della L.R. 11 giugno 1999, n. 17*, in attuazione dell'*art. 6, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 114/1998*;

c) la definizione del provvedimento attuativo contenente gli indirizzi ed i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.

Art. 51

Funzioni delle province.

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 17* e dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 18*.

2. Esse curano inoltre:

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

a) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;

b) la definizione dei criteri generali per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle zone del territorio nei quali gli esercenti il commercio possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio;

c) la concessione dei contributi previsti dalle norme regionali.

Art. 52

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 17* e alla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 18*.

TITOLO II

Capo X - Turismo

Art. 53

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;

b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo calabrese;

c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;

d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione;

e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale;

f) lo studio, la ricerca e la programmazione in materia di qualificazione dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e di assistenza del turista;

g) la promozione in Italia ed all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale, nonché delle diverse componenti presenti sul territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva,

h) la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi da parte delle province;

i) l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;

l) la vidimazione delle tariffe delle strutture.

2. La Regione coopera con le province ed i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

Art. 54

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alla Provincia funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;

b) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Provincia. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;

c) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;

d) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;

e) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

f) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;

g) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;

h) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco;

i) incentivazione delle associazioni pro-loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;

l) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;

m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lettera i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione;

n) le agenzie di viaggio e turismo;

o) le associazioni pro-loco;

p) la concessione di contributi;

q) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche;

r) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;

s) la vidimazione delle strutture ricettive attraverso le Aziende di Promozione Turistica;

t) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale;

u) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi, per le finalità ricreative, culturali, religiose, sociali, operanti nel settore, compresa l'attività di vigilanza e la tenuta degli albi.

2. Le province esercitano le predette funzioni ed i predetti compiti avvalendosi delle Aziende di Promozione Turistica.

3. Le funzioni ed i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T., ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13*, sono attribuiti alle Province. Dalla data del conferimento, i commissari delle A.P.T. in carica svolgono funzioni di liquidatori. La liquidazione dovrà completarsi entro il 31 marzo 2006 con la conseguente estinzione degli Enti ⁽²³⁾.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

(23) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 4, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.*

Art. 55

Funzione dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) formulazione di proposte alla Provincia competente per territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;

b) realizzazione anche in collaborazione con altri Enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;

c) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo provinciale delle associazioni pro-loco;

d) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, compresi quelli riguardanti il turismo sociale;

e) l'autorizzazione all'esercizio della attività delle strutture recettive e la relativa vigilanza.

TITOLO II

Capo XI - Cooperazione

Art. 56

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione:

a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;

b) l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla cooperazione;

c) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.
Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 57

Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite funzioni amministrative e compiti riguardanti:

- a) la concessione di agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;
 - b) la concessione di agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l'occupazione del comparto della cooperazione;
 - c) la concessione di agevolazioni per favorire l'accesso al credito delle cooperative;
 - d) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;
 - e) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività di impresa in forma cooperativa.
-
-

Art. 58

Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano la funzione amministrativa relativa alla concessione dei contributi e agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione.

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo I - Oggetto

Art. 59

Oggetto.

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo II - Disposizioni generali

Art. 60

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) il coordinamento dello sviluppo di un sistema informativo regionale ambientale nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto, in coerenza con gli standard nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;

b) l'approccio integrato e l'unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l'esercizio delle diverse attività;

c) la promozione dell'informazione, dell'educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni;

d) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;

e) l'individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;

f) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali;

g) l'intervento finalizzato a favorire lo sviluppo termale.

Art. 61

Funzioni delle province.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

1. Le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.
2. Nel settore ambientale ed energetico, le province provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.
3. Le province provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all'art. 60, comma 1, lettera a).
4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.
5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):
 - a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;
 - b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;
 - c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;
 - d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;
 - e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali ⁽²⁴⁾.

(24) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 5, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

Art. 62

Funzioni dei comuni.

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
 - a) predispongono attività di controllo al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell'ambito del proprio territorio;
 - b) istituiscono sistemi tecnologici di monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua potabile e dei terreni destinati alla coltivazione di prodotti alimentari;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) adottano i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute dei cittadini.

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo III - Territorio ed Urbanistica

Art. 63

Funzioni della Regione, delle province e dei comuni.

1. Le funzioni ed compiti amministrativi della Regione, delle province e dei comuni, sono quelli definiti dalla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*.

2. Ai comuni ed alle province spettano, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui ai commi 1 e 2, legge regionale 23 febbraio 1995, n. 3.

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo III - Territorio ed Urbanistica

Sezione I - Edilizia residenziale pubblica

Art. 64

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) le iniziative di coordinamento con i comuni e le province per la realizzazione dei programmi sull'edilizia residenziale pubblica;

b) la disciplina, la distribuzione ed il trasferimento alle province delle risorse finanziarie destinate al settore;

c) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

d) la elaborazione degli indirizzi volti alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

Art. 65

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i comuni;
 - b) l'individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevanti;
 - c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;
 - d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;
 - e) la concessione dei contributi ai comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;
 - f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio;
 - g) la concessione dei contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.
-
-

Art. 66

Funzione dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con finanziamento a totale carico pubblico, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale, ivi compreso l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso;
- b) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
- c) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

- d) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque beneficiarie di contributi pubblici;
 - e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
 - f) l'autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata;
 - g) la definizione delle modalità e delle periodicità per la formazione dei programmi di mobilità degli assegnatari;
 - h) la determinazione delle riserve di alloggi;
 - i) il superamento del rapporto vani - composizione del nucleo familiare;
 - l) istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie.
-
-

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione I - Funzioni di carattere generale e protezione della flora e della fauna

Art. 67

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione:

- a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
- b) le competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- c) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale nell'ambito di un programma regionale triennale per la tutela dell'ambiente, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta;
- d) il coordinamento degli interventi ambientali.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

2. Il programma di cui alla lettera c) del precedente comma determina, altresì, i tempi ed i criteri per l'approvazione dei piani regionali di intervento di cui all'*art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 3 agosto 1999, n. 20*, la cui attuazione è demandata alle province cui sono trasferite le risorse finanziarie stanziata a tale scopo nel bilancio annuale e pluriennale, secondo le modalità stabilite dai piani stessi.

Art. 68

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla *legge 19 dicembre 1975, n. 874*.

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione II - Valutazione di impatto ambientale

Art. 69

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale per le opere e gli interventi che, ai sensi dell'*art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*, sono trasferite con apposito atto statale di indirizzo e coordinamento.

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione III - Attività a rischio di incidente rilevante

Art. 70

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle industrie soggette agli obblighi di cui all'*art. 4 del D.P.R. n. 175/1988*, ivi compresi i provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica;

b) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che comportano rischio di incidente rilevante;

c) la predisposizione dei piani di risanamento ambientale e di salvaguardia della popolazione per le aree individuate ai sensi della precedente disposizione.

2. Spetta altresì alla Regione la creazione ed il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché l'individuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Art. 71

Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi l'istruttoria tecnica ed i provvedimenti conseguenti agli esiti di tali istruttorie e le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale.

Art. 72

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) la diffusione tra la popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 18 maggio 1997, n. 137, in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

b) il raccordo e l'utilizzo delle informazioni di cui alla lettera a) nonché degli esiti delle istruttorie tecniche sulle industrie a rischio di incidente rilevante;

c) gli interventi urbanistici, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione IV - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale

Art. 73

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative riguardanti:

a) l'individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;

b) la dichiarazione dello stato di elevato rischio di crisi ambientale per le aree di cui alla lettera precedente. Tale dichiarazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile per una sola volta;

c) la predisposizione e l'approvazione dei piani di risanamento, volti ad individuare le priorità di intervento per ciascuna delle aree di cui alla lettera a).

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione V - Parchi e riserve naturali

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 74

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all'istituzione e delimitazione delle aree naturali protette di interesse regionale.

Art. 75

Funzioni delle province ⁽²⁵⁾.

[1. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla gestione delle aree di cui all'articolo 74].

(25) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 3, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione VI - Inquinamento delle acque

Art. 76

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) classificazione dei corpi idrici secondo obiettivi di qualità e destinazione funzionale;

b) individuazione delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento di cui al Titolo III, Capo I del *D.Lgs. n. 152/1999*, con indicazione delle attività ammissibili nelle zone ed aree indicate;

c) criteri ed indirizzi per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle acque e del catasto degli scarichi;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

d) criteri e metodologie per le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, monitoraggio, analisi e controllo delle acque e degli scarichi;

e) fissazione dei valori limite degli scarichi e dei valori di qualità dell'acqua;

f) adozione dei piani di risanamento delle acque, vigilanza e coordinamento delle azioni e degli interventi degli organismi responsabili della loro attuazione.

Art. 77

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) tenuta ed aggiornamento dell'Elenco delle acque dolci superficiali, dell'Elenco delle acque destinate alla molluschicoltura, del Catasto degli scarichi e del Catasto delle utenze idriche;

b) attuazione, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento delle acque;

c) proposta alla Regione per la classificazione dei corpi idrici e per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di risanamento delle acque;

d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle acque e sul suolo, e relativo controllo;

e) adozione di provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque, volti alla tutela delle acque medesime.

Art. 78

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature;

b) adozione delle misure di emergenza, previa intesa con l'Ente di ambito di cui all'*articolo 43, legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10*, volte ad assicurare l'approvvigionamento idrico.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 79

Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

1. L'ARPACAL esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) rilevazione delle caratteristiche quali - quantitative dei corpi idrici, delle zone costiere e delle acque sotterranee;

b) monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

c) monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;

d) predisposizione e pubblicazione della relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane;

e) trasmissione all'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale dei dati relativi all'attuazione del *D.Lgs. n. 152/1999*, con particolare riferimento alla funzionalità dei depuratori.

2. Sono abrogate le disposizioni della *L.R. 3 ottobre 1997, n. 10*, nella parte in cui attribuivano le funzioni di cui al primo comma a soggetti diversi dall'ARPACAL,

TITOLO III

Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Territorio, ambiente e infrastrutture

Sezione VII - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

Art. 80

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) individuazione di aree regionali o, d'intesa con le regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento;

b) individuazione delle aree in cui possono manifestarsi episodi acuti di inquinamento;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

- c) adozione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e, in generale, dei piani di settore;
- d) definizione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché delle procedure per l'acquisizione dei medesimi ai fini della predisposizione del piano regionale;
- e) definizione dei criteri per l'adozione, da parte dei comuni, dei piani di classificazione acustica del proprio territorio, ai sensi dell'*art. 6, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447*;
- f) definizione dei criteri e delle metodologie per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni, nei casi previsti dall'*art. 7 della legge n. 447 del 1995*, dei piani di risanamento acustico;
- g) definizione dei criteri per il coordinamento dei piani comunali di classificazione e di risanamento acustico con gli strumenti urbanistici vigenti, compresi i piani urbani del traffico;
- h) fissazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esse comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi potenzialmente idonei al superamento dei valori limite, così come definiti dal *D.P.C.M. 14 novembre 1997*, con particolare riferimento ai provvedimenti che autorizzano deroghe temporanee ai limiti di emissione;
- i) fissazione di valori - limite di emissione degli inquinanti e dei valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;
- l) adozione di norme tecniche, criteri e direttive per la prevenzione dell'inquinamento, ivi compreso quello elettromagnetico, e l'esercizio di azioni di risanamento a cura del CO.RE.COM. - Calabria per le funzioni connesse all'inquinamento elettromagnetico;
- m) definizione dei criteri per effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni e della qualità dell'aria e per la tenuta degli inventari delle fonti di emissione;
- n) fissazione delle linee di indirizzo per la gestione di situazioni di emergenza;
- o) rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti industriali di cui al *D.P.R. n. 203/1988* e relativi poteri di sospensione revisione e revoca. In caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 300 MW termici, la cui autorizzazione è riservata allo Stato ai sensi dell'*art. 29, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 112/1998*, la Regione svolge una funzione consultiva;
- p) l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico ed elettromagnetico predisposti dagli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati;
- q) la definizione, con il contributo dell'ARPACAL e del CO.RE.COM. - Calabria, di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

r) l'acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti dal CO.RE.COM. - Calabria, d'intesa con l'ARPACAL, secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale ed elettromagnetica nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;

s) l'individuazione di standard minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.

Art. 81

Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione;

b) individuazione delle zone per cui è necessario disporre di un piano finalizzato di risanamento;

c) verifica della congruità dei piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei comuni;

d) predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica;

e) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;

f) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione;

g) tenuta e aggiornamento dell'inventario delle fonti di emissione in atmosfera;

h) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 82

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) adozione delle misure di limitazione della circolazione;

b) rilevazione delle emissioni sonore prodotte da veicoli;

c) predisposizione degli interventi operativi nelle aree a rischio di episodi acuti di inquinamento;

d) predisposizione del rapporto annuale sulla qualità dell'aria nel territorio comunale di cui all'*art. 2 del D.M. 23 ottobre 1998*;

e) redazione dei piani di risanamento comunali ed i piani comunali di classificazione acustica ed elettromagnetica;

f) adozione del regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;

g) rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità definite dalla Regione, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, anche in deroga ai limiti di cui all'*art. 2 della legge n. 447 del 1995* ed ai relativi decreti attuativi;

h) approvazione dei progetti di risanamento dell'ambiente esterno elaborati dalle imprese;

i) esercizio dei poteri di urgenza per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento, o abbattimento delle emissioni sonore o elettromagnetiche, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

l) interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali;

m) controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;

n) informazioni alla popolazione nelle materie indicate nella presente sezione;

o) rilevazione e verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente delle emissioni elettromagnetiche, tramite la struttura CO.RE.COM. - Calabria che opererà di concerto con l'ARPACAL.

2. Per le emissioni elettromagnetiche, l'inibitoria di cui alla lettera i) è subordinata alla sospensione parziale o totale dell'autorizzazione all'esercizio da parte del CO.RE.COM. - Calabria.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 83

Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

1. L'ARPACAL svolge le funzioni attribuite al Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAC) dalla *legge regionale 8 agosto 1984, n. 19*.
 2. L'Agenzia esercita inoltre le seguenti funzioni:
 - a) rilevamento delle emissioni e della qualità dell'aria;
 - b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;
 - c) predisposizione della relazione annuale sulla qualità dell'aria nella Regione.
-
-

TITOLO III

Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Territorio, ambiente e infrastrutture

Sezione VIII - Gestione dei rifiuti

Art. 84

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:
 - a) predisposizione ed approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'*art. 22 del D.Lgs. n. 22/1997*, contenente la disciplina della raccolta differenziata, l'aggiornamento delle aree da sottoporre a bonifica, degli àmbiti territoriali ottimali e le linee guida di intervento per la messa in sicurezza e bonifica, nonché tutte le componenti previste dall'*art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*, così come modificato dall'*art. 3 del D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389*;
 - b) adozione di misure procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali ed all'ARPACAL;
 - c) coordinamento e promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani ed assimilati, incrementando il mercato di riutilizzo dei

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore;

d) istituzione di un fondo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e concessione dei relativi finanziamenti, ai sensi, dell'*art. 17, comma 9, del D.Lgs. n. 22/1997*.

Art. 85

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) individuazione, sulla base dei criteri previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti e sentiti i comuni interessati, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

b) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento rifiuti;

d) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui al *decreto legislativo n. 22/1997*,

e) attuazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati;

f) elaborazione di una relazione annuale, da inviare alla Regione, sullo stato di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti;

g) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati inerenti la produzione e gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati dagli àmbiti territoriali ottimali.

Art. 86

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) predisposizione degli interventi di attuazione dei piani regionali e provinciali per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica del territorio;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

b) approvazione dei progetti di bonifica che interessino il territorio di un solo Comune o, d'intesa coi comuni interessati, intercomunali e controllo sulla esecuzione degli stessi;

c) esecuzione diretta dei progetti di bonifica in caso di mancata individuazione dei soggetti responsabili;

d) esercizio in via provvisoria ed urgente dei poteri necessari in attesa dell'intervento regionale e provinciale;

e) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle province.

TITOLO III

Capo V - Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 87

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione, le funzioni amministrative concernenti:

a) rilascio, d'intesa tra le regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale;

b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico;

c) determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;

d) aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;

e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;

f) delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali per i quali, pur comprendendo più bacini idrografici, deve essere redatto un unico piano di bacino;

g) programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

h) direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;

i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica, mediante i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

l) stipulazione, con lo Stato e le regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza;

m) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debbano ripartirsi le disponibilità idriche di un corpo idrico, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. approvato con *R.D. n. 1775/1933*; qualora il corpo idrico riguardi anche il territorio di altre regioni, la nomina dovrà avvenire d'intesa con queste.

Art. 88

Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;

b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;

c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;

d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dal *R.D. n. 523/1904*, dal *R.D. n. 2669/1937* e dal *R.D. n. 1775/1933*;

e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro italiano dighe (R.I.D.) ai sensi dell'*art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 112/1998* e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;

f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso, concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;

g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.

3. L'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di cui alla lettera a) del precedente comma è delegata al Registro italiano dighe (R.I.D.). Le province, per le funzioni di loro competenza, possono avvalersi della consulenza e dell'assistenza dei R.I.D..

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 89

Funzioni dei comuni.

1. Ai comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:

a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal *R.D. n. 523/1904* e dal *R.D. n. 2669/1937*, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica; qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della *legge 5 gennaio 1994, n. 37* in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;

c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;

d) l'approvvigionamento idrico di emergenza;

e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

3. I comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più comuni, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni in forma associata.

TITOLO III

Capo VI - Opere pubbliche

Art. 90

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

a) la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati ad ospitare propri uffici;

b) l'individuazione delle zone sismiche e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.

2. La Regione provvede, altresì, alla realizzazione degli interventi di edilizia ospedaliera avvalendosi delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali.

Art. 91

Funzioni conferite agli Enti Locali.

1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell'*art. 93 del decreto legislativo n. 112/1998* sono trasferite ai comuni capoluogo di Provincia nel cui territorio debbono essere eseguiti i lavori e alle province per i lavori localizzati nei restanti comuni.

2. Sono fatti salvi i conferimenti e le deleghe di funzioni agli Enti locali disposti in materia di opere pubbliche da leggi statali e regionali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a) e b) della *legge regionale 26 maggio 1997, n. 9*, per come modificata dalla *legge regionale 24 maggio 1999, n. 14*.

3. Le funzioni in materia di opere pubbliche conferite o delegate agli Enti locali comprendono anche quelle concernenti la valutazione tecnico - amministrativa e l'attività consultiva sui relativi progetti.

Art. 92

Misure urbanistiche.

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali e provinciali che comportino variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi della *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*, purché sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere.

2. L'amministrazione competente alla realizzazione delle opere è tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistici territoriali e ambientali

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

dell'opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale, nonché gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici.

3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime tra tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale che provvede entro e non oltre il termine di 45 giorni. L'approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e d'urgenza delle opere.

4. Per la realizzazione di opere ed interventi che richiedono pareri, nulla - osta e autorizzazioni di altri Enti e Pubbliche Amministrazioni, valgono le norme di cui alla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*.

Art. 93

Vigilanza.

1. La Regione, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, può disporre controlli tendenti ad accertare che nella esecuzione di opere pubbliche da parte degli Enti locali, loro consorzi ed Enti strumentali siano osservate le disposizioni di legge ed i regolamenti statali e regionali.

2. Con deliberazione della Giunta, da adottare sentita la competente commissione consiliare, sono definite le modalità e le procedure per l'espletamento dei controlli.

3. Qualora siano accertate gravi irregolarità, la Giunta regionale può procedere alla revoca del finanziamento concesso, con le modalità previste dalle leggi vigenti.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Enti interregionali quando realizzano opere pubbliche per le quali sia intervenuto un finanziamento della Regione o di cui la Regione stessa ne abbia la gestione.

Art. 94

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza.

1. La Regione, i comuni, le Comunità Montane e le province esercitano per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti la dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea con le relative attività previste dal *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 95

Consulta tecnica regionale.

1. Le funzioni della Consulta di cui alla *legge regionale 26 maggio 1997, n. 9*, sono esercitate per le opere e gli interventi ricadenti nei territori di più province e per quelle di interesse regionale.

TITOLO III

Capo VII - Demanio marittimo, protezione delle coste e ripascimento degli arenili.

Art. 96

Funzioni della Regione.

1. In attesa di norme organiche di disciplina delle materie di cui al presente Capo sono riservate alla Regione:

a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'*articolo 88, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 112/1998* dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;

b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;

c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;

d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi;

e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;

f) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

g) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale ivi compresi i canali di collegamento, ricadenti sul territorio demanio pubblico, fra il mare e la portualità interna ⁽²⁶⁾;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

h) l'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;

i) l'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;

l) la classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;

m) l'estimo navale.

2. I criteri, requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.

(26) Lettera così modificata dall'*art. 45, comma 9, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56* della stessa legge).

Art. 97

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al *D.M. 24 gennaio 1996*;

b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;

c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche;

d) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;

e) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 98

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti riguardanti:

- a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;
 - b) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;
 - c) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;
 - d) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;
 - e) la progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;
 - f) il rilascio delle concessioni relative a beni del demanio marittimo a fini turistico - ricreativi e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;
 - g) il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;
 - h) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari.
-
-

Art. 99

Durata delle concessioni demaniali marittime.

1. Le concessioni di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494*, di conversione del *D.L. 5 ottobre 1993, n. 400*, sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione, fatta salva la facoltà di revoca prevista dall'*articolo 42, secondo comma, del Codice della Navigazione*.

TITOLO III

Capo VIII - Viabilità

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 100

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano regionale dei trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale.

2. La Regione in particolare provvede:

a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano regionale dei trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;

b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui all'articolo 103, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento e sviluppo;

c) alla individuazione, sentite le province, degli ambiti territoriali nei quali l'esposizione di pubblicità è vietata o limitata ai fini della tutela del paesaggio;

d) al coordinamento delle funzioni attribuite alle province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;

e) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della *legge 19 ottobre 1998, n. 366*.

Art. 101

Rete di interesse regionale.

1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla Giunta, sentita la Conferenza Regione - Autonomie Locali, provvede alla individuazione della rete di interesse regionale.

Art. 102

Funzioni delle province.

1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui all'*art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998* e al *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461*, sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 8.000 abitanti.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'articolo 100, le province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali ed in coerenza con quanto disposto dal Piano regionale dei trasporti, le funzioni concernenti:

a) gestione e vigilanza;

b) programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;

c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade;

e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma triennale di cui all'articolo 103.

3. Sulla rete trasferita le province esercitano inoltre tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli Enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2.

4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le province trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di interesse regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o completati nell'anno precedente.

Art. 103

Programma triennale di intervento sulla rete viaria.

1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

a) le modalità ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonché le percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'articolo 109, ivi compresa una quota adeguata per le opere di manutenzione straordinaria;

b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo della rete viaria di interesse regionale, nonché le priorità di realizzazione;

c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano regionale dei trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle province, predispone il programma, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.

Art. 104

Accordi interregionali e interprovinciali.

1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998. A tali accordi partecipano anche le province territorialmente interessate.

2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse regionale che riguardino più province, la Regione promuove specifici accordi con le province territorialmente interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi.

Art. 105

Delega di funzioni.

1. Le province ed i comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Rimangono fermi gli ulteriori casi di declassificazione previsti dall'art. 3, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 106

Classificazione e declassificazione delle strade.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

1. Qualora successivamente alla declassificazione si debba procedere a nuova classificazione, con lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione si provvede, previa intesa tra gli Enti locali territoriali competenti, alla nuova classificazione della strada o del tronco di strada interessata. Nel caso in cui non si debba far luogo a nuova classificazione, col provvedimento che dispone la declassificazione si determina la diversa destinazione del suolo stradale.

Art. 107

Poteri sostitutivi.

1. Nel caso in cui le province ed i comuni non provvedano alle classificazioni o non addivengano alle intese di cui al precedente articolo 106, la Giunta regionale assegna un termine entro il quale spetta ai suddetti Enti provvedere. Trascorso inutilmente il suddetto termine, alla classificazione provvede direttamente la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 108

Pubblicità e ricorso contro gli atti.

1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dagli Enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'Ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Giunta regionale gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione allo stesso Ente deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'Ente deliberante.

3. Gli Enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 3, comma 5, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con *D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495*. Gli Enti delegati trasmettono quindi i provvedimenti definitivi dagli stessi adottati al Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione, ai sensi delle disposizioni di cui al punto precedente.

5. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 109

Fondo unico regionale.

1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilità interesse regionale, nell'ambito del quale vengono stanziati, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché, le risorse aggiuntive proprie della Regione.
 2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale riguardanti:
 - a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di intervento di cui al precedente articolo 103;
 - b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle province;
 - c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale rese necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;
 - d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;
 - e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;
 - f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.
 3. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate ed erogate alle province secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.
 4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi eccezionali e/o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla Provincia interessata.
 5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, sulla base di apposite convenzioni con le province.
-
-

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 110

Contributi per le opere stradali.

1. La Regione assegna ai comuni e Comunità Montane fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.
 2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai comuni proprietari delle strade.
 3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì assegnati ed erogati dalle province alle Comunità montane e alle forme associative dei comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade.
 4. Le province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.
-
-

Art. 111

Spese di funzionamento.

1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale assegnato direttamente dallo Stato alle province, la Giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo Stato per il personale non trasferito.
-
-

TITOLO III

Capo IX - Trasporti

Art. 112

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
 - a) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'*art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*;
 - b) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;

d) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.

Art. 113

Funzioni alle province.

1. Sono attribuite alle province competenti per territorio le funzioni concernenti:

a) approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'*art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*;

b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 112;

c) costruzione, e ampliamento degli aeroporti di interesse regionale e locale.

2. Sono attribuite alle province competenti per territorio le funzioni in materia di:

a) estimo navale, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'*art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998*;

b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.

3. Sono attribuite alle province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal *decreto legislativo n. 112/1998* e non espressamente attribuite dalle norme del presente Capo.

Art. 114

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della *legge 28 gennaio 1994, n. 84*, tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 113 e alle opere edilizie a servizio dell'attività portuale.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.
Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

TITOLO III

Capo IX - Trasporti

Sezione I - Semplificazione in materia di trasporti eccezionali

Art. 115

Delega delle funzioni e autorizzazioni.

1. Le province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
 2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 117, ovvero previo nullaosta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.
 3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.
 4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.
-
-

Art. 116

Coordinamento delle funzioni.

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una Commissione tecnico - amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate.
 2. La Commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario designato da ciascuna Provincia. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in discussione.
-
-

Art. 117

Catasto ed elenco delle strade percorribili.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

1. Le province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.
 2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i comuni trasmettono alle province le informazioni relative alla propria viabilità.
 3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle province; a tal fine le province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio.
-
-

Art. 118

Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada.

1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'*art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modifiche ed integrazioni tra gli Enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
 2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'*art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modifiche ed integrazioni è versata alla Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le province.
-
-

TITOLO III

Capo X - Protezione civile

Art. 119

Oggetto.

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi di protezione civile, concernono le attività rivolte alla previsione ed alla prevenzione dei rischi discendenti da eventi calamitosi; alla riduzione

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

degli effetti derivanti dagli stessi, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite.

Art. 120

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;

b) l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'*art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992*, avvalendosi anche del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

c) la redazione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

d) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'*art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225* e dei piani comunali e/o intercomunali e montani di emergenza;

e) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali ed intercomunali di emergenza;

f) le intese di cui all'*art. 107 del decreto legislativo n. 112/1998*;

g) lo spegnimento degli incendi boschivi fatto salvo quanto previsto dall'*art. 107, comma 1, lettera f), n. 3), del decreto legislativo n. 112/1998*;

h) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

i) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi;

l) l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale;

m) il monitoraggio e l'organizzazione sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti dagli stessi eventi determinati e la messa a disposizione degli stessi per gli eventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

n) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla *legge 14 febbraio 1992, n. 185*;

o) la promozione e la formazione degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzabili in attività di protezione civile.

Art. 121

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

b) la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani provinciali di emergenza;

c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;

d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'*art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992*;

e) la realizzazione dei sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi;

f) la raccolta, nell'ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.

Art. 122

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) la predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal *D.Lgs. n. 267/2000*, salvo quanto di competenza delle Comunità montane;

d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

f) la rilevazione, nell'ambito comunale, degli elementi tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione alla Provincia;

g) la trasmissione alla Provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta dei dati di cui alla lettera f);

h) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività.

2. In caso di inerzia dei comuni i piani di cui al comma 1, lettera c), da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati dalle province.

3. L'attività di volontariato di protezione civile è organizzata dall'apposito ufficio comunale che cura ed aggiorna l'elenco dei volontari, delle associazioni di volontariato costituite nel Comune, nonché dei gruppi comunali o intercomunali.

Art. 123
Volontariato.

1. L'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta:

a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;

b) dalle associazioni di volontariato costituite ai sensi del *D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613*, recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;

c) dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti con propria deliberazione dal Comune, dalla Comunità montana, dal parco o dal Consorzio fra comuni.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

2. La Regione può sostenere economicamente, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato. Il contributo regionale può essere esteso alle assicurazioni per responsabilità civile o per infortuni che le organizzazioni di volontariato devono stipulare per la loro attività, nonché alle spese per controlli sanitari periodici e per quelli obbligatori ai sensi del *D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626*.

3. Nell'assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle organizzazioni di volontariato, è data priorità alle iniziative gestite in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali o intercomunali di volontari di protezione civile e comunque alle iniziative promosse da coordinamenti provinciali di associazioni o gruppi comunali o intercomunali.

4. Il Presidente della Giunta regionale, dichiarato lo stato di crisi di cui alla lettera n) dell'articolo 120, può individuare le organizzazioni di volontariato che più opportunamente siano in grado di intervenire in operazioni di prevenzione o di soccorso, dandone contestualmente comunicazione alla struttura nazionale di protezione civile per l'attivazione delle procedure di autorizzazione e conseguente rimborso spese con indennizzo ai datori di lavoro dei volontari impiegati.

5. È istituito l'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo I - Disposizioni generali

Art. 124

Oggetto.

1. La materia dei servizi alla persona e alla comunità comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di "tutela della salute", "servizi sociali", "istruzione scolastica", "formazione professionale", "beni e attività culturali".

TITOLO IV

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Servizi alla persona e alla comunità

Capo II - Tutela della salute

Art. 125

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi relativi:

a) all'approvazione di piani e programmi di settore non aventi rilievo ed applicazione nazionale;

b) all'adozione dei provvedimenti puntuali per l'erogazione delle prestazioni;

c) all'adozione dei provvedimenti di urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, qualora l'emergenza abbia una dimensione sovracomunale;

d) alla verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall'art. 115, comma 3 e 3-bis del *D.Lgs. n. 112 del 1998*, nonché alla vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;

e) alla pubblicità sanitaria, ad esclusione delle funzioni riservate allo Stato e ferme restando le competenze dei Sindaci;

f) alle verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'*art. 119, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 112/1998*;

g) alla vigilanza ed al controllo sugli Enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale e sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli Enti nazionali;

h) all'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed alle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali;

i) alla vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'*art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*, istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale;

l) ai compiti amministrativi concernenti prodotti cosmetici, delegati ai sensi dell'*art. 114, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*;

m) al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione dei concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni per l'assistenza generica e specialistica con le Aziende sanitarie locali;

n) all'accertamento e alla verifica del rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private in conformità ai requisiti minimi fissati con il *D.P.C.M. 14 gennaio 1997*;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

o) alla determinazione degli standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche private in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera precedente;

p) alla fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui all'*art. 8, comma 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502* e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei criteri generali definiti a livello statale.

2. Per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio od esecutivo, attinenti alle funzioni amministrative di cui al precedente comma, la Regione può avvalersi degli uffici e delle strutture del Servizio sanitario regionale.

3. La Giunta regionale verifica la coerenza dei piani strategici triennali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con gli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 126

Funzioni delle province ⁽²⁷⁾.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;

b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;

c) l'istituzione di farmacie succursali;

d) il decentramento delle farmacie;

e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali;

f) l'assegnazione ai comuni della titolarità delle farmacie.

2. Le province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sentiti i pareri obbligatori dei comuni interessati e delle aziende USL.

(27) Vedi anche l'*art. 13, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1* e l'*art. 31, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7*.

Art. 127

Funzioni dei comuni.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) l'autorizzazione per la pubblicità di tutti i presidi sanitari privati soggetti ad autorizzazione regionale o comunale;

b) l'autorizzazione all'apertura di depositi all'ingrosso di medicinali e di gas medicinali;

c) l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché per la sospensione e la chiusura delle medesime ⁽²⁸⁾.

2. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente l'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e gli studi professionali.

(28) Vedi, anche, l'art. 31, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 128

Delega alle Aziende sanitarie.

1. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

2. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali, in base alle rispettive competenze territoriali, le competenze in materia di installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo A con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 testa, di cui all'art. 5 del D.M. 2 agosto 1991 del Ministro sanità e all'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale.

3. Le Aziende sanitarie locali che non sono dotate della strumentazione diagnostica di cui al comma 2, ove risulti economicamente conveniente, devono stipulare le relative convenzioni con le strutture sanitarie che ne siano dotate presenti nel territorio di competenza.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo III - Servizi Sociali

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 129

Oggetto.

1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione e degli Enti locali nel sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, così come definito dalla *legge 8 novembre 2000, n. 328*.

Art. 130

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione socio-sanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale;

c) la definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

d) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) l'istituzione delle sedi organizzative per consentire il concorso dei soggetti privati senza fine di lucro, delle organizzazioni di volontariato e degli Enti morali, alla definizione degli obiettivi strategici della rete di promozione e protezione sociale;

f) la promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste,

g) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accREDITAMENTO e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;

h) l'istituzione del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

i) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

l) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto di servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

m) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;

n) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi;

o) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifica attribuzione o delega;

p) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;

q) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato;

r) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;

s) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della *legge n. 328/2000*;

t) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nonché dell'albo regionale delle cooperative sociali, quali aggregazioni delle sezioni provinciali degli stessi.

Art. 131

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciali per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli Enti gestori dei servizi sociali, contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) la promozione del coordinamento dei servizi sociali locali, affinché si realizzi un'equilibrata distribuzione di servizi sul territorio, mediante l'istituzione di apposite conferenze con gli Enti gestori dei servizi sociali e con gli altri soggetti del territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi;

d) l'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta dei comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

e) la promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

f) la diffusione, di concerto con gli Enti gestori precitati, dell'informazione in materia di servizi sociali sul proprio territorio;

g) l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela per l'esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse;

h) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d'intesa con le province;

i) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;

l) la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;

m) la predisposizione dei piani territoriali provinciali di intervento ai sensi della *legge 28 agosto 1997, n. 285* (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e il relativo controllo gestionale dei progetti e dei contributi;

n) l'istituzione della sezione provinciale dell'albo delle cooperative sociali, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

o) l'istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

p) il rilascio delle autorizzazioni all'attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;

q) l'autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

r) la gestione della quota del fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 132

Funzioni dei comuni.

1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione, i principi di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi;

b) indicazione dei settori di innovazione negli interventi sociali, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'*art. 1 comma 5 della legge n. 328/2000*;

c) esercizio delle funzioni in materia di servizi sociali ai sensi dell'*articolo 8, comma 5, della legge n. 328/2000* e secondo, quanto sarà previsto da specifica legge regionale in materia;

d) titolarità delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;

e) elaborazione ed adozione, mediante un accordo di programma dei piani di zona relativi agli ambiti territoriali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

f) promozione di forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità, tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

g) coordinamento di programmi, attività, progetti degli Enti che operano nell'ambito dei Servizi Sociali volti all'integrazione sociale, nonché intese con le ASL per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

h) realizzazione di forme di consultazione dei soggetti di cui all'*art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000*, per valutare la qualità dell'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

i) adozione della carta dei servizi di cui all'*articolo 13 della legge n. 328/2000* e garantiscono ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 133

Ruolo del terzo settore.

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
 2. Per l'affidamento dei servizi, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
 3. La Regione adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
 4. I comuni, le province e la Regione disciplinano le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.
-
-

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo IV - Istruzione e formazione professionale

Sezione I - Sistema formativo integrato

Art. 134

Principi generali.

1. La Regione persegue l'integrazione e la collaborazione tra i servizi pubblici e privati e tra questi e quelli scolastici, sociali e sanitari.
 2. Per sistema formativo pubblico integrato si intende un sistema statale e non statale comprendente funzioni in materia di istruzione e formazione professionale e di diritto allo studio e all'apprendimento.
-
-

Art. 135

Finalità.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

1. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione delle persone.
 2. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni di programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa, nel rispetto dei principi di coerenza e completezza dell'offerta e integrazione, nonché di pari opportunità di fruizione per tutte le persone.
 3. La Regione promuove e sviluppa opportunità formative e attività di orientamento per la scelta dei percorsi più adeguati alle aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia fra i sistemi formativi, sia fra questi e il mondo del lavoro, sulla base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti.
-

Art. 136

Definizioni ed ambiti di integrazione.

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per sistema di istruzione, il complesso delle attività finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo generale, sia di tipo tecnico;

b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle azioni destinate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere uno o più tipi di lavoro;

c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di più soggetti operanti in sistemi formativi diversi.

2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attività in collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del lavoro.

3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le seguenti:

a) svolgimento di attività integrative su richiesta delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell'obbligo scolastico;

b) svolgimento di attività da parte delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, su richiesta degli Enti di formazione professionale, anche nel campo dell'educazione degli adulti;

c) attività svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi diversi, con assunzione di responsabilità condivisa in tutte le fasi dell'attività, in continuità o meno con i percorsi scolastici, da realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei contratti di lavoro a causa mista;

d) attività di formazione tecnico professionale superiore, non in continuità con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con l'Università.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

4. Le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 3 sono definite con direttive della Giunta regionale.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo IV - Istruzione e formazione professionale

Sezione II - Istruzione e formazione professionale

Art. 137

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione, nonché di sperimentazione nelle seguenti materie:

a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali;

b) diritto allo studio e all'apprendimento;

c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali;

d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;

e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;

f) orientamento.

2. La Regione, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*art. 138 del D.Lgs. n. 112/1998*, svolge le funzioni in materia di contributi per le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.

3. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore.

4. La Regione ispira la propria attività ai principi di concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonché di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro con le istituzioni scolastiche autonome.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

5. La Regione esercita le funzioni e compiti amministrativi in materia di formazione professionale per come definiti dalla legislazione regionale di settore, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 138

Funzioni delle province e dei comuni.

1. Oltre alle funzioni di cui all'*art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998*, le province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai comuni ai sensi del predetto articolo.

2. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:

a) programmazione della messa in rete delle scuole;

b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;

c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del successivo comma 4.

3. Restano ferme le competenze attribuite alle province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell'*art. 143 del D.Lgs. n. 112/1998*.

4. I comuni esercitano le funzioni di cui all'*art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998*, anche in collaborazione con le Comunità Montane e le province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:

a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;

b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.

5. Le province e i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'*art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998*, svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:

a) offerta formativa integrata sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;

b) diritto allo studio e all'apprendimento, nell'ambito della legislazione regionale del settore;

c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'articolo 138 e della legislazione regionale;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla *legge 11 gennaio 1996, n. 23* e dalla legislazione regionale.

6. Le province ed i comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.

7. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all'istruzione secondaria superiore:

a) rapporti con i distretti scolastici, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) rapporti con gli organi collegiali della scuola, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità, ecc.);

d) diritto all'istruzione e obbligo scolastico ⁽²⁹⁾.

8. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con *legge regionale 19 aprile 1985, n. 18*, appresso indicate:

a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale;

b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;

c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;

d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi;

e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi;

f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale;

g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;

h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;

i) attuazione del programma annuale di formazione professionale;

j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati;

l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale;

m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale ⁽³⁰⁾.

9. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alle Province tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV della *legge regionale 19 aprile 1985, n. 18* ⁽³¹⁾.

(29) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 6, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

(30) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 6, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

(31) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 6, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

Art. 139

Programmazione della rete scolastica.

1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell'offerta formativa.

2. Le province, di concerto con i comuni e con le Comunità Montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A tal fine il Presidente della Provincia può convocare apposita conferenza di servizi.

3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione. Le province trasmettono copia dei piani alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.

4. Le province ed i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'*art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998*, provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.
Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 140

Diritto allo studio e all'apprendimento.

1. La Regione, nell'ambito della propria legislazione in materia di diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a ogni persona il diritto allo studio e all'apprendimento.

Art. 141

Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato.

1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva:

a) la cooperazione tra le Istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli Enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell'offerta formativa;

b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalità di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale;

c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalità innovative di comunicazione e interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonché a sostegno di processi educativi e dell'attività didattica.

2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:

a) ai comuni e alle province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'articolo 138;

b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della legislazione statale, e del comma 4 articolo 137.

Art. 142

Promozione dell'attività delle Università della terza età.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

1. Alle province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:

a) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura;

b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:

a) avere sede nel territorio regionale;

b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;

c) operare senza fini di lucro;

d) svolgere attività da almeno un anno.

3. L'accesso ai corsi delle Università della terza età è libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all'iscrizione o alla frequenza.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle province dei relativi contributi.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo V - Beni e, attività culturali

Art. 143

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi inerenti:

a) la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà o comunque detenuti, nonché la valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e la promozione delle attività culturali purché corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario:

b) la tutela del patrimonio bibliografico;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) la cooperazione con lo Stato per la definizione delle metodologie tecnico - scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali;

d) la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'*art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998* e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

Art. 144

Funzioni delle province.

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all'*art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998*. Allo stesso fine esse:

a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati;

b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre province per attività e iniziative di comune interesse.

2. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le attività di cui all'*art. 153, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998*, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica e alla formazione professionale, all'educazione degli adulti.

3. Le province formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'*art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998* e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

4. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti:

a) promozione educativa delle comunità locali;

b) piani di orientamento permanente;

c) promozione e realizzazione di sussidi didattici divulgativi;

d) attività ed interventi culturali di livello provinciale;

e) promozione e sostegno delle biblioteche di interesse provinciale;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

f) promozione di iniziative per la valorizzazione e l'uso dei beni culturali ⁽³²⁾.

(32) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 7, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.*

Art. 145

Funzioni dei comuni.

1. Ai comuni sono attribuiti le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 143 e 144.
 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, i comuni curano in particolare le attività di cui all'*art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998*. Allo stesso fine attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri Enti locali, nonché con soggetti pubblici e privati per attività e iniziative di comune interesse.
 3. Salvo le funzioni della Regione e delle province, i comuni esercitano tutte le funzioni di promozione nel loro territorio delle attività culturali. In tale ambito essi curano le attività di cui all'*art. 153, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998*, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio comunale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica, all'educazione degli adulti.
 4. I comuni formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'*art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998* e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.
-
-

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo VI - Spettacolo

Art. 146

Oggetto.

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia oggetto del presente capo attengono alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività dei settori spettacolo e, in particolare, delle attività nei settori della cinematografia della musica, della danza, del teatro.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 147

Funzione della Regione.

1. La Regione collabora con lo Stato e gli Enti locali:

a) alla promozione e circolazione sul territorio regionale delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico - orchestrali;

b) alla programmazione e promozione delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione dello spettacolo e ne incentiva la promozione nelle località che ne sono sprovviste;

c) alla definizione dei requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri, nell'ambito della Conferenza unificata Stato - regioni - Autonomie locali.

Art. 148

Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, in particolare, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso nel credito;

b) il consolidamento della rete teatrale, promuovendo forme coordinate di gestione e di promozione;

c) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i due diversi soggetti anche al fine della diffusione della fruizione delle attività di spettacolo sul territorio provinciale;

d) l'attuazione, in collaborazione con gli Enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;

e) lo svolgimento, in collaborazione con i comuni e gli operatori del settore, di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo.

2. Le province partecipano, inoltre, alle fondazioni di cui al *D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134*, recante norme in materia di privatizzazione degli Enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Art. 149

Funzioni dei comuni.

1. I comuni, nell'ambito della programmazione regionale, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) promozione delle attività di spettacolo, raccordandole con le politiche culturali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni di cultura e crescita sociale delle comunità locali;

b) erogazione dei servizi teatrali tramite proprie strutture, come i teatri municipali o avvalendosi di strutture di soggetti privati convenzionati;

c) attuazione di interventi di restauro, ristrutturazione e ampliamento di sedi destinati allo spettacolo.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo VII - Sport

Art. 150

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la programmazione delle strutture e dei servizi per incentivare l'uniforme diffusione e l'ottimale utilizzazione con particolare attenzione agli impianti polivalenti finalizzati allo sport, per tutti ed alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;

b) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul proprio territorio, ivi compresi convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni in materia, di sport;

c) l'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo, iscritte nel registro regionale del volontariato, e con ogni altro organismo e istituzione affiliato ad una Federazione sportiva nazionale o riconosciuto da Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

d) la stipula di convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo dirette a predeterminare ed assicurare le migliori condizioni per l'accesso al credito da parte degli Enti locali per interventi di impiantistica sportiva.

Art. 151

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la promozione e l'incentivazione degli impianti e attività sportive di cui agli *articoli 11, 19 e 20 della L.R. n. 31/1984* e successive modificazioni in coerenza con la programmazione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 150;

b) la formazione, aggiornamento e la qualificazione tecnico - organizzativa degli operatori sportivi;

c) manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale;

d) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici; la promozione sportiva per disabili;

e) la promozione dell'attività motoria per la terza età.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la normativa vigente in materia ed in conformità alle direttive impartite dalla Regione.

TITOLO V

Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

Capo I - Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

Art. 152

Oggetto.

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla Polizia amministrativa regionale e locale, sono quelli riguardanti le misure previste nell'*art. 159, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998* nello svolgimento delle attività nelle materie nelle quali vengono esercitate competenze dalla

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Regione e dagli Enti locali, senza che risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché quelli relativi al regime autorizzatorio di cui agli *articoli 162 e 163 del citato D.Lgs. n. 112/1998*.

Art. 153

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni:

a) le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie;

b) le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'*art. 19 del D.P.R. n. 616/1977* e dell'*art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*.

2. I comuni organizzano il servizio di polizia municipale, adottando il relativo regolamento, ai sensi della *legge n. 65/1986* e della *L.R. n. 24/1990*.

Art. 154

Funzioni delle province.

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie. Al fine dell'esercizio delle stesse le province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'*art. 12 della legge n. 65/1986* e dalla *L.R. n. 24/1990*.

2. Le province esercitano, inoltre, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti ai sensi del comma 3, dell'*art. 163, del D.Lgs. n. 112/1998*.

Art. 155

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa nelle materie riservate alla propria competenza, ai sensi degli *articoli 158, comma 2 e 162, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998*,

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

2. La Regione esercita, in particolare, funzioni e compiti di polizia amministrativa, concernenti:

- a) la vigilanza sulle aree naturali protette;
- b) la vigilanza sui boschi;
- c) la prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, lo spegnimento degli incendi;
- d) il supporto negli interventi di protezione civile;
- e) la vigilanza sul rispetto delle norme concernenti la valutazione di impatto ambientale;
- f) la polizia delle miniere e delle cave;
- g) polizia delle acque di cui al T.U. approvato con *R.D. n. 1775/1933*;
- h) polizia idraulica;
- i) polizia sanitaria e veterinaria;

l) la materia della polizia locale, secondo quanto previsto dalla *legge n. 65/1986* e dalla *L.R. n. 24/1990*.

3. Alla Regione è riservata, inoltre, ai sensi dell'*art. 162, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998*, la competenza al rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicolo, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'*art. 9 del D.Lgs. n. 285/1992*.

4. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa attraverso specifico personale operante nella Regione stessa o presso gli Enti regionali ovvero avvalendosi dei servizi di polizia locale.

TITOLO VI

Riordino della legislazione regionale vigente

Art. 156

Redazione dei testi unici.

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di coordinamento e semplificazione del corpo normativo regionale in vigore, si procede al riordino delle norme mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, anche in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

2. Il Gruppo di lavoro di cui all'articolo 157, predispone modelli per l'emanazione dei testi unici entro sei mesi dalla data di costituzione.
 3. Entro tre mesi dalla sua costituzione e successivamente con cadenza mensile, il Gruppo di lavoro riferisce, mediante apposita relazione, alla Commissione consiliare competente sullo stato dell'attività svolta e formula proposte per il coordinamento e la semplificazione normativa
 4. La Commissione competente, esaminato il lavoro predisposto dal Gruppo di lavoro ed acquisiti i pareri delle competenti Commissioni di merito, formula apposito progetto di legge per la redazione dei testi unici, da presentare in Consiglio per l'approvazione.
 5. Il riordino normativo, determinato a seguito delle attività previste dal presente articolo, si adegua al criterio di automatico coordinamento delle norme successivamente emanate.
 6. Per la formulazione dei progetti di legge di riordino, semplificazione e redazione dei testi unici, l'attività si uniforma ai seguenti criteri:
 - a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
 - b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
 - c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
 - d) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.
-

Art. 157
Gruppo di lavoro.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 153 è costituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale, composto da tre dirigenti e sei funzionari dei ruoli regionali, designati per 2/3 dalla Giunta regionale e per 1/3 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che è supportato da tre esperti di particolare qualificazione. I tre esperti ed il coordinatore del Gruppo di lavoro sono individuati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Giunta regionale.
2. Al Gruppo di lavoro ed agli esperti è affidato il compito di procedere al riordino normativo mediante la predisposizione di modelli per l'emanazione di testi unici.
3. Il Gruppo di lavoro è costituito ed insediato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

TITOLO VII

Norme di prima applicazione

Art. 158

Termine del trasferimento.

1. I comuni e le province definiscono la propria struttura per l'esercizio delle funzioni amministrative entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 18.
 2. Entro il termine di cui al primo comma la Giunta regionale trasferisce le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18.
 3. La Giunta regionale definisce il piano di trasferimento in base ai criteri di dimensione demografica, dimensione territoriale, condizioni socio - economiche degli Enti locali.
 4. Con deliberazione del Consiglio comunale, i comuni in difficoltà possono rinviare l'esercizio delle funzioni e dei compiti loro conferiti per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore.
 5. Al fine di garantire nel regime transitorio la continuità dei servizi sociali-sanitari e formativi, le province sono competenti ad adottare i provvedimenti necessari in via sostitutiva.
 6. Nel caso di mancata emanazione di norme attuative previste dalla presente legge, le province possono, trascorsi 60 giorni dalla formale comunicazione al Presidente della Giunta regionale, assumere direttamente le relative funzioni amministrative, fatto salvo l'obbligo della Giunta regionale di provvedere entro il predetto termine a trasferire le risorse di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
-
-

Art. 159

Norma transitoria.


1. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordino delle materie oggetto della presente legge, restano in vigore le norme di settore vigenti.
-
-

Art. 160

Normativa regionale
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

1. Tutte le leggi in contrasto con la presente normativa sono abrogate.
-
-



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 2

DEL

12/03/2015

Oggetto: Costituzione dell'Osservatorio regionale previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza Unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014.

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento "Presidenza"

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. V. M.', written over the printed name of the General Director.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha dettato disposizioni in tema di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni.
- i commi 91 e 92 dell'articolo 1, della citata legge, prevedono da un lato la definizione di un Accordo, sancito in sede di Conferenza unificata, tra lo Stato e le Regioni per la determinazione delle funzioni provinciali oggetto di riordino, dall'altro l'individuazione con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dei criteri per il trasferimento, agli enti subentranti, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni trasferite.
- in data 11 settembre 2014 in sede di Conferenza Unificata è intervenuto il predetto Accordo tra Governo e Regioni ed è stata altresì raggiunta l'intesa sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- in particolare l'Accordo detta procedure e tempi per la ricognizione e il riordino delle funzioni delle province, prevedendo che le Regioni adottino le iniziative legislative di propria competenza per la definizione del nuovo assetto di funzioni; le leggi regionali di riordino dovranno essere approvate *"sentiti gli Osservatori regionali, previa consultazione con il sistema delle autonomie locali, anche attraverso i Consigli delle autonomie locali"*.
- l'Accordo, al punto 13, stabilisce l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Osservatorio nazionale a cui sono attribuite funzioni di impulso raccordo e monitoraggio per l'attuazione della l. n. 56/2014; dispone inoltre che presso ciascuna Regione sia costituito un Osservatorio regionale, composto secondo le modalità definite da ciascuna di esse in modo da assicurare la presenza di rappresentanti di ANCI e UPI e del Sindaco della Città metropolitana ove istituita.
- agli Osservatori regionali sono riconosciute funzioni di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione.
- agli Osservatori regionali sono riconosciute, inoltre, dalla legge di stabilità 2015 competenze in tema di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti delle Province e delle Città Metropolitane (art. 1, commi 421 e seguenti) che nello stesso contesto degli osservatori sono definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di stabilità.

RITENUTO, inoltre che secondo quanto previsto dall'art. 2 dello schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio regionale verifica la coerenza della ricognizione, effettuata dalle Province, dei beni e delle risorse da trasferire, con i criteri definiti dal medesimo D.P.C.M. e ne valida i contenuti trasmettendo la documentazione all'Osservatorio nazionale.

CONSIDERATO, che in attuazione del predetto Accordo, si rende ora necessario procedere alla costituzione dell'Osservatorio regionale.

DECRETA

1. **Di costituire** in attuazione dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata l'11 settembre 2014, l'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge n. 56/2014, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato.

2. **Di individuare** quali componenti dell'Osservatorio regionale i seguenti soggetti o loro delegati:

- a) il Presidente dell'ANCI Calabria
- b) il Presidente dell'UPI Calabria;
- c) i Presidenti delle Province Calabresi;
- d) il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- e) il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio Dott. Filippo De Cello;
- f) il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale Avv. Umberto Nucara;
- g) il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive Dott. Pasquale Monea.

3. **Di dare atto che:**

- il Presidente della Giunta Regionale si avvale anche dell'assistenza tecnica di uno o più dirigenti generali o dirigenti di settore della Giunta Regionale ovvero di dirigenti degli enti locali, dotati di particolari competenze nelle materie oggetto delle attività dell'Osservatorio Regionale;
- la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non dà luogo al riconoscimento di gettoni di presenza e di rimborsi spese e che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
- il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà comunicato agli interessati, nonché pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria, a cura del Settore Affari Generali del Dipartimento Presidenza.

On. Gerardo Mario Oliverio





REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 22 della seduta del 10.02.2015

Oggetto: ratifica e parziale rettifica decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 12 gennaio 2015.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Presidente
Relatore (se diverso dal proponente): IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dirigente/i Generale: Dr. Giuseppe Bianco

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Vincenzo Antonio CICONTE	Vice Presidente	X	
3	Antonino DE GAETANO	Componente	X	
4	Carlo GUCCIONE	Componente	X	
5	Maria Carmela LANZETTA	Componente		

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. VICARIO DOT. G. BIANCO

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente di Settore
Dr. Giuseppe Bianco

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che:

- la legge 07.04.2014, n.56, ha dettato disposizioni in tema di Città Metropolitane, Province, Unioni e fusioni di Comuni;
- i commi 91 e 92 dell'articolo 1, della citata legge, prevedono la definizione di un Accordo, sancito in sede di Conferenza Unificata tra lo Stato e le Regioni per la determinazione delle funzioni provinciali oggetto di riordino;
- in data 11 settembre 2014 in sede di Conferenza Unificata è intervenuto il predetto Accordo tra Governo e Regioni;
- l'Accordo, al punto 13, stabilisce l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Osservatorio nazionale per l'attuazione della legge n.56/2014 e dispone, inoltre, che presso ciascuna Regione sia costituito un osservatorio regionale, composto secondo le modalità definite da ciascuna di esse, in modo da assicurare la presenza di rappresentanti di ANCI e UPI e del Sindaco della Città Metropolitana, ove istituita;
- ai sensi dell'art. 33, comma 8, dello Statuto della Regione Calabria, il Presidente ha ritenuto di procedere in via d'urgenza, alla redazione del decreto n. 2 del 12 gennaio 2015, recante: "Costituzione dell'Osservatorio regionale previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni, sancito in conferenza Unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n.56/2014";
- con decreto n. 5 del 26 gennaio 2015, il Presidente della Giunta regionale ha nominato i componenti della stessa ed assegnato le relative deleghe;
- la Giunta si è insediata il 27 gennaio 2015;
- è necessaria la ratifica della Giunta regionale al suddetto decreto presidenziale n. 2/2015;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto della Regione Calabria ed, in particolare, l'art. 33;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto dando, altresì atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

ad unanimità di voti;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, trascritti ed approvati, di:

1) Ratificare il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 12 gennaio 2015 ad oggetto: "Costituzione dell'Osservatorio regionale previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza Unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n.56/2014" e che si allega in copia conforme alla presente;

2) Rettificare parzialmente tale decreto, individuando quali componenti dell'Osservatorio regionale in rappresentanza della Regione Calabria i seguenti soggetti, o loro delegati:

e) il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio – Società Partecipate";

f) il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane - Controlli";

g) il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali";


3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4) Provvedere alla notifica della presente deliberazione ai Dirigenti Generali sopra individuati ed alla sua pubblicazione integrale sul BURC, a cura del Dipartimento Presidenza, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, ed a richiesta del Dirigente Generale dello stesso.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
D. Giuseppe BIANCO

IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 11 FEB. 2015 al
Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

REGIONE LIGURIA

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Publicata nel B.U. Liguria 15 aprile 2015, n. 12, parte prima.

TITOLO I

Disposizioni generali di riordino

Articolo 1 *Oggetto.*

1. Nel rispetto di quanto previsto agli *articoli 117, 118 e 119 della Costituzione* ed in attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014* (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014 previsti all'articolo 1, commi 91 e 92, della stessa legge, nonché delle altre disposizioni statali in materia, la presente legge disciplina il riordino delle funzioni conferite alle province dalla Regione sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
 2. Sono escluse, ai sensi dell'accordo di cui all'*articolo 1, comma 91, della L. 56/2014* e successive modificazioni e integrazioni, dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni di polizia provinciale, le funzioni relative ai centri per l'impiego e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro che continuano a essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana sino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia.
 3. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Genova ai sensi della legislazione vigente.
-
-

Articolo 2 *Principi.*

1. La Regione nel processo di riordino individua l'ambito territoriale ottimale di esercizio di ciascuna funzione tenendo conto delle esigenze unitarie e promuove e valorizza il ruolo della Città metropolitana e dei comuni quali enti di presidio del territorio favorendo forme di esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

2. La Regione assicura la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e la riduzione dei costi per l'Amministrazione e garantisce la razionale allocazione delle funzioni privilegiando l'attribuzione dell'intera funzione ad un unico soggetto.

Articolo 3 *Città metropolitana di Genova.*

1. La Regione Liguria valorizza e rafforza, in sede di riforma della legislazione e degli atti della programmazione, il ruolo della Città metropolitana di Genova quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono.

2. Regione e Città metropolitana di Genova possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano.

3. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Genova, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, sugli indirizzi che attengono le azioni e gli interventi da svolgersi nel territorio della Città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione dell'atto di propria competenza.

4. In materia di difesa del suolo, i piani di bacino e la programmazione degli interventi sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei contenuti dei piani e dei programmi che hanno ad oggetto vincoli, azioni ed interventi da svolgersi sul territorio della Città metropolitana. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione degli atti di propria competenza.

5. La Stazione unica appaltante regionale (SUAR), soggetto aggregatore della domanda ai sensi della *legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni, stipula intese con la Stazione unica appaltante (SUA) della Città metropolitana al fine di definire le forme di collaborazione e sinergia per costituire il sistema regionale degli appalti.

6. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi online.

7. Nel territorio della Città metropolitana le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, sono attribuite alla Città medesima, che le esercita ad ogni effetto in continuità con l'esercizio già di competenza della Provincia di Genova.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Articolo 4 *Funzioni delle province.*

1. Le province esercitano le funzioni fondamentali indicate nella *L. 56/2014* e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto che:

a) per quanto concerne la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, l'attuale ripartizione delle competenze in sede regionale risulta conforme alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e al *decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155* (Attuazione della *direttiva 2008/50/CE* relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni attribuite sono quelle proprie dell'Ente di area vasta;

b) per quanto concerne la tutela del paesaggio, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la *legge regionale 6 giugno 2014, n. 13* (Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio);

c) per quanto concerne le funzioni in materia di trasporti, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la *legge regionale 7 novembre 2013, n. 33* (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni e sono confermate le funzioni di autorizzazione all'attività di noleggio autobus con conducente di cui all'*articolo 31 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25* (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni;

d) per quanto concerne le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti le stesse sono state disciplinate dalla *legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1* (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni e il ruolo delle province appare coerente con la funzione fondamentale di fornire ai comuni assistenza tecnica amministrativa, mentre alla Città metropolitana sono attribuite le funzioni dell'ente preposto alla strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano;

e) per quanto concerne la viabilità, sono altresì confermate alle province le funzioni relative all'*articolo 12, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3* (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con veicoli a motore e di gare atletiche, ciclistiche e di gare con animali o con veicoli a trazione animale di cui all'*articolo 12, comma 2, lettere c) e c bis), della L.R. 3/1999* e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni di autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all'*articolo 12, comma 4, della medesima legge regionale.*

2. Il costo del personale destinato dalle province o dalla Città metropolitana a costituire l'Ufficio d'Ambito del servizio idrico integrato è a carico della tariffa nei limiti di quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEG). All'Ufficio d'Ambito devono essere assicurate forme di autonomia funzionale coerenti con il compito di verifica delle modalità di gestione del servizio e dei relativi costi.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

3. Il costo del personale destinato a segreteria dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio integrato dei rifiuti è ripartito fra le aree omogenee di cui all'*articolo 14 della L.R. n. 1/2014* e successive modificazioni e integrazioni, in relazione al numero di abitanti.

4. Le province nell'esercizio della funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali acquisiscono il ruolo di articolazioni funzionali della SUAR soggetto aggregatore ai sensi della *L.R. n. 41/2014* e successive modificazioni e integrazioni, costituendo la SUA di riferimento per i comuni appartenenti ai relativi territori.

5. I costi del personale di cui al comma 4 sono conteggiati nelle spese tecniche degli interventi appaltati per conto dei comuni.

6. La Giunta regionale emana gli indirizzi per l'applicazione in modo omogeneo da parte delle province degli oneri istruttori relativi alle seguenti funzioni tramite i quali assicurare il costo del personale:

- a) controllo delle costruzioni in zone sismiche;
 - b) controllo del conglomerato cementizio armato.
-

Articolo 5 *Attribuzione di funzioni alla Regione.*

1. Sono attribuite alla Regione le seguenti funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana:

- a) difesa del suolo;
- b) turismo;
- c) formazione professionale;
- d) caccia e pesca.

2. Le funzioni in materia di cultura, sport e spettacolo sono attribuite alla Regione per quanto concerne le funzioni che richiedono una gestione unitaria a livello regionale e ai comuni per quanto concerne i servizi di interesse locale.

3. La formazione professionale è esercitata dalla Regione avvalendosi di Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL) che assume le funzioni di organismo intermedio secondo le procedure europee in essere.

4. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1 sono disciplinate dalle rispettive leggi di riordino. Fino all'emanazione delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, restano comunque alle province le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'*articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45* (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni, già svolte con il personale della polizia provinciale.

Articolo 6 *Esercizio delle funzioni da parte dei comuni.*

1. I comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite di norma in forma associata e tramite convenzioni con le province e con la Città metropolitana per l'utilizzo del relativo personale i cui costi sono posti a carico degli enti richiedenti.

Articolo 7 *Accordi.*

1. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è effettuato tramite accordi tra gli enti interessati ai sensi degli articoli 8 e 10, tenendo conto dei criteri definiti in sede di Osservatorio regionale e sentite, con riferimento al trasferimento del personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale e al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014*.

3. Gli accordi sono stipulati mediante sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati previa approvazione della Giunta regionale e del competente organo dell'Ente sottoscrittore.

Articolo 8 *Trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse finanziarie.*

1. Il trasferimento del personale, delle funzioni e delle risorse finanziarie decorre dal 1° luglio 2015.

2. In data 1° luglio 2015 il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, nonché il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in corso e fino alla scadenza prevista, che svolge le attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, è trasferito alla Regione o agli enti strumentali della Regione ai quali sono conferite le funzioni medesime

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

sulla base delle esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. È escluso dal trasferimento di cui al comma 2 il personale della Città metropolitana e delle province per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche in virtù dell'*articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101* (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, nonché il personale per il quale, pur avendone i requisiti, le province e la Città metropolitana non abbiano avviato le procedure per il collocamento a riposo anche in virtù dell'*articolo 2, comma 3, del D.L. n. 101/2013* convertito dalla *L. 125/2013*.

4. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni, ivi comprese le risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi secondo quanto stabilito dall'articolo 2 dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 settembre 2014, individuate mediante gli accordi stipulati e tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 5.

5. Il personale da trasferire è individuato sulla base dei criteri definiti in sede nazionale e, di norma, fra quello che svolge le funzioni trasferite da almeno tre anni. In sede di Osservatorio regionale possono essere definiti criteri integrativi, nel rispetto delle forme di partecipazione previste con le organizzazioni sindacali.

6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'organizzazione degli uffici territoriali della Regione. Gli uffici della Provincia e della Città metropolitana sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.

8. La Regione e i comuni possono avvalersi del personale delle province tramite convenzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

Articolo 9 *Personale proveniente dalle province e dalla Città metropolitana.*

1. Al personale delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione ai sensi della presente legge si applicano il trattamento economico e giuridico stabilito dalla *L. 56/2014* e successive modificazioni e integrazioni.

2. A tal fine le corrispondenti risorse trasferite vanno a costituire specifici fondi separati, destinati esclusivamente al personale trasferito, per il finanziamento delle voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché della progressione economica orizzontale.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

3. La dotazione organica della Giunta regionale è conseguentemente rideterminata a far data dal trasferimento del predetto personale tenendo conto della consistenza numerica e dell'inquadramento giuridico del personale trasferito.

4. Fermo restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10 *Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso.*

1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7 da stipularsi entro il 31 dicembre 2015.

2. Le province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale.

3. La definizione dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

4. La realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

5. Restano nella titolarità delle province e della Città metropolitana i progetti e le attività per le quali sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO CRO FSE 2007-2013. Le province e la Città metropolitana concludono i progetti e le procedure nei termini previsti dalla disciplina comunitaria.

6. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5 restano nella disponibilità delle province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le province e la Città metropolitana si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'articolo 7.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

7. Possono essere inclusi negli accordi di cui al comma 1 le società e gli altri enti partecipati che esercitano in via esclusiva attività inerenti le funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, e nei quali la Provincia o la Città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014*, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.

TITOLO II

Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di difesa del suolo

Capo I

Competenze

Articolo 11 *Finalità.*

1. Con le disposizioni di cui al presente Titolo, la Regione disciplina la riorganizzazione delle competenze in materia di difesa del suolo, al fine di mantenere un'efficace gestione del territorio alla luce del nuovo quadro istituzionale.
 2. L'attribuzione delle nuove funzioni è finalizzata alla razionalizzazione delle competenze in applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza funzionale, assumendo, come riferimento, il bacino idrografico.
 3. Alla realizzazione delle suddette finalità concorrono i consorzi di bonifica, nonché i comuni in forma singola o associata secondo le rispettive competenze.
 4. La Regione e gli enti locali esercitano le competenze ad essi assegnate nel rispetto delle attribuzioni riservate alle Autorità di bacino di cui al *D.Lgs. n. 152/2006* e successive modificazioni e integrazioni.
-
-

Articolo 12 *Competenze della Regione.*

1. Ai sensi dell'articolo 5 la Regione esercita le funzioni in materia di difesa del suolo.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

2. In tutti gli articoli inerenti i compiti di cui al comma 1, la parola "Provincia" è sostituita con la parola "Regione", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13. Le funzioni relative alla pianificazione di bacino sono esercitate nei termini previsti dal Capo II del presente Titolo.

3. Ai fini dello svolgimento delle nuove attribuzioni la Regione si avvale di uffici territoriali, organizzati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Articolo 13 *Competenze dei Comuni.*

1. Sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione regionale degli interventi in materia di difesa del suolo:

a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523* (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

b) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che non rientrino nelle competenze della Regione ai sensi della presente legge e dell'*articolo 92 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18* (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni, come modificata dalla presente legge, e di concessionari e quelle relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento;

c) la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale.

2. Qualora i corsi d'acqua interessino il territorio di più comuni le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni, di norma, in forma associata.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico amministrativo delle province e della Città metropolitana, previa convenzione secondo modalità definite nei relativi statuti.

Articolo 14 *Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).*

1. La lettera d) del comma 1 dell'*articolo 92 della L.R. n. 18/1999* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
"d) la progettazione e la realizzazione delle opere idrauliche di terza categoria e delle opere di consolidamento versanti di cui al *decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

(Modificazioni e aggiunte al decreto legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie province del Regno);".

2. Il primo periodo del comma 5 dell'*articolo 101 della L.R. n. 18/1999* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "I canoni sono introitati dalla Regione e destinati, almeno per il 55 per cento, al finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, con priorità per gli interventi di manutenzione ordinaria, in attuazione dei programmi triennali di cui all'*articolo 42 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20* (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Articolo 15 *Abrogazione di norme.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) la lettera f) del comma 1 dell'*articolo 91 della L.R. n. 18/1999* e successive modificazioni e integrazioni;
- b) l'*articolo 99 della L.R. n. 18/1999* e successive modificazioni e integrazioni;
- c) il comma 2 dell'*articolo 4 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7* (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo.

Capo II

Autorità di bacino regionale

Articolo 16 *Principi generali.*

1. La Regione, nelle more dell'attuazione del Titolo II, Parte terza, del *D.Lgs. n. 152/2006* e successive modificazioni e integrazioni:

- a) partecipa ai lavori dell'Autorità di bacino nazionale del Fiume Po e collabora alla formazione ed aggiornamento del Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po ed alle connesse attività per il territorio di competenza, secondo la normativa di riferimento e il disposto del Piano stesso;

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

b) partecipa ai lavori dell'Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra e collabora alle attività di competenza secondo la normativa di riferimento e l'organizzazione definita di intesa con la Regione Toscana;

c) disciplina l'assetto dell'Autorità di bacino regionale e svolge le attività di competenza per il suo funzionamento.

Articolo 17 *Autorità di bacino regionale.*

1. La Regione individua l'assetto e l'organizzazione dell'Autorità di bacino regionale, già operativa ai sensi della *legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58* (Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale) e successive modificazioni e integrazioni, secondo il disposto del presente Capo.

2. Per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, denominata Autorità di bacino regionale, che opera considerando gli ambiti, di cui all'*articolo 91, comma 1, lettera b), della L.R. n. 18/1999* e successive modificazioni e integrazioni, come ecosistemi unitari.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:

a) il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;

b) la Giunta regionale;

c) il Comitato tecnico di bacino.

Articolo 18 *Competenze del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.*

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria approva i piani di bacino, anche a stralcio, di cui all'articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 3.

Articolo 19 *Competenze della Giunta regionale.*

1. La Giunta regionale in qualità di organo dell'Autorità di bacino:

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

- a) adotta i piani di bacino anche a stralcio, di cui all'articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 3;
 - b) approva le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 5;
 - c) definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione e l'adozione dei piani di bacino;
 - d) nomina i componenti del Comitato tecnico di bacino;
 - e) individua le strutture regionali ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
 - f) individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del parere di compatibilità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d);
 - g) individua eventuali procedure semplificate di adozione e approvazione per specifiche tipologie di varianti ai piani di bacino;
 - h) definisce criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione del presente Capo.
-
-

Articolo 20 *Comitato tecnico di bacino.*

1. Il Comitato tecnico di bacino, di seguito denominato Comitato, organo di consulenza dell'Autorità di bacino, svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e amministrativo avvalendosi degli uffici tecnici regionali competenti in materia, individuati a tale scopo.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il direttore generale del Dipartimento competente in materia di ambiente e difesa del suolo, che lo presiede in qualità di Segretario generale;
- b) sei dirigenti regionali scelti tra quelli competenti in materie attinenti la pianificazione di bacino;
- c) quattro esperti di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Comitato, nominati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento all'ingegneria idraulica, all'idrologia, alla geologia, all'idrogeologia, alle scienze naturali ed alla riqualificazione ambientale e del territorio.

3. Il Comitato decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

Articolo 21 *Compiti del Comitato.*

1. Il Comitato:

- a) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi dell'Autorità di bacino;

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

b) supporta la Giunta regionale nella definizione di criteri, indirizzi e metodi per l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani di bacino;

c) esprime i pareri sui piani di bacino e relative modifiche, ai sensi degli articoli 25 e 26;

d) esprime i pareri di compatibilità, rispetto ai piani di bacino, anche stralcio, ed ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino, dei progetti di sistemazione idraulica e geologica, la cui realizzazione comporta aggiornamento ai piani medesimi;

e) si esprime su altri argomenti che il Presidente ritenga di dover sottoporre all'esame del Comitato.

2. Il Comitato, su richiesta del proprio Segretario generale, può fornire un supporto tecnico-scientifico nell'esercizio delle funzioni di competenza regionale connesse all'attuazione della pianificazione di bacino sul territorio ligure ricadente al di fuori dei bacini regionali.

Articolo 22 *Funzionamento del Comitato.*

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.

2. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in carica.

3. Il Comitato delibera a maggioranza; le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più degli esperti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.

5. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario regionale ed i relatori sono scelti tra i funzionari regionali assegnatari della pratica sottoposta all'esame del Comitato.

6. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati. Il Presidente può, altresì, invitare i rappresentanti degli enti locali interessati.

7. Agli esperti di cui all'articolo 20 si applica la *legge regionale 4 giugno 1996, n. 25* (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla *legge regionale 28 giugno 1994, n. 28* (Disciplina degli enti strumentali della Regione)) e successive modificazioni e integrazioni ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella C della stessa legge.

Articolo 23 *Funzioni del Segretario generale.*

Normativa comparata - Regione Liguria
L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

1. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale:

- a) presiede il Comitato;
 - b) garantisce il coordinamento delle attività dell'Autorità di bacino;
 - c) è il referente tecnico-amministrativo dell'Autorità di bacino anche nei rapporti con i soggetti pubblici;
 - d) assume atti dell'Autorità di bacino regionale non di competenza della Giunta regionale.
-
-

Articolo 24 *Funzionamento dell'Autorità di bacino.*

1. Le funzioni tecnico-amministrative a supporto delle attività degli organi dell'Autorità di bacino sono assicurate dalle strutture della Regione competenti in materia, con riferimento:

- a) all'elaborazione delle proposte di piano di bacino o delle relative varianti, con coordinamento delle istanze provenienti dai comuni interessati;
- b) alla gestione dei piani di bacino vigenti.

2. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità operative ed indirizzi procedurali per il funzionamento dell'Autorità, anche al fine di assicurare il coordinamento e l'omogeneità di gestione a livello regionale.

Articolo 25 *Formazione del piano di bacino.*

1. Il piano di bacino, anche stralcio, è elaborato sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale e nei termini fissati dalla medesima.

2. Il Comitato esprime parere vincolante sulla proposta di piano presentata dagli uffici regionali.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato, adotta il piano nei trenta giorni successivi all'espressione del parere di cui al comma 2. Dalla data di adozione del piano si applicano le ordinarie misure di salvaguardia previste dalla vigente normativa fino alla sua approvazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

4. Della avvenuta adozione del piano è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e lo stesso è pubblicato sul sito web della Regione. Il piano è inoltre depositato presso la Regione e trasmesso alla Città metropolitana e ai comuni competenti per territorio. È, altresì, pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

5. I comuni, nonché i soggetti pubblici e privati che abbiano interesse, possono presentare le proprie osservazioni sul piano entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.
 6. La Città metropolitana esprime il parere di cui all'articolo 3, comma 4, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta.
 7. Gli uffici regionali valutano le osservazioni pervenute e il parere della Città metropolitana e procedono, se del caso, alla revisione del piano adottato, al fine di sottoporlo all'esame del Comitato entro sessanta giorni dalla conclusione della fase delle osservazioni.
 8. Il Comitato valuta la compatibilità della versione definitiva del piano con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di bacino, con facoltà di richiedere, ove ritenuto necessario, integrazioni o ulteriori elaborazioni, e esprime parere vincolante entro ulteriori trenta giorni.
 9. Il Consiglio regionale approva il piano nei successivi centottanta giorni.
 10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione del medesimo.
 11. Un esemplare del piano, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione ed i comuni interessati. È, altresì, pubblicato nel sito web della Regione.
-
-

Articolo 26 *Varianti al piano di bacino anche stralcio.*

1. Gli organi dell'Autorità di bacino, anche su iniziativa degli uffici regionali, possono proporre modifiche, integrazioni od aggiornamenti dei piani di bacino o loro stralci, sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, nonché di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio.
2. Istanze di modifiche od integrazioni ai piani vigenti possono, altresì, essere proposte alla Regione dai comuni interessati sulla base di adeguata documentazione tecnica.
3. Il piano di bacino è oggetto di una variante sostanziale nel caso in cui emerga l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del piano stesso, o nel caso di modifiche od integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni. La formazione e l'approvazione di tali varianti seguono la procedura di cui all'articolo 25.
4. Le varianti che consistano nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 19, ovvero previste da normative regionali o nazionali, sono approvate con le modalità di cui al comma 5, garantendo, in ogni caso, l'attivazione di adeguate forme di pubblicità partecipativa nei termini indicati nel medesimo comma.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

5. Le modifiche od integrazioni che non ricadano nelle fattispecie di cui al comma 3 sono approvate dalla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino. Qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni.
 6. L'indizione della fase di pubblicità di cui al comma 5 avviene con atto degli uffici regionali, nel quale sono stabilite le modalità ed i termini della divulgazione e della presentazione delle osservazioni, nonché un adeguato regime transitorio, che fissi adeguate misure di salvaguardia o di attenzione fino all'entrata in vigore definitiva della variante.
 7. Ulteriori fattispecie di semplificazione delle procedure possono essere individuate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1.
 8. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione delle medesime.
 9. Un esemplare delle varianti, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione e i comuni interessati. Sono, altresì, pubblicate sul sito web della Regione.
-
-

Articolo 27 *Norme finali e transitorie.*

1. La Regione promuove la revisione dei piani di bacino vigenti al fine di una completa rispondenza degli elaborati ai criteri dell'Autorità di bacino e di pervenire alla redazione di una unica normativa di attuazione regionale valida per tutti i piani di bacino.
 2. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico di bacino di cui al presente Capo, continua ad operare il Comitato costituito ai sensi della previgente *L.R. 58/2009* con l'esclusione dei componenti provinciali.
 3. Restano in vigore i criteri, gli indirizzi e le modalità operative già approvati ai sensi della *L.R. n. 58/2009* e successive modificazioni e integrazioni.
 4. I procedimenti di pianificazione di bacino in corso alla data del trasferimento delle funzioni sono acquisiti dagli uffici regionali che li concludono con le modalità e procedure di cui al presente Capo, fermi restando i pareri, gli atti e i provvedimenti già assunti ai sensi della normativa previgente.
-
-

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Articolo 28 *Abrogazione di norme.*

1. È abrogata la *L.R. n. 58/2009* e successive modificazioni e integrazioni.
 2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo.
-
-

TITOLO III**Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di turismo****Capo I****Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)****Articolo 29** *Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale).*

1. Il comma 2 dell'*articolo 1 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, disciplina l'organizzazione turistica regionale, definendo, a tal fine, le funzioni esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Genova (di seguito denominata Città metropolitana), dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dall'Agenzia di promozione turistica "In Liguria" di cui al Capo IV (di seguito denominata Agenzia).".
 2. Il comma 3 dell'*articolo 1 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3. La presente legge valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure e la sussidiarietà dell'azione pubblica a sostegno dell'iniziativa imprenditoriale privata e del migliore utilizzo degli investimenti pubblici.".
-
-

Articolo 30 *Sostituzione dell'articolo 2 della L.R. n. 28/2006.*

1. L'*articolo 2 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

"Articolo **2**
(Competenze **della** **Regione)**

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:

- a) la programmazione turistica regionale di cui all'articolo 7;
- b) la promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva della Liguria, anche mediante l'Agenzia;
- c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il coordinamento con le altre regioni italiane ed europee;
- d) la studio dei mercati, lo sviluppo di ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle camere di commercio mediante la stipula di appositi accordi;
- e) l'incentivazione, l'innovazione e l'internazionalizzazione dell'offerta turistica ligure, anche mediante l'assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche e/o alle loro aggregazioni;
- f) la determinazione, l'assegnazione, il monitoraggio e le verifiche delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistica, effettuata dagli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) gestiti da enti pubblici;
- g) la compartecipazione ad iniziative turistiche di interesse regionale sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale;
- h) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale, nonché, mediante l'attività dell'Agenzia, di marchi sub regionali, del territorio e dei prodotti tipici, di iniziative e di eventi sul territorio, effettuate dalla Città metropolitana, dai comuni e da altri soggetti;
- i) lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo al portale turistico regionale, la cui gestione è affidata all'Agenzia che rappresenta il punto comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti nella regione Liguria nel settore turistico;
- l) l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche e della professione di guida alpina;
- m) le procedure per l'apertura e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle associazioni senza scopo di lucro per l'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici;
- n) il riconoscimento delle associazioni Pro loco ai sensi della normativa regionale;
- o) la classificazione e il controllo delle strutture ricettive;
- p) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale;
- q) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente."

Articolo 31 *Abrogazione dell'articolo 3 della L.R. n. 28/2006.*

1. L'articolo 3 della L.R. n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Articolo 32 *Abrogazione dell'articolo 4 della L.R. n. 28/2006.*

1. L'*articolo 4 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 33 *Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. n. 28/2006.*

1. L'*articolo 5 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 5
(Competenze della Città metropolitana, dei comuni e degli enti Parco regionali liguri)

1. La Città metropolitana, i comuni e gli enti Parco regionali liguri valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio in armonia con la programmazione turistica regionale. A tal fine:

- a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio;
- b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza turistica;
- c) possono gestire, anche in compartecipazione, gli IAT ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza.

2. Gli enti Parco collaborano allo sviluppo turistico dei territori di competenza, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei comuni ubicati nell'ambito dei propri territori, con lo scopo di concorrere alla promozione di ambiti territoriali omogenei."

Articolo 34 *Modifica della rubrica del Capo III della L.R. n. 28/2006.*

1. La rubrica del Capo III della *L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA".

Articolo 35 *Sostituzione dell'articolo 16 della L.R. n. 28/2006.*

1. L'*articolo 16 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 16
(Uffici di informazione e accoglienza turistica, rete IAT regionale, aree d'interesse turistico

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

- e comuni turistici)**
1. Con deliberazione della Giunta regionale i soggetti pubblici e privati che lo richiedono, possono essere autorizzati all'utilizzo della denominazione IAT per i propri uffici di informazione ed accoglienza turistica e del logo approvato con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine, nella richiesta, il soggetto gestore deve dare atto che lo IAT garantisce i seguenti requisiti minimi:
 - a) dotazione informatica ed utilizzo del web anche al fine di fornire informazioni all'utenza mediante ricerche on line;
 - b) informazione e distribuzione di materiale promozionale, anche in lingue straniere, sulle attrattive turistiche locali, sugli ambiti territoriali limitrofi e sull'intera Liguria;
 - c) informazione sull'organizzazione dei servizi, sull'offerta ricettiva e di ristorazione;
 - d) informazione dell'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione anche personalizzati;
 - e) eventuali ulteriori servizi stabiliti da linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale.
 Nel caso di richiesta fatta da soggetti privati la domanda deve pervenire tramite il Comune competente che esprime il proprio parere, in relazione all'opportunità turistica dell'iniziativa.
 2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, sulla base dei criteri e delle procedure definite dalla Giunta regionale, il riconoscimento, deliberato dalla Giunta regionale, di area d'interesse turistico regionale.
 3. I requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento di cui al comma 2 sono:
 - a) gestione della rete IAT dell'area di riferimento secondo uno specifico piano gestionale presentato nella richiesta di riconoscimento;
 - b) attività d'interfaccia con l'Agenzia, ai fini della promozione coordinata dell'area per cui si chiede il riconoscimento.
 4. Tutti i comuni che fanno parte delle aree d'interesse turistico regionale, riconosciute ai sensi del comma 2, sono inseriti nell'elenco dei comuni turistici regionali di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23* (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modificazioni e integrazioni.
 5. Le aggregazioni d'impresе turistiche operanti nelle aree d'interesse turistico regionale possono richiedere, ai sensi e secondo le modalità di cui al *decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70* (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*, il riconoscimento di Distretto turistico.
 6. Lo IAT riconosciuto, ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, è inserito in un apposito elenco che costituisce la rete degli IAT regionali.
 7. Lo IAT può svolgere attività di prenotazione e vendita di servizi turistici e di prodotti tipici liguri nel rispetto delle normative commerciali in materia.
 8. La Giunta regionale, in base ai fondi stanziati a bilancio, può assegnare ai comuni e ad altri enti pubblici contributi per la gestione degli IAT di cui ai commi precedenti, in base a criteri stabiliti dalla stessa che diano priorità agli IAT delle aree d'interesse turistico riconosciute che svolgono un servizio a favore di un'area vasta comprendente più comuni, che si inseriscono nella strategia turistica coordinata indicata dalla programmazione regionale, che svolgono un ruolo di interfaccia tra l'Agenzia e il territorio di competenza e che forniscono anche altre funzioni di informativa al pubblico."

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Articolo 36 *Abrogazione degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. n. 28/2006.*

1. Gli *articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Articolo 37 *Sostituzione dell'articolo 30 della L.R. n. 28/2006.*

1. L'*articolo 30 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 30
(Sanzioni amministrative)

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della *legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45* (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Regione può affidare ai comuni l'esercizio della vigilanza."

Capo II

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche)

Articolo 38 *Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche).*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'*articolo 4 della L.R. n. 32/2014*, è aggiunta la seguente: "b bis) per ente competente la Regione Liguria."

Articolo 39 *Inserimento dell'articolo 57-bis della L.R. n. 32/2014.*

1. Dopo l'*articolo 57 della L.R. n. 32/2014*, è inserito il seguente:

"Articolo 57-bis
(Comunicazione dei dati turistici)

1. La Regione, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio turistico regionale, nonché per

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

l'assolvimento degli obblighi ISTAT, organizza la rilevazione dei dati sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli).
2. I titolari delle strutture ricettive, ai fini di cui al comma 1, sono tenuti a fornire i dati sui movimenti turistici secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale."

Articolo 40 *Inserimento dell'articolo 66-bis della L.R. n. 32/2014.*

1. Dopo l'articolo 66 della L.R. n. 32/2014, è inserito il seguente:
"Articolo 66-bis (Sanzioni relative alle comunicazioni sui movimenti turistici)
1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di una struttura ricettiva che omette la comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all'articolo 57-bis.
2. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte dell'Ente competente sono stabilite con delibera della Giunta regionale."

Capo III

Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)

Articolo 41 *Abrogazione degli articoli 5 e 20 della legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici).*

1. Gli articoli 5 e 20 della L.R. n. 7/2014, sono abrogati.

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche)

Articolo 42 *Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche).*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

1. L'*articolo 3 della L.R. n. 44/1999* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 43 *Sostituzione dell'articolo 12 della L.R. n. 44/1999.*

1. L'*articolo 12 della L.R. n. 44/1999* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 12
(Linee guida)

1. La Regione approva, con proprio provvedimento, le linee guida, la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici per il conseguimento dell'idoneità alle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge."

Capo V

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle associazioni pro loco)

Articolo 44 *Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).*

1. Al comma 2 dell'*articolo 2 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione" e le parole: "comunica alla Regione l'avvenuto riconoscimento ai fini dell'inserimento dell'Albo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "provvede all'inserimento nell'Albo di cui al comma 1 con proprio atto".

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'*articolo 2 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".

Articolo 45 *Modifiche dell'articolo 3 della L.R. n. 17/1996.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 3 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Giunta regionale su proposta della Provincia competente, sentito il parere del Comitato regionale dell'UNPLI delibera la" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, su richiesta della Pro Loco interessata procede alla".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

2. Al comma 2 dell'*articolo 3 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alla Provincia competente che ne dà informazione alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".

Articolo 46 *Modifiche dell'articolo 4 della L.R. n. 17/1996.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 4 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ed in particolare con le APT" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'*articolo 4 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dell'articolo 10, commi 5, 6, 7e 8 della *legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3* (Riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli Enti), anche mediante apposite convenzioni che disciplinano la collaborazione con la APT competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "della *legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28* (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni."

Articolo 47 *Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. n. 17/1996.*

1. L'*articolo 5 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 5
(Contributi alle Pro Loco)

1. Le Pro Loco iscritte all'Albo regionale beneficiano di contributi secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale."

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 48 *Norme transitorie e finali.*

1. I sistemi turistici locali (STL) già previsti dagli *articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, mantengono, compatibilmente con la propria organizzazione e natura giuridica, l'autonoma funzione nell'ambito del turismo ligure e

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

completano gli atti dovuti in relazione ai fondi pubblici di cui hanno goduto ai sensi della medesima legge presentando le rendicontazioni nei tempi stabiliti negli atti di assegnazione.

2. Gli IAT in attività devono presentare la richiesta di cui all'*articolo 16, comma 1, della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo. Sino a tale termine possono continuare ad utilizzare il logo e la denominazione IAT.

3. I comuni che intendono assorbire personale a tempo indeterminato delle province e della Città metropolitana già in servizio in modo continuativo presso gli IAT, ricevono un contributo corrispondente a nove mensilità del trattamento economico spettante al suddetto personale.

4. Il personale di cui al comma 3 continua a svolgere, per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo, le funzioni inerenti la rilevazione dei dati sui movimenti turistici, di cui all'*articolo 57-bis della L.R. n. 32/2014* mediante l'utilizzo del sistema informatico regionale (Rimovcli).

5. Ai comuni di cui al comma 3 sono trasferiti i beni mobili strumentali necessari per la gestione degli IAT.

6. La Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo approva il provvedimento di cui all'*articolo 12 della L.R. n. 44/1999*, come modificato dalla presente legge.

Articolo 49 *Norma finale.*

1. In tutto il testo della *L.R. n. 44/1999* e successive modificazioni e integrazioni e della *L.R. n. 7/2014* i riferimenti alle province, dove non specificamente indicato nel testo del presente Titolo, si intendono sostituiti dal riferimento alla Regione.

TITOLO IV

Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di formazione, istruzione e lavoro

Capo I

Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento)

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Articolo 50 *Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento).*

1. La lettera b bis) del comma 1 dell'*articolo 4 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "b bis) l'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria (ARSEL), di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43* (Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria));".

Articolo 51 *Modifiche dell'articolo 5 della L.R. n. 18/2009.*

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province" sono sostituite dalle seguenti: ", la Città metropolitana e le province".

2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente: "l-bis) sostegno, con specifici interventi, anche attuati attraverso ARSEL, delle iniziative dei comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, relative a interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, nonché a interventi multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;".

Articolo 52 *Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. n. 18/2009.*

1. L'*articolo 6 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**"Articolo 6
(Funzioni delle province)**

1. Le province svolgono le seguenti funzioni:

a) provvedono, in attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 57, relativamente al secondo ciclo, alla modifica del dimensionamento delle ISA, alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica;

b) approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all'articolo 56, i Piani provinciali di cui all'articolo 63;

c) coordinano e promuovono, al fine di garantire ad ogni persona il diritto all'apprendimento, servizi di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo per alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di istruzione o la formazione professionale;

d) collaborano con l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 83, secondo le indicazioni

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

regionali e attraverso gli strumenti dettati dalla normativa vigente, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro;
e) collaborano con la Regione all'elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44, comma 2."

Articolo 53 *Modifica dell'articolo 16 della L.R. n. 18/2009.*

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. ARSEL, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della L.R. n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, svolge le funzioni relative alle attività amministrative, gestionali e di supporto concernenti la formazione professionale, ad eccezione di quelle di competenza regionale, secondo le disposizioni impartite dalla Regione."

Articolo 54 *Modifica dell'articolo 25 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 5 dell'articolo 25 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "attraverso la Provincia competente per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "anche attraverso ARSEL".

Articolo 55 *Modifica dell'articolo 26 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Regione e le Province promuovono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione promuove, anche attraverso ARSEL, ".

Articolo 56 *Modifica dell'articolo 30 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province promuovono" sono sostituite dalla seguente: "promuove".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

2. Il comma 3 dell'*articolo 30 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 57 *Modifica dell'articolo 34 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 34 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "d'intesa con le Province territorialmente competenti" sono soppresse.

Articolo 58 *Modifica dell'articolo 52 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 52 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "anche attraverso ARSEL, ".

Articolo 59 *Modifiche dell'articolo 53 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 53 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province garantiscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione promuove, avvalendosi di ARSEL, ".

2. Al comma 2 dell'*articolo 53 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", programmati e realizzati anche in stretta collaborazione con le Province, " sono sostituite dalle seguenti: "programmati dalla Regione e realizzati da ARSEL, anche in collaborazione con".

Articolo 60 *Modifiche all'articolo 56 della L.R. n. 18/2009.*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'*articolo 56 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "per ogni provincia e per comparto produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni comparto territoriale e produttivo".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

2. Alla lettera i) del comma 2 dell'*articolo 56 della L.R. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "alle Province" sono aggiunte le seguenti: "e alla Città metropolitana relativi alle funzioni loro conferite".

3. La lettera m) del comma 2 dell'*articolo 56 della L.R. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Articolo 61 *Modifiche dell'articolo 57 della L.R. n. 18/2009.*

1. Nell'intero testo dell'*articolo 57 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "la Città metropolitana e le province" e le parole: "i Piani provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "il Piano metropolitano e i Piani provinciali".

Articolo 62 *Modifica dell'articolo 60-bis della L.R. n. 18/2009.*

1. Alla fine del comma 1 dell'*articolo 60-bis della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: ", anche per indirizzare l'operato di ARSEL nelle attività affidategli dalla presente legge e dalla *L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni".

Articolo 63 *Modifiche all'articolo 61 della L.R. n. 18/2009.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 61 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Al fine della predisposizione del Piano di cui all'articolo 56, la Città metropolitana, le province e i comuni, avvalendosi delle analisi svolte dall'Osservatorio sul Sistema educativo regionale di cui all'articolo 83 e dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'*articolo 18 della L.R. n. 30/2008* e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano alla identificazione delle necessità espresse dal territorio."

2. Al comma 2 dell'*articolo 61 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province e i Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "La Città metropolitana, le province e i comuni".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Articolo 64 *Abrogazione dell'articolo 62 della L.R. n. 18/2009.*

1. L'*articolo 62 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 65 *Modifica dell'articolo 63 della L.R. n. 18/2009.*

1. Dopo il comma 2 dell'*articolo 63 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"2-bis. La Città metropolitana adotta, con i contenuti e le modalità previste nei commi 1 e 2, il Piano di dimensionamento della rete scolastica metropolitana."

Articolo 66 *Modifica dell'articolo 69 della L.R. n. 18/2009.*

1. La lettera b) del comma 2 dell'*articolo 69 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalle seguenti:
"b) i Consiglieri provinciali con delega all'istruzione;
b bis) un rappresentante della Città metropolitana, designato dal Consiglio metropolitano;"

Articolo 67 *Modifica dell'articolo 76 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 76 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province competenti per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "ad ARSEL".

Articolo 68 *Modifica dell'articolo 79 della L.R. n. 18/2009.*

1. Dopo il comma 2 dell'*articolo 79 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

"2-bis. La Regione si avvale di ARSEL per la gestione del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze."

Articolo 69 *Modifiche dell'articolo 84 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 84 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "in coerenza con il Repertorio delle Professioni di cui all'*articolo 52 del D.Lgs. n. 276/2003*" sono sostituite dalle seguenti: "in coerenza con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'*articolo 8 del D.Lgs. n. 13/2013*".

2. Al comma 2 dell'*articolo 84 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ed è collegato al Repertorio delle figure professionali definito a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "ed è collegato al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'*articolo 8 del D.Lgs. n. 13/2013*".

Articolo 70 *Modifica dell'articolo 85 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 4 dell'*articolo 85 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "con le Province, " sono sostituite dalle seguenti: "con la Città metropolitana e le province, ".

Articolo 71 *Modifica dell'articolo 86 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 86 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e Province" sono sostituite dalle seguenti: "e i compiti assegnati dalla presente legge ad ARSEL, Città metropolitana e province".

Articolo 72 *Modifiche dell'articolo 87 della L.R. n. 18/2009.*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

1. Al comma 2 dell'*articolo 87 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "ARSEL".
 2. Al comma 3 dell'*articolo 87 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province" sono sostituite dalle seguenti: "ad ARSEL".
 3. Il comma 4 dell'*articolo 87 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
-
-

Articolo 73 *Modifiche dell'articolo 89 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano" sono sostituite dalle seguenti: ", anche attraverso ARSEL, esercita".
 2. Al comma 2 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "da ARSEL".
 3. Al comma 3 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province rilasciano" sono sostituite dalle seguenti: "ARSEL rilascia".
 4. Al comma 4 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province verificano" sono sostituite dalle seguenti: "ARSEL verifica".
 5. Al comma 5 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "all'amministrazione di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti competenti".
 6. Al comma 7 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* è successive modificazioni e integrazioni, le parole: "delle amministrazioni competenti" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti competenti".
-
-

Articolo 74 *Ulteriori modifiche alla L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 7 dell'*articolo 47*, al comma 2 dell'*articolo 50*, al comma 1 dell'*articolo 58* e alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 59 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le province" sono sostituite dalle seguenti: "la Città metropolitana e le province".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

2. Ai commi 2 e 3 dell'*articolo 48 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province" sono sostituite dalle seguenti: "alla Città metropolitana e alle province".

Capo II

Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione)

Articolo 75 *Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione).*

1. Al comma 3 dell'*articolo 26 della L.R. n. 15/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e con le Province" sono sostituite dalle seguenti: "e con ARSEL".

Capo III

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per i servizi educativi e del lavoro (ArSEL Liguria))

Articolo 76 *Modifica del titolo della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria)).*

1. Nel titolo della *L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "e per il lavoro".

Articolo 77 *Modifica dell'articolo 3 della L.R. n. 43/2013.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 3 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "istruzione" sono inserite le seguenti: "formazione e orientamento, ".

2. La lettera c) del comma 2 dell'*articolo 3 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "c) gestisce le attività e gli interventi regionali in materia di formazione e orientamento, ad eccezione di quelle svolte direttamente dalla Regione;".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

3. La lettera d) del comma 2 dell'*articolo 3 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'*articolo 3 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, sono inserite le seguenti:
"f bis) gestisce le attività istruttorie per il rilascio del visto regionale di ingresso a favore di cittadini stranieri che, ai sensi dell'*articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni debbano svolgere attività formative in unità produttive in Italia, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all'*articolo 60-bis della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni;
f ter) gestisce, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all'*articolo 60-bis della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, attività in materia di "media education", rivolte ai giovani e riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso del mondo digitale ed in particolare finalizzate a:
1) sviluppare una consapevolezza maggiore nell'utilizzo della rete e dei social network;
2) migliorare le competenze di base per il consumo e la creazione di contenuti digitali;
3) gestire specifiche iniziative regionali di formazione per la sicurezza on-line;"

Articolo 78 *Modifica dell'articolo 12 della L.R. n. 43/2013.*

1. La lettera d) del comma 1 dell'*articolo 12 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Articolo 79 *Modifiche dell'articolo 49 della L.R. n. 43/2013.*

1. Dopo il comma 7 dell'*articolo 49 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Fino all'approvazione della dotazione organica dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 12, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, ARSEL è organizzata in tre aree autonome, dipendenti dal Direttore Generale e rette da un Dirigente:
a) Area 1 Amministrazione e Finanza, comprendente le funzioni di staff;
b) Area 2 Gestione delle attività assegnate e ricadenti nelle linee di intervento del Programma Operativo Comunitario;
c) Area 3 Diritto allo studio, funzioni attinenti il lavoro e politiche di raccordo con la Regione.
7-ter. Per le funzioni di cui all'Area 2, ARSEL è articolata in una struttura centrale, che svolge i compiti di staff e garantisce il coordinamento dei servizi e delle competenze funzionali, e in strutture sul territorio, rette da dirigenti.".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro)

Articolo 80 *Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro).*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province" sono sostituite dalle seguenti: "alla Città metropolitana e alle province".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Città metropolitana e le province" e le parole: "svolte ai sensi della L.R. n. 52/1993 e della legge regionale 14 agosto 1995, n. 41 (Disposizioni in materia di promozione occupazionale) e loro successive integrazioni e modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "svolte ai sensi delle leggi regionali 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni."

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della L.R. n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'articolo 56 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e degli atti di coordinamento e di indirizzo della Regione."

Articolo 81 *Modifiche dell'articolo 6 della L.R. n. 27/1998.*

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "o gli Assessori da loro delegati" sono sostituite dalle seguenti: "o loro delegati".

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:
"e-bis) un rappresentante della Città metropolitana;"

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della L.R. n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Agenzia Liguria Lavoro" sono sostituite dalla seguente: "ARSEL".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Articolo 82 *Modifiche dell'articolo 8 della L.R. n. 27/1998.*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'*articolo 8 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "lettere d)" sono inserite le seguenti: ", e bis)".
 2. La lettera c) del comma 2 dell'*articolo 8 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
 3. Al comma 7 dell'*articolo 8 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "della Giunta regionale" sono inserite le seguenti: ", della Città metropolitana".
-
-

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 83 *Norma finale.*

1. In tutto il testo della *L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, della *L.R. n. 15/2006* e successive modificazioni e integrazioni, della *L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni e della *L.R. n. 30/2008* e successive modificazioni e integrazioni, i riferimenti alle province e ai Piani provinciali, dove non specificamente indicato nel testo del presente Titolo, si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.
-
-

TITOLO V

Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di pesca nelle acque interne

Capo I

Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico)

Articolo 84 *Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico).*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

1. Il primo periodo del comma 1 dell'*articolo 2 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente: "La Giunta regionale stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne."

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'*articolo 2 della L.R. n. 8/2014*, è aggiunta la seguente: "f bis) i criteri di riparto della sovrattassa sulle concessioni regionali di cui all'articolo 25 alle associazioni di pescasportiva, per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera d) ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio."

3. I commi 2 e 3 dell'*articolo 2 della L.R. n. 8/2014*, sono sostituiti dai seguenti:
"2. La Giunta regionale predispose ed approva la carta ittica regionale di cui all'articolo 6 e, se del caso, può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'allegato A.
3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico e può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali."

4. Dopo il comma 3 dell'*articolo 2 della L.R. n. 8/2014*, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. La Regione svolge le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne.
3-ter. La Regione promuove e attua interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizza iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico.
3-quater. La Regione può promuovere interventi per la formazione dei pescatori."

Articolo 85 *Modifica dell'articolo 3 della L.R. n. 8/2014.*

1. La lettera d) del comma 1 dell'*articolo 3 della L.R. n. 8/2014*, è abrogata.

Articolo 86 *Abrogazione degli articoli 4 e 5 della L.R. n. 8/2014.*

1. Gli *articoli 4 e 5 della L.R. n. 8/2014*, sono abrogati.

Articolo 87 *Modifica dell'articolo 6 della L.R. n. 8/2014.*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

1. Il comma 3 dell'*articolo 6 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente:
"3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti di settore."

Articolo 88 *Modifiche dell'articolo 7 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province, sulla base della carta ittica, provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, sulla base della carta ittica, provvede".

2. Al comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 89 *Modifica dell'articolo 8 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 8 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province possono autorizzare" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può autorizzare".

2. Al comma 2 dell'*articolo 8 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "La provincia, sentita la Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3".

3. Il comma 4 dell'*articolo 8 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente:
"4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla Regione una relazione dettagliata sull'attività svolta comprensiva del dettaglio delle spese sostenute nel corso dell'esercizio."

Articolo 90 *Modifica dell'articolo 9 della L.R. n. 8/2014.*

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'*articolo 9 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "delle province" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti locali".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Articolo 91 *Modifiche dell'articolo 10 della L.R. n. 8/2014.*

1. Il comma 2 dell'*articolo 10 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente: "2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalla Regione secondo modelli stabiliti dalla stessa."

2. Al comma 3 dell'*articolo 10 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "organizzati dalle province" sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'*articolo 10 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "e la causale "licenza di pesca dilettantistica di tipo" sono sostituite dalle seguenti: ", la causale "licenza di pesca dilettantistica di tipo", nonché l'eventuale associazione pescasportiva di appartenenza."

4. Al comma 7 dell'*articolo 10 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province tengono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione tiene".

Articolo 92 *Modifiche dell'articolo 11 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 4 dell'*articolo 11 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "alla Provincia competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".

2. Il comma 5 dell'*articolo 11 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente: "5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A la Regione, a domanda, provvede a rilasciare duplicato della stessa."

Articolo 93 *Modifiche dell'articolo 14 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 14 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione" e le parole: "la Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione".

2. Al comma 4 dell'*articolo 14 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "alla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".

Articolo 94 *Modifiche dell'articolo 15 della L.R. n. 8/2014.*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

1. Al comma 1 dell'*articolo 15 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province, sentite le Commissioni tecnico-consultive provinciali di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 3".

2. Il comma 2 dell'*articolo 15 della L.R. n. 8/2014*, è abrogato.

Articolo 95 *Modifiche dell'articolo 16 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 16 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

2. Al comma 3 dell'*articolo 16 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico-consultive provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate a livello locale oppure rappresentate nella Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3".

3. Al comma 4 dell'*articolo 16 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 96 *Modifica dell'articolo 17 della L.R. n. 8/2014.*

1. Ai commi 2 e 3 dell'*articolo 17 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 97 *Modifiche dell'articolo 18 della L.R. n. 8/2014.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 18 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente: "1. La Regione assicura la tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell'alveo. La Regione emana disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

2. Al comma 2 dell'*articolo 18 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

3. Alla lettera b) del comma 5 della *L.R. n. 8/2014*, le parole: "della Provincia" sono sostituite dalle seguenti "della carta ittica".

4. Al comma 6 dell'*articolo 18 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "delle province" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione".

5. Al comma 7 dell'*articolo 18 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola "possono" è sostituita dalla seguente: "può".

Articolo 98 *Modifica dell'articolo 19 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 19 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valutano tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valuta tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3".

Articolo 99 *Modifica dell'articolo 20 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 20 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 100 *Modifiche dell'articolo 22 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 22 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola: "individuano" è sostituita dalla seguente: "individua".

2. Al comma 4 dell'*articolo 22 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "provvedimenti provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimenti regionali".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

3. Al comma 5 dell'*articolo 22 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può".

4. Al comma 8 dell'*articolo 22 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può".

Articolo 101 *Modifiche dell'articolo 23 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 3 dell'*articolo 23 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "dalle province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione" e le parole: "Provincia competente" sono sostituite dalla seguente: "Regione".

2. Al comma 4 dell'*articolo 23 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "le province disciplinano" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione disciplina".

3. Al comma 5 dell'*articolo 23 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 102 *Sostituzione dell'articolo 25 della L.R. n. 8/2014.*

1. L'*articolo 25 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente:
"Articolo 25

(Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca)

1. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale stabilisce linee guida per il riparto delle sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 per le finalità stabilite dalla presente legge."

Articolo 103 *Modifica dell'articolo 26 della L.R. n. 8/2014.*

1. Il comma 6 dell'*articolo 26 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente:
"6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

TITOLO VI

Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di caccia

Capo I

Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

Articolo 104 *Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).*

1. Il secondo capoverso del comma 1 dell'*articolo 1 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "La Regione mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche del territorio ligure e sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili."

Articolo 105 *Modifiche dell'articolo 2 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 2 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle Province" sono sostituite dalle seguenti: "e di pianificazione, ".

2. I commi 4 e 5 dell'*articolo 2 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"4. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
5. La Regione, in attuazione delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, istituisce lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con speciale riguardo a quella acquatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione in conformità alle esigenze ecologiche degli "habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi."

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Articolo 106 *Modifica dell'articolo 3 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 7 dell'*articolo 3 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 6".

Articolo 107 *Modifica dell'articolo 4 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 4 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 6".

Articolo 108 *Abrogazione dell'articolo 5 della L.R. n. 29/1994.*

1. L'*articolo 5 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato

Articolo 109 *Modifiche dell'articolo 6 della L.R. n. 29/1994.*

1. La rubrica dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "(Piano faunistico-venatorio)".

2. Al comma 1 dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Entro due anni dal ricevimento degli indirizzi di cui all'articolo 5, le Province predispongono piani faunistico-venatori articolati" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione predispone il piano faunistico-venatorio articolato" e alla fine del comma sono aggiunte le parole: ", anche tenuto conto del documento orientativo dell'ISPRA".

3. I commi 2 e 3 dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"2. L'approvazione del piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è subordinata al preventivo espletamento delle procedure di cui alla Parte II del *decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4* (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, recante norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è approvato dalla Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale di cui all'articolo 51. Il piano faunistico-venatorio deve prevedere, oltre a quanto disposto dall'*articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) della L. 157/1992:*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

- a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia;
- b) la delimitazione della zona delle Alpi;
- c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
- d) l'individuazione delle zone di cui all'articolo 2, comma 5."

4. Al comma 4 dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "piano" sono inserite le seguenti: "faunistico-venatorio".

5. Il comma 5 dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

6. Il comma 6 dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"6. Il piano faunistico-venatorio ha durata quinquennale e resta comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo piano faunistico-venatorio."

Articolo 110 *Modifiche dell'articolo 7 della L.R. n. 29/1994.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Il piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 6 contiene la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini. La Regione, per la notifica della deliberazione che determina i perimetri delle zone di cui all'*articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c) della L. 157/1992*, ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti in tali zone, segue le procedure di cui all'*articolo 10, commi 13, 14, 15 e 16, della L. 157/1992*. In alternativa alla notifica prevista dall'*articolo 10, comma 13, della L. 157/1992* la Regione può dare notizia della deliberazione di perimetrazione ai proprietari o conduttori dei fondi perimetrali mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale."

2. Al comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può".

3. Al comma 3 dell'*articolo 7 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola "possono" è sostituita dalla seguente: "può".

4. Alla lettera a) del comma 5 dell'*articolo 7 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "della Provincia competente" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

5. Il comma 7 dell'*articolo 7 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"7. La Regione, dopo la definitiva perimetrazione, pubblica e cura la diffusione della cartografia del piano faunistico-venatorio."

Articolo 111 *Modifiche dell'articolo 8 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 8 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Giunta regionale" e la parola: "provinciale" è soppressa.

2. Al comma 3 dell'*articolo 8 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".

Articolo 112 *Modifiche dell'articolo 9 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 9 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province, su parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, predispongono e approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, su parere dell'ISPRA, può adottare".

2. Al primo capoverso del comma 2 dell'*articolo 9 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "esercitate dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "coordinate dalla Regione" e al secondo capoverso le parole: "della Provincia competente, sentito l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione sentito l'ISPRA".

Articolo 113 *Modifiche dell'articolo 11 della L.R. n. 29/1994.*

1. I commi 1 e 2 dell'*articolo 11 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste, nonché degli organismi direttivi degli ambiti territoriali omogenei e dei comprensori alpini e delle associazioni di promozione dell'arrampicata sportiva, individua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione degli uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna."

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

2. La Giunta regionale con apposita deliberazione provvede ad individuare i periodi in cui risulta necessario vietare l'attività di arrampicata ai fini della nidificazione, provvedendo altresì, con medesimo atto, ad individuare le modalità di informazione e di segnalazione più opportune, nonché le modalità di verifica periodica circa la sussistenza effettiva delle sedi di nidificazione."

Articolo 114 *Abrogazione dell'articolo 12 della L.R. n. 29/1994.*

1. L'*articolo 12 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 115 *Modifiche dell'articolo 13 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 13 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province che possono" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione che può".

2. Al comma 3 dell'*articolo 13 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, su richiesta dell'ISPRA".

3. Al comma 4 dell'*articolo 13 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia, previo parere e con le prescrizioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione previo parere e con le prescrizioni dell'ISPRA".

Articolo 116 *Modifiche dell'articolo 14 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 14 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è soppressa.

2. Al comma 3 dell'*articolo 14 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province che possono" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione, che può".

3. Al comma 6 dell'*articolo 14 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Articolo 117 *Modifiche dell'articolo 15 della L.R. n. 29/1994.*

1. Nel primo capoverso del comma 1 dell'*articolo 15 della L.R. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione" e nel secondo capoverso la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
 2. Al comma 3 dell'*articolo 15 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
 3. Al comma 4 dell'*articolo 15 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia competente" è sostituita dalla seguente: "Regione".
 4. Al comma 5 dell'*articolo 15 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province svolgono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione svolge".
-
-

Articolo 118 *Modifiche dell'articolo 16 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province acquisito il parere del Comitato faunistico-venatorio provinciale, regolamentano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, acquisito il parere della Commissione faunistico-venatoria regionale, disciplina".
2. Al comma 3 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
3. Il comma 5 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"5. Le zone a carattere transitorio possono essere autorizzate dalla Regione anche se non previste dal piano faunistico-venatorio e non possono avere durata superiore a trenta giorni."
4. Al comma 6 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia sentito il Comitato faunistico-venatorio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale".
5. Al comma 7 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione può".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

6. Al comma 8 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione può" e le parole: "dalle Province stesse" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione stessa".

Articolo 119 *Modifiche dell'articolo 18 della L.R. n. 29/1994.*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'*articolo 18 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".

2. Il comma 3 dell'*articolo 18 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Entro il 30 novembre i cacciatori comunicano alla Regione la forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all'*articolo 12, comma 4, della L. 157/1992*, che viene riportata nel tesserino venatorio."

Articolo 120 *Modifiche dell'articolo 19 della L.R. n. 29/1994.*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 19 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

2. Il comma 2 dell'*articolo 19 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini contestualmente all'approvazione del Piano faunistico-venatorio."

3. Al comma 3 dell'*articolo 19 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", anche interprovinciali. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini comprendenti territori di più Province sono istituiti con provvedimento concordato fra le Amministrazioni provinciali competenti" sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'*articolo 19 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Amministrazione provinciale" sono sostituite dalla seguente: "Regione" e la parola: "interessata" è soppressa.

Articolo 121 *Modifiche dell'articolo 20 della L.R. n. 29/1994.*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

1. Al comma 1 dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ai piani faunistici venatori provinciali e agli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria" sono sostituite dalle seguenti: "al piano faunistico venatorio regionale".
 2. Alla lettera d) del comma 3 dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
 3. Al comma 4 dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".
 4. Al comma 7 dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
 5. Al comma 7-bis dell'*articolo 20 della L.R. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dell'Amministrazione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "della Giunta regionale".
 6. Al comma 7-ter dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può".
-
-

Articolo 122 *Modifiche dell'articolo 22 della L.R. n. 29/1994.*

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale".
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente: "f bis) si occupano delle attività operative connesse all'applicazione dell'articolo 30, comma 5.".
3. Al comma 2 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
4. Alla lettera g) del comma 3 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "del tabellamento" sono sostituite dalle seguenti: "della tabellazione".
5. Ai commi 4 e 6 dell'*articolo 22 della L.R. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
6. Al comma 5 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

7. Al comma 7 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province esercitano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione esercita".

Articolo 123 *Modifica dell'articolo 23 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 23 della L.R. n. 24/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".

Articolo 124 *Modifiche dell'articolo 24 della L.R. n. 29/1994.*

1. Nella rubrica dell'*articolo 24 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è soppressa.

2. Al comma 1 dell'*articolo 24 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 125 *Modifiche dell'articolo 25 della L.R. n. 29/1994.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 25 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la Giunta regionale, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale regionale e del numero dei cacciatori residenti sul territorio della regione, stabilisce gli indici ai quali fare riferimento per la propria programmazione."

2. Ai commi 2 e 5 dell'*articolo 25 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

3. Al comma 11 dell'*articolo 25 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

4. Al comma 13 dell'*articolo 25 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "della stessa provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso territorio provinciale".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Articolo 126 *Modifiche dell'articolo 26 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 6 dell'*articolo 26 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e alle Province" sono soppresse.
 2. Al comma 9 dell'*articolo 26 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
-
-

Articolo 127 *Modifiche dell'articolo 27 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 27 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Provincia o" sono soppresse.
 2. Al comma 3 dell'*articolo 27 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "A tal fine la Regione e le Province per quanto di competenza possono stipulare convenzioni rispettivamente con altre Regioni o Province." sono sostituite dalle seguenti: "A tal fine la Regione può stipulare convenzioni con altre Regioni."
-
-

Articolo 128 *Modifiche dell'articolo 29 della L.R. n. 29/1994.*

1. Il comma 4 dell'*articolo 29 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito
dal
seguito:
"4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione, ha validità di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 e mappale catastale indicanti l'ubicazione dell'appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e alla conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione, prima della realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli."
2. Al comma 11 dell'*articolo 29 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
3. Al comma 12 dell'*articolo 29 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione autorizza".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Articolo 129 *Modifiche dell'articolo 30 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
 2. Al comma 2 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".
 3. Al comma 4 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "siano titolari le Province" sono sostituite dalle seguenti: "sia titolare la Regione".
 4. Al comma 5 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: "individuati dalle Province" sono soppresse.
 5. Al comma 7 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
-
-

Articolo 130 *Modifiche dell'articolo 31 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 31 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ogni Amministrazione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione".
 2. Il comma 2 dell'*articolo 31 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Regione."
 3. Al comma 4 dell'*articolo 31 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
-
-

Articolo 131 *Modifiche dell'articolo 32 della L.R. n. 29/1994.*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

1. Al comma 1 dell'*articolo 32 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA" e le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".

2. Al comma 4 dell'*articolo 32 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".

Articolo 132 *Modifiche dell'articolo 33 della L.R. n. 29/1994.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 33 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, previo parere dell'ISPRA, emana specifico regolamento per disciplinare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale."

2. Ai commi 2 e 3 dell'*articolo 33 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 133 *Modifiche dell'articolo 34 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "seguenti specie" sono sostituite dalle seguenti: "specie di cui all'*articolo 18, comma 1, della L. 157/1992*".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "pittima reale (*Limosa limosa*)" sono soppresse e alla fine della stessa lettera sono aggiunte le parole: "gazza (*Pica pica*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); cornacchia nera (*Corvus corone*); porciglione (*Rallus aquaticus*); frullino (*Lymnocryptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*)".

3. Il comma 2 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

4. Al comma 7 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA"

5. Al comma 10 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

6. Al comma 11 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province hanno" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione ha".

Articolo 134 *Modifiche dell'articolo 35 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione", la parola: "garantiscono" è sostituita dalla seguente: "garantisce", le parole: "Provincia interessata" sono sostituite dalla seguente: "Regione" e l'ultimo periodo del comma è sostituito dal seguente: "Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali.".

2. Al comma 2 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA" e le parole: "dalle Province" sono soppresse.

3. Il comma 2-bis dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2-bis. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell'ISPRA, regola la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla *L. 157/1992*, ai sensi dell'*articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203* (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248* sulla base di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo.".

4. Il comma 2-ter dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

5. Il comma 3 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3. La Regione, sentito il parere della Commissione faunistico venatoria regionale, provvede ad individuare e delimitare nel territorio di competenza zone denominate "a rischio agricolo" possibilmente continue e di rilevante ampiezza, nelle quali la presenza di cinghiali allo stato selvatico è sempre considerata incompatibile con la produttività ed il tipo di attività agricole prevalentemente esercitate.".

6. Al comma 4 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "delle Province che provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione che provvede".

7. Al comma 4-bis dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione" e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

8. Al comma 8 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
 9. Al comma 9 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "da parte delle Province" sono soppresse.
 10. Al comma 10-bis dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".
 11. Al comma 11 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "a mezzo lettera raccomandata alla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
 12. Al comma 12 dell'*articolo 35 della L.R. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dipendenti dalle Province" sono soppresse.
 13. Al comma 13 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province accertano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione accerta".
 14. Il comma 14 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
 15. Al comma 15 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
 16. Al comma 16 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: "Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Provincia competente o del titolare dell'azienda venatoria." sono sostituite dalle seguenti: "Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l'autorizzazione della Regione o del titolare dell'azienda venatoria.".
-
-

Articolo 135 *Modifiche dell'articolo 36 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province indipendentemente dalle" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, in deroga alle" e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può".
2. Al comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione", la parola: "provvedono" è sostituita dalla seguente: "provvede", le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA", la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è soppressa.

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", sotto la responsabilità diretta della Provincia" e la parola: "provinciale" sono soppresse.

5. Nell'ultimo capoverso del comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province mantengono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione mantiene".

6. Ai commi 4 e 5 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e al comma 4 le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".

Articolo 136 *Modifiche dell'articolo 37 della L.R. n. 29/1994.*

1. Ai commi 1 e 3 dell'*articolo 37 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 137 *Modifiche dell'articolo 38 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 38 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

2. Nel primo capoverso del comma 10 dell'*articolo 38 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Provincia territorialmente competente" sono sostituite dalla seguente: "Regione".

3. Nell'ultimo capoverso del comma 10 dell'*articolo 38 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 138 *Modifiche dell'articolo 40 della L.R. n. 29/1994.*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

1. Il comma 2 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. La Regione nomina la Commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. La Commissione dura in carica cinque anni."
 2. Alla lettera a) del comma 3 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale" e le parole: "designato dalla Provincia" sono soppresse.
 3. Alla lettera c) del comma 3 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione".
 4. L'ultimo capoverso del comma 3 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "La Commissione opera a titolo gratuito."
 5. Al comma 7 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: "ove risiede il candidato" sono soppresse.
 6. Al comma 8 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province organizzano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione organizza" e le parole: "per tutte le Province" sono soppresse.
 7. Al comma 11 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
-
-

Articolo 139 *Modifiche dell'articolo 42 della L.R. n. 29/1994.*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 42 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle province" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione" e le parole: ", sulla base dei seguenti parametri: il 30 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio di ciascuna Provincia ed il 70 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'*articolo 42 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province rimettono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione rimette" e le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata".
3. Al comma 3 dell'*articolo 42 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province destinano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione destina" e le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

4. Al comma 4 dell'*articolo 42 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province impiegano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione impegna" e le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata".

Articolo 140 *Modifiche dell'articolo 43 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 43 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province destinano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione destina", le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata" e dopo le parole: "articolo 42" sono inserite le seguenti: "comma 1, lettera c),".

2. Al comma 2 dell'*articolo 43 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione provvede".

3. Al comma 3 dell'*articolo 43 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" è sostituita dalle seguenti: "dalla Regione".

Articolo 141 *Modifiche dell'articolo 45 della L.R. n. 29/1994.*

1. Ai commi 1, 2, 3, 5 e 7 dell'*articolo 45 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".

2. Nel primo capoverso del comma 3 dell'*articolo 45 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province a svolgere" sono soppresse e nel secondo capoverso le parole: "Per la gestione degli impianti di cattura autorizzati le Province si avvalgono anche tramite convenzioni, di personale" sono sostituite dalle seguenti: "La gestione degli impianti di cattura autorizzati può essere affidata anche tramite convenzioni, a personale".

3. Al comma 5 dell'*articolo 45 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

4. Al comma 6 dell'*articolo 45 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province possono stipulare accordi con altre Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può stipulare accordi con altre Regioni".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

5. Al comma 7 dell'*articolo 45 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola: "disciplinano" è sostituita dalla seguente: "disciplina".

Articolo 142 *Modifiche dell'articolo 47 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 4 dell'*articolo 47 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "per l'attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "nello svolgimento".

2. il comma 5 dell'*articolo 47 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 143 *Modifiche dell'articolo 48 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 48 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalla seguente: "dalla Regione" e la parole: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

2. Al comma 7 dell'*articolo 48 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

3. Al comma 10 dell'*articolo 48 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province coordinano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione coordina".

Articolo 144 *Modifiche dell'articolo 49 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 49 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: "All'accertamento" sono inserite le seguenti: "In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, ".

2. Al comma 3 dell'*articolo 49 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: "I proventi" sono inserite le seguenti: "In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, ".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Articolo 145 *Modifiche dell'articolo 51 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 51 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".
 2. La lettera b) del comma 1 dell'*articolo 51 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
 3. La lettera c) del comma 1 dell'*articolo 51 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "c) il responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia ed il responsabile della struttura competente in materia veterinaria o loro delegati;".
-
-

Articolo 146 *Abrogazione dell'articolo 52 della L.R. n. 29/1994.*

1. L'*articolo 52 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
-
-

TITOLO VII**Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di cultura e spettacolo****Capo I****Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura)****Articolo 147** *Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura).*

1. Alla rubrica del Capo II della *L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: ", Provinciali" è soppressa.
2. L'*articolo 3 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
3. Al comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 9" sono soppresse.
4. L'*articolo 9 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

5. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'*articolo 10 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

6. La lettera b) del comma 2 dell'*articolo 11 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

7. Gli *articoli 12 e 14 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

8. Al comma 4 dell'*articolo 24 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province" sono soppresse.

9. Al comma 3 dell'*articolo 25 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province" sono soppresse.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo)

Articolo 148 *Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo).*

1. L'*articolo 3 della L.R. n. 34/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. Al comma 2 dell'*articolo 4 della L.R. n. 34/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "tra le Province" sono soppresse.

Capo III

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della film commission regionale e istituzione della mediateca regionale)

Articolo 149 *Modifiche della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale).*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

1. La lettera d) del comma 2 dell'*articolo 5 della L.R. n. 10/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
 2. Al comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 10/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", delle Province" sono soppresse.
 3. Al comma 1 dell'*articolo 8 della L.R. n. 10/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", dalle Province" sono soppresse.
-
-

TITOLO VIII

Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di sport

Capo I

Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)

Articolo 150 *Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport).*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ivi compresi convegni, corsi, seminari e pubblicazioni in materia di sport, " sono soppresse.
 2. La lettera e) del comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
"e) all'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo e con le associazioni di promozione sociale aventi finalità sportive, iscritte nel registro regionale del Terzo Settore di cui all'*articolo 13, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42* (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e con ogni altro organismo e istituzionale affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina associata, o riconosciuto da enti di Promozione Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;"
-
-

Articolo 151 *Modifica dell'articolo 6 della L.R. n. 40/2009.*

1. L'*articolo 6 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

"Articolo (Ulteriori funzioni della Regione) 6

1. Sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all'articolo 7, la Regione svolge altresì le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per:

a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di cittadinanza, come individuati dal Programma regionale di cui all'articolo 7;

b) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;

c) l'utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico;

d) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale che si svolgono sul proprio territorio, nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale;

e) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici compreso l'acquisto delle attrezzature necessarie, nonché l'organizzazione di progetti inerenti i settori giovanili;

f) la promozione sportiva per diversamente abili;

g) la promozione dell'attività motoria per la terza età.

2. Ai fini della programmazione degli interventi cui al comma 1, lettera a), i comuni effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport di cittadinanza e lo comunicano alla Regione al fine dell'inserimento dei dati relativi in apposita sezione del censimento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b)."

Articolo 152 *Modifica dell'articolo 7 della L.R. n. 40/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di durata triennale" sono sostituite dalle seguenti: "di durata quinquennale".

2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "ivi compresa la sezione relativa agli spazi destinati allo sport di cittadinanza, censiti dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2".

3. La lettera h) del comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "h) l'individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive previste dall'articolo 22, dei progetti di sport di cittadinanza di cui all'articolo 3 e delle manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale di cui all'articolo 6;"

4. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente: "l bis) la definizione degli spazi quali luoghi per lo sport di cittadinanza, ove sia possibile praticare un'attività sportiva in piena sicurezza."

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

5. Il comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 40/209 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Il Programma stabilisce, inoltre, l'importo massimo concedibile per i contributi previsti dagli articoli 11 e 26 e l'importo massimo di spesa ammissibile a contributo per i contributi di cui all'articolo 12, nonché le modalità per il riconoscimento di qualità previsto agli articoli 29 e 30."

Articolo 153 *Modifica dell'articolo 8 della L.R. n. 40/2009.*

1. Le lettere b) e d) del comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

Articolo 154 *Modifica dell'articolo 10 della L.R. n. 40/2009.*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle province" sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e di Propaganda" sono soppresse.

Articolo 155 *Modifica dell'articolo 15 della L.R. n. 40/2009.*

1. Nella rubrica dell'articolo 15 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e dei contributi straordinari per eventi naturali" sono soppresse.

Articolo 156 *Modifica dell'articolo 22 della L.R. n. 40/2009.*

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 22 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Articolo 157 *Modifica dell'articolo 27 della L.R. n. 40/2009.*

1. Prima del comma 1 dell'*articolo 27 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
"01. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all'articolo 6 sono presentate alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo."

Articolo 158 *Modifica dell'articolo 30 della L.R. n. 40/2009.*

1. Al comma 5 dell'*articolo 30 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province, in accordo con" sono soppresse.

2. Al comma 6 dell'*articolo 30 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le province" sono soppresse.

Articolo 159 *Abrogazione dell'articolo 56 della L.R. n. 40/2009.*

1. L'*articolo 56 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 160 *Abrogazione dell'articolo 59 della L.R. n. 40/2009.*

1. L'*articolo 59 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 161 *Norma transitoria.*

1. Il programma regionale di cui all'*articolo 7 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni è adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge alla prima scadenza dello stesso.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

2. In fase di prima applicazione della presente legge le istanze di contributo di cui all'*articolo 6 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, sono presentate alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Programma regionale di cui all'*articolo 7 della medesima legge*, come adeguato ai sensi del comma 1.

TITOLO IX

Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di tempo libero

Capo I

Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti)

Articolo 162 *Abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti).*

1. L'*articolo 4 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 163 *Modifiche dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2001.*

1. Ai commi 2 e 3 dell'*articolo 5 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "triennale" è sostituita dalla seguente: "quinquennale".

Articolo 164 *Abrogazione dell'articolo 6 della L.R. n. 22/2001.*

1. L'*articolo 6 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 165 *Modifica dell'articolo 12 della L.R. n. 22/2001.*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

1. L'*articolo 12 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo**12****(Procedura)**

1. Sulla base dei criteri definiti dal Programma quinquennale di cui all'articolo 5, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo regionale e quelle di erogazione dei contributi medesimi."

Articolo 166 *Modifica dell'articolo 13 della L.R. n. 22/2001.*

1. Il comma 2 dell'*articolo 13 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"2. I beneficiari dei contributi trasmettono alla Regione una relazione finale sull'utilizzazione dei contributi medesimi, corredata da idonei documenti di spesa nei termini stabiliti dalla Giunta regionale."

Articolo 167 *Abrogazione dell'articolo 14 della L.R. n. 22/2001.*

1. L'*articolo 14 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 168 *Abrogazione dell'articolo 15 della L.R. n. 22/2001.*

1. L'*articolo 15 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 169 *Abrogazione dell'articolo 16 della L.R. n. 22/2001.*

1. L'*articolo 16 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

TITOLO X

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 170 *Norme transitorie.*

1. Nell'ambito delle leggi di riordino di cui all'articolo 171, comma 2, è riconosciuto il ruolo della Città metropolitana quale ente di cura dello sviluppo strategico del territorio e di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione mediante strumenti che ne garantiscano la partecipazione alla pianificazione e gestione delle materie e alle procedure oggetto di riforma.
2. In via transitoria ed eccezionale, nelle more del riordino delle funzioni e delle attività di controllo delle concessioni e delle derivazioni in materia di demanio idrico, i proventi derivanti dai canoni demaniali sono destinati fino al 55 per cento per l'anno 2015 e per il 75 per cento per gli anni 2016 e 2017 alla copertura delle spese di personale.
3. Sono esentati dal pagamento del canone demaniale di cui alla *L.R. n. 18/1999* e successive modificazioni e integrazioni, gli attraversamenti di suolo demaniale effettuati con infrastrutture stradali di proprietà delle province, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle materie oggetto di riordino, fino all'emanazione dei provvedimenti regionali rimangono in vigore i regolamenti e i provvedimenti emanati dalle province e dalla Città metropolitana.
5. Nei bandi per l'erogazione delle risorse di cui al "Fondo per la promozione delle associazioni comunali" istituito dall'*articolo 21 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)), la Giunta regionale prevede la priorità ed una maggiorazione dei contributi concedibili per le unioni che, per favorire il loro funzionamento, prevedano direttamente o tramite i comuni che ne fanno parte, l'assunzione di personale che in base agli accordi di cui all'articolo 7 sia inserito negli elenchi di quello che dovrebbe essere acquisito dalla Regione ai sensi della presente legge.
6. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e di caccia, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell'effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati fino alla data del 1° marzo 2016 gli atti di programmazione compresa la zonizzazione per la caccia al cinghiale, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, nonché gli incarichi conferiti di cui agli *articoli 16, commi 5 e 7, 29, comma 4, 35, 36 e 46 della L.R. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni. Tale proroga non si applica a quei provvedimenti che, incidendo direttamente sull'attività di prelievo selettivo, devono essere aggiornati annualmente in ragione della dinamica delle popolazioni selvatiche, nonché a quei provvedimenti riguardanti la formazione delle squadre di caccia al cinghiale che debbono essere aggiornati in funzione delle variazioni dei componenti delle stesse.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

7. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna ittica, dell'ecosistema acquatico e della pesca, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell'effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati fino al 31 dicembre 2015 gli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui agli *articoli 5, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 2, 15, 16, 22, comma 1 e 25, comma 2, della L.R. n. 8/2014.*

8. Fino alla data del 30 giugno 2015 le province e la Città metropolitana mantengono la potestà regolamentare in materia di caccia.

Articolo 171 *Norme finali.*

1. Le disposizioni di cui ai Titoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore dal 1° luglio 2015.

2. Entro il 31 dicembre 2015 la Regione emana le ulteriori disposizioni di riordino e riforma della normativa di settore relativa alle funzioni trasferite.

3. Alla fine del comma 1 dell'*articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 7* (Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario ed organizzativo), sono aggiunte le parole: "Rimane in vigore la lettera a) del comma 1 dell'*articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) nel testo previgente."

4. Al comma 1 dell'*articolo 22 della L.R. n. 7/2015*, le parole: "di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 5, commi 5 e 6".

5. La Giunta regionale può dettare disposizioni per la definizione dei processi di trasferimento, nonché disposizioni di attuazione della presente legge.

Articolo 172 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, oltre che con gli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 18.101 "Risorse Umane", mediante le seguenti variazioni al bilancio per gli anni finanziari 2015/2017, come segue:

Anno 2015

stato di previsione dell'entrata

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

- Aumento di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente".

stato di previsione della spesa

- Iscrizione di euro 1.575.000,00 (unmilionequinquecentosettantacinquemila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";

- Iscrizione di euro 1.925.000,00 (unmilionenovecentoventicinquemila/00), in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 18.101 "Risorse umane";

- Prelevamento di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";

- Prelevamento di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";

- Iscrizione di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo";

- Iscrizione di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento";

- Iscrizione di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";

- Riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.P.P.BB. sotto indicate, come segue:

○ euro 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila/00) - U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico venatori e per l'incremento del patrimonio ittico";

○ euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) - U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo".

Anno 2016

Stato di previsione dell'entrata

- Aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente".

Stato di previsione della spesa

- Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";

- Iscrizione di euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 18.101 "Risorse umane";

- Riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.P.P.BB. sotto indicate, come segue:

○ euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) - U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico venatori e per l'incremento del patrimonio ittico";

○ euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila/00) - U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";

○ euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) - U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Le eventuali economie rinvenienti dalle procedure di riaccertamento straordinario di cui al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e successive modificazioni e integrazioni sono destinate all'U.P.B. 4.211 per interventi in materia di difesa del suolo.

Anno 2017

Stato di previsione dell'entrata

- Aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente".

Stato di previsione della spesa

- Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";

- Iscrizione di euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 18.101 "Risorse umane";

- Riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate, come segue:

○ euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) - U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico venatori e per l'incremento del patrimonio ittico";

○ euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila/00) - U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";

○ euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) - U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 173 *Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

REGIONE MARCHE

L.R. 3 aprile 2015, n. 13.

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

Pubblicata nel B.U. Marche 16 aprile 2015, n. 33.

Art. 1 *Oggetto.*

1. Con questa legge la Regione detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione dell'*articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e dell'accordo sancito ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della stessa legge statale nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014.

Art. 2 *Funzioni trasferite.*

1. Sono oggetto di riordino le funzioni non fondamentali individuate nelle norme di cui all'allegato A.
 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione.
 3. Nel caso di affidamento o di delega di funzioni ai sensi dell'*articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2015), la Giunta regionale applica le disposizioni contenute nel medesimo comma, sulla base degli indirizzi dettati dall'Assemblea legislativa regionale.
-
-

Art. 3 *Modalità di trasferimento delle funzioni.*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014*, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento.

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 3 aprile 2015, n. 13.

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

2. Le deliberazioni indicate al comma 1 possono prevedere la costituzione di strutture organizzative di decentramento amministrativo dislocate nel territorio.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate previo parere della Provincia interessata, nonché sentiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).
4. Le Province cessano di esercitare le funzioni di cui all'allegato A dalla data, stabilita con le deliberazioni di cui al comma 1, di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione da realizzarsi entro il 31 dicembre 2015.

Art. 4 *Modalità di trasferimento del personale.*

1. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione è inserito in un'apposita dotazione organica provvisoria fino alla data di adozione da parte della Giunta regionale degli atti di riorganizzazione di cui al comma 4. Da tale data e comunque non oltre il termine indicato al comma 4 medesimo, il personale trasferito è inserito nella dotazione organica della Giunta regionale.
2. I provvedimenti di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.
3. Dalla data del trasferimento del personale, l'ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle erogate dalle Province nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività nonché per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, anche della separata area della dirigenza, incrementa le risorse della Regione già destinate alle medesime finalità. Tali risorse vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione. Le Province riducono del medesimo importo le corrispondenti risorse dei relativi fondi.
4. Entro novanta giorni dal trasferimento del personale dalle Province, la Regione procede, ove necessario, alla riorganizzazione dei propri uffici, con applicazione al personale regionale in servizio prima del trasferimento medesimo delle disposizioni del Capo I del *decreto legge 31 agosto 2013, n. 101* (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*.

Art. 5 *Disposizioni finanziarie.*

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 3 aprile 2015, n. 13.

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

1. Per l'anno 2015, a decorrere dalla data di cui all'articolo 3 si provvede nei limiti delle risorse allocate nel bilancio di previsione 2015 connesse alle funzioni trasferite alla Regione.
2. Per le annualità successive all'anno 2015 le somme occorrenti all'esercizio delle funzioni da parte della Regione di cui all'allegato A sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di stabilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA).

Art. 6 *Norme transitorie e finali.*

1. Le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Ai fini del trasferimento, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi del personale dipendente, distinto per categoria giuridica ed economica e per settore di appartenenza, nonché il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al medesimo fine si considera il personale dipendente a tempo indeterminato e il personale a tempo determinato adibito in via esclusiva o comunque prevalente allo svolgimento della funzione trasferita alla data di entrata in vigore della *legge 56/2014*, nonché quello adibito in sua sostituzione allo svolgimento della medesima funzione trasferita, il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. I costi sono individuati dalle Province e sono determinati tenendo conto della retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, IRAP, oneri per il nucleo familiare.
3. A decorrere dalla data di cui all'articolo 3, comma 4, cessano i trasferimenti erogati dalla Regione alle Province con riferimento alle risorse connesse alle funzioni di cui all'allegato A.
4. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell'applicazione dell'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007). La somma corrispondente di ciascuna delle Province non può essere conteggiata dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'*articolo 1, comma 557, della legge 296/2006*.
5. Le deliberazioni di cui all'articolo 3 di questa legge dettano anche le disposizioni necessarie a dare completa attuazione alla *legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4* (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, della medesima *L.R. n. 4/2015*. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, e nell'articolo 4 di questa legge, nonché nei commi 2, 3 e 4 di questo articolo.
6. I procedimenti di cui all'articolo 19 delle Norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) pendenti innanzi alle Province alla data di entrata in vigore di questa legge, sono conclusi dalle Province stesse.

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 3 aprile 2015, n. 13.

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

7. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta una o più proposte di legge per l'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 90, della legge 56/2014*.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa:

a) apposite proposte di legge ai fini del coordinamento formale delle discipline di settore relative alle funzioni riallocate alla Regione di cui all'Allegato A;

b) eventuali proposte di atto necessario a dare attuazione alle disposizioni statali nelle materie mercato del lavoro e polizia provinciale escluse dal riordino previsto da questa legge.

9. La polizia provinciale esercita le funzioni e i compiti di polizia locale di cui all'*articolo 11 della L.R. 17 febbraio 2014, n. 1* (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale) all'interno dei rispettivi enti sino all'emanazione di eventuali disposizioni statali in materia di polizia provinciale. In particolare, la polizia provinciale continua ad esercitare i compiti di vigilanza anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi di questa legge.

10. Con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, si intende fatto alla Regione.

11. Le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell'articolo 7 continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

12. Restano affidate alle Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea le funzioni svolte ai sensi della *legge regionale 6 aprile 1998, n. 10* (Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente).

Art. 7 *Modifiche e abrogazioni.*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16* (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale), le parole: ", anche sulla base delle proposte degli enti delegati, " sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'*articolo 8 della L.R. n. 16/1990* le parole: "ed è trasmesso alla giunta regionale" sono soppresse.

3. Alla lettera a) del comma 7 dell'*articolo 8 della L.R. n. 16/1990* la parola: "provinciale" è sostituita dalla parola: "regionale".

4. Al comma 8 dell'*articolo 8 della L.R. n. 16/1990* le parole: "regolamento dell'ente delegato. Il regolamento" sono sostituite dalle parole: "deliberazione della giunta regionale. La deliberazione".
5. Al comma 1 dell'*articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 21* (Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente), le parole: "Le Province autorizzano e finanziano annualmente" sono sostituite dalle parole: "La Regione può finanziare".
6. Al comma 1-bis dell'*articolo 2 della L.R. n. 21/1992* le parole: "La Regione emana i criteri relativi all'autorizzazione e" sono sostituite dalle parole: "La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità relativi".
7. Il comma 1 dell'*articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7* (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta di piano regionale è articolata in ambiti provinciali ai sensi dell'articolo 5 ed è adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali."
8. Alla lettera f) del comma 2 dell'*articolo 4 della L.R. n. 7/1995* le parole: "da parte delle Province" sono soppresse.
9. La rubrica dell'*articolo 5 della L.R. n. 7/1995* è sostituita dalla seguente: "(Ambiti provinciali)".
10. All'alinea del comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. n. 7/1995*, le parole "I piani faunistico-venatori provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli ambiti provinciali che compongono il piano faunistico-venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale".
11. Al comma 2 dell'*articolo 5 della L.R. n. 7/1995* la parola: "provinciale" è sostituita con la parola: "regionale".
12. L'*articolo 7 della L.R. n. 7/1995* è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Commissione tecnico-consulativa regionale)
1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consulativa regionale per la gestione faunistica, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano di cui all'articolo 5.
2. La Commissione è presieduta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato ed è composta da:
a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'*articolo 34 della legge 157/1992*, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione;
b) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;
e) un rappresentante per ciascuna delle comunità montane comprese nel territorio;
f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia.
3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente

- rappresentative a livello regionale.
4. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. Le modalità di nomina e funzionamento della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale."
13. Alla lettera d) del comma 1 dell'*articolo 7-bis della L.R. n. 7/1995* le parole: "dalle Province, " sono soppresse.
14. Al comma 4 dell'*articolo 9 della L.R. n. 7/1995* le parole: "dei piani faunistico-venatori regionale e provinciale, " sono sostituite dalle parole: "del piano faunistico-venatorio regionale".
15. Al comma 2 dell'*articolo 10-bis della L.R. n. 7/1995* la parola "Provincia" è sostituita dalla parola: "Regione".
16. Al comma 1 dell'*articolo 11 della L.R. n. 7/1995* le parole: "delle amministrazioni provinciali, " sono soppresse.
17. La lettera b) del comma 2 dell'*articolo 12 della L.R. n. 7/1995* è sostituita dalla seguente: "b) pubblicazione per estratto nel BUR;"
18. Al comma 3 dell'*articolo 15 della L.R. n. 7/1995* le parole: "della Provincia e" e le parole: "sia della Provincia che" sono soppresse.
19. Al comma 3 dell'*articolo 16 della L.R. n. 7/1995* le parole: "Provincia di residenza" sono sostituite dalla parola: "Regione".
20. Al comma 01 dell'*articolo 17 della L.R. n. 7/1995* le parole: "e delle Province" sono soppresse.
21. Al comma 2 dell'*articolo 18 della L.R. n. 7/1995* le parole: "Il presidente della provincia" sono sostituite dalle parole: "La Giunta regionale".
22. Al comma 5 dell'*articolo 19 della L.R. n. 7/1995* la parola: "provinciale" è soppressa.
23. Al comma 8 dell'*articolo 19 della L.R. n. 7/1995* le parole: "e li comunica alla Regione" sono soppresse.
24. Al comma 9 dell'*articolo 19 della L.R. n. 7/1995* le parole: "alla Provincia e" e le parole: "provinciale o" sono soppresse.
25. Al comma 6 dell'*articolo 21 della L.R. n. 7/1995* le parole: "e alla provincia, " sono soppresse.
26. Al comma 2 dell'*articolo 22 della L.R. n. 7/1995* le parole: "sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e la provincia interessata" sono sostituite dalle parole: "sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".
27. Al comma 3 dell'*articolo 22 della L.R. n. 7/1995* le parole: "le province" sono sostituite dalle parole: "gli ATC".

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 3 aprile 2015, n. 13.

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

28. Al comma 5 dell'*articolo 22 della L.R. n. 7/1995* le parole: "le province" sono sostituite dalle parole: "gli ATC" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale".
29. Al comma 4 dell'*articolo 27 della L.R. n. 7/1995* le parole: "provincia di residenza" sono sostituite dalla parola: "Regione".
30. Al comma 1 dell'*articolo 27-bis della L.R. n. 7/1995* le parole: "delle Province" sono soppresse.
31. Alla lettera e) del comma 3 dell'*articolo 27-bis della L.R. n. 7/1995* le parole: "e delle Province" sono soppresse.
32. Al comma 6 dell'*articolo 27-bis della L.R. n. 7/1995* le parole: "dalla Provincia e conformi agli indirizzi della Regione" sono sostituite dalle parole: "dalla Giunta regionale".
33. Al comma 8-ter dell'*articolo 29 della L.R. n. 7/1995* la parola: "Provincia" è sostituita dalla parola: "Regione".
34. Alla lettera o) del comma 1 dell'*articolo 39 della L.R. n. 7/1995* le parole: "alla provincia competente" sono sostituite dalle parole: "alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia".
35. La lettera a) del comma 3 dell'*articolo 41 della L.R. n. 7/1995* è sostituita dalla seguente: "a) 37 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;".
36. Alla lettera d) del comma 3 dell'*articolo 41 della L.R. n. 7/1995* le parole "50 per cento alle Province e" sono sostituite dalle parole: "45 per cento".
37. Il comma 1 dell'*articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2* (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea), è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale disciplina le funzioni amministrative relative alle attività formative."
38. Alla lettera a) del comma 1 dell'*articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45* (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), le parole: ", alle Comunità montane e alle Province" sono sostituite dalle parole: "e alle Unioni montane".
39. Alla lettera e) del comma 1 dell'*articolo 6 della L.R. n. 45/1998* le parole: "tra le Province" sono soppresse.
40. Al comma 1 dell'*articolo 20 della L.R. n. 45/1998* le parole: ", le Province ed i Comuni" sono sostituite dalle parole: "e gli enti locali".
41. Alla lettera c) del comma 3 dell'*articolo 21 della L.R. 45/1998* le parole: "dal Presidente della Provincia" sono sostituite dalle parole: "dalla Giunta regionale".

42. Ai commi 1 e 3 dell'*articolo 22 della L.R. n. 45/1998* sono soppresse rispettivamente le parole: ", le Province" e le parole: ", delle Province".
43. Al comma 1 dell'*articolo 27 della L.R. n. 45/1998* le parole: "le Province, i Comuni e le Comunità montane" sono sostituite dalle parole: "gli enti destinatari delle risorse di cui alla presente legge assegnate dalla Regione".
44. Al comma 1 dell'*articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13* (Disciplina regionale della difesa del suolo), le parole: "il Comitato istituzionale è composto dalla Giunta regionale integrata con i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero con Assessori da questi delegati competenti in materia di difesa del suolo" sono sostituite dalle parole: "la Giunta regionale svolge le funzioni di Comitato istituzionale".
45. Al comma 2 dell'*articolo 9 della L.R. n. 13/1999* le parole: "e le Province" sono soppresse.
46. Al comma 3 dell'*articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32* (Sistema regionale di protezione civile), le parole: "le Comunità montane e le Province interessate, " sono soppresse.
47. L'*articolo 4 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11* (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Commissione tecnico-consultiva regionale)
1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione delle acque interne, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge e in particolare sul calendario annuale di pesca, sui programmi di ripopolamento ittico e sulla classificazione delle acque.
2. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. In essa sono rappresentate le associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 in proporzione al numero degli associati, nonché le associazioni naturalistiche riconosciute a livello statale e operanti nel territorio regionale. Della Commissione fa parte un ittiologo.
3. La composizione e le modalità di nomina e funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale."
48. Al comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 11/2003* le parole: ", sentite le Province, " sono soppresse.
49. Al comma 2 dell'*articolo 12 della L.R. n. 11/2003* le parole: "all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che ne riferisce alla Provincia" sono sostituite dalle parole: "alla struttura competente dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)".
50. Al comma 3 dell'*articolo 12 della L.R. n. 11/2003* le parole: "la Provincia, su proposta dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, " sono sostituite dalle parole: "l'ASUR".
51. Al comma 1 dell'*articolo 24 della L.R. n. 11/2003* le parole: "le Province e" sono soppresse ed è soppresso altresì il secondo periodo.
52. Alla lettera h) del comma 1 dell'*articolo 29 della L.R. 11/2003* le parole: "alla Provincia competente per territorio" sono sostituite dalle parole: "alla Regione".

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 3 aprile 2015, n. 13.

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

53. Al comma 1 dell'*articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36* (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), le parole: "le Province approvano" sono sostituite dalle parole: "la Giunta regionale approva".
54. Al comma 4 dell'*articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9* (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le parole: "alla Provincia e" sono soppresse.
55. Al comma 5 dell'*articolo 14 della L.R. n. 9/2006* le parole: "e alla Provincia" sono soppresse.
56. Al comma 4 dell'*articolo 53 della L.R. n. 9/2006* le parole: ", le Province" sono soppresse.
57. Al comma 2 dell'*articolo 54 della L.R. n. 9/2006* le parole: "e alle Province" sono soppresse.
58. Al comma 3 dell'*articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 8* (Disciplina delle deroghe previste dalla *direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979* e dell'*articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157* "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla *legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7* "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"), le parole: "sentite le Province, " sono sostituite dalla parola: "sentito".
59. Al comma 1 dell'*articolo 10 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12* (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale), le parole: "alle Province" sono sostituite dalle parole: "alla Regione".
60. Alla lettera b) del comma 2 dell'*articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4* (Norme in materia di beni e attività culturali), le parole: ", previa verifica di conformità da parte della Regione" sono soppresse.
61. Alla lettera c) del comma 3 dell'*articolo 5 della L.R. n. 4/2010* le parole: "alla Provincia" sono sostituite dalle parole: "alla Regione".
62. Alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 17 della L.R. n. 4/2010* le parole: "in collegamento con le Province, " sono soppresse.
63. Al comma 2-bis dell'*articolo 23 della L.R. n. 4/2010* le parole: "e dalle Province" sono soppresse.
64. Il comma 5 dell'*articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22* (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e alla *legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22* "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") è sostituito dal seguente: "5. L'Autorità di bacino regionale può emanare disposizioni atte a razionalizzare quanto previsto dall'articolo 19 delle Norme di Attuazione del PAI regionale, in particolare a riguardo dei termini per l'aggiornamento delle aree di rischio."

65. Al comma 1 dell'*articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 31* (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua), le parole: ", in qualità di Autorità idraulica ai sensi del *regio decreto 25 luglio 1904, n. 523* (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e della *legge regionale 25 maggio 1999, n. 13* (Disciplina regionale della difesa del suolo)," sono soppresse.

66. Ai commi 6 e 7 dell'*articolo 2 della L.R. n. 31/2012*, le parole: "in qualità di Autorità idraulica" sono soppresse.

67. Al comma 2 dell'*articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6* (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), le parole: "competente per territorio congiuntamente alla Regione" sono soppresse.

68. Al comma 1 dell'*articolo 8 della L.R. n. 6/2013* le parole: ", le Province" sono soppresse.

69. Sono abrogati:

a) l'articolo 6; l'articolo 7, comma 1, lettera h); l'*articolo 8, commi 9 e 10, della L.R. n. 16/1990*;

b) l'articolo 2, commi 3 e 6; l'articolo 3, commi 3, 5 e 6; l'articolo 6; l'articolo 7-bis, comma 4, lettera b); l'articolo 11, comma 2, lettera b); l'articolo 18, comma 2, lettera a); l'articolo 37, comma 2, lettera a); l'articolo 41, comma 3, lettera b); l'*articolo 42, comma 3, lettera b), della L.R. n. 7/1995*;

c) l'articolo 1, comma 2; l'articolo 2; l'articolo 3; l'articolo 4, commi 1-bis, 1-ter e 2; l'articolo 5; l'articolo 6; l'articolo 7; l'articolo 8; l'articolo 9; l'*articolo 10 della L.R. n. 2/1996*;

d) la *legge regionale 14 dicembre 1998, n. 43* (Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa III millennio);

e) l'articolo 8, comma 3; l'articolo 9, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h); l'articolo 15, comma 2; l'*articolo 20-bis della L.R. n. 45/1998*;

f) gli *articoli 72 e 73 della L.R. n. 10/1999*;

g) l'articolo 6, comma 2, lettera d); l'articolo 16, comma 2; l'*articolo 20 della L.R. n. 13/1999*;

h) l'*articolo 22, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22* (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato);

i) l'articolo 12, comma 3; l'*articolo 13 della L.R. n. 32/2001*;

l) l'articolo 7, comma 3; l'articolo 8; l'articolo 23, comma 2; l'*articolo 31 della L.R. n. 11/2003*;

m) l'*articolo 7, comma 3, della L.R. n. 36/2005*;

n) l'articolo 4; l'articolo 6, comma 2, lettera d); l'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 4); l'*articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11* (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo);

o) l'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 2); l'*articolo 8, comma 2, lettera c), della L.R. n. 4/2010*;

p) l'articolo 3, comma 1; l'*articolo 4, comma 3, lettera g), della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5* (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero);

q) l'articolo 6, comma 3-bis, della *L.R. n. 6/2013*.

70. Sono abrogate altresì le norme contenute nei regolamenti regionali in contrasto con le disposizioni di questa legge.

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 3 aprile 2015, n. 13.

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

Art. 8 Dichiarazione d'urgenza.

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Allegato A

Materia	Normativa di riferimento
Turismo, informazione e accoglienza turistica	<p>- L.R. n. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 30;</p> <p>- L.R. n. 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo): art. 5; art. 7, comma 1; art. 13, comma 1; art. 20, comma 3; art. 42, commi 2 e 3; art. 44, comma 2; art. 47, comma 5; art. 49, comma 1; art. 50, commi 1 e 2; art. 52, comma 2; art. 53, comma 1; art. 55; art. 65; art. 75, comma 10.</p>
Beni e attività culturali	L.R. n. 4/2010 (Norme in materia di beni e attività culturali): art. 5, comma 2.
Trasporto pubblico locale e viabilità	<p>- L.R. n. 45/1998 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche): art. 8; art. 14, comma 1; art. 15;</p> <p>- L.R. n. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 58, comma 1, lettere a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali;</p> <p>- L.R. n. 12/2009 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale): art. 6, comma 1; art. 7, comma 1; art. 8;</p> <p>- L.R. n. 22/2001 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato): art. 3-bis, comma 1; art. 5, comma 1; art. 16, comma 1; art. 22, comma 1;</p> <p>- L.R. n. 6/2013 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale): art. 6, commi 1 e 2.</p>
Protezione civile	- L.R. n. 32/2001 (Sistema regionale di protezione civile): art. 12, commi 1 e 4.
Difesa del suolo	<p>- L.R. n. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 52;</p> <p>- L.R. n. 13/1999 (Disciplina regionale della difesa del suolo): art. 15; art. 16, comma 1;</p>

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 3 aprile 2015, n. 13.

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

	- <i>L.R. n. 31/12</i> (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua): art. 2, commi 1, 6 e 7;
	- <i>L.R. n. 6/2005</i> (Legge forestale regionale): art. 5, comma 5; art. 10, comma 2; art. 12, commi 1, 3, 4 e 5; art. 13, comma 4; art. 15-quater; art. 15-quinquies.
Caccia	- <i>L.R. n. 7/1995</i> (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria): art. 2, commi 2, 4 e 7; artt. 3, 4, 5; art. 8, commi 4, 5 e 6; art. 9; art. 10, commi 1 e 3; art. 11, commi 3, 4 e 6; art. 12; art. 13, commi 1, 2, 4 e 8; art. 14, commi 1, 3 e 6; art. 16, comma 4; art. 18, comma 6; art. 19; art. 21, commi 1, 2 e 3; art. 23, commi 2, 3 e 5; art. 24, commi 1, e 6; art. 25, commi 2, 2-bis, e 4; art. 26, commi 2 e 3; art. 26-bis, comma 1; art. 27-bis, comma 6; art. 28, commi 1, 3 e 8; art. 31, commi 1, 5 e 13; art. 32, commi 2, 4, 5 e 6; art. 33, commi 1 e 5; art. 34 commi 2, 3-bis e 6; art. 36, comma 5; art. 37, commi 1 e 7; art. 38, comma 1; art. 39, comma 1, lett. uu); art. 40, comma 6;
	- <i>L.R. n. 10/1999</i> : art. 44;
	- <i>L.R. n. 24/1998</i> (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale): art. 7, comma 2, lettera h).
Pesca nelle acque interne	- <i>L.R. n. 24/1998</i> : art. 13, comma 1 e 2, lettera a), b) e c);
	- <i>L.R. n. 11/2003</i> (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne): art. 3, comma 1; art. 6, comma 1; art. 9, comma 1; art. 10; art. 11; art. 13; art. 14, comma 1; art. 15; art. 16, comma 4; art. 17, comma 1; art. 19; art. 20, comma 2; art. 21, commi 3 e 4; art. 23, comma 1; art. 25, comma 3; art. 26, comma 2; art. 27, commi 1, 2 e 4; art. 29, commi 4 e 6; art. 30, commi 6 e 7.
Formazione professionale	- <i>L.R. n. 16/1990</i> (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale): art. 5, comma 1;
	- <i>L.R. n. 2/1996</i> (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea); art. 1.
Servizi sociali	- <i>L.R. n. 31/2009</i> (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010): art. 29;
	- <i>L.R. n. 9/2003</i> (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della <i>legge regionale 12 aprile 1995, n. 46</i> concernente "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti): art. 12, comma 5;
	- <i>L.R. n. 13/2009</i> (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati): art. 14, comma 5.
Artigianato	- <i>L.R. n. 17/2007</i> (Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista): art. 2, comma 2.
Agricoltura	- <i>L.R. n. 24/1998</i> (Disciplina organica delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale): articolo 7, commi 2, lettere b), d), e), f), g), h), l), m), n), o), 3 e 4;
	- <i>L.R. n. 17/2001</i> (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati): art. 1;
	- <i>L.R. n. 5/2013</i> (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) art. 3;
	- <i>L.R. n. 13/2013</i> (Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto): art. 3.
Edilizia pubblica	- <i>L.R. n. 10/1999</i> (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 39, commi 1 e 2;
	- <i>L.R. n. 36/2005</i> (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative):

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 3 aprile 2015, n. 13.

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

art. 3.

REGIONE UMBRIA

L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.

Publicata nel B.U. Umbria 8 aprile 2015, n. 19, S.O. n. 1.

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge, in attuazione dell'*articolo 118 della Costituzione*, della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali in materia, provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali, al fine di adeguare il sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. La presente legge detta, altresì, norme in materia di riordino istituzionale regionale, di ambiti territoriali e di società partecipate dalle province nonché di soppressione delle unioni speciali di comuni.

3. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali, sia proprie che conferite, comprese quelle relative all'*information and communication technology (ICT)* e alla raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa. La Regione incentiva in particolare le unioni e le fusioni di comuni per l'esercizio delle funzioni ai sensi della presente legge.

4. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle province quali enti territoriali di area vasta di cui alla *L. 56/2014*, di seguito denominate nuove province, delle funzioni di centrale di committenza, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, indicate dall'*articolo 1, comma 88 della medesima L. 56/2014*, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i comuni intendono avvalersi, mediante intese o convenzioni con le nuove province.

Art. 2 *Funzioni della Regione.*

1. Fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le funzioni di cui all'*Allegato A, paragrafo I della presente legge*, già conferite alle province ai sensi della *legge regionale 2 marzo 1999, n. 3* (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali -
Conseguenti modificazioni normative.

Autonomie dell'Umbria in attuazione della *L. 15 marzo 1997, n. 59* e del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*) e delle altre norme regionali di settore, sono riallocate nella Regione.

2. Le funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale sono riallocate nella Regione ed esercitate dalla medesima secondo le leggi statali e regionali di settore.

3. La riallocazione delle funzioni di cui al comma 2, nonché del personale che le esercita, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle riforme di settore di cui all'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014 ai sensi dell'*articolo 1, comma 91 della L. 56/2014*.

4. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione anche in base alla dislocazione territoriale dei servizi.

Art. 3 *Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative.*

1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'*articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13* (Testo unico in materia di turismo) e le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della *legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26* (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), indicate nell'Allegato C della presente legge, sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente.

2. Sono inoltre conferite ai comuni e alle loro forme associative le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo II della presente legge, già conferite alle province.

Art. 4 *Funzioni delle nuove province.*

1. Le nuove province esercitano le funzioni di cui alla *L. 56/2014*.

2. Sono riallocate nelle nuove province le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo III della presente legge.

Art. 5 *Società partecipate.*

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali -
Conseguenti modificazioni normative.

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le nuove province nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e in particolare dall'*articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza e approvano il Piano di ricognizione.
 2. Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all'*articolo 1, comma 85 della L. 56/2014*.
 3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno ad oggetto servizi e o funzioni non ricomprese nelle funzioni di cui all'*articolo 1, comma 85 della L. 56/2014*, nonché le modalità e i tempi per l'attuazione del programma di dismissione stesso. Il Piano è corredato da una relazione tecnica.
 4. Per il personale delle società partecipate dalle province si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 614 della L. 190/2014*.
-
-

Art. 6 *Criteri generali per l'individuazione delle risorse.*

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'*articolo 1, comma 96 della L. 56/2014*, del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014* (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali), delle disposizioni statali attuative, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce, sulla base di un protocollo di intesa tra Regione, Province ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore da stipularsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.
 2. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni provinciali sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, lettera b) della L. 56/2014*.
-
-

Art. 7 *Ambito territoriale ottimale e unioni e fusioni di comuni.*

1. Ai sensi dell'*articolo 14, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, il limite demografico minimo per l'insieme dei

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali -
Conseguenti modificazioni normative.

comuni che sono tenuti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di cui allo stesso articolo 14, è fissato in tremila abitanti, ovvero in mille abitanti per i comuni già appartenuti a comunità montane, fermo restando che in tal caso le unioni e le convenzioni devono essere formate da almeno tre comuni già appartenuti a comunità montane.

2. Il limite demografico minimo per l'insieme dei comuni che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, sono tenuti all'esercizio delle funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, mediante le unioni di comuni o le altre forme associative previste dalla normativa vigente, è fissato in tremila abitanti.

3. La Regione con propria legge stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I contributi regionali e statali sono destinati ad incentivare, in particolare, unioni e fusioni di comuni con il seguente ordine e gradualità:

a) fusioni di comuni;

b) unioni di comuni, con popolazione superiore a trentamila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1;

c) unioni di comuni, con una popolazione complessiva compresa tra i cinquemila e trentamila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

4. Gli incentivi regionali di cui al comma 3 si articolano in tre categorie:

a) finanziamenti per le spese di esercizio e/o in conto capitale;

b) supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza qualificata e formazione per amministratori e dipendenti degli enti locali;

c) premialità nella partecipazione a bandi o avvisi regionali riservata ai comuni confluiti nella fusione o costituenti le unioni di cui al comma 3.

TITOLO II

Modificazioni di leggi regionali

Art. 8 *Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), le parole: "*le unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*le unioni di comuni territorialmente interessate*".

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali -
Conseguenti modificazioni normative.

2. Al comma 3 dell'*articolo 5 della L.R. 9/1995*, le parole: "*delle unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*le unioni di comuni territorialmente interessate*".
 3. Al comma 4 dell'*articolo 5 della L.R. 9/1995*, le parole: "*le unioni speciali di comuni competenti*" sono sostituite dalle seguenti: "*le unioni di comuni territorialmente interessate*".
 4. Alla lettera a) del comma 1 dell'*articolo 8 della L.R. 9/1995* la parola: "*speciale*" ove ricorre è soppressa.
 5. Alla lettera c) del comma 2 dell'*articolo 9 della L.R. 9/1995*, la parola: "*speciale*" è soppressa.
-

Art. 9 *Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18.*

1. L'*articolo 3 del Titolo I della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18* (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è abrogato.
 2. Il *Titolo III - Esercizio Associato di funzioni e cooperazione comunale -*, *Capo I - Unione speciale di comuni -* e *gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. 18/2011*, sono abrogati.
 3. Il *Capo II - Esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali -* e *gli articoli 16 e 17 della L.R. 18/2011*, sono abrogati.
 4. Al *Titolo IV della L.R. 18/2011*, il *Capo IV - Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12* (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati) e alla *legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6* (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e *gli articoli 58 e 59*, sono abrogati.
 5. *Gli articoli 72 e 74 del Titolo V della L.R. 18/2011*, sono abrogati.
-

Art. 10 *Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 9 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11* (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), dopo le parole: "*Lo Statuto*", sono inserite le seguenti: "*, nel rispetto dell'articolo 3-bis, comma 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*".

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della L.R. 11/2013, è sostituita dalla seguente:
"a) stabilire in nove il numero di componenti il Consiglio direttivo compreso il Presidente; ".
3. Al comma 3 dell'articolo 9 della L.R. 11/2013 dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
"d bis) prevedere nel Consiglio direttivo una rappresentanza di comuni per ciascuna provincia quale ente di area vasta di cui alla L. 56/2014 non inferiore a un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso.".
4. Il comma 2 dell'articolo 15 della L.R. 11/2013, è sostituito dal seguente:
"2. Le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della L.R. 26/2009, e le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della L.R. 13/2013 sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente.".
5. I commi 2 e 3 dell'articolo 16 della L.R. 11/2013, sono abrogati.
6. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 16 della L.R. 11/2013, è sostituita dalla seguente:
"a) esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo in forma associata da parte dei comuni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera d bis); ".
7. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 16 della L.R. 11/2013 le parole: *"e all'Unione speciale di comuni"* sono sostituite dalle parole: *"o ai comuni"*.
8. Il comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 11/2013 è sostituito dal seguente:
"1. Gli A.T.I. approvano una ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare delle risorse umane, finanziarie e strumentali a qualunque titolo a disposizione degli stessi per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo, ai fini del trasferimento o della assegnazione delle risorse stesse ai comuni in forma associata.".
9. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 della L.R. 11/2013, sono abrogati.
10. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18 della L.R. 11/2013, sono abrogati.
11. Il comma 4 dell'articolo 18 della L.R. 11/2013, è sostituito dal seguente:
"4. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, il Presidente del CAL di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) convoca l'Assemblea dell'AURI ai fini dell'insediamento dell'Assemblea stessa che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI.".
12. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della L.R. 11/2013, è inserito il seguente:
"5-bis. Ciascun A.T.I. provvede, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, ad effettuare la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e, in particolare, delle risorse umane, strumentali e finanziarie a qualunque titolo a disposizione dell'A.T.I. stesso per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti.".
13. Il comma 6 dell'articolo 18 della L.R. 11/2013, è sostituito dal seguente:
"6. L'Assemblea dell'AURI, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea stessa, elegge

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali -
Conseguenti modificazioni normative.

il Consiglio direttivo e approva lo Statuto, il regolamento di organizzazione e la ricognizione di cui al comma 5-bis."

14. Il comma 8 dell'*articolo 18 della L.R. 11/2013*, è abrogato.

15. Al comma 9 dell'*articolo 18 della L.R. 11/2013* le parole: "*di tutti gli organi di cui all'articolo 4*", sono sostituite dalle parole: "*del Consiglio direttivo di cui all'articolo 6*".

16. Alla lettera b) del comma 10 dell'*articolo 18 della L.R. 11/2013* le parole: "*1, lettera e)*" sono sostituite dalle parole: "*5-bis*".

17. Al comma 4 dell'*articolo 19 della L.R. 11/2013*, le parole: "*31 dicembre 2015*" sono sostituite con le seguenti: "*31 dicembre 2016*".

18. Il comma 1 dell'*articolo 21 della L.R. 11/2013*, è sostituito dal seguente: "*1. In materia di politiche sociali e turismo, dal momento dell'esercizio delle funzioni da parte dei comuni in forma associata, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti ai comuni in forma associata.*".

Art. 11 *Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9.*

1. La lettera c) del comma 2 dell'*articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9* (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)), è sostituita dalla seguente:
"*c) il Presidente della Provincia di Perugia o un suo delegato;*".

2. La lettera d) del comma 2 dell'*articolo 5 della L.R. 9/1998*, è sostituita dalla seguente:
"*d) il Presidente della Provincia di Terni o un suo delegato;*".

3. Al comma 2 dell'*articolo 6 della L.R. 9/1998*, la parola: "*provinciali*" è sostituita dalla seguente: "*territoriali*".

4. Alla lettera e) del comma 3 dell'*articolo 7 della L.R. 9/1998*, la parola: "*provinciali*" è sostituita dalla seguente: "*territoriali*".

5. Alla rubrica dell'*articolo 10 della L.R. 9/1998*, la parola: "*provinciali*" è sostituita dalla seguente: "*territoriali*".

6. Il comma 1 dell'*articolo 10 della L.R. 9/1998*, è sostituito dal seguente:
"*1. I Dipartimenti coprono ambiti territoriali sovra-comunali il cui livello, sovra o sotto-provinciale, viene definito dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia.*".

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali -
Conseguenti modificazioni normative.

7. Il comma 2 dell'*articolo 10 della L.R. 9/1998*, è sostituito dal seguente: "*2. Ciascun Dipartimento, nell'ambito territoriale di competenza, assicura l'espletamento dei compiti indicati all'articolo 2, sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c) e provvede in particolare alle attività operative di controllo e vigilanza sul territorio.*".

8. Al comma 3 dell'*articolo 10 della L.R. 9/1998*, la parola: "*provinciali*" è sostituita dalla seguente: "*territoriali*".

9. Al comma 1 dell'*articolo 11 della L.R. 9/1998*, la parola: "*provinciali*" è sostituita dalla seguente: "*territoriali*";".

10. Al comma 9 dell'*articolo 17 della L.R. 9/1998*, la parola: "*provinciali*" è sostituita dalla seguente: "*territoriali*".

TITOLO III

Norme transitorie e finali, clausola e finanziarie

Art. 12 *Norma transitoria e finale.*

1. Le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge sono esercitate dai comuni mediante le unioni di comuni o le altre forme associative previste dalla normativa vigente.

2. Le unioni dei comuni e le altre forme associative di comuni individuate nella presente legge, nell'esercizio delle funzioni in materia di bonifica e di idraulica, di cui all'allegato B della presente legge, nei territori dove non operano i consorzi di bonifica, si avvalgono di norma dell'Agenzia forestale regionale.

3. I comuni costituiscono, se non già esistenti, le unioni di comuni o le altre forme associative di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015. Entro lo stesso termine i comuni costituiscono, se non già esistenti, le forme associative di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Qualora i comuni non provvedono agli adempimenti di cui al comma 2, nel termine ivi previsto, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'*articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23* (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) e i comuni inadempienti sono esclusi dalla partecipazione al patto di stabilità verticale.

5. La Giunta regionale, ai fini dell'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, definisce i criteri, le modalità e le risorse per il finanziamento delle predette funzioni associate dei comuni indicate nell'Allegato B anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 7, comma 3.

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali -
Conseguenti modificazioni normative.

6. Il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale delle unioni di comuni o delle altre forme associative di cui al comma 1 nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento stesso. Il contingente di tale personale è stabilito dalla Giunta regionale fermo restando l'invarianza della spesa complessiva.
7. Nelle more di quanto previsto ai commi 1, 3 e 4 il personale di cui al comma 6 svolge le proprie attività alle dipendenze delle disciolte Comunità montane presso le attuali sedi di lavoro. Tale personale può, altresì, essere utilizzato dalla Regione, dalle nuove province e dai comuni mediante apposite convenzioni.
8. La Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, a rideterminare la dotazione organica del proprio personale, atteso quanto trasferito ai sensi del medesimo articolo 2, perseguendo i criteri di funzionalità e razionalizzazione, nonché di ottimizzazione delle risorse finanziarie e di bilancio. A tal fine sono applicabili le disposizioni dell'*articolo 2, commi 11, lettera a) e 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.
9. Ai fini del dimensionamento del personale da trasferire, la Giunta regionale adotta un piano di riassetto organizzativo tenendo conto dell'assegnazione alle funzioni del personale medesimo alla data di entrata in vigore della *L. 56/2014*.
10. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
11. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 3, comma 2 continuano ad essere esercitate dalle province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte dei comuni e delle loro forme associative che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
12. Le forme di partecipazione nelle materie riallocate nella Regione ai sensi della presente legge avvengono nel rispetto dei livelli di organizzazione e delle articolazioni provinciali delle rappresentanze sociali.
13. Le comunità montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge già attribuite fino alla data di effettivo avvio di esercizio delle funzioni medesime da parte delle unioni di comuni e delle altre forme associative previste dalla normativa vigente, che comunque deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla costituzione delle medesime unioni di comuni e delle altre forme associative previste dalla normativa vigente, salvo quanto previsto dall'*articolo 63, comma 3 della L.R. 18/2011* con riferimento all'Agenzia forestale regionale.
14. L'Osservatorio regionale istituito ai sensi del punto 13, lettera b) dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014, ai sensi dell'*articolo 1, comma 91 della L. 56/2014*, continua a svolgere la propria attività fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali -
Conseguenti modificazioni normative.

15. In relazione alle previsioni di cui all'*articolo 1, comma 426, della l. 190/2014*, le disposizioni di cui all'*articolo 3, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38* (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento), così come modificata con la *legge regionale 4 aprile 2014, n. 5*, possono essere applicate fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti ivi previsti, delle risorse per le assunzioni anche per gli anni 2017 e 2018.

16. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino della normativa regionale nelle materie di cui agli allegati della presente legge.

Art. 13 *Disposizioni in materia di comunità montane e consorzi di bonifica.*

1. In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'*articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8* (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), la Comunità montana Alta Umbria succede in tutti i rapporti pendenti in materia di trattamento giuridico ed economico del personale dipendente della Comunità montana Associazione dei comuni del Trasimeno-Medio Tevere.

2. Al comma 1-ter dell'*articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30* (Norme in materia di bonifica), come inserito dall'*articolo 7 della L.R. 8/2015*, dopo la parola: "*omnicomprensivo*", sono inserite le seguenti: "*fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate relative ad impegni istituzionali al di fuori del territorio del consorzio*".

Art. 14 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2016 e successivamente con cadenza annuale e comunque fino al completamento del riordino delle funzioni di cui agli allegati A, B e C, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 15 *Norma finanziaria.*

1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi, nelle unità previsionali di base (UPB) e capitoli di spesa di seguito elencati:

a) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 2:

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 717 voci 1021/1022/1023 (*l.r. 2 marzo 1999, n. 3*);

2) UPB 05.1.010 denominata "Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti" - capitoli 853 e 5111 (*l.r. 21 ottobre 1997, n. 30*);

3) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno" - capitolo 5009 (*l.r. 11 maggio 2007, n. 12*);

4) UPB 07.1.013 denominata "Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica" - capitolo 4195 voce 6290 (*l.r. 22 ottobre 2008, n. 15*) e capitolo 4190 voce 6260 (*l.r. 17 maggio 1994, n. 14*);

5) UPB 03.1.004 denominata "Attività in materia di costruzioni in zone sismiche" - capitolo 849 (*l.r. 21 gennaio 2015, n. 1 ex L.R. 27 gennaio 2010, n. 5*);

b) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 4:

1) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del Lago Trasimeno" - capitoli 5011 e 5012 (*l.r. 2 maggio 1980, n. 39*);

2) UPB 06.1.002 denominata "Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico" - capitolo 3126 (*l.r. 18 novembre 1998, n. 37*);

c) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B, previste all'articolo 12:

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" per la quota parte già destinata alle Comunità montane del capitolo 718 voci 1021 e 1022 (*l.r. 23 dicembre 2011, n. 18*) e dei capitoli 810 e 820 (*l.r. 23 luglio 2007, n. 24*);

d) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera a, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di turismo:

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 716 voci 1021 e 1022 (*l.r. 23 luglio 2007, n. 24*);

e) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera b, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di politiche sociali:

1) UPB 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" - quota parte capitolo 2884 e quota parte capitolo 2888;

2) UPB 13.1.014 denominata "Interventi socio-assistenziali" - quota parte capitolo 2899.

2. Al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 2, in particolare Allegato A, paragrafo I, lettere i) e j) possono concorrere, altresì, finanziamenti dell'Unione europea secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 7, comma 3, agli interventi finanziari per il riordino territoriale di cui agli *articoli 29 e 33 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18* si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitoli 721 e 726 (*l.r. 24 settembre 2003, n. 18 e L.R. 23 dicembre 2011, n. 18*).

4. A decorrere dalla data di trasferimento di ciascuna funzione spettano alla Regione le entrate tributarie, extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima.

Normativa comparata - Regione Umbria
L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali -
Conseguenti modificazioni normative.

Art. 16 *Norma di rinvio.*

1. La Giunta regionale con proprio atto definisce, ai sensi dell'*articolo 1, comma 424* della *L. 190/2014*, la destinazione delle risorse finanziarie alla ricollocazione nei propri ruoli del personale provinciale destinatario dei processi di mobilità tenuto conto della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'*articolo 38, comma 1 dello Statuto* regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Allegato A

1) Funzioni oggetto di riordino riservate alla regione ai sensi dell'art. 2

2) Funzioni oggetto di riordino conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell'art. 3, comma 2

3) Funzioni oggetto di riordino conferite alle nuove province di cui alla *L. 56/2014* ai sensi dell'art. 4

1) FUNZIONI DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 2

a) AMBIENTE

- **Rifiuti:** Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo, vigilanza e controlli; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (artt. 5 e 24 L.R. 11/2009); Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti (art. 7 L.R. 30/97)

- **Valutazioni ambientali:**

i. Rilascio, rinnovo, riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA L.R. 11/2009)

ii. Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ex D.P.R. 59/2013)

iii. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- **Risorse idriche:** Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche di cui all'art. 68 comma 1 lettera a, b, c, d, e, f, g, h, l, m L.R. 3/99, alla L.R. 12/2007 e alla L.R. 1/2015 fatto salvo quanto previsto all'articolo 124, comma 1, lettera g) limitatamente ai pozzi domestici

b) ENERGIA

- **Funzioni amministrative concernenti la realizzazione e la modifica di impianti per la produzione di energia:** Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali -
Conseguenti modificazioni normative.

- **Elettrodotti:** Autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione fino a 150 kV

c) GOVERNO DEL TERRITORIO

- **Controllo piani regolatori:** Verifica di compatibilità sui PRG parte strutturale e relative varianti adottate dai Comuni

- **Funzioni inerenti l'attività di vigilanza e controllo su opere e su costruzioni, in zona sismica al fine di assicurare il rispetto della normativa tecnica vigente - Titolo VI, Capo VI L.R. 1/2015 e artt. 250 e 269 della medesima L.R. 1/2015**

- **Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 111 della L.R. 1/2015 per i comuni che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004**

- **Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 110 della L.R. 1/2015**

- **Funzioni concernenti il controllo sull'attività edilizia in materia di abusivismo di cui all'articolo 6, comma 2, lett. b) punto 9) e agli articoli 148, 150, 151 e 152 della L.R. 1/2015**

d) ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- **Industria, Commercio, Artigianato** - Funzioni amministrative già delegate ai sensi della L.R. 23 marzo 1995 n. 12 e successive modifiche e integrazioni, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo (art. 9, L.R. 3/1999)

- **Cave e Miniere:** Vigilanza (art. 14 L.R. 2/2000) - Funzioni amministrative inerenti l'accertamento dei giacimenti di cava L.R. 2/2000 art. 5-bis - Funzioni amministrative di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave, comprensiva dei profili sanzionatori - Funzioni di polizia mineraria delle miniere: a) funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti; b) funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche; c) concessione e la erogazione degli ausili di cui all'articolo 20, comma 2, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo (art. 21, comma 2 L.R. 3/1999)

e) CACCIA

- Funzioni amministrative in materia di gestione faunistica e della caccia, in particolare quelle relative:

i. all'adozione dei piani faunistico-venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali di intervento inerenti la gestione faunistico-venatoria

ii. all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico e venatorio

iii. alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei Comitati

iv. all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria

v. alle autorizzazioni e concessioni commesse alle attività faunistico-venatorie

vi. ripopolamenti

vii. piani finalizzati alla riduzione e controllo delle specie di fauna selvatica nell'intero territorio regionale

viii. procedure di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica

f) PESCA

- Funzioni amministrative relative a:

i. elaborazione e approvazione dei programmi annuali degli interventi in materia ittica faunistica, articolati per bacini idrografici

ii. all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e ai relativi adempimenti

iii. al rilascio delle licenze di pesca

iv. all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica

v. al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali

vi. ripopolamenti

vii. funzioni di cui all'art. 4 della L.R. 15/2008

g) TURISMO

- Funzioni ex art. 4 L.R. 12 luglio 2013 n. 13

h) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (EX D.Lgs. 42/2004)

i) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

j) FORMAZIONE PROFESSIONALE

k) DIRITTO ALLO STUDIO

- funzioni di cui alla L.R. 16 dicembre 2002 n. 28 art. 5 comma 1, lettere g), h)

Normativa comparata - Regione Umbria
L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali -
Conseguenti modificazioni normative.

2) FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI E ALLE LORO FORME ASSOCIATIVE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2

a) SPORT

- *Diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie; Concessione dei contributi per la promozione sportiva e motorio - ricreativa e per le manifestazioni sportive: a) per il finanziamento d'iniziative, progetti, studi e ricerche, finalizzati alla promozione dello sport per tutti; b) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive; c) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale e turistico; d) per lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili (l.r. 3/99)*

b) CULTURA

- *Promozione delle attività culturali di cui all'art. 102 L.R. 3/99*

c) DIRITTO ALLO STUDIO

- *funzioni di cui alla L.R. 16 dicembre 2002 n. 28, art. 5 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f)*

3) FUNZIONI CONFERITE ALLE NUOVE PROVINCE DI CUI ALLA L. 56/2014 AI SENSI DELL'ART. 4

a) AMBIENTE:

- **RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO:** *Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all'art. 68 comma 1 lettera i) L.R. 3/99*

b) FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO DI CUI ALLA L.R. 39/1980 ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche

c) TRASPORTI

- *Funzioni ex art. 76 L.R. 2 marzo 1999 n. 3*

d) VIABILITÀ REGIONALE

- *Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza stradale (LR 8/2014)*

- *Attività di gestione amministrativa connessa con le infrastrutture stradali e autorizzazioni di cui al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) (ordinanze di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, autorizzazioni e nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo strade regionali, provinciali e comunali)*

- *Classificazione amministrativa delle strade di competenza ai sensi della normativa vigente*

e) CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI (EX D.P.R. 74/2013)

Allegato B

I. FUNZIONI IN MATERIA DI BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

(legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

a) autorizzazioni per la realizzazione di interventi fatto salvo quanto disposto dall'art. 127 della L.R. 1/2015;

b) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e nei boschi;

c) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare;

d) esame dei ricorsi avverso le sanzioni;

e) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela in aree diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 3, della L.R. 28/2001, come modificata dalla presente legge;

- f) autorizzazioni all'impianto di talune specie arboree, secondo quanto indicato all'*articolo 15 della L.R. 28/2001*;
- g) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi, ai sensi dell'*articolo 24, comma 2 della L.R. 28/2001*;
- h) tenuta dell'elenco delle ditte boschive e degli operatori forestali;
- i) funzioni amministrative concernenti l'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico;
- j) rilascio di certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione.

II. FUNZIONI IN MATERIA AGRICOLA

- a) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'*articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454* e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'*articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99* come modificato e integrato dal *D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101*, ai fini dell'applicazione delle norme nazionali, regionali, provinciali, comunali, vigenti;
- b) attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della *legge 6 agosto 1954, n. 604* e dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi della *legge 21 febbraio 1977, n. 36*;
- c) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'*articolo 7 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99* e successive modificazioni e integrazioni;
- d) gestione degli impianti irrigui gi? in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell'*articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35*, compresa l'emissione di ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza ai sensi della *legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30*;
- e) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del *D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102* e successive modifiche e integrazioni;
- f) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall'*articolo 3, comma 3, dall'articolo 8 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454*, delle funzioni previste dall'*articolo 2, comma 2, dall'articolo 7, comma 2 e dall'articolo 8 del Reg. reg. 9 gennaio 2003, n. 1* e delle funzioni previste dal *D.M. 26 febbraio 2002*;
- g) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;
- h) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell'*articolo 47 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385*;
- i) verifica della idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, ai fini della rivendicazione della produzione di vini a D.O./I.G. ai sensi del *D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61*;
- j) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del *Regolamento CE n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007* e successive modifiche e integrazioni;
- k) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli *articoli 25 e 26 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290*;
- l) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla *legge regionale 28 agosto 1995, n. 39*;
- m) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della *legge 4 agosto 1978, n. 440* e della *legge regionale 29 maggio 1980, n. 59*;
- n) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli *articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203*;
- o) funzioni in materia di agriturismo.

III. FUNZIONI IN MATERIA DI FUNGHI E TARTUFI

- a) autorizzazioni alla raccolta di funghi a particolari categorie di raccoglitori ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12* e ai non residenti in Umbria, ai sensi dell'*articolo 5, comma 1, della medesima legge*;
- b) irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo II della *L.R. 12/2000* ai sensi dell'*articolo 14, comma 1, della medesima legge*;
- c) attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate ai sensi dell'*articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6*;
- d) approvazione della delimitazione del comprensorio consorziato di cui all'*articolo 4, comma 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*, ai sensi dell'*articolo 11, comma 1, della L.R. 6/1994*;
- e) limitazione o temporanea sospensione della raccolta, ai sensi dell'*articolo 12, comma 9, della L.R. 6/1994*;
- f) rilascio tesserini di autorizzazione alla raccolta ai sensi degli *articoli 13 e 14, della L.R. n. 6/1994*;
- g) istituzione di appositi albi, nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate ai sensi dell'*articolo 18, comma 1, della L.R. 6/1994*;
- h) mappatura delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura ai sensi dell'*articolo 19, comma 1,*

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali -
Conseguenti modificazioni normative.

della L.R. 6/1994;

i) funzioni amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell'*articolo 20, comma 1, della L.R. 6/1994*;

j) funzioni amministrative inerenti l'applicazione della *legge regionale 28 maggio 1980, n. 57* e successive modificazioni e integrazioni, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio ai sensi dell'*articolo 22, comma 5, della L.R. 6/1994*;

k) iniziative di tutela, di valorizzazione ed incremento del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'*articolo 15 della L.R. 6/1994*.

IV. FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICA NEI TERRITORI OVE NON OPERANO I CONSORZI DI BONIFICA (L.R. 30/2004 E S.M. E I.)

a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo;

b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del *r.d. 215/1933*;

c) le opere di difesa idrogeologica;

d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;

f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

g) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità al *decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*;

h) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;

i) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

j) gli interventi e le opere di riordino fondiario.

Allegato C

Funzioni esercitate in forma associata dai comuni, con le forme di cui all'*articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

a) FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA legge regionale 12 LUGLIO 2013, n. 13 (TESTO UNICO IN MATERIA DI TURISMO)

b) FUNZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI (DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI)

REGIONE TOSCANA

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

Publicata nel B.U. Toscana 6 marzo 2015, n. 10, parte prima.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l' articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 febbraio 2015;

Considerato quanto segue:

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

1. È necessario, ai sensi della *L. 56/2014*, dettare norme per la Città metropolitana di Firenze e per l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, finalizzate al riordino delle funzioni esercitate dalle province;
2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione;
3. È opportuno valorizzare la città metropolitana, al fine di rafforzarne il ruolo di ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono;
4. È opportuno assicurare alle comunità locali la partecipazione alla formazione dei programmi di intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione;
5. È necessario individuare puntualmente le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione e quelle oggetto di trasferimento ai comuni;
6. È necessario che il fondamentale passaggio del processo di riordino, rappresentato dal trasferimento del personale alla Regione e dal contestuale trasferimento di funzioni, si realizzi con l'approvazione di apposite leggi regionali finalizzate a recepire il contenuto di specifici accordi e alla determinazione della spesa per il personale trasferito;
7. È opportuno che la Regione metta anche a disposizione, per la copertura della spesa per il personale trasferito, le risorse, ancora disponibili in bilancio, concernenti i trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento delle funzioni a esse già conferite;
8. È necessario provvedere alle necessarie modifiche della *L.R. n. 68/2011* allo scopo di adeguarla alla *L. 56/2014* e alla sua attuazione al fine di valorizzare le unioni e le fusioni tra comuni, in particolare ridefinendo gli ambiti di dimensione territoriale adeguata rendendoli conformi alle zone distretto, stabilendo la concessione di contributi differenziati per le fusioni in ragione della popolazione, e disponendo nel senso di una maggiore integrazione fra i comuni per l'accesso ai contributi per le unioni;
9. Si prevede, ai sensi dell' *articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla *L. 56/2014*, che lo statuto dell'unione di comuni sia approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le modifiche successive siano approvate dal consiglio dell'unione. In particolare viene disciplinato, nell'ambito della competenza legislativa regionale, il procedimento di approvazione delle modifiche statutarie che, si stabilisce, debbano essere approvate preventivamente dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti;
10. La Giunta regionale, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto, in data 4 febbraio 2015, un protocollo d'intesa;
11. Attesa l'urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti successivi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I**Disposizioni generali**

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge dispone, ai sensi della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sul riordino di funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze. Detta altresì norme per la città metropolitana e per l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, funzionali al riordino.
2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione. A tal fine, la riorganizzazione delle funzioni tiene conto del nuovo ordinamento delle province, dei processi aggregativi dei comuni e dell'istituzione della Città metropolitana di Firenze, nonché delle funzioni fondamentali degli enti locali e delle modalità di esercizio previste dalla legislazione statale.
3. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto del riordino sono trasferiti i beni e le risorse umane, strumentali e finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, province e città metropolitana, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge.
4. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore. Provvede altresì alla disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi.
5. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze ai sensi della legislazione vigente.
6. Sono esclusi dal riordino i corpi di polizia provinciale, in conformità a quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata, repertorio atti n. 106/CU dell'11 settembre 2014 (Accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell' *articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze). La polizia provinciale esercita i compiti di vigilanza di cui all' *articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12* (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge.
7. Al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si provvede con successiva legge, in coerenza con le disposizioni sull'istituzione dell'Agenzia regionale del lavoro previste dalla *legge regionale 26 luglio 2002, n. 32* (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

Art. 2 *Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione.*

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:
 - a) le funzioni in materia di agricoltura;
 - b) le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;
 - c) le funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici;
 - d) le seguenti funzioni in materia di ambiente:

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

1) le funzioni già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della *legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61* (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla *L.R. n. 25/1998* e alla *L.R. n. 10/2010*) e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione, e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge;

2) le funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l'introito dei relativi proventi;

3) le funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria;

4) le funzioni in materia di inquinamento acustico;

5) le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

6) le funzioni di autorità competente concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

e) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;

f) le funzioni in materia di osservatorio sociale già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della *legge regionale 30 luglio 2014, n. 45* (Modifiche alla *legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41* "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione;

g) le funzioni in materia di strade regionali, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all' *articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55* (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla *L.R. n. 88/1998* in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla *L.R. n. 42/1998* in materia di trasporto pubblico locale, alla *L.R. n. 1/2005* in materia di governo del territorio, alla *L.R. n. 19/2011* in materia di sicurezza stradale).

2. Sono altresì oggetto di trasferimento alla Regione le funzioni di autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'allegato A 2 ed all'allegato B 2 della *legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10* (Norme in materia di valutazione ambientale e strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione d'incidenza) relative a progetti per i quali la competenza autorizzatoria sia attribuita alla Regione ai sensi del comma 1.

3. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, sono attribuiti alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all' *articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81* (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e l'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto diversamente disposto da specifiche disposizioni in materia di competenza esclusiva dello Stato.

4. Restano ferme, in materia di strade regionali, le funzioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera g), attribuite alle province, relative alla manutenzione e alle altre funzioni di cui all' *articolo 23 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88* (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*).

5. Resta fermo l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL), come esercitate dalla Regione mediante ufficio unico ai sensi degli *articoli 83 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65* (Legge finanziaria per l'anno 2011).

6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono trasferite alla Regione dalla data stabilita dall'articolo 9, comma 1.

Art. 3 *Partecipazione delle comunità locali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione.*

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

1. La Regione, a seguito del trasferimento, esercita le funzioni di cui all'articolo 2, garantendo la partecipazione delle comunità locali alla formazione dei programmi di intervento.

2. Fino alla riforma della legislazione di settore ai sensi dell'articolo 1, comma 4, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le modalità di partecipazione dei sindaci dei comuni appartenenti alla zona distretto di cui all' *articolo 64, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40* (Disciplina del servizio sanitario regionale), o agli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla *legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68* (Norme sul sistema delle autonomie locali), anche in forma aggregata di area territoriale sub provinciale, provinciale o interprovinciale. Per la città metropolitana si applica l'articolo 5.

Art. 4 *Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni.*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell'allegato B:

- a) le funzioni in materia di turismo, ad esclusione della formazione professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici;
- b) le funzioni in materia di sport;
- c) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;
- d) le funzioni in materia di forestazione.

2. Le funzioni sono trasferite ai comuni dalla data in cui decorre il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 13, comma 8, lettera c).

Art. 5 *Città metropolitana di Firenze.*

1. La Regione Toscana provvede alla riforma della legislazione e degli atti della programmazione al fine di rafforzare il ruolo della Città metropolitana di Firenze quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono. La Regione e la Città metropolitana di Firenze stipulano intese per l'attuazione del programma regionale di sviluppo, al fine di determinare le principali azioni e i progetti di interesse della città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano. Le intese possono altresì intervenire per l'attuazione del piano strategico adottato dalla città metropolitana, per la parte del piano che è concertata con la Regione. Eventuali intese tra la Regione e i singoli comuni metropolitani devono essere comunque conformi al piano strategico, per la parte del piano concertata con la Regione

2. È istituita la Conferenza Regione - Città metropolitana, il cui funzionamento è disciplinato da protocollo d'intesa sottoscritto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Firenze. In sede di Conferenza sono sancite le intese di cui ai commi 1 e 7, e sono resi i pareri di cui al comma 3, lettera a), e comma 6, dopo opportuna informativa.

3. In materia di governo del territorio, ferme restando le competenze della città metropolitana stabilite dalla *legge regionale 10 novembre 2014, n. 65* (Norme per il governo del territorio), e in particolare dell'articolo 91, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la proposta di piano di indirizzo territoriale (PIT) e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città metropolitana stessa. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione della proposta;

b) la città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all' *articolo 20 della L.R. n. 68/2011* con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale;

c) ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza.

4. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni ai sensi del comma 3, lettera b), la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all' *articolo 23, comma 15, della L.R. n. 65/2014*.

5. In materia di mobilità, la città metropolitana può, se lo statuto lo prevede, esercitare le funzioni di competenza dei comuni, diverse da quelle dell'articolo 2, comma 5.

6. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono alle azioni e agli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l'atto di propria competenza.

7. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana di Firenze collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di una piattaforma unica informatica dei dati e dei servizi *online*.

8. Nel territorio della città metropolitana le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, sono attribuite alla città medesima, che le esercita a ogni effetto in continuità con l'esercizio già di competenza della Provincia di Firenze.

9. I comuni possono affidare alla città metropolitana, mediante convenzione di cui all' *articolo 20 della L.R. n. 68/2011*, l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità e di edilizia scolastica.

10. L'esercizio da parte della città metropolitana delle funzioni comunali di cui ai commi 3, lettera b), 5 e 9 costituisce assolvimento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali per i comuni a ciò tenuti, per la parte delle funzioni fondamentali medesime ivi indicate.

CAPO II

Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla regione

Art. 6 Disposizioni generali.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti i presidenti delle province e il sindaco della città metropolitana, stabilisce, con propria deliberazione, le attività che devono essere compiute dalla Regione e dagli enti locali interessati, anche in modo congiunto mediante la costituzione di appositi gruppi tecnici, nonché ogni altro adempimento necessario per il trasferimento, a norma degli articoli 7 e 10, del personale, dei beni e dei rapporti alla Regione e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse. Ai fini della puntuale individuazione delle suddette attività, la deliberazione può specificare i procedimenti e i compiti che rientrano nelle funzioni da trasferire.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

3. La deliberazione della Giunta regionale stabilisce altresì le modalità con le quali sono stipulati gli accordi di cui agli articoli 7 e 10, nonché il termine previsto per la loro stipulazione. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.

4. Le attività di ricognizione delle opere di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, si svolgono nei termini previsti per la stipulazione degli accordi sul personale di cui all'articolo 7.

Art. 7 *Accordi per il trasferimento del personale.*

1. Ai fini del trasferimento del personale, si provvede alla stipulazione di accordi tra Regione e province o città metropolitana previsti dal presente capo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative preceduta da informative durante il processo di definizione degli accordi. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al *D.P.C.M. 26 settembre 2014* (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali).

2. Ai fini del trasferimento, si considera il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. Si considera altresì il personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per lo svolgimento di attività relative all'esercizio in via esclusiva della funzione trasferita.

3. La Giunta regionale adotta un piano di riorganizzazione della funzione oggetto di trasferimento. Il numero delle unità di personale da trasferire, con le rispettive qualifiche e profili professionali, necessario per l'esercizio della funzione trasferita, comprese le unità necessarie all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 2, è individuato a seguito di accordi tra le amministrazioni interessate, con riferimento al personale che svolgeva, in via esclusiva o prevalente, la funzione alla data di entrata in vigore della *L. 56/2014*. Gli accordi individuano altresì il personale di cui al comma 5.

4. Gli accordi tengono conto:

a) delle variazioni nel frattempo intervenute;

b) dell'esclusione dal trasferimento del personale addetto allo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato dell'accordo della Conferenza unificata rep. atti n. 106/CU dell'11 settembre 2014;

c) dei processi di riorganizzazione dell'ente cedente derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo I del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101* (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*. Detti processi di riorganizzazione possono essere attivati dall'ente cedente anche sulla base di accordi preliminari, volti a dare attuazione al piano di riorganizzazione adottato dalla Giunta regionale;

d) in conformità con gli orientamenti definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei processi di mobilità in corso tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell' *articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190* (Legge di stabilità 2015).

5. L'individuazione nominativa del personale afferente la funzione interessata al trasferimento è effettuata secondo le seguenti priorità, fino al raggiungimento delle unità di cui al comma 3:

a) il personale che risulta aver esercitato la funzione alla data dell'entrata in vigore della *L. 56/2014*;

b) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2014;

c) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2013 in via prevalente;

d) il restante personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2013.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

6. Gli accordi di cui al comma 1, oltre al personale che esercita la funzione trasferita, individuano nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione.

7. Con gli accordi di cui al comma 1, è quantificato il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale, a tempo indeterminato, individuata negli accordi medesimi. Per costo annuo lordo si intende la retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, dell'imposta regionale per le attività produttive (IRAP) e degli oneri per il nucleo familiare. È altresì quantificato il costo lordo di ciascuna unità con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2.

Art. 8 *Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali.*

1. Dopo l'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 9, comma 3, si provvede al trasferimento del personale con corrispondenti atti dell'ente di provenienza e della Regione. Detti provvedimenti hanno efficacia a decorrere dalla data di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Il personale a tempo indeterminato trasferito confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino al termine dei relativi processi di riorganizzazione di cui all'articolo 7, comma 3.

3. Per effetto del trasferimento sono costituiti in ogni provincia e nella Città metropolitana di Firenze uffici territoriali della Regione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro la data di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 1, provvede, in via transitoria, all'organizzazione degli uffici territoriali della Regione. La deliberazione individua, anche tra il personale trasferito, i dipendenti tenuti alla ricognizione dei beni e dei rapporti che devono essere trasferiti. Gli uffici della provincia e della città metropolitana sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.

5. Gli uffici regionali competenti provvedono agli adempimenti necessari per l'inquadramento del personale trasferito a tempo indeterminato nei ruoli della Regione, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, in conformità a quanto previsto dall' *articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014*. La Regione subentra negli altri contratti di lavoro.

6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione in merito al trasferimento dei beni e delle risorse strumentali; gli oneri di gestione restano a carico dell'ente di provenienza fino alla data di subentro stabilita dall'articolo 10, comma 15. Gli uffici regionali e gli uffici dell'ente di provenienza competenti possono sottoscrivere intese transitorie per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse strumentali.

7. Disposizioni organizzative della Regione possono prevedere il trasferimento di personale di cui al comma 6, presso gli uffici regionali con sede in Firenze, per quanto necessario allo svolgimento di compiti di programmazione, gestione e controllo che interessano l'intero territorio regionale e di supporto generale di cui all'articolo 7, comma 6, ovvero prevedere l'assegnazione di personale presso diverso ufficio territoriale, per quanto necessario ad assicurare il buon funzionamento di ogni ufficio territoriale. A tal fine, fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all' *articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014*, l'eventuale assegnazione di personale presso altre sedi della Regione avverrà secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata dell'ente o a fronte di una disponibilità al cambio di sede di assegnazione, sulla base delle esigenze di servizio e delle condizioni personali previste dal *D.P.C.M. 26 settembre 2014*.

8. Ai sensi dell' *articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014*, il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

9. I processi di trasferimento del personale ai sensi del presente articolo si svolgono in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.

10. Entro sessanta giorni dal trasferimento del personale, la Regione può procedere ad ulteriore riorganizzazione dell'ente con applicazione delle disposizioni del capo I del *d.l. 101/2013* convertito dalla *L. 125/2013*.

Art. 9 *Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari.*

1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3.

2. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione, spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima, ad eccezione delle entrate relative ai beni patrimoniali di cui all'articolo 10, comma 15. L'accordo di cui all'articolo 7, comma 1, individua le fonti delle entrate extratributarie e dei proventi e ne quantifica il relativo gettito. Le somme incassate dall'ente cedente, a valere su tali fonti di entrata dopo la data del trasferimento della funzione, sono riversate alla Regione entro trenta giorni. Le somme incassate nell'esercizio finanziario nel quale avviene il trasferimento della funzione sono ripartite in base al rateo di competenza. Spettano alle province le riscossioni sui residui attivi iscritti nel proprio bilancio, in base agli accordi di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 7 e dalla ricognizione delle opere di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento del contenuto degli accordi, alla previsione di entrata di cui al comma 2 e alla determinazione della spesa per il personale trasferito. Per la copertura di detta spesa sono integralmente utilizzate le risorse regionali che risultano, alla data della legge, ancora disponibili sul bilancio regionale, attinenti ai trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento del complesso delle funzioni ad esse già conferite.

4. La Giunta regionale provvede ove occorra, con propria deliberazione, a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall'ente locale per lo svolgimento della funzione trasferita.

5. Ai sensi dell' *articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014*, i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

6. A far data dal trasferimento del personale ai sensi del comma 1, l'ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle erogate dalle amministrazioni provinciali nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro "CCNL" relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) incrementa le risorse della Regione Toscana già destinate alle medesime finalità.

7. Le risorse di cui al comma 6 vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale provinciale trasferito, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana.

8. Le amministrazioni cedenti riducono del medesimo importo complessivo le risorse di cui al comma 6 di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

9. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito, di cui all'articolo 7, comma 7, non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione Toscana dell'applicazione dell' *articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"). La somma corrispondente di ciascuna delle province interessate non può essere conteggiata dalle stesse ai fini dell'applicazione dell' *articolo 1, comma 557, della L. 296/2006*.

10. Con il trasferimento del personale trovano applicazione le disposizioni dell' *articolo 1, comma 96, lettera d), della L. 56/2014*.

Art. 10 *Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi.*

1. La Regione e la provincia interessata o la città metropolitana definiscono mediante accordi, stipulati ai sensi del comma 13, in relazione alla funzione trasferita, i beni, le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi in corso da trasferire, secondo le regole stabilite dal presente articolo.

2. Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento, i residui attivi e passivi generati prima della data di trasferimento della funzione e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. È altresì esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento.

3. Sono esclusi dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le province e la città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

4. Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario. Le province e la città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

5. Restano altresì nella titolarità delle province e della città metropolitana i progetti e le attività, in corso all'entrata in vigore della presente legge, anche relativi a funzioni diverse da quelle fondamentali, per i quali sono stati concessi finanziamenti a seguito di partecipazione a bandi pubblici o per i quali detti enti sono stati individuati come soggetti attuatori dallo Stato o dalla Regione. In particolare, i progetti e le attività connessi all'attuazione di programmi comunitari sono conclusi dalle province e dalla città metropolitana nei termini previsti dalla disciplina comunitaria, ivi comprese le attività volte alla conclusione dei progetti finanziati con i fondi del programma operativo Italia-Francia "Marittimo" anni 2007 - 2013. È fatto salvo quanto stabilito dai commi 7, 8, 9 e 10, per le opere ivi indicate.

6. Per la conclusione delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5, restano nella disponibilità dei medesimi enti le risorse finanziarie già assegnate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea. Gli enti locali interessati si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione o degli uffici territoriali, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'articolo 7. Detti accordi individuano, sulla base della ricognizione delle attività che devono essere svolte e in relazione al loro contenuto:

a) le attività istruttorie o di supporto da compiere in favore degli uffici degli enti locali competenti all'adozione di provvedimenti finali, e che restano imputate a ogni effetto agli enti locali medesimi;

b) i provvedimenti, gli atti e le attività che devono essere posti in essere dal personale trasferito o dall'ufficio territoriale, che operano a tal fine funzionalmente anche come ufficio dell'ente locale, operando sul relativo bilancio. Detti provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti sulla base della disciplina locale eventualmente vigente e i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati all'ente locale. Gli oneri finanziari, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono esclusivamente a carico dell'ente locale.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

7. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano alle opere di interesse strategico di cui alla *legge regionale 1 agosto 2011, n. 35* (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), e ai procedimenti connessi alla loro realizzazione, limitatamente alle opere individuate nell'ambito della legge di cui all'articolo 9, comma 3. Per tali opere e procedimenti la successione della Regione nella titolarità della realizzazione dell'opera e del procedimento e nei connessi rapporti attivi e passivi decorre dalla data di trasferimento della funzione o dagli adempimenti specificati nella *L.R. 35/2011*. Il responsabile unico del procedimento (RUP), se trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 9, continua ad esercitare le sue funzioni, salvo successiva variazione. Diversamente, si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano i casi di cessazione del RUP. La ricognizione dello stato di avanzamento delle opere di cui al presente comma è effettuata congiuntamente dalla Regione, dalle province e dalla città metropolitana, e con specifico accordo possono essere individuate le modalità del trasferimento.

8. Nei casi in cui opera, in deroga, la successione nei confronti della Regione ai sensi del comma 7, restano fermi:

- a) l'obbligo dell'ente locale di restituire alla Regione le somme dalla Regione medesima concesse e non ancora spese, per somme non spese intendendo quelle non ancora liquidate;
- b) l'obbligo dell'ente locale di trasferire alla Regione le proprie risorse derivanti da eventuale cofinanziamento dell'opera e quelle incassate da altri soggetti cofinanziatori, e non ancora spese;
- c) l'obbligo dell'ente locale di corrispondere alla Regione le risorse per far fronte ai debiti per spese accessorie, scaduti ai sensi del comma 2 e non ancora pagati.

9. Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 9, comma 3, la Giunta regionale può, con propria deliberazione, comunicata al Consiglio regionale, individuare le opere di interesse strategico di cui alla *L.R. n. 35/2011* già commissariate, per cui il trasferimento alla competenza regionale opera a partire dalla data di approvazione della stessa deliberazione. Per tali opere, la Giunta regionale può prevedere che il commissario continui a operare in nome e per conto della Regione, fatta salva la facoltà del Presidente della Giunta regionale di rideterminare il contenuto e la durata dell'incarico commissariale secondo quanto previsto dalla *legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53* (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). La Regione succede nella titolarità della realizzazione dell'opera, nei connessi procedimenti e nei relativi rapporti attivi e passivi. Sono fatti salvi tutti gli atti posti in essere dal commissario in nome e per conto dell'ente originariamente sostituito. Alle suddette opere si applica quanto disposto dal comma 8.

10. Per le opere per le quali le province e la città metropolitana sono state individuate come soggetti attuatori o enti avvalsi in attuazione delle disposizioni dell' *articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2013"), dell' *articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91* (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito con modificazioni dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*, e dell' *articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225* (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e che ricadono nelle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, l'eventuale modifica del soggetto attuatore o dell'ente avvalso può essere sempre disposta ai sensi della medesima disciplina statale. Con la legge di cui all'articolo 9, comma 3, sono individuate le opere e i procedimenti connessi alla loro realizzazione per i quali, a seguito dell'eventuale modifica del soggetto attuatore o ente avvalso, si applica la medesima disciplina della successione prevista dal comma 7, nonché le disposizioni di cui al comma 8.

11. Salvi i casi di cui al comma 6, le risorse incassate dalla provincia o dalla città metropolitana e non spese che, per effetto del trasferimento della funzione, spettano alla Regione, sono trasferite alla Regione medesima. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione del presente comma.

12. Se una funzione oggetto di trasferimento risulta essere affidata dalla provincia o dalla città metropolitana ad altri enti locali, la deliberazione di cui all'articolo 6, comma 2, individua il soggetto che conclude i procedimenti e gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in difformità dai rapporti instaurati.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

13. Gli accordi di cui al comma 1, sono stipulati entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale di cui all'articolo 9, comma 1. Per l'individuazione dei beni mobili e immobili e delle risorse strumentali da trasferire si osservano i criteri di cui all' *articolo 5 del D.P.C.M. 26 settembre 2014* e le norme statali in materia. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, incluse le rate di mutuo in scadenza dalla data del trasferimento. La legge di cui al comma 16 che recepisce l'accordo relativo al trasferimento dei beni immobili indica l'atto che costituisce titolo per le trascrizioni.

14. Per le società e gli altri enti partecipati si fa riferimento ai soli soggetti che esercitano in via esclusiva attività inerenti la funzione trasferita e nei quali la provincia o la città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del *D.P.C.M. 26 settembre 2014*, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.

15. Il trasferimento della funzione è titolo per la revoca di finanziamenti concessi dalla Regione, per i quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

16. Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui al comma 13, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento degli accordi e alla determinazione della spesa per la successione nei beni mobili e immobili e nei rapporti. Il trasferimento dei beni mobili e immobili e la successione nei rapporti attivi e passivi, compresi quelli derivanti dal subentro di cui al comma 14, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.

17. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge, a seguito del trasferimento delle funzioni deriva la successione nei diritti e nelle eventuali relative controversie.

Art. 11 *Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti.*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al trasferimento del personale, delle risorse e dei rapporti di cui all' *articolo 28, comma 4, della L.R. n. 61/2014*. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano per quanto non previsto dalla stessa *L.R. n. 61/2014*.

2. Al fine di assicurare la migliore collaborazione tra la Regione e gli enti locali e la continuità amministrativa in vista del trasferimento delle funzioni, nelle funzioni oggetto di trasferimento la Regione e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni ai sensi dell' *articolo 19 della L.R. n. 68/2011*, in particolare per l'esercizio associato di funzioni che richiedono il tempestivo adeguamento alla programmazione comunitaria. Non è richiesto il parere della commissione consiliare competente. In dette convenzioni ciascun ente sostiene le spese relative al personale che risulta alle proprie dipendenze.

3. La Giunta regionale predispose e sottopone agli enti locali, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, proposte di esercizio associato delle funzioni di formazione professionale attinenti la programmazione attuativa e la gestione del programma operativo regionale (POR) del fondo sociale europeo (FSE) 2014 - 2020.

4. Per l'attuazione della disposizione di cui all' *articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86* (Legge finanziaria per l'anno 2015), il personale di cui si avvale la Regione per lo svolgimento delle attività tecniche e istruttorie, compresa l'attività di VIA, volte all'adozione dei provvedimenti di competenza regionale, è definito in specifica convenzione da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12 *Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni.*

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

1. Le funzioni in materia di agricoltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esercitate dalle unioni di comuni, sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il trasferimento delle medesime funzioni dalle province e dalla città metropolitana, e con le modalità di cui all'articolo 95 della L.R. n. 68/2011, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ai fini del trasferimento del personale, si considera prioritariamente il personale risultante dall'ultima comunicazione effettuata dall'unione di comuni a norma dell'articolo 40 della L.R. n. 68/2011. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 8, comma 4, provvede alla destinazione agli uffici territoriali della Regione del personale trasferito; gli uffici possono essere articolati sul territorio provinciale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, e articolo 9, commi da 5 a 10.
3. Per il trasferimento dei beni e dei rapporti attivi e passivi si applicano le medesime disposizioni previste dall'articolo 10 per le province e la città metropolitana.
4. La Regione procede alla rideterminazione dei trasferimenti alle unioni di comuni secondo quanto previsto dagli articoli 94 e 95 della L.R. n. 68/2011, riducendo detti trasferimenti della parte corrispondente alla spesa di personale trasferito o, in caso di mancato trasferimento, della quota indicata nelle citate disposizioni.

CAPO III**Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni****Art. 13 Disposizioni generali.**

1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell'assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni per il trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono esse concluse.
3. Al trasferimento si provvede mediante accordi, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra provincia e comuni. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al *D.P.C.M. 26 settembre 2014*. I decreti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.
4. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d), sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente in forma associata, negli ambiti di dimensione adeguata di cui all' *allegato A della L.R. n. 68/2011*. Le funzioni di forestazione, di cui all'articolo 4, lettera d), si intendono trasferite ai soli comuni nel cui territorio dette funzioni non sono esercitate dalle unioni di comuni di cui all'articolo 12.
5. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, le funzioni di cui all' *articolo 3, lettera f), della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42* (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono esercitate dai comuni sulla base degli indirizzi e secondo le modalità di coordinamento definite dalla normativa regionale di settore, come modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
6. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono trasferite al comune capoluogo di provincia, e sono da esso esercitate su tutto il territorio della provincia medesima.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

7. I comuni capoluoghi di provincia e i comuni obbligati possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell' *articolo 20 della L.R. n. 68/2011*, affidare alla provincia l'esercizio della funzione.

8. Nei casi previsti dai commi 4 e 6, si applicano, in quanto compatibili, e intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, i comuni capoluoghi o i comuni della conferenza di ambito di dimensione territoriale adeguata o dell'unione:

a) le disposizioni dell'articolo 7, ad eccezione del comma 3, primo periodo;

b) i principi di cui all'articolo 8, commi 5, 8 e 9.. Gli accordi di cui al comma 3 disciplinano gli ulteriori aspetti del trasferimento e dell'organizzazione degli uffici;

c) i principi di cui all'articolo 9. La data di decorrenza del trasferimento è stabilita dalla legge di cui all'articolo 9, comma 3;

d) i principi di cui all'articolo 10, ad eccezione dei commi 5, 6, 8 e 17.

9. Nel caso previsto dal comma 6, l'accordo prevede comunque il trasferimento di personale ai comuni.

Art. 14 *Obbligo di esercizio associato.*

1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d), la funzione è esercitata mediante convenzione tra tutti i comuni dell'ambito di dimensione territoriale adeguata ovvero mediante unione di comuni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2-bis, della *L.R. n. 68/2011*.

2. Per le funzioni di forestazione, nel caso in cui l'esercizio associato deve essere svolto ai sensi dell' *articolo 18, comma 2-bis, lettera b), n. 2), della L.R. n. 68/2011*, l'individuazione delle modalità di esercizio associato, nella conferenza dei sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all' *allegato A alla L.R. n. 68/2011*, spetta ai soli sindaci dei comuni cui la funzione è trasferita, e la convenzione di esercizio associato individua l'organo comune.

CAPO IV**Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (norme sul sistema delle autonomie locali)****Art. 15** *Modifiche all' articolo 17 della L.R. n. 68/2011.*

1. Il comma 3 dell' *articolo 17 della L.R. n. 68/2011* è abrogato.

Art. 16 *Modifiche all' articolo 18 della L.R. n. 68/2011.*

1. Il comma 1 dell' *articolo 18 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente: "1. L'esercizio associato di funzioni di enti locali, quando riguarda, tra l'altro, le materie di cui all' *articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione*, si svolge mediante convenzione tra enti locali e mediante unione di comuni, ai sensi della presente legge e secondo la disciplina del presente titolo."

2. Il comma 2-bis dell' *articolo 18 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente: "2-bis. Salva diversa espressa disposizione di legge regionale:
a) quando una legge statale prevede l'obbligo da parte dei comuni di esercizio associato di altre funzioni, detto

Normativa comparata - Regione Toscana
L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

obbligo è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla presente legge; b) se una legge regionale stabilisce che l'esercizio associato di funzioni comunali si svolge tra tutti i comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto di cui alla *legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40* (Disciplina del servizio sanitario regionale), si applicano le seguenti disposizioni: 1) l'esercizio associato è svolto mediante unione di comuni, nel caso in cui il territorio dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto coincida con quello dell'unione; 2) negli altri casi l'esercizio associato è svolto mediante convenzione di cui all'articolo 20. La conferenza dei sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto stabilisce le modalità di esercizio associato, tra quelle di cui agli articoli 21 e 22, individua l'ente responsabile dell'esercizio associato, è l'organo comune di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), delibera gli eventuali atti di programmazione locale previsti dalla legge regionale, attinenti all'esercizio associato. La conferenza è composta da tutti i sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto e ad essa si applicano le norme di funzionamento di cui all'*articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41* (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Alla conferenza dei sindaci partecipano anche i presidenti delle unioni di comuni dell'ambito."

Art. 17 *Abrogazione dell' articolo 23 della L.R. n. 68/2011.*

1. L' *articolo 23 della L.R. n. 68/2011* è abrogato.

Art. 18 *Modifiche all' articolo 24 della L.R. n. 68/2011.*

1. Il comma 2 dell' *articolo 24 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente: "2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L'unione è costituita mediante sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell'atto costitutivo e lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune associato che per ultimo ha provveduto a detto adempimento. La pubblicazione dello statuto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'unione e riporta la data in cui lo statuto è entrato in vigore."

2. Il comma 3 dell' *articolo 24 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente: "3. Le modifiche statutarie, salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 4, per le modifiche ricognitive, sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell'unione, previa deliberazioni conformi dei consigli comunali. La proposta di modifica è adottata dalla giunta dell'unione all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai comuni; il comune si esprime, con deliberazione del consiglio approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, sul testo della proposta di modifica. La deliberazione del consiglio comunale adottata con modifiche del testo o subordinata a condizioni non è valida per il procedimento di modifica statutaria. Le modifiche statutarie possono essere deliberate solo dal consiglio dell'unione a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizione di legge. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio dell'unione di comuni. La pubblicazione dello statuto, a seguito delle modifiche statutarie, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'unione e riporta la data in cui le modifiche statutarie sono entrate in vigore. Sono comunque in vigore gli statuti delle unioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana alla data di entrata in vigore del presente comma."

3. Il primo periodo del comma 4 dell' *articolo 24 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente: "Fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del presente comma, l'unione può essere costituita esclusivamente tra comuni del medesimo ambito di cui all'allegato A, deve essere costituita da almeno tre comuni e deve raggiungere il limite demografico minimo di 10.000 abitanti."

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

Art. 19 *Modifiche all' articolo 25 della L.R. n. 68/2011.*

1. Alla fine del comma 4 dell' *articolo 25 della L.R. n. 68/2011* è aggiunto il seguente periodo: "Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e riporta gli estremi della deliberazione della giunta dell'unione."
 2. Al comma 5 dell' *articolo 25 della L.R. n. 68/2011* le parole: "a disciplina ordinaria" sono soppresse.
 3. Il comma 7 dell' *articolo 25 della L.R. n. 68/2011* è abrogato.
-

Art. 20 *Modifiche all' articolo 27 della L.R. n. 68/2011.*

1. Al comma 2 dell' *articolo 27 della L.R. n. 68/2011*, le parole: "al limite di cui all'articolo 32, comma 5, del TUEL" sono sostituite dalle seguenti: "al numero di consiglieri previsti per un comune con popolazione pari a quella complessiva dell'unione".
 2. Alla fine del comma 3 dell' *articolo 27 della L.R. n. 68/2011*, è aggiunto il seguente periodo: "I consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza eleggono i rappresentanti rispettivamente tra gli stessi consiglieri di maggioranza e gli stessi consiglieri di minoranza."
-

Art. 21 *Modifiche all' articolo 45 della L.R. n. 68/2011.*

1. Al comma 4 dell' *articolo 45 della L.R. n. 68/2011*, le parole: "a disciplina ordinaria" sono soppresse.
-

Art. 22 *Modifiche all' articolo 50 della L.R. n. 68/2011.*

1. I commi 7 e 9 dell' *articolo 50 della L.R. n. 68/2011* sono abrogati.
-

Art. 23 *Modifiche all' articolo 54 della L.R. n. 68/2011.*

1. Al comma 1 dell' *articolo 54 della L.R. n. 68/2011* le parole: "compreso in una stessa provincia o città metropolitana" sono soppresse, e le parole "alla popolazione residente dei comuni alla data del 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "come risultante dai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al censimento della popolazione 2011".
2. Alla fine del comma 3 dell' *articolo 54 della L.R. n. 68/2011* sono aggiunte le parole: ", coerenti, salvo le eccezioni ivi previste, con gli ambiti della zona distretto".
3. Il comma 4 dell' *articolo 54 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente: "4. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad aggiornare l'allegato A, a seguito delle modifiche apportate agli ambiti delle zone distretto ai sensi dell' *articolo 64, comma 1, della L.R. n. 40/2005*, a condizione che la modifica non comporti l'uscita dall'ambito di dimensione territoriale adeguata di comuni facenti parte di unioni di comuni già costituite in coerenza con l'ambito medesimo. La Giunta regionale provvede altresì a detto aggiornamento se lo richiede un comune non facente parte di unione di comuni e se la richiesta è finalizzata a inserire il comune nell'ambito corrispondente alla zona distretto di cui fa parte.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

4. I commi 5, 6 e 7 dell' *articolo 54 della L.R. n. 68/2011* sono abrogati.

Art. 24 *Modifiche all' articolo 55 della L.R. n. 68/2011.*

1. Al comma 1 dell' *articolo 55 della L.R. n. 68/2011*, dopo le parole: "fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane, " sono inserite le seguenti: "come risultanti dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011,".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell' *articolo 55 della L.R. n. 68/2011* le parole: "a disciplina ordinaria" sono soppresse.

3. Le lettere b) e c) del comma 1 dell' *articolo 55 della L.R. n. 68/2011*, sono abrogate.

4. Il comma 2 dell' *articolo 55 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente:"
"2. Fermo restando l'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi della legislazione statale vigente, se è costituita un'unione di comuni cui partecipano comuni obbligati, tutti i comuni dell'unione sono tenuti almeno all'esercizio, mediante l'unione medesima, di due funzioni fondamentali.".

5. Il comma 3 dell' *articolo 55 della L.R. n. 68/2011* è abrogato.

6. Il comma 4 dell' *articolo 55 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente:
"4. Se l'unione svolge per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato un numero di funzioni fondamentali superiore a quelle svolte per i comuni non obbligati, l'approvazione degli atti fondamentali dell'ente e delle norme per l'organizzazione degli uffici è soggetta a maggioranze, stabilite dallo statuto, che comportino il voto favorevole anche dei sindaci, partecipanti alla votazione, che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni obbligati.".

7. I commi 5 e 6 dell' *articolo 55 della L.R. n. 68/2011* sono abrogati.

Art. 25 *Sostituzione dell' articolo 56 della L.R. n. 68/2011.*

1. L' *articolo 56 della L.R. n. 68/2011* è sostituito con il seguente:
"Art. 56

Disposizioni speciali di settore

1. L'adempimento all'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di servizi sociali è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla legislazione di settore.

2. L'adempimento all'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di urbanistica è assolto negli ambiti previsti dalla presente legge e con le modalità stabilite dalla legislazione regionale di settore.

3. L'adempimento all'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti è assolto negli ambiti e con le modalità stabilite dalla *legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69* (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla *legge regionale n. 25/1998*, alla *legge regionale n. 61/2007*, alla *legge regionale n. 20/2006*, alla *legge regionale n. 30/2005*, alla *legge regionale n. 91/1998*, alla *legge regionale n. 35/2011* e alla *legge regionale n. 14/2007*).

4. L'adempimento dell'obbligo di esercizio associato relativo al trasporto pubblico in ambito comunale è assolto anche nel caso in cui il comune abbia stipulato la convenzione di cui all' *articolo 85 della L.R. n. 65/2010*."

Art. 26 *Abrogazione del capo V del titolo III della L.R. n. 68/2011.*

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

1. Il capo V del titolo III della L.R. n. 68/2011 è abrogato.

Art. 27 *Modifiche all' articolo 62 della L.R. n. 68/2011.*

1. Al comma 4 dell' *articolo 62 della L.R. n. 68/2011*, le parole: "dell'elezione degli organi del comune" sono sostituite con le seguenti: "di istituzione del nuovo comune".

2. Dopo il comma 4 dell' *articolo 62 della L.R. n. 68/2011* è aggiunto il seguente: "4-bis. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del comune derivante da fusione delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il comune derivante da fusione, che non supera la popolazione di cui all'articolo 55, comma 1, è soggetto alle disposizioni dell' *articolo 14, comma 28, del D.L. 78/2010* convertito dalla L. 122/2010, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui allo stesso articolo 28, comma 27, lettera a). A partire dalla data in cui il Consiglio Regionale delibera, ai sensi dell' *articolo 60 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62* (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), lo svolgimento del referendum per la fusione di comuni la cui popolazione complessiva risulti superiore ai limiti di cui all'articolo 55, comma 1, ai comuni stessi non si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 14, comma 28, del D.L. 78/2010* convertito dalla L. 122/2010, fino alla data in cui il Consiglio regionale assume le decisioni finali in ordine alla legge di fusione, ai sensi dell' *articolo 67, comma 3, della L.R. n. 62/2007*".

Art. 28 *Modifiche all' articolo 64 della L.R. n. 68/2011.*

1. Dopo il comma 1-ter dell' *articolo 64 della L.R. n. 68/2011* è inserito il seguente: "1-quater. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2015, e fermo restando quanto stabilito dal comma 2, i contributi di cui al comma 1: a) sono incrementati del 30 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni e, in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali; b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni, e in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali; c) in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e b), sono raddoppiati se la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo tutti i comuni di un ambito di dimensione adeguata di cui all'allegato A.".

2. Dopo il comma 1-quater dell' *articolo 64 della L.R. n. 68/2011* è inserito il seguente: "1-quinques. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2016 e, fermo restando quanto stabilito al comma 2, i contributi di cui al comma 1 sono ridotti della metà, se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione non supera la popolazione che comporta l'esonero dall'esercizio associato di funzioni fondamentali.".

Art. 29 *Modifiche all' articolo 67 della L.R. n. 68/2011.*

1. Al comma 1 dell' *articolo 67 della L.R. n. 68/2011*, le parole: "a disciplina ordinaria" sono soppresse.

Normativa comparata - Regione Toscana
L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

Art. 30 Modifiche all' articolo 82 della L.R. n. 68/2011.

1. Al comma 1 dell' *articolo 82 della L.R. n. 68/2011*, le parole: "comma 28" sono sostituite dalle seguenti: "comma 27".

Art. 31 Modifiche all' articolo 83 della L.R. n. 68/2011.

1. Dopo la lettera c) del comma 4-bis dell' *articolo 83 della L.R. n. 68/2011*, è aggiunta la seguente: "c bis) sulla base di leggi regionali che hanno istituito comuni per fusione o incorporazione."

2. Dopo il comma 4-bis dell' *articolo 83 della L.R. n. 68/2011*, è inserito il seguente: "4-ter. La popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, è aggiornata dal 2016 e ogni dieci anni con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini di acquisizione dei dati."

Art. 32 Sostituzione dell' articolo 90 della L.R. n. 68/2011.

1. L' *articolo 90 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente:
"Art. 90

Contributi alle unioni di comuni

1. Le unioni di comuni accedono ai contributi del presente articolo a condizione che:

a) rispettino i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4;

b) esercitino per tutti i comuni dell'unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, lettere a), b), d), e), g), h), i) e l-bis), del *d.l. 78/2010* convertito dalla *L. 122/2010* e, per le unioni il cui territorio coincide con l'ambito di dimensione territoriale adeguata, esercitino almeno una funzione di cui all' *articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22* (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alla *legge regionale n. 32/2002*, alla *legge regionale n. 67/2003*, alla *legge regionale n. 41/2005*, alla *legge regionale n. 68/2011* e alla *legge regionale n. 65/2014*).

2. L'esercizio delle funzioni delle unioni di comuni è accertato sulla base dello statuto dell'unione. A tal fine, sono considerate:

a) le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto; non sono considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto;

b) le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono l'effettivo esercizio entro la data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5.

3. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge. Al fine di evitare gli effetti della revoca nei confronti dei comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta, può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento.

4. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.

5. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.

6. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni nuova unione costituita dal 1° gennaio 2015 e comprendente tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A. Detta disposizione si applica anche alle unioni di comuni già costituite e non corrispondenti agli ambiti dell'allegato A. Il contributo è concesso per un solo anno e ad ogni unione può essere concesso un contributo non superiore a 50.000,00 euro. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo massimo concedibile, questo è ridotto proporzionalmente. Le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui al comma 7.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:
- numero dei comuni partecipanti all'unione;
 - numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all'articolo 82;
 - popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;
 - popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;
 - estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B;
 - estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione.
8. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito per l'attivazione nel territorio dell'unione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, per i quali lo statuto dell'unione preveda la competenza dell'unione medesima ad individuare gli interventi, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni.
9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori di efficienza dell'unione stabiliti dalla Giunta regionale. Tra gli indicatori, sono comunque presi in considerazione la spesa del personale in relazione alle spese correnti e l'efficienza della spesa.
10. Le unioni di comuni costituite da soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti accedono esclusivamente ai contributi di cui ai commi 5 e 6.
11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.
12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni fondamentali da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i criteri per l'accertamento della condizione di cui al comma 1, lettera b), in relazione alla specificità delle discipline di settore sulle funzioni fondamentali richiamate dall'articolo 56, e i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.
13. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato.
14. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 5, 7 e 9.
15. I contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 9, non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'unione."

Art. 33 *Modifiche all' articolo 91 della L.R. n. 68/2011.*

- Al comma 1 dell' *articolo 91 della L.R. n. 68/2011* le parole: "lettera c)," sono soppresse.
- Il comma 9 dell' *articolo 91 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente: "9. Se è stato adottato il decreto di revoca ai sensi del comma 6, l'unione di comuni può essere riammessa ai contributi se, prima della scadenza del termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi, si verifica uno dei seguenti casi:
 - sussistono nuovamente le condizioni di cui al l'articolo 90, comma 1, lettera b), non considerando le funzioni per le quali è stato adottato il decreto di revoca dei contributi;
 - l'unione di comuni ha richiesto una nuova verifica di effettività di una o più funzioni il cui mancato esercizio ha determinato l'adozione del decreto di revoca dei contributi e l'esito della verifica ha accertato l'effettivo esercizio associato."

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

3. Dopo il comma 9 dell' *articolo 91 della L.R. n. 68/2011*, è inserito il seguente: "9-bis. Il contributo è altresì revocato se, alla data di avvio del procedimento per la concessione del contributo successivo, è stato avviato il procedimento di scioglimento dell'unione di comuni. La revoca del contributo è effettuata verso i comuni facenti parte l'unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l'attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento, e in assenza in proporzione alla popolazione, come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011."

4. Il comma 11 dell' *articolo 91 della L.R. n. 68/2011* è abrogato.

Art. 34 *Modifiche all' articolo 92 della L.R. n. 68/2011.*

1. Il comma 7 dell' *articolo 92 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente: "7. L'unione è tenuta a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti, sulla base di uno schema approvato dalla struttura regionale competente. Dopo il primo contributo, i successivi sono concedibili solo se l'unione ha trasmesso la relazione dalla quale risulta che le risorse concesse l'anno precedente sono state impegnate almeno per il 75 per cento, con esclusione delle spese per il personale dipendente degli enti attuatori."

Art. 35 *Modifiche all' articolo 99 della L.R. n. 68/2011.*

1. Il comma 2 dell' *articolo 99 della L.R. n. 68/2011* è abrogato.

Art. 36 *Modifiche all' articolo 111 della L.R. n. 68/2011.*

1. La rubrica dell' *articolo 111 della L.R. n. 68/2011* è sostituita dalla seguente: "Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie".

2. Dopo il comma 7-ter dell' *articolo 111 della L.R. n. 68/2011* è aggiunto il seguente: "7-quater. Nell'anno 2015 il numero di funzioni fondamentali di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), necessario per l'accesso ai contributi dell'articolo medesimo, è fissato in almeno due, e non si considera l'esercizio di almeno una funzione di cui all' *articolo 4, comma 1, della L.R. n. 22/2015*; nell'anno 2016 il numero di funzioni fondamentali è fissato in almeno tre."

3. Dopo il comma 7-quater dell' *articolo 111 della L.R. n. 68/2011* è aggiunto il seguente: "7-quinquies. Per consentire il progressivo adeguamento dell'esercizio associato negli ambiti di cui all'allegato A, fino alla data del 31 dicembre 2016, il comune obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali può continuare a esercitarle mediante la convenzione che risulta stipulata alla data di entrata in vigore del presente comma, anche in aggregazione con comuni non ricompresi nell'ambito di appartenenza del comune medesimo, purché l'aggregazione raggiunga le dimensioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 55. Se il comune, ai fini dell'adeguamento di un determinato esercizio associato all'ambito di appartenenza, stipula un nuovo atto associativo con i comuni di detto ambito, la cessazione dal precedente esercizio associato si determina di diritto dopo sei mesi dalla stipula del nuovo atto associativo e l'efficacia di quest'ultimo decorre dalla stessa data, ferma restando la decorrenza più breve prevista dall'atto associativo precedente per il recesso; salvo diverso accordo con i comuni partecipanti alla convenzione cessata, il comune resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima della cessazione. Le disposizioni derogatorie del presente comma non si applicano nei casi di cui all'articolo 56, per i quali resta ferma l'osservanza degli ambiti e delle forme associative previsti dalle norme ivi richiamate."

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

4. Dopo il comma 7-quinquies dell' *articolo 111 della L.R. n. 68/2011* è aggiunto il seguente: "7-sexies. Quando l'ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A, è modificato ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il comune procede all'adeguamento dell'esercizio associato entro sei mesi dalla modifica dell'ambito. Si applicano le disposizioni del comma 7-quinquies, secondo periodo."

Art. 37 *Sostituzione degli allegati della L.R. n. 68/2011.*

1. L' *allegato A alla L.R. n. 68/2011* è sostituito dall'allegato C alla presente legge.

2. L' *allegato B alla L.R. n. 68/2011* è sostituito dall'allegato D alla presente legge.

CAPO V

Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005 e alla legge regionale n. 65/2014

Art. 38 *Modifiche all' articolo 31 della L.R. n. 32/2002.*

1. Dopo il comma 5 dell' *articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32* (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente: "5-bis. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, la quale si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono le azioni e gli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l'atto di propria competenza."

Art. 39 *Modifiche all' articolo 25 della L.R. n. 67/2003.*

1. Il comma 5 dell' *articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67* (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), è sostituito dal seguente: "5. Alle opere idrauliche ed idrogeologiche certificate di estrema urgenza si applica l' *articolo 12-quinquies, comma 7, della L.R. n. 91/1998.*"

Art. 40 *Modifiche all' articolo 40 della L.R. n. 41/2005*

1. Il comma 4-octies dell' *articolo 40 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41* (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è abrogato.

Art. 41 *Modifiche all' articolo 25 della L.R. n. 65/2014.*

1. Al comma 1 dell' *articolo 25 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65* (Norme per il governo del territorio), dopo le parole: "lettera b)" sono aggiunte le seguenti: "e articolo 91, comma 7, lettera b)".

Normativa comparata - Regione Toscana
L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

Art. 42 *Inserimento dell'articolo 88-bis nella L.R. n. 65/2014.*

1. Dopo l' articolo 88 della L.R. n. 65/2014, è inserito il seguente:
"Art. 88-bis
Disposizioni particolari per l'approvazione del piano di indirizzo territoriale
1. La proposta del PIT e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione della proposta."

Art. 43 *Inserimento dell'articolo 91-bis nella L.R. n. 65/2014.*

1. Dopo l' articolo 91 della L.R. n. 65/2014, è inserito il seguente:
"Art. 91-bis
Piani strutturali approvati dalla città metropolitana in luogo dei comuni. Direttive ai comuni per i piani operativi
1. La città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all' articolo 20 della L.R. n. 68/2011 con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 23, comma 15.
2. Ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza di cui all'articolo 95."

CAPO VI**Norme transitorie e finali****Art. 44** *Norma transitoria.*

1. Fino alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, prevista dalla presente legge, le province e la città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di competenza a norma dell' articolo 1, comma 89, della L. 56/2014.
2. Fino all'esercizio in forma associata delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 4, le funzioni medesime continuano ad essere svolte dalle province.

Art. 45 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Allegato A**Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2:****A) AGRICOLTURA**

legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)

legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia di proprietà coltivatrice)

legge regionale 31 agosto 1994, n. 69 (Norme concernenti la revisione straordinaria degli albi dei vigneti per il vino Chianti DOCG e per gli altri vini DOC e DOCG)

legge regionale 31 agosto 1994, n. 72 (Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali)

legge regionale 5 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione)

legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)

legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico)

legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal *decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143*)

legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)

legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)

legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA")

legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)

legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)

legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità)

legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali.)

legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione.)

legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)

Normativa comparata - Regione Toscana
L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)

legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura)

legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano) - artt. 4 e 5

legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo).

legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico)

B) CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE

legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della *legge 11 febbraio 1992, n. 157* (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione)

legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica.)

legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura)

legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.)

C) ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento e formazione professionale e lavoro)

Articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

Articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) relativo alla tenuta del Catasto della RET.

D) AMBIENTE

1) Funzioni già esercitate dalla Province prima dell'entrata in vigore della *legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61*

2) Funzioni in materia di difesa del suolo, di difesa della costa e degli abitati costieri e di demanio idrico: *legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91* (Norme per la difesa del suolo)

3) Funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria:

legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la qualità dell'aria ambiente)

art. 21 comma della *legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88* (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*)

4) Funzioni in materia di inquinamento acustico:

legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), ad esclusione delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, concernenti la viabilità provinciale.

5) Funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

L.R. n. 20/2006 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

articolo 20 della L.R. n. 88/1998 (comprese le funzioni di cui all' *articolo 109 del D.Lgs. n. 152/2006*)

6) Funzioni di autorità competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Articolo 72-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza)

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' *articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*).

E) ENERGIA

legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

articolo 29 della L.R. n. 88/1998

F) OSSERVATORIO SOCIALE

G) VIABILITÀ REGIONALE

Articolo 23 della L.R. n. 88/1998, limitatamente alle attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera h) della presente legge.

Allegato B**Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni e alla Città metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5**

A) TURISMO

Articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), con esclusione delle lettere b) ed e).

Articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) relativo alla tenuta del Catasto della RET.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

B) SPORT

legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).

C) TENUTA DEGLI ALBI REGIONALI DEL TERZO SETTORE

legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

Modifica all' *articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72*).

legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).

legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).

D) FORESTAZIONE

legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Allegato C

Sostituzione dell' *allegato A della L.R. n. 68/2011*

Allegato A - Ambiti di dimensione territoriale adeguata

Provincia di Arezzo

AMBITO 1

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Bibbiena	12.284
Castel Focognano	3.239
Castel San Niccolò	2.739
Chitignano	933
Chiusi della Verna	2.058
Montemignaio	576
Ortignano Raggiolo	878
Poppi	6.196
Pratovecchio Stia	6.011
Talla	1.130
	36.044

AMBITO 2

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Bucine	10.033
Castelfranco Piandiscò	10.518
Castiglion Fibocchi	2.218
Cavriglia	9.458

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

Laterina	3.541
Loro Ciuffenna	5.892
Montevarchi	23.971
Pergine Valdarno	3.218
San Giovanni Valdarno	16.890
Terranuova Bracciolini	12.302
	98.041

AMBITO 3

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Castiglion Fiorentino	13.166
Cortona	22.495
Foiano della Chiana	9.348
Lucignano	3.615
Marciano della Chiana	3.422
	52.046

AMBITO 4

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Anghiari	5.672
Badia Tedalda	1.091
Caprese Michelangelo	1.516
Monterchi	1.822
Pieve Santo Stefano	3.190
Sansepolcro	16.108
Sestino	1.421
	30.820

AMBITO 5

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Arezzo	98.144
Capolona	5.428
Civitella in Val di Chiana	9.111
Monte San Savino	8.743
Subbiano	6.299
	127.725

Provincia di Firenze

AMBITO 6

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Bagno a Ripoli	25.403
Barberino Val d'Elsa	4.351
Figline e Incisa Valdarno	23.124
Greve in Chianti	13.886
Impruneta	14.667
Londa	1.827

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

Pelago	7.509
Pontassieve	20.529
Reggello	16.076
Rignano sull'Arno	8.600
Rufina	7.382
San Casciano in Val di Pesa	16.883
San Godenzo	1.231
Tavarnelle Val di Pesa	7.675
	169.143

AMBITO 7

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Capraia e Limite	7.298
Castelfiorentino	17.489
Cerreto Guidi	10.364
Certaldo	15.935
Empoli	46.541
Fucecchio	22.785
Gambassi Terme	4.900
Montaione	3.776
Montelupo Fiorentino	13.653
Montespertoli	13.195
Vinci	14.105
	170.041

AMBITO 8

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Calenzano	16.637
Campi Bisenzio	42.929
Fiesole	13.990
Lastra a Signa	18.960
Scandicci	49.765
Sesto Fiorentino	47.742
Signa	17.451
Vaglia	5.065
	212.539

AMBITO 9

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Barberino di Mugello	10.461
Borgo San Lorenzo	17.854
Dicomano	5.670
Firenzuola	4.828
Marradi	3.257
Palazzuolo sul Senio	1.188
Scarperia e San Piero	11.968

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

Vicchio	8.117
---------	-------

63.343

Provincia di Grosseto**AMBITO 10**

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Arcidosso	4.313
Castel del Piano	4.671
Castell'Azzara	1.601
Cinigiano	2.662
Roccalbegna	1.099
Santa Fiora	2.702
Seggiano	1.004
Semproniano	1.144
	19.196

AMBITO 11

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Campagnatico	2.498
Castiglione della Pescaia	7.076
Civitella Paganico	3.136
Grosseto	78.630
Roccastrada	9.378
Scansano	4.534
	105.252

AMBITO 12

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Capalbio	4.066
Isola del Giglio	1.418
Magliano in Toscana	3.633
Manciano	7.259
Monte Argentario	12.556
Orbetello	14.705
Pitigliano	3.870
Sorano	3.596
	51.103

AMBITO 13

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Follonica	21.479
Gavorrano	8.660
Massa Marittima	8.614
Monterotondo Marittimo	1.414
Montieri	1.147
Scarlino	3.699

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

45.013**Provincia di Livorno****AMBITO 14**

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Campo nell'Elba	4.553
Capoliveri	3.763
Marciana	2.208
Marciana Marina	1.946
Porto Azzurro	3.826
Portoferraio	11.641
Rio Marina	2.235
Rio nell'Elba	1.170
	31.342

AMBITO 15

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Bibbona	3.209
Casale Marittimo	1.084
Castagneto Carducci	8.462
Castellina Marittima	1.985
Cecina	27.992
Guardistallo	1.254
Montescudaio	1.958
Riparbella	1.631
Rosignano Marittimo	31.752
Santa Luce	1.737
	81.064

AMBITO 16

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Campiglia Marittima	13.220
Piombino	34.419
San Vincenzo	7.023
Sassetta	533
Suvereto	3.142
	58.337

AMBITO 17

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Capraia Isola	394
Collesalveti	16.707
Livorno	157.052
	174.153

Provincia di Lucca**AMBITO 18**

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Camaiore	32.083
Forte dei Marmi	7.660
Massarosa	22.330
Pietrasanta	24.179
Seravezza	13.238
Stazzema	3.318
Viareggio	61.857
	164.665

AMBITO 19

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Bagni di Lucca	6.207
Barga	10.125
Borgo a Mozzano	7.227
Coreglia Antelminelli	5.232
Camporgiano	2.285
Careggine	584
Castelnuovo di Garfagnana	6.059
Castiglione di Garfagnana	1.860
Fabbriche di Vergemoli	820
Fosciandora	621
Galliciano	3.882
Minucciano	2.221
Molazzana	1.127
Pescaglia	3.645
Piazza al Serchio	2.458
Pieve Fosciana	2.418
San Romano in Garfagnana	1.459
Sillano Giuncugnano	1.150
Vagli Sotto	991
Villa Collemandina	1.363
	61.734

AMBITO 20

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Altopascio	15.072
Capannori	44.898
Lucca	87.200
Montecarlo	4.454
Porcari	8.604
Villa Basilica	1.700
	161.928

Provincia di Massa - Carrara

AMBITO 21

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Aulla	11.284
Bagnone	1.926
Casola in Lunigiana	1.003
Comano	755
Filattiera	2.361
Fivizzano	8.267
Fosdinovo	4.971
Licciana Nardi	4.955
Mulazzo	2.566
Podenzana	2.142
Pontremoli	7.633
Tresana	2.085
Villafranca in Lunigiana	4.730
Zeri	1.201
	55.879

AMBITO 22

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Carrara	64.689
Massa	68.856
Montignoso	10.226
	143.771

Provincia di Pisa**AMBITO 23**

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Castelnuovo di Val di Cecina	2.290
Montecatini Val di Cecina	1.820
Monteverdi Marittimo	778
Pomarance	5.845
Volterra	10.689
	21.422

AMBITO 24

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Calci	6.409
Cascina	43.833
Crespina Lorenzana	5.325
Fauglia	3.592
Orciano Pisano	635
Pisa	85.858
San Giuliano Terme	31.103
Vecchiano	12.366
Vicopisano	8.479

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

197.600**AMBITO 25****Comune****Popolazione residente al Censimento 2011**

Bientina	7.766
Buti	5.773
Calcinaia	11.684
Capannoli	6.213
Casciana Terme Lari	12.566
Chianni	1.457
Lajatico	1.376
Palaia	4.572
Peccioli	4.939
Ponsacco	15.237
Pontedera	28.061
Santa Maria a Monte	12.847
Terricciola	4.511
	117.002

AMBITO 26**Comune****Popolazione residente al Censimento 2011**

Castelfranco di Sotto	12.904
Montopoli in Val d'Arno	11.167
San Miniato	27.585
Santa Croce sull'Arno	14.061
	65.717

Provincia di Prato**AMBITO 27****Comune****Popolazione residente al Censimento 2011**

Cantagallo	3.102
Carmignano	13.991
Montemurlo	17.908
Poggio a Caiano	9.626
Prato	185.456
Vaiano	9.821
Vernio	6.012
	245.916

Provincia di Pistoia**AMBITO 28****Comune****Popolazione residente al Censimento 2011**

Abetone	687
Agliana	16.792
Cutigliano	1.561
Marliana	3.201

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

Montale	10.682
Pistoia	89.101
Piteglio	1.797
Quarrata	25.378
Sambuca Pistoiese	1.680
San Marcello Pistoiese	6.672
Serravalle Pistoiese	11.517
	169.068

AMBITO 29**Comune****Popolazione residente al Censimento 2011**

Buggiano	8.735
Chiesina Uzzanese	4.479
Lamporecchio	7.583
Larciano	6.418
Massa e Cozzile	7.786
Monsummano Terme	20.767
Montecatini Terme	19.674
Pescia	19.435
Pieve a Nievole	9.460
Ponte Buggianese	8.771
Uzzano	5.690
	118.798

Provincia di Siena**AMBITO 30****Comune****Popolazione residente al Censimento 2011**

Abbadia San Salvatore	6.557
Castiglione d'Orcia	2.453
Montalcino	5.145
Piancastagnaio	4.176
Radicofani	1.151
San Quirico d'Orcia	2.680
	22.162

AMBITO 31**Comune****Popolazione residente al Censimento 2011**

Asciano	7.228
Buonconvento	3.182
Castellina in Chianti	2.863
Castelnuovo Berardenga	8.787
Chiusdino	1.877
Gaiole in Chianti	2.758
Monteriggioni	9.264
Monteroni d'Arbia	8.744
Monticiano	1.505

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

Murlo	2.388
Radda in Chianti	1.693
Rapolano Terme	5.129
San Giovanni d'Asso	898
Siena	52.839
Sovicille	9.935
	119.090

AMBITO 32

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Cetona	2.845
Chianciano Terme	7.058
Chiusi	8.836
Montepulciano	14.237
Pienza	2.141
San Casciano dei Bagni	1.637
Sarteano	4.741
Sinalunga	12.476
Torrita di Siena	7.357
Trequanda	1.339
	62.667

AMBITO 33

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Casole d'Elsa	3.886
Colle di Val d'Elsa	21.256
Poggibonsi	28.952
Radicondoli	931
San Gimignano	7.677
	62.702

Allegato D
Sostituzione dell' allegato B della L.R. n. 68/2011

La classificazione del territorio montano ai fini regionali, di seguito rappresentata a fini ricognitivi, è stata effettuata, ai sensi dell' *articolo 3-bis della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82*, con *Delib.G.R. 5 aprile 2005, n. 493*, nella quali sono indicate le superfici comunali interessate e le conseguenti planimetrie con delimitazione dei territori.

Provincia di Arezzo	Comuni estinti per fusione al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune		(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006
ANGHIARI		13.068	13.068		5.859
AREZZO		38.463	16.525		1.898

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

BADIA TEDALDA		11.913	11.913		1.188
BIBBIENA		8.645	8.645		12.220
CAPOLONA		4.737	3.022		4.151
CAPRESE					
MICHELANGELO		6.679	6.679		1.633
CASTEL FOCOIGNANÒ		5.665	5.665		3.291
	CASTELFRANCO DI SOPRA	3.761	2.362	551	2.751
	PIAN DI SCÒ	1.845	853	416	947
CASTELFRANCO PIANDISCÒ		5.606	3.215	967	3.698
CASTEL SAN NICCOLÒ		8.318	8.318		2.803
CASTIGLION FIBOCCHI		2.570	1.330	279	93
CASTIGLION FIORENTINO		11.129	3.798		1.711
CAVRIGLIA		6.091	852		121
CHITIGNANO		1.472	1.472		979
CHIUSI DELLA VERNA		10.237	10.237		2.181
CORTONA		34.245	15.932		2.760
LORO CIUFFENNA		8.675	8.675		5.672
MONTEMIGNAIO		2.607	2.607		586
MONTERCHI		2.876	2.876		1.830
ORTIGNANO RAGGIOLO		3.647	3.647		848
PIEVE SANTO STEFANO		15.586	15.586		3.267
POPPI		9.706	9.706		6.095
	PRATOVECCHIO	7.550	7.550		3.113
	STIA	6.274	6.274		2.981
PRATOVECCHIO STIA		13.824	13.824		6.094
SANSEPOLCRO		9.150	9.150		15.980
SESTINO		8.054	8.054		1.458
SUBBIANO		7.821	7.821		6.146
TALLA		6.020	6.020		1.169
Provincia di Firenze	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune		(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006
BARBERINO DI MUGELLO		13.324	13.324		10.406
BORGO SAN LORENZO		14.617	14.617		17.350
CALENZANO		7.692	658		127
DICOMANO		6.175	6.175		5.387

Normativa comparata - Regione Toscana
L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
FIESOLE		4.207	30		0
	FIGLINE VALDARNO	7.163	530		0
	INCISA IN VAL D'ARNO	2.652	0		0
FIGLINE E INCISA VALDARNO		9.815	530		0
FIRENZUOLA		27.212	27.212		4921
GREVE IN CHIANTI		16.899	10.987		6.844
LONDA		5.940	5.940		1.832
MARRADI		15.410	15.410		3.394
PALAZZUOLO SUL SENIO		10.893	10.893		1.234
PELAGO		5.485	3.692	709	6.395
PONTASSIEVE		11.438	4.897	3.896	9.893
REGGELLO		12.125	5.321	3.093	10.456
RUFINA		4.564	4.564		7.382
SAN GODENZO		9.925	9.925		1.256
	SCARPERIA	7.939	7.939		7.438
	SAN PIERO A SIEVE	3.663	3.663		4.065
SCARPERIA E SAN PIERO		11.602	11.602		11.503
SESTO FIORENTINO		4.901	427		99
VAGLIA		5.694	5.694		5.073
VICCHIO		13.890	13.890		7.956
Provincia di Grosseto	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune		(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006
Comune					
CASTEL DEL PIANO		6.793	3.113	940	4.357
CASTELL'AZZARA		6.443	6.443		1.678
CINIGIANO		16.136	2.472	5.328	1.958
CIVITELLA PAGANICO		19.271	10.260	2.324	1.353
MANCIANO		37.272	37.272		7.292
MASSA MARITTIMA		28.347	28.347		8.805
MONTE ARGENTARIO		6.041	6.041		12.865
MONTEROTONDO MARITTIMO		10.250	10.250		1.275
MONTIERI		10.825	10.825		1.221
PITIGLIANO		10.298	10.298		4.025
ROCCALBEGNA		12.485	12.485		1.197
ROCCASTRADA		28.440	9.525	5.534	5.285
SANTA FIORA		6.296	6.296		2.808
SCANSANO		27.329	12.319	5.879	3.413

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

		4.941	4.941	970	
		8.209	8.209	1.207	
		17.435	17.435	3.740	
Provincia di Livorno	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune		(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006
CAMPO NELL'ELBA		5.574	5.574		4.427
CAPOLIVERI		3.963	3.963		3.627
CAPRAIA ISOLA		1.920	1.920		386
MARCIANA		4.530	4.530		2.245
MARCIANA MARINA		579	579		1.929
PORTO AZZURRO		1.335	1.335		3.452
PORTOFERRAIO		4.803	4.803		12.013
RIO MARINA		1.950	1.950		2.192
RIO NELL'ELBA		1.678	1.678		1.174
SASSETTA		2.657	2.657		549
Provincia di Lucca	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune		(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006
BAGNI DI LUCCA		16.464	16.464		6.547
BARGA		6.644	6.644		10.092
BORGO A MOZZANO		7.238	7.238		7.312
CAMAIORE		8.469	2.320	3.229	3.302
CAMPORGIANO		2.706	2.706		2.310
CAPANNORI		15.640	2.959		751
CAREGGINE		2.444	2.444		619
CASTELNUOVO DI					6.010
GARFAGNANA		2.852	2.852		
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA		4.864	4.864		1.886
COREGLIA ANTELMINELLI		5.284	5.284		5.094
	FABBRICHE DI VALLICO	1.552	1.552		528
	VERGEMOLI	2.729	2.729		348
FABBRICHE DI VERGEMOLI		4.281	4.281		876
FOSCIANDORA		1.982	1.982		651
GALLICANO		3.067	3.067		3.858
GIUNCUGNANO		1.892	1.892		501
LUCCA		18.540	2.184		1.996

Normativa comparata - Regione Toscana
L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

		Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comuni originari al 31 dicembre 2014		(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006
MINUCCIANO		5.699	5.699		2.363
MOLAZZANA		3.165	3.165		1.155
PESCAGLIA		7.032	7.032		3.791
PIAZZA AL SERCHIO		2.716	2.716		2.504
PIEVE FOSCIANA		2.874	2.874		2.373
SAN ROMANO IN GARFAGNANA		2.603	2.603		1.415
SERAVEZZA		3.936	3.936		13.218
	GIUNCUGNANO	1.892	1.892		501
	SILLANO	6.210	6.210		739
SILLANO					
GIUNCUGNANO		8.102	8.102		1.240
STAZZEMA		8.070	8.070		3.319
VAGLI SOTTO		4100	4.100		1.039
VILLA BASILICA		3.648	3.648		1.775
VILLA COLLEMANDINA		3.478	3.478		1.366
Provincia di Massa-Carrara	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune		(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006
AULLA		5.993	5.993		10.723
BAGNONE		7.367	7.367		1.949
CARRARA		7.137	3.282		6.112
CASOLA IN LUNIGIANA		4.205	4.205		1.074
COMANO		5.464	5.464		753
FILATTIERA		4.885	4.885		2.381
FIVIZZANO		18.080	18.080		8.853
FOSDINOVO		4.869	4.869		4.805
LICCIANA NARDI		5.583	5.583		4.917
MASSA		9.390	5.269		5.275
MONTIGNOSO		1.668	614		1.815
MULAZZO		6.239	6.239		2.559
PODENZANA		1.717	1.717		2.039
PONTREMOLI		18.251	18.251		7.939
TRESANA		4.400	4.400		2.067
VILAFRANCA IN LUNIGIANA		2.949	2.949		4.705
ZERI		7.351	7.351		1.280
Provincia di Pisa	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

Comune	(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006	
BUTI	2.305	1.051	871	2.415	
CALCI	2.512	1.149	837	1.476	
CASTELNUOVO DI VAL DI				2.373	
CECINA	8.879	8.879			
MONTECATINI VAL DI CECINA	15.532	15.532		1.901	
MONTEVERDI MARITTIMO	9.834	9.834		739	
POMARANCE	22.809	22.809		6.158	
VOLTERRA	25.233	25.233		11.183	
Provincia di Pistoia	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune	(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006	
ABETONE	3.122	3.122		695	
CUTIGLIANO	4.386	4.386		1.621	
MARLIANA	4.299	4.299		3.142	
MONTALE	3.205	1.912		1.826	
PESCIA	7.908	5.781		2.356	
PISTOIA	23.673	13.182		9.556	
PITEGLIO	4.999	4.999		1.834	
SAMBUCA PISTOIESE	7.745	7.745		1.693	
SAN MARCELLO PISTOIESE	8.470	8.470		6.917	
Provincia di Prato	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune	(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006	
CANTAGALLO	9.544	9.544		2.930	
MONTEMURLO	3.064	1.587	256	313	
VAIANO	3.410	1.862	943	3.242	
VERNIO	6.319	6.319		5.939	
Provincia di Siena	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune	(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006	
ABBADIA SAN SALVATORE	5.893	5.893		6.682	
CASTIGLIONE D'ORCIA	14.188	14.188		2.484	
CETONA	5.319	2.777	547	2.061	

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

CHIANCIANO TERME	3.651	1.169		562
CHIUSDINO	14.177	2.111	3.970	1.876
GAIOLE IN CHIANTI	12.903	5.657		871
MONTALCINO	24.365	8.128		221
MONTEPULCIANO	16.566	1.438		787
MONTICIANO	10.940	10.940		1.541
PIANCASTAGNAIO	6.966	6.966		4.136
RADDA IN CHIANTI	8.060	4.188		712
RADICOFANI	11.849	11.849		1.200
RADICONDOLI	13.255	13.255		1.006
SAN CASCIANO DEI BAGNI	9.189	9.189		1.699
SARTEANO	8.532	6.536	341	3.417

Comuni facenti parte di comunità montana alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché comuni già facenti parte di comunità montana alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008"), e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della L.R. n. 37/2008 (articolo 84, comma 2):

ABBADIA SAN SALVATORE, ABETONE, ANGHIARI, ARCIDOSO, AULLA, BADIA TEDALDA, BAGNONE, BARBERINO DI MUGELLO, BARGA, BIBBIENA, BORGO A MOZZANO, BORGO SAN LORENZO, CAMAIORE, CAMPO NELL'ELBA, CAMPORGIANO, CANTAGALLO, CAPANNORI, CAPOLIVERI, CAPOLONA, CAPRAIA ISOLA, CAPRESE MICHELANGELO, CAREGGINE, CASOLA IN LUNIGIANA, CASOLE D'ELSA, CASTEL DEL PIANO, CASTEL FOCOGNANO, CASTEL SAN NICCOLÒ, CASTELFRANCO DI SOPRA (1), CASTELL'AZZARA, CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA, CASTIGLION FIBOCCHI, CASTIGLIONE DI GARFAGNANA, CASTIGLIONE D'ORCIA, CETONA, CHIANCIANO TERME, CHITIGNANO, CHIUSDINO, CHIUSI DELLA VERNA, CINIGIANO, COMANO, COREGLIA ANTELMINELLI, CUTIGLIANO, DICOMANO, FABBRICHE DI VALLICO (2), FILATTIERA, FIRENZUOLA, FIVIZZANO, FOSCIANDORA, FOSDINOVO, GALLICANO, GIUNCUGNANO (5), ISOLA DEL GIGLIO, LICCIANA NARDI, LONDA, LORO CIUFFENNA, LUCCA, MANCIANO, MARCIANA, MARCIANA MARINA, MARLIANA, MARRADI, MASSA MARITTIMA, MINUCCIANO, MOLAZZANA, MONTALCINO, MONTALE, MONTECATINI VAL DI CECINA, MONTEMIGNAIO, MONTEMURLO, MONTEPULCIANO, MONTERCHI, MONTEROTONDO MARITTIMO, MONTEVERDI MARITTIMO, MONTICIANO, MONTIERI, MONTIGNOSO, MULAZZO, MURLO, ORTIGNANO RAGGIOLO, PALAZZUOLO SUL SENIO, PELAGO, PESCAGLIA, PESCIA, PIAN DI SCÒ (1), PIANCASTAGNAIO, PIAZZA AL SERCHIO, PIENZA, PIEVE FOSCIANA, PIEVE SANTO STEFANO, PITEGLIO, PITIGLIANO, PODENZANA, POMARANCA, PONTASSIEVE, PONTREMOLI, POPPI, PORTO AZZURRO, PORTOFERRAIO, PRATOVECCHIO (3), RADICOFANI, RADICONDOLI, REGGELLO, RIO MARINA, RIO NELL'ELBA, ROCCALBEGNA, ROCCASTRADA, RUFINA, SAMBUCA PISTOIESE, SAN CASCIANO DEI BAGNI, SAN GODENZO, SAN MARCELLO PISTOIESE, SAN PIERO A SIEVE (4), SAN QUIRICO D'ORCIA, SAN ROMANO IN GARFAGNANA, SANSEPOLCRO, SANTA FIORA, SARTEANO, SASSETTA, SCANSANO, SCARPERIA (4), SEGGIANO, SEMPRONIANO, SERAVEZZA, SESTINO, SILLANO (5), SORANO, SOVICILLE, STAZZEMA, STIA (3), SUBBIANO, TALLA, TRESANA, VAGLIA, VAGLI SOTTO, VAIANO, VERGEMOLI (2), VERNIO, VICCHIO, VILLA BASILICA, VILLA COLLEMANDINA, VILAFRANCA IN LUNIGIANA, VOLTERRA, ZERI.

1. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013, con L.R. n. 32/2013 che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il comune di Castelfranco Piandiscò per fusione dei comuni originari.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

2. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013, con *L.R. n. 43/2013* che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il comune di Fabbriche di Vergemoli per fusione dei comuni originari.
3. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013, con *L.R. n. 70/2013* che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il comune di Pratovecchio Stia per fusione dei comuni originari.
4. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013, con *L.R. n. 67/2013* che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il comune di Scarperia e San Piero per fusione dei comuni originari.
5. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2014, con *L.R. n. 71/2014* che ha istituito dal 1° gennaio 2015 il comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei comuni originari.

Altri comuni già facenti parte di comunità montana in periodi precedenti all'entrata in vigore della L. 244/2007, rientrando il proprio territorio integralmente o parzialmente nell'ambito della comunità:

Arezzo, Bagni di Lucca, Buti, Calci, Calenzano, Carrara, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella Paganico, Cortona, Fiesole, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Massa, Monte Argentario, Pistoia, Radda in Chianti, Sesto Fiorentino.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 18 luglio 2014, n. 17. (Art. 48)

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 18 luglio 2014, n. 219.

(...)

Articolo 48 *Disposizioni transitorie per la continuità di esercizio delle funzioni amministrative provinciali.*

1. Al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento delle funzioni amministrative provinciali, nelle more dell'attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) è istituito un organismo tecnico, denominato Nucleo di coordinamento inter-istituzionale presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di cooperazione con il sistema delle autonomie. Fanno altresì parte del Nucleo di coordinamento i componenti del Comitato di Direzione di cui all'*art. 35 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43* (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), integrato da nove componenti designati dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).

2. Il Nucleo di coordinamento monitora il corretto svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle Province dalla Regione e propone l'adozione di misure volte ad assicurarne la continuità di esercizio, come previsto dall'*art. 1, comma 89, terzo periodo, della legge n. 56 del 2014*. A tal fine, a fronte di specifiche criticità, il Nucleo di coordinamento propone l'adozione di misure amministrative fondate sulla collaborazione tra le amministrazioni interessate.

3. Restano ferme le funzioni amministrative attribuite dalla legge regionale alle province secondo quanto previsto dal comma 89 della *legge n. 56 del 2014*.

4. Il Nucleo di coordinamento opera senza oneri per la Regione."

(...)

Sentenza **50/2015**

Giudizio

Presidente CRISCUOLO - Redattore MORELLI

Udienza Pubblica del **24/02/2015** Decisione del **24/03/2015**

Deposito del **26/03/2015** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 1, c. da 4° a 19°, 21°, 22°, 25°, 42°, 48°, da 54° a 58°, da 60° a 65°, 67°, da 69° a 79°, 81°, 83°, da 89° a 92°, 95°, 105°, 106°, 117°, 124°, 130°, 133° e 149° della legge 07/04/2014, n. 56.

Massime:

Atti decisi: **ric. 39, 42, 43 e 44/2014**

SENTENZA N. 50

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 4 a 19, 21, 22, 25, 42, 48, da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81, 83, da 89 a 92, 95, 105, 106, 117, 124, 130, 133 e 149 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), promosso dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia con ricorsi notificati il 4-10, il 4, il 6 (spedito per la notifica) e il 6-12 giugno 2014, depositati in cancelleria il 6, il 13 e il 16 giugno 2014 ed iscritti ai nn. 39, 42, 43 e 44 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione, di cui uno fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione Lombardia, Luca Antonini e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania, Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Pio Marrone e Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Le Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, con i ricorsi in epigrafe, hanno proposto varie questioni di legittimità costituzionale della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) che, complessivamente, investono cinquantotto commi del suo articolo 1.

Le disposizioni censurate – per i motivi dalle singole ricorrenti, rispettivamente, illustrati ed in relazione ai parametri corrispondentemente evocati (dei quali specificamente si dirà nel Considerato in diritto) – sono, in particolare, quelle di cui ai seguenti commi del predetto art. 1:

– da 5 a 19, 21, 22, 25, 42 e 48, sulla istituzione e disciplina delle «Città metropolitane»;

– da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81 e 83, sulla ridefinizione dei confini territoriali e del perimetro delle competenze delle Province («In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione»);

– da 89 a 92 e 95, concernenti modalità e tempistiche del procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province ed allo scorporo di quelle ad esse sottratte e riassegnate ad altri enti;

– 4, 105, 106, 117, 124, 130 e 133, in tema di unioni e fusioni di Comuni;

– 149, sulla prevista predisposizione, da parte del Ministro per gli affari regionali, di «appositi programmi di attività», per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma.

2.– In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando la fondatezza di ciascuna delle questioni sollevate, sulla base di plurime argomentazioni (delle quali anche si dirà nel Considerato in diritto).

3.– Nella imminenza della udienza di discussione, ciascuna delle Regioni ricorrenti ha depositato memoria; e, nei quattro correlativi giudizi, l'Avvocatura dello Stato ha depositato, a sua volta, altrettante memorie.

Considerato in diritto

1.– Con i quattro ricorsi in epigrafe, che per la comunanza o connessione dei rispettivi oggetti, possono riunirsi per essere congiuntamente esaminati, le Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia impugnano, complessivamente, cinquantotto commi dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), per contrasto con i parametri (congiuntamente o disgiuntamente evocati) di cui agli artt. 1, 2, 3, 5, 48, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, 119, 120, 123, primo comma, 133, primo e secondo comma, 136 e 138 della Costituzione, oltreché all'art. 117, primo comma Cost., in relazione agli artt. 3 e 9 della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

A ciascun ricorso resiste il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato; ma il suo atto di costituzione nel giudizio instaurato dalla Regione Lombardia va

dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il termine perentorio di cui all'art 19, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, risultando depositato il 22 luglio 2014 e, quindi, il 31° giorno successivo alla scadenza del termine medesimo stabilito per il deposito del ricorso principale.

2.– Disaggregate dai singoli ricorsi e riaggregate – in relazione ai profili di coincidenza o complementarietà delle disposizioni impugnate e dei parametri, in relazione a queste evocati – le questioni proposte dai ricorrenti, rispettivamente, coinvolgono:

– la disciplina delle istituite «Città metropolitane», per quanto attiene ai commi da 5 a 19, 21, 22, 25, 42 e 48 del suddetto art. 1 della legge n. 56 del 2014;

– la ridefinizione dei confini territoriali e del quadro delle competenze delle Province, «in attesa della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione», quanto ai commi da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81 e 83 del medesimo art. 1;

– il procedimento di riallocazione delle funzioni “non fondamentali” delle Province (commi da 89 a 92 e 95 del citato articolo);

– la disciplina delle unioni e fusioni di Comuni (commi 4, 105, 106, 117, 124, 130 e 133);

– la prevista predisposizione di «appositi programmi di attività», di fonte ministeriale, per sostenere gli «interventi di riforma» di cui alla legge impugnata, e per la «attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 [Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini], convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135» (comma 149).

3.– Il primo gruppo di norme sottoposte al vaglio di costituzionalità attiene, come evidenziato, alla istituzione e disciplina dell'ente territoriale, così detto di «area vasta», delle «Città metropolitane» (funzionale al prefigurato disegno finale di soppressione delle Province con fonte legislativa di rango costituzionale).

3.1.– Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui ai seguenti commi della legge n. 56 del 2014:

– 5, che istituisce le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, e qualifica i principi della correlativa disciplina «di grande riforma economica e sociale», con riguardo alle aree metropolitane da adottare dalle Regioni autonome, in conformità ai rispettivi statuti;

– 6, che disegna il territorio delle Città metropolitane in coincidenza «con quello della provincia omonima», facendo salva «l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe [...] per l'adesione alla città metropolitana»;

– 7, 8 e 9, individuativi degli organi di dette «città» [«a) il sindaco metropolitano; b) il consiglio metropolitano; c) la conferenza metropolitana»] e delle correlative funzioni;

10 e 11, sulle materie disciplinate dallo statuto, con previsione di delegabilità di specifiche funzioni (da Comuni od unioni) alla Città metropolitana e viceversa;

– 12 e 18, sulla tempistica per la costituzione delle Città metropolitane;

– 13, sulla composizione e modalità di elezione di una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della Città metropolitana;

– 14, sulla temporanea e limitata prorogatio dei poteri di Presidenti e Giunte delle Province in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014;

– 15, sulle prime elezioni del Consiglio metropolitano;

– 16, sulla successione delle Città metropolitane, nei rapporti attivi e passivi, e nell'esercizio delle funzioni, delle Province omonime, cui subentrano;

– 17, sulla procedura del potere sostitutivo ex art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), «in caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015»;

– 19, per il quale «il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo»;

21, sulla durata in carica del Consiglio metropolitano e sul termine relativo all'indizione delle nuove elezioni dello stesso Consiglio metropolitano, in caso di rinnovo del Consiglio del comune capoluogo;

– 22, sulla condizione della previa articolazione, in più Comuni, del territorio del Comune capoluogo, ai fini della eleggibilità diretta (ove statutariamente prevista) del sindaco e del Consiglio metropolitano;

– 25, sulla composizione del «consiglio metropolitano» (eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Città metropolitana);

– 42, sulla conferenza metropolitana, «composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana»;

– 48, sulle disposizioni e sul trattamento economico applicabili al personale delle Città metropolitane.

3.2.– Nell'economia delle numerose censure formulate dalle Regioni ricorrenti con riguardo al quadro delle sopra citate disposizioni, rilievo preliminare (e potenzialmente assorbente) assumono, nell'ordine, quella che denuncia il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., sul presupposto che la istituzione e la disciplina delle Città metropolitane non rientri in alcuno dei tre ambiti di competenza legislativa statale individuati tassativamente nella richiamata norma costituzionale; e quella che deduce la violazione dell'art. 133, primo comma, Cost., per il quale ai fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali e della perimetrazione delle Città metropolitane nell'ambito di una Regione lo Stato potrebbe intervenire con proprie leggi, ma solo "su iniziativa dei Comuni sentita la stessa Regione" e, quindi, all'esito di un procedimento legislativo cosiddetto "rinforzato", nella specie, viceversa, omesso.

3.2.1.– Ulteriori (subordinate) censure sono, poi in particolare, rivolte alle disposizioni afferenti ai commi 7, 8, 9, 19, 25 e 42 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, per supposta violazione degli artt. 1, 5, 48, 114 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale), nella parte in cui le previste istituzione e disciplina della Città metropolitana quale nuovo ente territoriale con un modello di governo di secondo grado, caratterizzato totalmente da organi elettivi indiretti, si assume che verrebbe a risultare in contrasto con il principio della rappresentanza politica democratica e con quello della sovranità popolare, suscettibili, invece, di essere, derogati soltanto con legge costituzionale, mediante l'osservanza del procedimento di revisione aggravata previsto dall'art. 138 Cost.

3.2.2.– Le Regioni Lombardia e Veneto hanno anche prospettato la illegittimità costituzionale dei commi 7, 8, 9, 16, 19, 21, 25 e 42 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, per violazione degli artt. 3, 5, 117, primo comma, e 118 Cost., sul presupposto che le censurate disposizioni contrasterebbero con il principio di autonomia degli enti territoriali locali, con quello di rappresentatività e democraticità (non risultando prevista l'elezione di almeno un organo collegiale a suffragio universale e diretto), oltre che con quelli di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la cui lesione discenderebbe dalla disposta attribuzione della regolamentazione dell'allocazione delle funzioni amministrative di detti nuovi enti territoriali alla competenza statale, in dispregio della riserva legislativa conferita alle Regioni.

La Regione Lombardia ha, altresì, espresso il dubbio di violazione anche dell'art. 119 Cost. (oltre che dello stesso art. 117, primo comma, Cost., in relazione al parametro interposto individuato nell'art. 9 della Carta europea dell'autonomia locale), nella parte in cui le disposizioni denunciate si porrebbero in contrasto con il principio di necessaria democraticità del governo delle autonomie locali, sotto l'ulteriore profilo del riconoscimento della loro autonomia finanziaria e della loro autorità impositiva.

3.2.3.– Per contrasto con gli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., la Regione Puglia ha poi denunciato l'incostituzionalità del comma 17 (in correlazione anche ai successivi commi 81 e 83) dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, in ragione della prospettata illegittimità della previsione dell'esercizio del potere sostitutivo straordinario dello Stato per l'eventualità della mancata realizzazione della potestà statutaria delle Province e delle Città metropolitane.

3.2.4.– In riferimento ai parametri di cui agli artt. 1, 3, 48, 114, 117, primo comma, e 118 Cost., la Regione Lombardia ha censurato poi il comma 19 del predetto art. 1, quanto alla adottata soluzione per cui il sindaco del Comune capoluogo è di diritto il sindaco della Città metropolitana.

Le Regioni Puglia e Campania hanno esteso l'impugnativa al successivo comma 22, per il profilo delle gravosità degli adempimenti e delle condizioni cui è subordinata la possibilità di successiva elezione diretta del sindaco metropolitano.

3.2.5. A sua volta, la disposizione di cui al sopra citato comma 48 – relativa alla applicazione al personale metropolitano delle disposizioni vigenti per il personale delle Province – sarebbe, secondo la Regione Puglia, «incostituzionale nella misura in cui si riferisce anche alla disciplina inerente il rapporto d'ufficio, oltre che a quella concernente il rapporto di servizio, da ritenersi di competenza statale in virtù del titolo di intervento “ordinamento civile”».

3.2.6.– La medesima Regione Puglia, denuncia, infine, i commi 10 e 11, lettere b) e c), e, parallelamente, il comma 89, lettera a), dell'art. 1 della legge in esame, nella parte in cui disciplinerebbero aspetti organizzativi delle Città metropolitane (e delle Province) diversi da quelli concernenti gli «organi di governo» (art. 117, secondo comma, lettera p, Cost.); i commi 9 e 11 (e 89), in quanto regolerebbero funzioni delle Città metropolitane (e delle Province) non riconducibili alla competenza dello Stato in materia di funzioni fondamentali o nelle altre materie di competenza esclusiva di quest'ultimo (art. 118, secondo comma, Cost.).

3.3. L'Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza di ciascuna delle riferite censure sulla premessa di fondo della riconducibilità delle norme impugnate alla competenza statale, in merito alla istituzione delle Città metropolitane, a suo avviso implicata nell'art. 114 Cost.; sostenendo il sostanziale rispetto, altresì, del procedimento di cui all'art. 133, primo comma, Cost., per quanto attiene alla correlativa conformazione territoriale, la legittimità dell'adottato modello di governo, di secondo grado, del nuovo ente territoriale; ed escludendo, infine, la violazione dei parametri evocati dalle ricorrenti con riguardo ai sopra menzionati singoli specifici aspetti disciplinatori dell'ente medesimo.

3.4. Le questioni sin qui esaminate non sono fondate.

3.4.1. Non fondata è, innanzitutto, la preliminare questione di competenza sollevata dalle ricorrenti sul presupposto che la mancata espressa previsione della “istituzione delle città metropolitane” nell'ambito di materia riservato alla legislazione esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo, lettera p), Cost. ne comporti l'automatica attribuzione alla rivendicata competenza regionale esclusiva, in applicazione della clausola di residualità di cui al quarto comma dello stesso art. 117.

Se esatta fosse, invero, una tale tesi si dovrebbe pervenire, per assurdo, alla conclusione che la singola Regione sarebbe legittimata a fare ciò che lo Stato “non potrebbe fare” in un campo che non può verosimilmente considerarsi di competenza esclusiva regionale, quale, appunto, quello che attiene alla costituzione della Città metropolitana, che è ente di rilevanza nazionale (ed anche sovranazionale ai fini dell'accesso a specifici fondi comunitari).

E ciò a maggior ragione ove si consideri che con riguardo al nuovo ente territoriale, le Regioni non avrebbero le competenze, che l'evocato art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., riserva in via esclusiva allo Stato, nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali».

Correttamente, dunque, ha rilevato in contrario, nelle sue difese, l'Avvocatura dello Stato che il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l'ente territoriale Città metropolitana, ha imposto alla Repubblica il dovere della sua concreta istituzione. È proprio, infatti, tale esigenza costituzionale che fonda la competenza legislativa statale relativa alla istituzione del nuovo ente, che non potrebbe, del resto, avere modalità di disciplina e struttura diversificate da Regione a Regione, senza con ciò porsi in contrasto con il disegno costituzionale che presuppone livelli di governo che abbiano una disciplina uniforme, almeno con riferimento agli aspetti essenziali.

D'altro canto, le Città metropolitane istituite dalla legge n. 56 del 2014, sono destinate a subentrare integralmente alle omonime Province esistenti, la cui istituzione è di competenza statale.

Quanto, infine, alla censura della Regione Campania per cui l'individuazione specifica delle nove province da trasformare in Città metropolitane, con esclusione di un procedimento generale per l'istituzione delle stesse, renderebbe la disposizione impugnata una legge-provvedimento, e comporterebbe, per ciò, violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3), di proporzionalità e di imparzialità (art. 97) è agevole rilevare, in contrario, che quella impugnata, individua non una sola, ma tutte le Province in relazione alle quali è stata, al momento, ritenuta opportuna la trasformazione in Città metropolitane. Si tratta, pertanto, di una legge a carattere innegabilmente generale che, nell'istituire le Città metropolitane, contiene anche l'elenco di quelle effettivamente con essa istituite.

Ed a riprova di ciò rileva anche il fatto che la normativa in esame costituisce, come detto, principio di grande riforma economica e sociale per le Regioni a statuto speciale, ai sensi del comma 5, ultimo periodo, dell'impugnato art. 1 della legge n. 56 del 2014.

Otto su dieci delle istituite Città metropolitane sono, peraltro, già nell'esercizio delle loro funzioni, e gli statuti di sei di queste sono già stati approvati alla data del 31 dicembre 2014.

3.4.2. A sua volta non fondata è anche la successiva questione procedimentale, per asserito contrasto – con il precetto di cui all'art. 133, primo comma, Cost. della disposizione individuativa del territorio della Città metropolitana (fatto coincidere «con quello della provincia omonima»), di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014.

Con la legge in esame il legislatore ha inteso realizzare una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, in vista di una semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali, senza arrivare alla soppressione di quelli previsti in Costituzione. L'intervento che peraltro ha solo determinato l'avvio della nuova articolazione di enti locali, al quale potranno seguire più incisivi interventi di rango costituzionale è stato necessariamente complesso.

Ciò giustifica la mancata applicazione delle regole procedurali contenute nell'art. 133 Cost., che risultano riferibili solo ad interventi singolari, una volta rispettato il principio, espresso da quelle regole, del necessario coinvolgimento delle popolazioni locali interessate, anche se con forme diverse e successive, al fine di consentire il predetto avvio in condizioni di omogeneità sull'intero territorio nazionale.

Il denunciato comma 6 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, non manca, infatti, di prevedere espressamente «l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe», ai fini dell'adesione (sia pure ex post) alla Città metropolitana, il che per implicito comporta la speculare facoltà di uscirne, da parte dei Comuni della Provincia omonima; e, a tal fine, la stessa norma dispone che sia sentita la Regione interessata e che, in caso di suo parere contrario, sia promossa una «intesa» tra la Regione stessa ed i comuni che intendono entrare nella (od uscire dalla) Città metropolitana. E ciò testualmente, «ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione» e «nell'ambito della

procedura di cui al predetto articolo 133». Il che autorizza una lettura del citato comma 6 conforme al parametro in esso richiamato: lettura, questa, costituzionalmente adeguata che, per un principio di conservazione, non può non prevalere su quella, *contra Constitutionem*, presupposta dalle Regioni ricorrenti.

3.4.3. Anche il modello di governo di secondo grado adottato dalla legge n. 56 del 2014 per le neoistituite Città metropolitane supera il vaglio di costituzionalità in relazione a tutti i parametri evocati dalle quattro ricorrenti.

Il tentativo delle difese regionali di ricondurre l'utilizzazione del termine "sovranità" al concetto di sovranità popolare, di cui al secondo comma dell'art. 1 Cost., e di identificare la sovranità popolare con gli istituti di democrazia diretta e con il sistema rappresentativo che si esprime anche nella (diretta) partecipazione popolare nei diversi enti territoriali è già stato, infatti, ritenuto «non condivisibile» da questa Corte, nella sentenza n. 365 del 2007.

La natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall'art. 114 Cost., come «costitutivi della Repubblica», ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall'art. 5 Cost. non implicano, infatti, ciò che le ricorrenti pretendono di desumerne, e cioè l'automatica indispensabilità che gli organi di governo di tutti questi enti siano direttamente eletti.

Con la sentenza n. 274 del 2003 e la successiva ordinanza n. 144 del 2009, è stata, del resto, esclusa la totale equiparazione tra i diversi livelli di governo territoriale e si è evidenziato come proprio i principi di adeguatezza e differenziazione, nei ricorsi in esame più volte evocati, comportino la possibilità di diversificare i modelli di rappresentanza politica ai vari livelli.

E nella già richiamata sentenza n. 365 del 2007, è stato ribadito che «né[anche] tra le pur rilevanti modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) può essere individuata una innovazione tale da equiparare pienamente tra loro i diversi soggetti istituzionali, che pure tutti compongono l'ordinamento repubblicano, così da rendere omogenea la stessa condizione giuridica di fondo dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali».

D'altra parte già con la sentenza n. 96 del 1968, questa Corte ha affermato la piena compatibilità di un meccanismo elettivo di secondo grado con il principio democratico e con quello autonomistico, escludendo che il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del territorio venga meno in caso di elezioni di secondo grado, «che, del resto, sono previste dalla Costituzione proprio per la più alta carica dello Stato».

Ed alla luce di tale principio va escluso che la materia «legislazione elettorale» di Città metropolitane – devoluta alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. – si riferisca specificamente ed esclusivamente ad un procedimento di elezione diretta, attesa anche la natura polisemantica dell'espressione usata dal Costituente, come tale riferibile ad entrambi i modelli di «legislazione elettorale».

Né, infine, sussiste la denunciata incompatibilità della normativa impugnata con l'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale, invocata dalle ricorrenti come parametro interposto ai fini della violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. nella parte in cui prevederebbe che almeno uno degli organi collegiali sia ad elezione popolare diretta.

A prescindere dalla natura di documento di mero indirizzo della suddetta Carta europea, che lascia ferme «le competenze di base delle collettività locali [...] stabilite dalla Costituzione o della legge», come riconosciuto nella sentenza di questa Corte n. 325 del 2010, al fine, appunto, di escludere l'idoneità delle disposizioni della Carta stessa ad attivare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., è comunque decisivo il rilievo che l'espressione usata dalla norma sovranazionale, nel richiedere che i membri delle assemblee siano "freely elected", ha, sì, un rilievo centrale quale garanzia della democraticità del sistema delle autonomie locali, ma va intesa nel senso sostanziale della esigenza di una effettiva rappresentatività dell'organo rispetto alle comunità interessate.

In questa prospettiva non è esclusa la possibilità di una elezione indiretta, purché siano previsti meccanismi alternativi che comunque permettano di assicurare una reale partecipazione dei soggetti portatori degli interessi coinvolti.

Tali meccanismi, nella specie, sussistono, essendo imposta la sostituzione di coloro che sono componenti "ratione muneris" dell'organo indirettamente eletto, quando venga meno il munus (art. 1, comma 25, ed analogamente, con riguardo ad organi delle Province, commi 65 e 69). E di ciò non è menzione nei ricorsi, che si limitano a porre la questione di costituzionalità in termini generali e astratti, senza alcun riferimento puntuale né alla concreta disciplina né ai compiti attribuiti alle Città metropolitane e alle nuove Province, profilo, quest'ultimo, non irrilevante anche nella prospettiva della Carta europea.

Il comma 22 del denunciato art. 1 espressamente, comunque, dispone che «lo Statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano».

Il procedimento per l'elezione del Consiglio metropolitano è, inoltre, in ogni suo aspetto, puntualmente disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi da 26 a 39 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014 e nessuna censura le quattro Regioni ricorrenti hanno rivolto anche a dette disposizioni.

3.4.4. Superano parimenti la verifica di costituzionalità le ulteriori censurate più specifiche disposizioni disciplinatorie della Città metropolitana:

a) quanto alla figura del sindaco metropolitano, perché, per un verso, la sua individuazione nel sindaco del Comune capoluogo di Provincia, sub comma 19 dell'art. 1 in esame, non è irragionevole in fase di prima attuazione del nuovo ente territoriale (attesi il particolare ruolo e l'importanza del Comune capoluogo intorno a cui si aggrega la Città metropolitana), e non è, comunque, irreversibile, restando demandato, come detto, allo statuto di detta città di optare per l'elezione diretta del proprio sindaco. E, per altro verso, perché la «articolazione territoriale del comune capoluogo in più comuni» che il successivo comma 22 pone come presupposto per l'elezione diretta del sindaco metropolitano non viola l'art. 133, secondo comma, Cost., non comprimendo in alcun modo le prerogative del legislatore regionale e non eliminando il coinvolgimento, nel procedimento, delle popolazioni interessate, atteso che la «proposta del Consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana su base delle rispettive leggi regionali» né contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., essendo il presupposto, di cui si discute, comunque, riconducibile alla competenza statale esclusiva in materia di «legislazione elettorale [...] di [...] città metropolitane»;

b) quanto alla conferenza metropolitana cui il comma 8 (ultimo periodo) attribuisce «poteri propositivi e consultivi» la censura formulata in ragione del carattere riduttivo di tali attribuzioni, nel contesto del sistema di governo della città metropolitana, è agevolmente superata dalla considerazione che la conferenza può vedersi attribuite ulteriori competenze dallo statuto, atto fondamentale di autorganizzazione dell'ente, il quale viene approvato dalla conferenza stessa; per cui proprio la conferenza si configura, dunque, come organo decisore finale delle proprie competenze, fatte salve quelle riservate in via esclusiva al sindaco metropolitano;

c) quanto al personale delle Città metropolitane, perché la disposizione di cui al comma 48 che applica allo stesso il trattamento vigente per il personale delle Province, al quale, ove trasferito mantiene «fino al prossimo contratto il trattamento in godimento» attiene alla sola prima fase del procedimento (per altro già in stato di avanzata attuazione) di riallocazione del personale a seguito del riordino delle funzioni attribuite agli enti coinvolti e dei profili finanziari connessi alla riforma introdotta dalla legge n. 56 del 2014. La quale, nella misura in cui coinvolga la materia «diritto civile», nella quale ricade la disciplina dei contratti in questione, risponde ad un titolo di competenza esclusiva dello Stato;

d) quanto alle «norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente», ivi comprese le attribuzioni degli organi, nonché l'articolazione delle loro competenze – che il comma 10 demanda allo statuto di stabilire

– perché ciò che si censura rientra, comunque, nella disciplina complessiva degli «organi di governo» di cui alla lettera p) del comma secondo dell'art. 117, Cost., oltreché – per quanto già detto – in quella relativa alla Città metropolitana di cui all'art. 114 Cost.;

e) quanto alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane che i commi 10 e 11, lettere b) e c), fanno rientrare tra i contenuti disciplinatori dello statuto perché non ha pregio, per le ragioni di cui sopra, la censura che presuppone limitata alla disciplina dei singoli organi di governo la competenza statale relativa alla Città metropolitana;

f) quanto all'esercizio del potere statale sostitutivo previsto dal comma 17, «in caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015» perché detta disposizione, a torto censurata in riferimento agli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., trova la sua giustificazione nell'esigenza di realizzare il principio dell'unità giuridica su tutto il territorio nazionale in merito all'attuazione del nuovo assetto ordinamentale previsto dalla legge n. 56 del 2014.

3.4.5. Può dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo, infine, alla disposizione di cui al comma 13 che, a distanza di poco più di due settimane (e senza possibilità, dunque, di sua applicazione medio tempore), è stata abrogata dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. Il secondo gruppo di disposizioni denunciate attiene, come detto, al nuovo modello ordinamentale delle Province (per le quali, tuttavia, è in corso l'approvazione di un progetto da realizzarsi nelle forme di legge costituzionale che ne prevede la futura soppressione, con la loro conseguente eliminazione dal novero degli enti autonomi riportati nell'art. 114 Cost., come, del resto, chiaramente evincibile dall'incipit contenuto nel comma 51 dell'art. 1 della legge in esame).

4.1. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui ai seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014:

54, che definisce organi delle Province «esclusivamente: a) il presidente della provincia, b) il consiglio provinciale; c) l'assemblea dei sindaci»;

55, 58 e da 60 a 65, sulle funzioni, sui requisiti di eleggibilità e sulle modalità di elezione, nonché sulle cause di decadenza del Presidente della Provincia;

56, sulla assemblea dei sindaci («costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia»);

57, sulla possibilità che gli statuti delle Province prevedano, d'intesa con la regione, «la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

67 e da 69 a 78, sulla composizione del Consiglio provinciale e sui requisiti di eleggibilità e modalità di elezione dei consiglieri provinciali;

79, sulla elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale «in sede di prima applicazione della presente legge»;

81 e 83, sulle «modifiche statutarie conseguenti alla presente legge», demandate al Consiglio provinciale (ed alla approvazione del collegio dei sindaci) ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo ex art. 8 della legge 5 giugno 2013, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

4.2. Anche con riguardo a tale complessivo contesto normativo le ricorrenti convergono nell'ipotizzare la violazione, in primo luogo, degli artt. 5 e 114, oltre che all'art. 117, primo comma, Cost., con riferimento al parametro interposto individuabile nel già richiamato art. 3, comma 2, della cosiddetta Carta europea dell'autonomia locale, sul presupposto che le Province non sarebbero, per

l'effetto, più configurate come enti rappresentativi delle popolazioni locali (secondo quanto ancora impone la Costituzione attuale), ma come enti di secondo grado, la cui modalità elettiva degli organi politici comporterebbe la totale esclusione dell'esercizio della sovranità popolare.

Prospettano, inoltre, la violazione dei principi di sussidiarietà verticale e di ragionevolezza, in ragione della ritenuta inversione logica del modello di allocazione/distribuzione delle funzioni amministrative rispetto alla disciplina contemplata dalla Costituzione, con conseguente lesione del principio di necessaria democraticità di governo delle autonomie locali, anche in ordine al riconoscimento della loro autonomia finanziaria e della loro autorità impositiva.

Sostiene, altresì, in particolare la Regione Veneto, che le disposizioni in esame violerebbero gli artt. 1, 48, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., nella parte relativa alla disposta proroga delle gestioni commissariali in corso ed alla legittimazione di proroghe ulteriori.

4.3. Anche le censure rivolte al riordino delle Province sono non fondate.

4.3.1. In primo luogo, non pertinente è l'evocazione del parametro di cui all'art. 138 Cost.

Come, infatti, chiarito dalla sentenza n. 220 del 2013, il procedimento di cui al richiamato art. 138 risulterebbe obbligato nel solo caso di soppressione delle Province, e non anche in quello – che, nella specie, viene in rilievo di riordino dell'ente medesimo.

4.3.2. A loro volta, le censure rivolte al modello di governo di secondo grado, parimenti adottato per il riordinato ente Provincia, risultano non fondate (anche con riguardo al vulnus che si assume derivante all'autonomia finanziaria, di entrate di spesa, ove riconducibile ad organi non direttamente rappresentativi) sulla base delle medesime ragioni già esposte con riferimento alle Città metropolitane e della considerazione che inerisce, comunque, alla competenza dello Stato nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di [...] province» (art. 117, secondo comma, lettera p, Cost., ogni altro denunciato aspetto disciplinatorio, appunto, di detto ente territoriale).

4.3.3. Quanto, infine, alla proroga dei commissariamenti, non è esatto che questa sarebbe come si denuncia sine die.

Il comma 82 dell'art. 1 in esame nel testo sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera f), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114 dispone, infatti, che, per le Province già oggetto di commissariamento, il commissario, a partire dal 1° luglio 2014, muti natura, e cioè, sostanzialmente, decada, dando vita, pur nella coincidenza della persona fisica, ad un organo diverso che, privo dei poteri commissariali, è chiamato ad assicurare, a titolo gratuito, la gestione della fase transitoria solo «per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78».

5. Il terzo gruppo di censure è rivolto al riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province ed allo scorporo di quelle attribuite ad altri enti.

5.1. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui ai seguenti commi dell'art. 1 della legge in esame:

89, sulle funzioni (diverse da quelle “fondamentali”, che «in attesa della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione» continuano ad essere esercitate dalle Province), che «nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali»;

– 90, sul procedimento per il trasferimento delle funzioni di cui sopra;

– 91, secondo cui «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo

puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze»;

92, sul procedimento e sui criteri generali per «l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista»;

95, per il quale «La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

5.2. Al riguardo le quattro ricorrenti con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), e 120 Cost. – denunciano, in particolare, le disposizioni di cui ai commi 89, 90, 91, 92 e 95 (e la Regione Veneto anche quelle di cui ai commi 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 e da 69 a 79), nella parte in cui dette norme, nel loro complesso, conferirebbero alla legislazione statale, al di fuori della competenza esclusiva nella materia «funzioni fondamentali delle Province», un titolo di competenza illegittimo, appartenendo la legittimazione a stabilire le modalità e le tempistiche per la riallocazione delle funzioni “non fondamentali” delle Province, nonché ad individuare le risorse connesse agli eventuali trasferimenti, alla competenza regionale, alla stregua dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ed in conformità ai principi di ragionevolezza, dell'opportunità e della coerenza con i fini perseguiti, oltre che di quello del buon andamento dell'azione amministrativa e del principio di leale collaborazione a cui deve informarsi l'esercizio del potere sostitutivo.

Inoltre, i limiti ed i vincoli imposti dal legislatore regionale, fuori dagli ambiti di competenza dello Stato, comprimerebbero, illegittimamente, il potere regionale di individuare il livello di governo più idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative di propria competenza.

In particolare, secondo la Regione Puglia, la previsione sub comma 92 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, per cui «i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite» siano stabiliti «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», ancorché «previa intesa in sede di Conferenza unificata» violerebbe, a sua volta, gli artt. 3, primo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto volta a determinare una uniforme allocazione di funzioni amministrative agli enti di area vasta in tutte le Regioni, in contrasto con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza (che imporrebbe, invece, di distinguere il trattamento giuridico di situazioni non omogenee) e con il principio di differenziazione. E contrasterebbe, altresì, con l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui si rivolgerebbe a funzioni ricadenti nelle materie di competenza concorrente in quanto tale disposizione costituzionale impone che principi fondamentali siano stabiliti dallo Stato, mediante fonte di rango legislativo, e non mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La medesima disposizione, sub comma 92, è censurata dalla Regione Veneto, per contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., sul presupposto che implichi un rovesciamento nel procedimento di allocazione delle funzioni, una volta che «la definizione dei criteri del trasferimento delle funzioni fondamentali [...] non avviene nella fase di previe disposizioni di legge regionale [...] nel rispetto del riparto della competenza previsto dall'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione [...]».

Mentre un vulnus ulteriore ai parametri costituzionali di cui sopra è pressoché concordemente individuata dalle ricorrenti anche con riferimento all'esercizio del potere sostitutivo ricollegato, dal successivo comma 95, al mancato rispetto, da parte delle Regioni, del termine (di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014) stabilito per la individuazione delle funzioni, non fondamentali, delle Province oggetto del riordino, con le modalità di cui al comma 91 (id est: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative [...] mediante accordo sancito dalla Conferenza unificata»).

5.3. L'esame delle questioni che precedono non può prescindere da una sia pur sintetica ricognizione del complessivo quadro normativo, all'interno del quale si collocano le disposizioni come sopra specificatamente denunciate.

I commi da 85 a 96 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014 riguardano le funzioni delle "nuove" Province (in carica nelle more della riforma del Titolo V della Costituzione), indicando quelle "fondamentali" che rimangono a loro attribuite e prevedendo, per le altre funzioni esercitate all'atto dell'entrata in vigore della citata legge n. 56 del 2014 (ovvero all'8 aprile 2014), il trasferimento delle stesse ad altri enti territoriali (comma 89).

Nel menzionato complesso di disposizioni viene, in sostanza, disegnato un dettagliato meccanismo di determinazione delle intere funzioni, all'esito del quale la Provincia continuerà ad esistere quale ente territoriale "con funzioni di area vasta", le quali, peraltro, si riducono a quelle qualificate "fondamentali" (elencate nel comma 85) e a quelle, meramente eventuali, indicate nei commi 88 e 90.

Con riferimento al procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province e allo scorporo di quelle a tale ente sottratte e riassegnate ad altri enti, si prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, in attuazione dell'art. 118 Cost., lo Stato e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuino in modo puntuale, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto della complessiva riorganizzazione e le relative competenze (comma 91). E ciò avendo riguardo alle seguenti finalità: determinazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni; riconoscimento di esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, attraverso intese o convenzioni.

Allo scopo di rendere concretamente operativo il trasferimento delle funzioni come descritte, nel termine previsto dal comma 91, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, avrebbe dovuto stabilire con proprio decreto i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane (previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che sarebbero state trasferite agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro in corso.

Nell'eventualità del mancato raggiungimento in sede di Conferenza unificata dell'accordo circa l'individuazione delle funzioni oggetto del riordino (previste dal comma 91), ovvero dell'intesa in ordine alla determinazione dei criteri generali per l'individuazione di quanto contemplato dal comma 92, al Presidente del Consiglio veniva riconosciuta (dal comma 93) la possibilità di disporre quanto necessario con riferimento alle funzioni amministrative delle Province di competenza statale, mentre, in relazione alle funzioni di competenza delle Regioni, queste avrebbero dovuto dare attuazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, all'accordo relativo all'individuazione delle funzioni da trasferire agli enti subentranti, prevedendosi che, in difetto, sarebbe stato possibile ricorrere all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge n. 131 del 2003 (comma 95), riguardante l'attuazione dell'art. 120 Cost.

Importanza centrale, nel descritto complesso procedimento di riordino, rivestiva, dunque, l'accordo in Conferenza unificata, quale accordo-quadro demandato all'individuazione, in primo luogo, del concreto perimetro delle funzioni fondamentali (comma 85) e, di conseguenza, alla determinazione delle altre funzioni oggetto di possibile trasferimento. Ed è sulla base di tale accordo che lo Stato e le Regioni avrebbero dovuto emanare gli atti di propria competenza, nel rispetto del riparto delle competenze legislative previsto dalla Costituzione, in modo da ricomporre le funzioni amministrative, in modo organico, a livello di governo ritenuto adeguato.

Più in dettaglio, l'accordo previsto dal comma 91 avrebbe dovuto:

1) prioritariamente, far confluire nei nuovi cataloghi di funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane le funzioni amministrative già svolte dalle Province, al fine di salvaguardare l'integrità di funzionamento degli enti, l'organizzazione del lavoro e l'efficienza dei servizi, nonché l'equilibrio finanziario, in modo da sostanziare la portata del comma 85 individuante le funzioni fondamentali residue (elencate dalla lettera a alla lettera f);

2) individuare e puntualizzare, di conseguenza, quali funzioni diverse da quelle fondamentali sarebbero state rimesse alla legislazione regionale, secondo la competenza per materia prevista dall'art. 117, commi terzo e quarto, Cost. (precisandosi che su tali funzioni l'accordo avrebbe dovuto comunque garantire che il riordino ad opera delle singole Regioni non poteva comportare la costituzione di nuovi enti e agenzie);

3) allo stesso modo, individuare le funzioni nelle materie di competenza legislativa statale, che il d.P.C.m. attuativo avrebbe dovuto, poi, trasferire.

5.4. I riportati passaggi procedurali risultano, allo stato, peraltro, già attuati, mediante la conclusione dell'Accordo in Conferenza unificata previsto dal citato comma 91, intervenuto in data 11 settembre 2014 (anziché entro l'8 luglio 2014, come stabilito dalla stessa disposizione).

Con tale accordo è stato, in particolare, convenuto tra lo Stato e le Regioni che:

ai sensi del comma 89, Stato e Regioni attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali secondo le rispettive competenze, per cui lo Stato può e deve provvedere solo per le funzioni che rientrano nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost. (oltre che per quelle specificamente a lui attribuite in materia di tutela delle minoranze), mentre alle Regioni spetta di provvedere per tutte le altre attualmente esercitate dalle Province (punto 9, lettera a);

quanto alle funzioni il cui riordino spetta alle Regioni, Stato e Regioni prendono atto e condividono che le funzioni attualmente svolte dalle Province che rientrano nelle competenze regionali sono necessariamente differenziate Regione per Regione. Si concorda a tal fine che ciascuna Regione provveda a definire l'elenco delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge n. 54 del 2014, e ad operare il riordino nel rispetto dei principi e secondo le modalità concordati nel presente Accordo (punto 9, lettera c);

lo Stato si impegna ad adottare il d.P.C.m. di cui al comma 92 dell'art. 1 della legge, anche per la parte relativa alle funzioni amministrative degli enti di vasta area di competenza statale, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo in sede di Conferenza unificata, mentre le Regioni si impegnano ad adottare le iniziative legislative di loro competenza entro il 31 dicembre 2014 (punto 10).

E, proprio in virtù di quest'ultima disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato in data 26 settembre 2014, l'apposito decreto per l'individuazione dei criteri fondamentali per la definizione ed il trasferimento dei beni e risorse connessi alle funzioni oggetto del riordino (fondamentali e non), oltreché per la mobilità del personale, garantendosi l'intervento delle associazioni sindacali.

5.5. In dipendenza dell'attuazione del complesso procedimento delineato nei commi da 89 a 92 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, culminato nell'Accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014 e seguito dall'emissione del d.P.C.m. indicato nel comma 92, può ritenersi venuto meno l'interesse delle Regioni ricorrenti e si può, quindi, dichiarare cessata la materia del contendere sul complesso motivo in esame, sia in virtù della definizione congiunta delle competenze (in relazione al processo di riordino) e della loro ripartizione tra Stato e Regioni in conformità dei titoli di legittimazione stabiliti dalla Costituzione e delle linee direttrici della stessa legge n. 56 del 2014, sia avuto riguardo al rispettato principio di leale collaborazione da parte dello Stato. Atteso che quest'ultimo proprio al fine di concretizzare il menzionato procedimento complessivo di riorganizzazione delle funzioni – ne ha posto in essere la modalità attuativa rispettando il criterio della stipula dell'Accordo in sede di Conferenza unificata imposto dal comma 91, ispirata dalla necessaria concertazione con le Regioni, sentite

previamente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In tal modo non già agendo secondo una logica di esercizio di potere unilaterale, bensì di garanzia della esplicazione in una posizione paritaria del ruolo delle Regioni partecipanti all'accordo, e così assicurando il rispetto del predetto fondamentale principio.

5.6. Non fondata è poi la questione di costituzionalità riferita all'art. 1, commi 17, 81 e 83, della legge n. 56 del 2014 sollevata dalla Regione Puglia in relazione agli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma Cost. con riguardo alla denunciata illegittimità della previsione dell'esercizio del potere sostitutivo straordinario dello Stato per l'eventualità della mancata realizzazione della potestà statutaria delle Province e delle Città metropolitane. E ciò in quanto le norme censurate mirano ad assicurare il necessario principio dell'unità giuridica su tutto il territorio nazionale (finalità, tra le altre, esplicitamente contemplata dal secondo comma dell'art. 120 Cost.) con l'attuazione del nuovo assetto ordinamentale rivisto dalla stessa legge n. 56 del 2014 e perché, in ogni caso, il potere sostitutivo statale trova il suo fondamento espresso nella legge, dalla quale risulta la definizione dei presupposti sostanziali, e costituisce la manifestazione degli interessi unitari alla cui salvaguardia è propriamente preordinato l'intervento surrogatorio dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 121 del 2012; n. 73 e n. 43 del 2004).

Per di più, ove la singola Regione destinataria dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo ritenesse l'illegittimità dell'iniziativa statale in via sostitutiva siccome compiuta in difetto delle condizioni normative ed in difformità dei presupposti applicativi statuiti dalla giurisprudenza costituzionale, potrebbe, a tutela della propria autonomia, attivare i rimedi giurisdizionali ritenuti adeguati, ivi compreso il conflitto di attribuzione.

5.7. Analogamente non fondata è la questione che attiene alla previsione (sub comma 95) del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle Regioni rispetto all'attuazione dell'accordo di cui al comma 91.

E ciò in quanto il procedimento, nel quale si inserisce un tal censurato potere sostitutivo, trova la sua giustificazione nell'esigenza di garantire che le attività attualmente svolte dalle Province siano mantenute in capo ai nuovi enti destinatari, senza soluzione di continuità, nell'interesse dei cittadini e della comunità nazionale.

6. – Il quarto gruppo di questioni ha ad oggetto:

a) le disposizioni che concernono le «unioni di comuni», di cui al comma 4 (che li definisce «enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza») ed ai commi 105 e 106 dell'art. 1 della legge impugnata, sulla correlativa disciplina («L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione»);

b) le disposizioni, di cui ai successivi commi 117, 124, 130 e 133 del medesimo art. 1, che disciplinano i procedimenti di fusione di più Comuni in un nuovo Comune e di incorporazione di un Comune in altro contiguo.

6.1.– In particolare, la Regione Campania ha, per un verso, dedotto il supposto difetto del titolo di competenza in capo allo Stato, ravvisando in ordine alla regolamentazione normativa delle Unioni di Comuni – la sussistenza della competenza regionale residuale in relazione al disposto dell'art. 117, quarto comma, Cost. e, per altro verso, avuto riguardo alle censure attinenti al procedimento di fusione tra Comuni (con specifico riferimento ai commi 22 e 130 dell'art. 1 della legge in questione), ha denunciato la lesione degli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell'asserita invasione della competenza regionale nella materia concernente l'istituzione di nuovi enti comunali nell'ambito del suo territorio (così come la modificazione delle inerenti circoscrizioni o delle relative denominazioni), da realizzarsi, oltretutto, garantendo la preventiva audizione delle popolazioni

concretamente interessate, e senza trascurare, altresì, la (ritenuta) violazione della riserva statutaria regionale in ordine alla disciplina dei referendum riguardanti le leggi ed i provvedimenti di competenza, per l'appunto, regionale.

La Regione Puglia, dal suo canto, ha dedotto – sia con riferimento alla disciplina delle Unioni tra Comuni che con riguardo a quella della fusione tra gli stessi – l'illegittimità delle relative disposizioni sotto il profilo della ravvisata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., dovendosi, anche a suo avviso, a proposito di detta materia, ritenere operativa la competenza regionale residuale prevista dal medesimo art. 117 al quarto comma.

6.2. Anche tali questioni sono non fondate.

6.2.1.– Non è ravvisabile, in primo luogo, la dedotta violazione della competenza regionale con riguardo alle introdotte nuove disposizioni disciplinatrici delle Unioni di Comuni.

Tali unioni risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza e non costituendo, perciò, al di là dell'impropria definizione sub comma 4 dell'art. 1, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all'ente Comune – rientrano, infatti, nell'area di competenza statale sub art. 117, secondo comma, lettera p), e non sono, di conseguenza, attratte nell'ambito di competenza residuale di cui al quarto comma dello stesso art. 117.

Per altro verso, le riferite disposizioni – in quanto introducono misure semplificatorie volte al contenimento della spesa pubblica (intervenendo sugli organi, sulla loro composizione, sulla gratuità degli incarichi e sul divieto di avvalersi di una segreteria comunale) oltre che al conseguimento di obiettivi di maggiore efficienza o migliore organizzazione delle funzioni comunali, riflettono anche principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, non suscettibili, per tal profilo, di violare le prerogative degli enti locali (ex plurimis, sentenze n. 44 e n. 22 del 2014, n. 151 del 2012, n. 237 del 2009).

6.2.2. Allo stesso modo la disposizione (sub comma 130) relativa alla fusione di Comuni di competenza regionale non ha ad oggetto l'istituzione di un nuovo ente territoriale (che sarebbe senza dubbio di competenza regionale) bensì l'incorporazione in un Comune esistente di un altro Comune, e cioè una vicenda (per un verso aggregativa e, per altro verso, estintiva) relativa, comunque, all'ente territoriale Comune, e come tale, quindi, ricompresa nella competenza statale nella materia «ordinamento degli enti locali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.

Ed infatti, l'estinzione di un Comune e la sua incorporazione in un altro Comune incidono sia sull'ordinamento del primo che del secondo, oltre che sulle funzioni fondamentali e sulla legislazione elettorale applicabile.

Dal che la non fondatezza, anche in questo caso, della censura di violazione del titolo di competenza fatto valere dalle ricorrenti, in prospettiva applicativa del criterio residuale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost.

Del pari insussistente è, a sua volta, l'ulteriore violazione degli artt. 123 e 133, secondo comma, Cost. denunciata dalla Regione Campania, con riferimento al medesimo comma 130 (ed in correlazione con il precedente comma 22) dell'art. 1 della legge in esame, riguardante il procedimento di fusione per incorporazione di più Comuni.

Il censurato comma 130 demanda, infatti, la disciplina del referendum consultivo comunale delle popolazioni interessate (quale passaggio indefettibile del procedimento di fusione per incorporazione) proprio alle specifiche legislazioni regionali, rimettendo, peraltro, alle singole Regioni l'adeguamento delle stesse rispettive legislazioni, onde consentire l'effettiva attivazione della nuova procedura, sul presupposto che le disposizioni di carattere evidentemente generale (e che rimandano, in ogni caso, alle discipline regionali) contenute nella legge n. 56 del 2014 non siano, di per sé, esaustive. Per cui non risulta scalfita l'autonomia statutaria spettante in materia a ciascuna Regione.

7. La Regione Campania, con l'ultimo motivo del suo ricorso, ha proposto un'ulteriore, peculiare questione di legittimità costituzionale del comma 149 nella parte in cui prevede che «Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95», il Ministro per gli affari regionali predispone appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni – per sospetta violazione degli artt. 97, 117, 118, 123 e 136 Cost. e, ciò sul rilievo che, con la norma censurata, sarebbe stata prevista la “reviviscenza” del richiamato art. 9 del d.l. n. 95 del 2012, malgrado la sua sopravvenuta abrogazione per effetto dell'art. 1, comma 562, lettera a), della legge n. 147 del 2013 e la sua intervenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 236 del 2013 (con conseguente violazione del giudicato costituzionale), oltre che per lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite nella materia «organizzazione amministrativa regionale».

7.1.– Anche tale ultima questione non è fondata.

La norma censurata può essere infatti agevolmente interpretata, in senso conforme a Costituzione, considerando la finalità attuativa dell'abrogato art. 9 del d.l. n. 95 del 2012 come inutiliter in essa enunciata, posto che l'obiettivo, che la norma stessa concorrentemente si pone quello cioè di «accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma della presente legge» ne sorregge, di per sé, il contenuto dispositivo: «il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'inammissibilità, per tardività, dell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al giudizio instaurato con il ricorso (iscritto al n. 39 del 2014) proposto dalla Regione Lombardia;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5, 9, 10, 11, lettere b) e c), 12 e 16, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 114, 117, commi secondo, lettera p), e quarto, della Costituzione, dalle Regioni Veneto e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n. 42 e n. 44 del 2014);

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5 e 12, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento all'art. 133, primo comma, Cost., dalle Regioni Veneto, Campania e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n. 42, n. 43 e n. 44 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi da 12 a 18 dello stesso art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, dalla sola Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), in riferimento al medesimo art. 133, primo comma, Cost.;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 7, 8, 9, 19, 25 e 42 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 144, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439), da tutte le Regioni ricorrenti; nonché dalle sole Regioni Lombardia e Veneto (con i ricorsi n. 39 e n. 42 del 2014)

anche con riferimento agli artt. 3 e 118 Cost. e, soltanto dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014), in riferimento agli artt. 119 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della suddetta Carta europea dell'autonomia locale;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 17, 81 e 83 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 19 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 114, 117, primo comma in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439 e 118 Cost., dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014);

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 22 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014) e limitatamente al solo art. 133, secondo comma, Cost. dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo comma in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale, 118 e 138 Cost., dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);

9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo comma in relazione all'art. 9 della Carta europea dell'autonomia locale, 118, 119 e 138 Cost., dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e dalla Regione Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 97, 114, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 57 e 89 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, 118, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi 11 e 89 dell'art. 1 della stessa legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 118, primo comma, Cost., dalla medesima Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 95 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, 120 e 138 Cost., dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014), Campania (con il ricorso n. 43 del 2014) e Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 4, 105 e 106 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, e 118 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale degli stessi commi 105, lettere a) e b), e 106 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 130 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma,

Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dello stesso comma 130, promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 117, 124 e 130 (terzo periodo), nonché del comma 133 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

16) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 149 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 123 e 136 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014);

17) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 89, 90, 91 e 92 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, e 138 Cost., da tutte le Regioni ricorrenti (con esclusione, da parte della Regione Puglia, del comma 90);

18) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale del comma 13 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Lombardia/85/2015/QMIG



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario (relatore)
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nelle adunanze in camera di consiglio del 04.02.2015 e del 18.02.2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota prot. n. 353 del giorno 13 gennaio 2015 con la quale il Sindaco del Comune di Botticino ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la circolare n. 1 del 30 gennaio 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, pubblicata sul sito internet dei suddetti Dicasteri, in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti, in concomitanza con la prima discussione del presente parere nella camera di consiglio del 4.02.2015, rendendo, dunque, opportuna una nuova valutazione dei quesiti formulati dal Comune istante;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore dott. Giovanni Guida;

PREMESSO CHE

Il Sindaco del Comune di Comune di Botticino, con nota prot. n. 353 del giorno 13 gennaio 2015, premezzo che:

- l'art.1, comma 424, della legge n.190 del 23/12/2014 dispone testualmente *"le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità, le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle;*

- la disposizione sembrerebbe prescrivere che per il reperimento delle risorse umane a tempo indeterminato, gli enti locali possono attingere esclusivamente dalle proprie graduatorie in vigore al 31/12/2014 oppure dal ruolo del personale soprannumerario della Provincia;
- la corretta interpretazione della disposizione ha una immediata rilevanza sulla finanza locale in ragione della sanzione contemplata dall'ultimo capoverso del comma in esame che sancisce la nullità delle assunzioni effettuate in violazione di queste regole”;

ha posto alla Sezione i seguenti quesiti:

1. “il comma 424 esclude la facoltà di attingere dalle graduatorie di concorsi pubblici in vigore presso altri enti locali ai sensi dell’art.4, comma 3 ter, del d.l. n. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013. Se sussiste questa “deroga restrittiva” alle facoltà riconosciute agli enti locali, il divieto di attingere dalle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti locali vale per tutto il biennio 2015/2016 oppure è limitato solo alla permanenza di personale soprannumerario della provincia di appartenenza?
2. La disposizione in esame sembra escludere per il biennio 2014/2015 [da intendersi 2015/2016 alla luce dell’oggetto della richiesta] la possibilità di reperire risorse umane attraverso l’istituto della mobilità se non attingendo dalle graduatorie dei soprannumerari della provincia. Ci si chiede se a seguito dell’esperimento di una procedura di mobilità, a cui evidentemente non è possibile impedire la partecipazione di candidati provenienti da altri enti, il processo selettivo propedeutico alla mobilità, escluda a priori la validità di graduatorie di merito nelle quali siano collocati personale non soprannumerario della provincia. In tal caso si potrebbe configurare l’assurdo di una legittima causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura di mobilità oppure una riserva nell’ambito della graduatoria, che rimarrebbe difficilmente applicabile nel caso sia una sola la risorsa da assumere. In sostanza il comune che abbia esperito un procedimento selettivo per l’assunzione attraverso mobilità, può assumere personale proveniente da enti diversi da quello inserito tra i soprannumerari della provincia sulla base di una graduatoria di merito?
3. Allo stesso modo si chiede se l’ente locale sia svincolato dagli obblighi contenuti nella disposizione in esame, se nell’ambito del personale soprannumerario della provincia non siano presenti profili professionali adeguati alla coperture dei posti per i quali si ricerca la risorsa umana;
4. Il primo capoverso del comma 424 in esame sembra prefigurare la possibilità di esaurire la propria capacità di assunzioni a tempo indeterminato attingendo dalle proprie graduatorie ovvero da quelle dalle “*unità soprannumerarie*”

destinatario dei processi di mobilità” delle Provincie. Il secondo capoverso del comma 424 dispone poi che “Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità, le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario”. La capacità di assunzione a tempo indeterminato è soggetta ad una diversa disciplina a seconda che si attinga da graduatorie di concorso, in tal caso si configura una nuova assunzione, rispetto all’ipotesi di mobilità da altro ente. Nel primo caso la recente novella introdotta dall’art.3, comma 5, del d.l. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, ha fissato come regola generale un contingente pari al 60% delle cessazioni dell’anno precedente, fatto salvo il 2014 dal quale è possibile operare il cumulo delle cessazioni per un arco temporale di tre anni. Viceversa le assunzioni attraverso mobilità da altri enti non sono soggette a tali contingenti, rimanendo quale unico limite il tetto della spesa del personale, anch’esso novellato dal dl. n.90/2014. Detto ciò ci si chiede a quale contingente fanno riferimento i primi due capoversi del comma 424 essendo accomunate nella medesima disposizioni fattispecie diverse?

5. Il vincolo introdotto dal comma 424 fa riferimento al personale soprannumerario della Provincia. Ci si chiede se il Comune debba far riferimento esclusivamente al personale della provincia di appartenenza oppure al personale delle Provincie che la finizione pubblica provvederà ad indicare e quindi di altre provincie”.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione è chiamata, preliminarmente, a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra richiamata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del Comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Da questo punto di vista, in attesa che il Consiglio delle Autonomie locali della Lombardia eserciti pienamente le funzioni ad esso deferite dall'art. 7, ottavo comma, della legge n. 131 del 2003, la richiesta di parere deve essere dichiarata ammissibile (v. deliberazione n. 16/2014/PAR di questa Sezione).

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli Enti locali; le attribuzioni consultive si connotano, piuttosto, sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

L'attività consultiva, in sostanza, ha la medesima funzione d'indirizzo degli Enti locali al raggiungimento di obiettivi e finalità di gestione che ricalcano i contenuti tipici dell'attività di controllo della Corte: in tal modo gli Enti possono raggiungere gli

obiettivi stessi sin dall'inizio dell'attività nell'ambito di un moderno concetto della funzione di controllo collaborativo.

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge, o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

E' stato, altresì, specificato da parte della costante giurisprudenza delle Sezioni di controllo la necessaria sussistenza dell'ulteriore presupposto della rilevanza generale della questione sollevata con la richiesta di parere (cfr. *ex plurimis* Sez. Lombardia n.528/2013). Questo presupposto determina, in altre parole, che possano essere ricondotte alla funzione consultiva della Corte le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e, pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

1. L'articolata richiesta di parere avanzata dal Comune di Botticino verte su diversi profili interpretativi che investono il disposto del comma 424, dell'art.1, della legge n.190 del 23/12/2014, che così statuisce: *"Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile*

2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”.

Giova, preliminarmente, evidenziare, prima dell'esame dei singoli quesiti posti dall'Ente, che il comma in esame si iscrive in un contesto disciplinatorio più ampio, formato dai commi da 421 a 429, che dispongono la riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione. Si prevede, inoltre, che città metropolitane e province possano finanziare temporaneamente il personale a tempo indeterminato e la proroga dei contratti a termine e flessibili dei servizi per l'impiego, al fine di garantirne il regolare funzionamento. Richiamando le previsioni, che maggiormente connotano il quadro disciplinatorio nel quale si inserisce la disposizione *de qua*, viene in rilievo, in primo luogo, il comma 421, che prevede che la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni ordinarie sia stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n.56 del 2014, ridotta, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 50% (30% per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri). Gli enti possono comunque deliberare una riduzione superiore. Il successivo comma 422 dispone che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge venga individuato il personale che rimane assegnato agli enti - città metropolitane e province - e quello, invece, da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente. Il comma 423, poi, prevede che siano definite le procedure di mobilità del personale interessato, secondo criteri fissati con decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il personale destinatario delle procedure di mobilità, che conserva la posizione giuridica ed economica maturata, è ricollocato, prioritariamente, ai sensi del comma 424 (ossia verso regioni ed enti locali) e, in via subordinata, ai sensi del comma 425 (ossia verso altre P.A.).

Il quadro normativo ora richiamato appare, in vero, fortemente innovativo e risulta caratterizzato, in prima approssimazione, dalla *ratio* di coniugare i vincoli di finanza pubblica finalizzati ad un contenimento e riduzione delle spese per il personale con la necessità di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, in relazione al personale in sovrannumero delle province. La valorizzazione di tale *ratio* non può, dunque, non indirizzare qualsivoglia operazione esegetica della disciplina in analisi.

Va, infine, sempre preliminarmente ricordato come, successivamente alla presentazione della richiesta di parere in esame, sia stata emanata la circolare n. 1 del 30 gennaio 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e

del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, pubblicata sul sito internet dei suddetti Dicasteri, attualmente ancora in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti, contenente le "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190". Tale atto interpretativo è stato emanato attesa la rilevanza e l'urgenza di dare attuazione alle disposizioni in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, nonché per fornire chiarimenti in merito ad altri profili di raccordo tra le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Venendo, ora, ad esaminare i singoli quesiti posti dall'ente, con il primo quesito si chiede: *"il comma 424 esclude la facoltà di attingere dalle graduatorie di concorsi pubblici in vigore presso altri enti locali ai sensi dell'art.4, comma 3 ter, del d.l. n. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013. Se sussiste questa "deroga restrittiva" alle facoltà riconosciute agli enti locali, il divieto di attingere dalle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti locali vale per tutto il biennio 2015/2016 oppure è limitato solo alla permanenza di personale soprannumerario della provincia di appartenenza?"*

In merito a questo primo quesito, come peraltro sembra riconoscere, seppur in forma dubitativa, lo stesso Ente istante, la novella in esame appare introdurre una *lex specialis* valevole per i soli anni 2015 e 2016. Per tali due anni, infatti, le regioni e gli enti locali devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato di personale unicamente alle seguenti due finalità: "immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge" e "ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità". Ne consegue che, come chiaramente emerge dal quadro normativo, per il biennio considerato è stato introdotto un regime derogatorio finalizzato a destinare tutte le risorse disponibili alla realizzazione dei due obiettivi sopra richiamati. Tale regime derogatorio appare, dunque, strettamente connesso al perseguimento delle due finalità ricordate: il completo soddisfacimento degli obiettivi perseguiti dalla novella, ovvero l'immissione in ruolo di tutti i vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie dell'Ente e la ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità, non appare, però, ostare in astratto ad una riespansione della disciplina generale, una volta appunto venute meno le ragioni che giustificano la deroga. Al riguardo appare, però, opportuno precisare che, dalla formulazione letterale della disposizione, non appare rinvenirsi alcun indice che consenta di limitare, come sembrerebbe fare l'Ente istante nell'interpretazione proposta, l'operatività della disposizione alla sola ricollocazione del personale soprannumerario della provincia di

appartenenza. Alla luce della *ratio* dell'intervento normativo in esame si ricava, infatti, che il regime derogatorio introdotto risulta finalizzato al mantenimento complessivo dei livelli occupazionali dei dipendenti provinciali: ne deriva, ai fini che qui maggiormente interessano, che può ipotizzarsi la riespansione del regime generale solo ove risultino assorbite tutte le unità di personale sovranumerarie destinatarie del processo di mobilità.

In questo senso, del resto, appare muoversi la stessa circolare n. 1 del 30 gennaio 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sopra richiamata, che, al riguardo, prevede che *"qualora l'osservatorio nazionale rilevi che il bacino del personale da ricollocare è completamente assorbito, vengono adottati appositi atti per ripristinare le ordinarie facoltà di assunzione alle amministrazioni interessate"*.

Di contro, ipotizzare poi un'applicazione limitata alla sola provincia di appartenenza appare minare a monte l'efficacia dell'intervento normativo, creando, altresì, irragionevoli disparità di trattamento tra dipendenti di una provincia i cui comuni o la cui regione si trovi ad avere capacità assunzionali sufficienti al riassorbimento di tutto il personale in mobilità e dipendenti di una provincia, che non si trovi in analoga situazione. Ne deriva, dunque, maggiormente conforme alla *ratio* normativa ritenere che le capacità assunzionali siano messe a disposizione per il riassorbimento del personale provinciale, senza alcuna limitazione geografica.

3. Con il secondo quesito si pongono le seguenti questioni: la disposizione in esame sembra escludere per il biennio 2015/2016 "la possibilità di reperire risorse umane attraverso l'istituto della mobilità se non attingendo dalle graduatorie dei soprannumerari della provincia. Ci si chiede se a seguito dell'esperimento di una procedura di mobilità, a cui evidentemente non è possibile impedire la partecipazione di candidati provenienti da altri enti, il processo selettivo propedeutico alla mobilità, escluda a priori la validità di graduatorie di merito nelle quali siano collocati personale non soprannumerario della provincia. In tal caso si potrebbe configurare l'assurdo di una legittima causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura di mobilità oppure una riserva nell'ambito della graduatoria, che rimarrebbe difficilmente applicabile nel caso sia una sola la risorsa da assumere. In sostanza il comune che abbia esperito un procedimento selettivo per l'assunzione attraverso mobilità, può assumere personale proveniente da enti diversi da quello inserito tra i soprannumerari della provincia sulla base di una graduatoria di merito?"

Il quesito, così come formulato dall'Ente, appare sovrapporre profili differenti, portando ad una non piena comprensione del quadro normativo ora vigente. Quest'ultimo risulta, come visto, connotato dall'obbligo, per gli anni 2015 e 2016, di impiegare le disponibilità economiche che gli enti possono destinare alle assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le sole

assunzioni dei vincitori di concorso ed agli esuberanti in esame, essendo, invece, preclusa all'ente la possibilità di dare corso ad altra facoltà assunzionale che, viene, di fatto, sospesa per il biennio in considerazione. Ciò, però, non appare ex se escludere che l'Ente possa fare ancora ricorso nel biennio considerato all'istituto della mobilità di personale tra enti. Più nello specifico il comma 424 fa espressamente riferimento all'obbligo di destinare "le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente" alle finalità sopra più volte ricordate. L'inciso normativo ora riportato ed evidenziato appare, infatti, militare nel senso di ricondurre l'ambito di operatività della disciplina in esame alle assunzioni di personale mediante le ordinarie procedure di reclutamento, non estendendo, dunque, i propri effetti alle mobilità esterne tra Enti, che risultano neutre. Al riguardo, infatti, non può non richiamarsi il principio di neutralità finanziaria, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, che richiama, nella parte motiva, anche diverse pronunce di questa Sezione [nn. 539/2013/PAR, n. 90/2013/PAR, n. 304/2012, 169/2012/PAR, n. 51/2012/PAR], nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). Più nello specifico, il passaggio di personale fra enti a mezzo di cessione del contratto (c.d. mobilità), previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004 (non toccato dalla legge di stabilità per il 2015), "in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente".

La norma, per gli enti sottoposti a vincoli assunzionali (quali quelli previsti per gli enti locali, fino al 2014, dall'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e oggi trasfusi nell'art. 3, comma 5, del citato d.l. n. 90/2014), configura la mobilità come una possibilità di reclutamento di personale aggiuntiva rispetto ai predetti limiti normativi. La richiamata giurisprudenza contabile ha, infatti, sottolineato come la mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel

corso dell'anno precedente (e sulle quali ultime interviene, invece, il comma 424 della legge di stabilità 2015).

Per completezza va anche ricordato anche come l'art. 14, comma 7, del d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, ha precisato che "le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over". La norma inserisce un altro tassello teso alla valorizzazione della neutralità finanziaria, precludendo, all'ente cedente, il conteggio delle cessazioni (cessioni) per mobilità quale "risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over". Tale precetto colma una precedente lacuna, cui avevano fatto fronte le interpretazioni della Corte dei conti (si rinvia, in particolare, alla delibera delle SSRR n. 59/CONTR/2010) e del Dipartimento per la Funzione pubblica (cfr. circolare n. 4/2008 e parere n. 4/2010).

Infine, occorre sempre ricordare come l'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004 deroghi alla sola disciplina limitativa delle assunzioni, non a eventuali distinte previsioni normative che impongano, alle medesime amministrazioni, tetti alla spesa complessiva per il personale (quale quello posto, per gli enti locali, dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006) o obiettivi generali di finanza pubblica (quali quelli posti, sempre agli enti locali, dalla disciplina del patto di stabilità interno). L'espressione "finanziariamente neutra" va, dunque, sempre riferita ai soli limiti alle assunzioni (come la lettera della legge palesa), non a differenti, anche se connessi, obiettivi di contenimento della spesa posti da regole di coordinamento della finanza pubblica (si veda, in tale senso, la deliberazione della Sezione Liguria n. 48/2014/PAR).

Ne deriva, dunque, che la riserva in favore dei dipendenti sovrannumerari delle province può operare solo rispetto alle assunzioni e non alle mobilità, quando possano essere considerate finanziariamente neutre. L'impossibilità di ritenere operante anche in questa *species* la clausola di salvaguardia in favore del personale provinciale verrebbe a collidere con l'altro profilo che appare connotare l'intervento normativo in esame, ovvero il complessivo contenimento e riduzione delle spese per il personale: nell'ente in uscita, la provincia, infatti, vi è una correlata riduzione dei posti in organo e ciò esclude che tale mobilità possa essere considerata finanziariamente neutra. In questo senso, dunque, appare da specificarsi quanto si legge nella menzionata circolare n. 1/2015, ove si afferma che "*non è consentito bandire nuovi concorsi a*

valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità”: tale inciso, infatti, appare più correttamente doversi riferire alle sole procedure di mobilità, che, alla luce dei principi sopra richiamati, non possono qualificarsi come finanziariamente neutre.

4. Con il terzo quesito si chiede se “l’ente locale sia svincolato dagli obblighi contenuti nella disposizione in esame, se nell’ambito del personale soprannumerario della provincia non siano presenti profili professionali adeguati alla copertura dei posti per i quali si ricerca la risorsa umana”. Il quesito investe profili di possibile forte criticità e che potrebbero minare alla base le finalità dell’intervento normativo in esame. Il riconoscimento di un margine di discrezionalità ampio in capo all’ente potrebbe, in astratto, determinare un’elusione degli obblighi legislativamente introdotti, potendosi attraverso una specifica calibrazione del profilo professionale richiesto vanificare una delle finalità che animano il provvedimento in esame, ovvero, come visto, il pieno mantenimento dei livelli occupazionali del personale soprannumerario delle province. In questo senso un chiaro indice appare ricavabile dallo stesso dato letterale della prima parte della disposizione in esame: *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità”*. Il dato normativo appare chiaro nel vincolare le risorse disponibili, per gli anni 2015 e 2016, al perseguimento dei due precisi obiettivi indicati e non di altri. La rigidità di tale vincolo di destinazione appare, in vero, trovare una piena conferma nel presidio legislativo introdotto alla fine della disposizione in commento: *“le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”*. In altre parole, per il biennio considerato, le risorse assunzionali disponibili non possono che essere impiegate per le suddette finalità, salvo naturalmente il caso, sopra astrattamente declinato, che nel corso del biennio si siano interamente raggiunti gli obiettivi legislativamente fissati, ovvero non vi siano più vincitori da assumere nelle graduatorie dell’ente e sia stato riassorbito tutto il personale soprannumerario delle province. Ogni ulteriore e diverso utilizzo delle risorse assunzionali disponibili appare incorrere nella sanzione della nullità delle eventuali assunzioni, comunque, effettuate.

5. Con il successivo quesito l’Ente istante rappresenta che: “il primo capoverso del comma 424 in esame sembra prefigurare la possibilità di esaurire la propria capacità di assunzioni a tempo indeterminato attingendo dalle proprie graduatorie ovvero da quelle dalle *“unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità”* delle Province. Il secondo capoverso del comma 424 dispone poi che *“Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità, le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo*

cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario". La capacità di assunzione a tempo indeterminato è soggetto ad una diversa disciplina a seconda che si attinga da graduatorie di concorso, in tal caso si configura una nuova assunzione, rispetto all'ipotesi di mobilità da altro ente. Nel primo caso la recente novella introdotta dall'art.3, comma 5, del d.l. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, ha fissato come regola generale un contingente pari al 60% delle cessazioni dell'anno precedente, fatto salvo il 2014 dal quale è possibile operare il cumulo delle cessazioni per un arco temporale di tre anni. Viceversa le assunzioni attraverso mobilità da altri enti non sono soggette a tali contingenti, rimanendo quale unico limite il tetto della spesa del personale, anch'esso novellato dal dl. n.90/2014. Detto ciò ci si chiede a quale contingente fanno riferimento i primi due capoversi del comma 424 essendo accomunate nella medesima disposizioni fattispecie diverse?".

Parziali indicazioni in merito a singoli profili del quesito in analisi sono state già sopra fornite. In via maggiormente esemplificativa può ora approfondirsi il profilo dell'individuazione delle risorse disponibili per l'assunzione a tempo indeterminato per il biennio 2015-2016. Tale operazione, come noto, segue quella preliminare della programmazione triennale delle assunzioni, che, per il primo biennio non potrà che tenere conto delle tassative indicazioni legislative, così come sopra declinate. Una volta compiuta tale operazione, dovrà procedersi, come detto, all'individuazione delle risorse disponibili, iniziando dal 2015. Per tale anno le suddette risorse, in base alla normativa richiamata dall'ente istante e a cui, del resto, rinvia il comma in esame ("nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente"), sono pari al 60% del costo delle cessazioni del 2014. La percentuale così individuata è destinata ad incrementarsi in relazione al 2016, passando all'80% di copertura del turn-over dell'anno precedente. Le risorse ora individuate andranno destinate alle due finalità più volte richiamate, ovvero "immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie" e "alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità". Il secondo capoverso della disposizione in esame, contrariamente a quanto ritiene l'Ente istante, viene a completare la previsione ora esaminata, introducendo una deroga più favorevole alla disciplina vigente, proprio per agevolare il perseguimento della seconda finalità indicata dal Legislatore, ovvero la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti delle province. Si prevede, infatti, che le regioni e gli enti locali possano destinare la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015. In altre parole, nel corso del corrente anno, gli enti potranno impiegare un ulteriore 40% del costo delle cessazioni intervenute per assumere personale proveniente dalle province; nel 2016 sarà, invece, disponibile un ulteriore 20%. In relazione ad entrambi gli anni, ovviamente, come, del resto, risulta chiaramente

espresso nella disposizione in commento, resta fermo non solo il rispetto del patto di stabilità interno, ma anche la sostenibilità di spesa da parte dell'ente utilizzatore di tale ulteriore spazio assuntivo. Giova, al riguardo, altresì evidenziare come il comma in esame neutralizzi, in funzione incentivante, il conseguente carico finanziario, in riferimento ai vigenti limiti di spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006. Conclusivamente su questo quesito deve, quindi, ribadirsi che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ente, la mobilità a cui fa riferimento la norma in esame risulta pienamente assimilabile ad un'assunzione e, conseguentemente, non essendo, per le motivazioni sopra esposte, "finanziariamente neutra", risulta sottostare ad uguali vincoli nell'individuazione delle risorse disponibili; vincoli, che, come visto, sono stati fortemente mitigati dall'ultimo Legislatore.

6. Con l'ultimo quesito si pone la seguente questione: "il vincolo introdotto dal comma 424 fa riferimento al personale soprannumerario della Provincia. Ci si chiede se il Comune debba far riferimento esclusivamente al personale della provincia di appartenenza oppure al personale delle Province che la funzione pubblica provvederà ad indicare e quindi di altre provincie".

Al riguardo, come già sopra rilevato, dal dato normativo di riferimento non pare ricavarsi alcun indice dal quale poter inferire che il singolo Ente possa fare riferimento al solo personale della Provincia di appartenenza, facendo, di contro propendere, come visto, per la soluzione opposta la *ratio* stessa dell'intervento normativo in esame. Maggiori dettagli sulla procedura che dovrà essere adottata in concreto dal singolo Ente per procedere alle assunzioni in esame potranno essere ricavati dagli atti, che dovranno essere successivamente emanati, come previsto, in particolare dal comma 423. Ulteriori indicazioni potranno essere tratte dalla disciplina generale in tema di mobilità contenuta nell'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, i cui principi appaiono estensibili, in quanto compatibili, anche alla mobilità ex comma 424, e poter fornire utili indicazioni sia in merito all'obbligo di procedere alla pubblicazione dei posti disponibili per la riallocazione del personale soprannumerario, sia in merito ai criteri in base ai quali gli Enti dovranno procedere alla selezione dei dipendenti provinciali, che risponderanno agli avvisi pubblici.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia sospende la pronuncia in relazione ai quesiti posti dal Comune di Botticino, rimettendo gli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza, affinché possa considerare la possibilità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo il quale in presenza, in

particolare, di questioni di massima di particolare rilevanza, la citata Sezione emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano.

Quanto sopra sempre che l'adito Presidente della Corte dei conti non ritenga, invece, opportuna l'adozione, da parte delle Sezioni riunite, di una pronuncia di orientamento generale, ai sensi dell'art. 17, comma 31, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora riconosca la sussistenza di un caso di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Il Relatore
(dott. Giovanni Guida)

Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria
24/02/2015
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)